

comunque infondate le critiche degli imputati per questi aspetti preliminari, ciò facendo con motivazioni ampie ed argomentate, ispirate al criterio interpretativo testè cennato: tanto più condivisibile, in quanto la riferita partecipazione dei soggetti accusati prescindeva totalmente dalle modalità narrate del fatto, neppure sospettabili, perciò, di una presentazione strumentale in funzione di calunnie verso questo o quel soggetto coinvolto.

Tanto chiarito, è evidente che il nodo da sciogliere sul piano dialettico si accentrava, e costituisce oggi il vero thema decidendum, sull'effettiva credibilità del referente in ordine ai soggetti da lui menzionati quali protagonisti dell'agguato, unitamente ad altri (tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", che qui non interessa), con assegnazione a ciascuno di un ruolo specifico, nel quadro di una coordinata preordinazione.

Ora, per la parte riguardante il BUFFA (che dal balcone di casa propria, prospettante verso la direzione da cui la parte offesa proveniva, ne

avrebbe percepito l'avvicinamento dandone segnalazione ai sicari appostati lungo la strada), si sono dedotti dalla difesa vari rilievi critici, confluenti nella complessiva denuncia di travisamento del fatto e di carenza motiva. Le censure contestano l'attribuita funzione di vedetta, la possibilità che dal luogo indicato, neppure esattamente descritto dall'accusatore, il BUFFA potesse vedere l'avvicinarsi della vettura del CONTORNO medesimo, la possibilità di comunicazione con i presunti sicari senza il possesso di apposito apparecchio, del resto non menzionato dal teste nelle prime dichiarazioni, e comparso soltanto in quelle successive, ma in forma descrittiva generica ed imprecisa.

Ma nelle pagg. 1124 e segg. la Corte d'Appello ha esaminato tali obiezioni, evidentemente già proposte nei motivi di gravame, innanzitutto rilevando, in via del tutto coerente, che l'organizzazione generale dell'agguato, escludente il pedinamento protratto del soggetto da colpire, invece atteso al varco di un prevedibile passaggio,

*Sei M. R. L.*

richiedeva l'attivazione di un servizio di avvistamento, collegato ai complici presenti variamente - ed opportunamente occultati - lungo la strada che la vittima avrebbe percorso. Punto ideale, perché sopraelevato ed orientato verso la direzione di provenienza del CONTORNO, è stato individuato proprio nella abitazione del BUFFA, la cui presenza sul balcone (o veranda che fosse), come riferito dal denunciante, è stata perciò ritenuta perfettamente verosimile, anche per la coincidenza temporale con la sparatoria, difatti di poco successiva, e collegata con la funzione di tempestivo avvistamento, che era essenziale nell'economia dell'agguato. A tale proposito, il giudice di secondo grado ha ulteriormente osservato - in perfetta aderenza con le risultanze di fondo - non esservi dubbi sulla reciproca visibilità tra il balcone della casa del BUFFA e la sommità del cavalcavia che il CONTORNO stava percorrendo, poiché la circostanza risultava accertata per altra via, senza necessità di apposita ispezione giudiziale. La Corte d'Appello ha soggiunto che era

*500/10/15*

da ritenersi credibile anche l'assunto del CONTORNO circa l'avvenuto riconoscimento - da parte sua - del BUFFA per l'uomo postosi sul balcone, perché le condizioni di luce presenti in quel momento erano ottime e vi era facilità di ricognizione, favorita com'essa era dalla pregressa conoscenza e dalla risaputa appartenenza di quella casa proprio al BUFFA (pagg. 1146 - 1148). Ed anche la "quaestio" dell'indispensabile apparecchio di collegamento tra vedetta ed esecutori è stata ampiamente esplorata (pagg. 1125 e segg.), nell'ambito di una ricostruzione che ha tenuto doverosamente conto delle preoccupazioni connesse al silenzio mantenuto al riguardo dal denunciante nelle prime dichiarazioni e, più in generale, alla statura morale - dubbia - dello stesso soggetto. Ma ogni perplessità è stata adeguatamente fugata mercé l'opportuna valutazione data a quell'iniziale lacuna, ritenuta dipendente da una involontaria imprecisione, bene spiegabile nel contesto di una narrazione in cui la funzione attribuita al BUFFA era stata comunque ed egualmente delineata, per

*invece*

essere poi globalmente recepita dal giudice del merito in termini di innegabile verosimiglianza, anche per il notorio uso, tra le cosche mafiose, di apparecchi del genere in occasione di agguati e di attentati.

Insomma, tutta la posizione dell'imputato è stata vagliata con completezza di indagine e con razionalità di motivazione, il cui merito, a ben vedere, ha costituito l'oggetto delle censure del ricorrente, vanamente affannatosi alla ricerca di carenze logiche, in cui ha tentato di trasformare valutazioni difformi degli stessi fatti.

Altrettanto deve dirsi sul ricorso del LUCCHESI, che secondo il CONTORNO trovavasi alla guida della motocicletta, il cui passeggero (lo "scarpazzedda") indirizzò il fuoco contro la sua persona. La Corte d'Appello ha ritenuto complessivamente attendibile il racconto, anche per questo accusato, argomentando dalla certa e pregressa conoscenza personale - reciproca - e dalla inesistenza di verosimili ipotesi di calunnia (il CONTORNO avrebbe collocato l'imputato al posto del vero complice),

*M. M. M.*

altrettanto contrarie al vero interesse dell'offeso di colpire chi realmente aveva attentato alla sua vita, così dimostrando di militare fra i suoi nemici. Il dubbio affacciato dalla difesa, per cui su tale interesse, d'altronde istintivo, si sarebbe sovrapposto quello di colpire persona innocente, resasi in precedenza colpevole di attenzioni insidiose verso la moglie del dichiarante, è stato giudicato inconsistente ed inadeguato, anche perché basato su un intento vendicativo anomalo rispetto alle consuetudini locali ed ambientali di punire diversamente, e cioè in modo direttamente cruento, colpe del genere. E' evidente che la censura di sottovalutazione del possibile movente calunnioso, su cui si è articolato il nocciolo del ricorso, non esce dai confini del difforme apprezzamento valutativo, rispetto a quello, intrinsecamente ragionevole, che il giudice di secondo grado ha ritenuto di formulare in via preferenziale: donde l'esatta conclusione dell'inesistenza di una seria controindicazione logica alla credibilità del testimone CONTORNO (pag. 1145).

Quanto al CUCUZZA, fermo restando che l'unica prova a suo carico sono le dichiarazioni della parte offesa, le censure tendenti a privilegiare, sotto vari aspetti, la tesi del mendacio dell'accusa, di cui il secondo giudice non avrebbe colto i contorni, perciò scivolando nel difetto di motivazione, sono destituite di fondamento. Innanzitutto la sentenza impugnata ha respinto (pagg. 1150 - 1151) l'assunto per cui il CONTORNO non conosceva l'imputato, il cui nome avrebbe poi taciuto nelle dichiarazioni iniziali, salvo parlarne in altre successive, in modo tardivo e sospetto. E' stato, allora, opportunamente chiarito (pag. 1152) che la accusa contro il CUCUZZA era stata espressamente formulata sin dalla prima dichiarazione del 3.10.84 e che la conoscenza anteatta tra i due poteva ricavarsi anche da argomenti deduttivi, essendo altrimenti inspiegabile perché, fra tanti avversari a lui perfettamente noti e dunque calunniabili senza difficoltà (ove un intento di false incolpazioni fosse sussistito nella sua mente), il CONTORNO

dovesse ingiustamente accusare, con rischi impliciti, una persona sconosciuta (pagg. 1252 - 1254); a nulla rilevando che, in sede di successive ricognizioni fotografiche, espletate negli USA da un altro giudice in separato procedimento, nell'anno 1988, il CONTORNO stentasse nel ravvisare la fotografia del CUCUZZA (dichiarando essere a lui noto l'effigiato soltanto di vista, ignorandone il nome), trattandosi certamente di difettoso ricordo dal momento che la perfetta conoscenza tra i due si era stabilita comunque in tempo anteriore, durante la celebrazione del primo grado di questo procedimento, cui entrambi avevano partecipato.

Disattese queste prime eccezioni, la Corte di secondo grado ha pure superato, con pari coerenza logica, l'altra obiezione per cui la credibilità del deponente sarebbe scossa dall'aver egli denunciato la presenza del CUCUZZA sul luogo dell'agguato, addirittura all'interno della autovettura di sua proprietà, così attribuendogli una ingenuità impensabile ed incredibile, menomante l'attendibilità, generale e particolare,



dell'intera narrazione. Il giudice di appello ha valutato la circostanza in diversa chiave, stimando non imprudente l'uso di una vettura propria da parte di un capo-cosca (qual era il CUCUZZA), posizionatosi sul posto con atteggiamento di apparente distacco, essendo la ostentata aria distratta specificamente strumentale alla simulata estraneità, ed in grado di sostenere, in caso di necessità, l'assunto di una presenza casuale. Trattasi, dunque, di valutazione corretta, che ha trovato riscontro pratico nella posizione defilata che, secondo lo stesso CONTORNO, la vettura dell'imputato manteneva rispetto all'epicentro del fatto: tanto che il ricorrente ha creduto di trarne spunto per ripiegare sulla tesi subordinata della irrilevanza causale della ritenuta presenza, ipotizzando una sorta di "colpa d'autore" che la Corte d'Appello avrebbe sostanzialmente posto alla base delle sue conclusioni, sul convincimento non già di una responsabilità concretamente provata, ma della creduta capacità di commettere il fatto.

Ma anche questi profili critici non hanno

*S. Morles*

fondamento. Non soltanto la Corte suddetta ha ritenuto certo che l'imputato sostasse sul luogo, ciò desumendo, tra l'altro, dal particolare che l'autovettura all'uopo indicata dal CONTORNO (una "Golf" di colore verde) era stata da lui acquistata soltanto pochi giorni prima (a comprova della sincerità della parte offesa, che non avrebbe potuto conoscere "aliunde", né inventare la circostanza), ma ha collegato tale presenza ad una funzione di controllo sullo svolgimento modale dell'agguato, dal quale non sarebbe stato altrimenti possibile separarlo, per la determinante coincidenza di troppe controindicazioni (la qualità di capo della famiglia del Borgo, la concomitanza con l'esecuzione dell'attentato, la contestuale presenza di altra vettura, all'interno della quale, secondo il CONTORNO, si trovava MARCHESE FILIPPO), chiaramente incompatibili con una spiegazione fondata sulla pura casualità. Tale è stato, perciò, il giudizio complessivo della Corte di Appello, il cui merito, aderente ai fatti processualmente accertati e nutrito di realistica visione



argomentativa, si sottrae, ancora una volta, a censure di legittimità.

I tre ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati per quanto riguarda il predetto delitto, ed i motivi concernenti i reati residui saranno separatamente esaminati, per comodità di esposizione nelle parti che, rispettando l'ordine alfabetico, seguiranno dopo la trattazione dei ricorsi concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, pure per i quali si seguirà il metodo della congiunta analisi per ciascun singolo fatto di omicidio, con rinvio a dette parti per le valutazioni riguardanti i reati di altro tipo o le questioni subordinate.

#### GLI OMICIDI DELLA COSCA DI CORSO DEI MILLE

I. 1. - Per il vero, l'omicidio in persona di RUGNETTA ANTONINO rientrerebbe, secondo la ripartizione sistematica seguita dal giudice di primo grado, fra quelli ricompresi nella c.d. guerra di mafia, ma si è visto, in altra sede della presente motivazione, come siano risultate



infondate le censure del P.G. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello, che tale riferibilità ha escluso almeno nei confronti della commissione, pur confermando la matrice genericamente conducente a scontri fra cosche legate al traffico di stupefacenti.

Certo è che l'accertamento del reato, non diversamente da quelli più propriamente ascritti alla cosca di Corso dei Mille, si giova essenzialmente della prova discendente dalla propalazioni di SINAGRA VINCENZO classe 1956, sicché si è ritenuto opportuno abbinarne l'esame a quello riguardante, appunto, le condotte di omicidio sanzionate a carico di appartenenti a tale sodalizio e di coimputati vari, dato il comune denominatore probatorio e per la similarità delle questioni di volta in volta emergenti.

Problema di particolare importanza, al riguardo, è sorto sulla attendibilità generale del pentito collaborante, posta in discussione e contestata in tutti i ricorsi riguardanti la materia, con proposizione a questa Corte regolatrice di

*SSF Noles*

argomentazioni di vario tenore, rappresentate sotto i profili ricorrenti del difetto di motivazione, di violazione di legge o di travisamento, il primo ed il terzo centrati soprattutto sul comprovato interesse ad incolpazioni calunniose, spesso per spirito malcelato di vendetta, sull'accertato mendacio della fonte per molti dei fatti e delle circostanze narrati, sulle ritrattazioni da lui stesso operate e potenzialmente idonee a svilirne in toto la capacità dimostrativa, sui risultati di altro procedimento instaurato in base ad altre dichiarazioni della stessa fonte, e risoltosi con la piena assoluzione degli imputati (i fatti di piazza Scaffa).

Con riserva di specifiche considerazioni, se necessarie per taluni degli episodi in valutazione, può sin d'ora osservarsi, in via generale, che tali comuni deduzioni non hanno dimostrato particolari carenze nell'intelaiatura motivazionale della sentenza impugnata, che dei fattori enunciati a carico della credibilità del proponente ha sempre tenuto conto, sia nella parte dedicata alla

*M. Maler*

illustrazione del personaggio ed alla valutazione globale della sua personalità, vista nelle varie sfaccettature caratteriali e morali (pagg. 675 - 693), sia nel giudizio di utilizzabilità nel procedimento, nei limiti e con le remore imposti dalla vigente legislazione; sia, infine, nelle analisi afferenti a ciascuno dei delitti di sangue di cui trattasi, per i quali è stata verificata la matrice storica indicata dal pentito, con gli opportuni raffronti tra la narrazione del pentito e le emergenze obiettive.

Dall'insieme dei rilievi svolti dalla Corte del merito sono desumibili alcuni punti cardine che possono essere agevolmente condivisi, anche alla luce dei principi fissati in precedenza in ordine alla interpretazione corretta dell'art. 192 terzo comma del vigente codice di procedura:

a) E' stata respinta la concezione della assoluta ed insuperabile inaffidabilità della fonte, ed è stato affermato il criterio - corretto e duttile - della valutabilità frazionata delle varie propalazioni e della utilizzabilità di quelle

sorrette da validi riscontri, tenuto conto degli innegabili apporti di verità, tra cui quello, fondamentale, che permise la scoperta della "camera della morte" di piazza S. Erasmo;

b) E' stata altresì respinta la tesi massimalistica dell'impostazione di costante calunniosità, cui sarebbero state ispirate le stesse propalazioni, come dettate da esasperato spirito di vendetta, specie nei confronti di taluni degli accusati, essendo stata dimostrata l'insussistenza di proposito siffatto, con argomenti vari, il cui merito si appalesa non qui sindacabile;

c) E' stato escluso un ragionevole fondamento all'ipotesi che, informato dei fatti materiali per via diversa dalla partecipazione personale o dalle confidenze del cugino "tempesta", il SINAGRA potesse poi memorizzarli in modo fermo ed ordinato per ogni futura evenienza, adattandone poi gli schemi alla rosa dei colpevoli posticciamente indicati in sede di collaborazione, in relazione ad ogni episodio. Si è precisato che ciò presupponeva capacità ideative, mnemoniche ed intellettive di

*Handwritten signature*

notevole livello, invece inimmaginabili in un individuo di scarsa cultura, di non ferrea memoria (dove le numerose inesattezze ed imprecisioni colte nelle sue rivelazioni) e mentalmente non molto dotato, quale si è dimostrato il SINAGRA, i cui pur numerosi e dettagliati riferimenti sono stati attribuiti a cognizioni più fortemente radicate nella sua psiche, per personale esperienza partecipativa o per narrazioni incisive fattegli dal cugino. E si è pure soggiunto con apprezzamento logico difficilmente contestabile, che l'arresto del propalante, che poi dette causa alla collaborazione, fu casuale ed imprevisto, sicché la stessa idea di una preordinazione strumentale appariva francamente inaccoglibile. E ulteriore calzante rilievo è stato quello che l'arresto - compiuto nella flagranza del reato di omicidio di tale DI FATTO, consumato dal SINAGRA unitamente ai cugini VINCENZO ed ANTONIO - si configura come palmare dimostrazione di un modello operativo, che poi il pentito ha detto essere ricorrente in molteplici degli omicidi raccontati, che ne hanno

*Arvaler*

ricevuto indubbiamente ulteriore connotato di credibilità, a rinforzo di quella già rinvenibile nella confessata partecipazione a molti dei fatti, altrimenti destinati all'improcedibilità per esserne ignoti agli autori;

d) Per converso, ed ai fini della doverosa completezza valutativa, la Corte d'Appello si è data carico dell'esame delle più significative incongruenze rilevate nelle confessioni del SINAGRA (non sempre, difatti, ritenuto attendibile), escludendo motivatamente, peraltro, l'esistenza a monte di una intenzionalità calunniosa, e diversamente spiegando, caso per caso, l'origine di queste discrasie, da riguardarsi bensì come pericolo potenziale di "intossicazione" della prova, ognora prospettabile, ma non in grado di costituire manipolazioni effettivamente devianti, attesa la ribadita necessità di una accurata verifica di tutte le fonti processuali - in armonia con i principi generali - con rifiuto di approcci preconcetti di qualsiasi tipo. E in questa particolare disamina, la Corte d'Appello ha anche

*SSM*

passato in rassegna le critiche più insistentemente rivolte, si può dire dalla generalità degli interessati, alla credibilità complessiva della fonte, sotto i più svariati profili (pagg. 682 e segg.), dalla rappresentata origine egoistica (l'aspettativa di sconti premiali di pena) di una non veridica collaborazione, al ruolo asseritamente infimo ricoperto in seno alla cosca (dimostrato dalla difficoltà manifestata nel riconoscere la fotografia di FILIPPO MARCHESE) con la conseguente impossibilità di conoscerne i più compromettenti segreti, alla natura "de relato" infine, della più parte delle narrazioni. Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, a ciascun rilievo è stata data congrua risposta, con valutazioni complete e non in contrasto con i canoni tradizionali della interpretazione logica, cui fa da riscontro, come già si è rilevato, l'arresto in flagranza avvenuto l'11.8.82, dimostrante, con il contestuale omicidio DI FATTO, l'inserimento del collaborante in una posizione di punta fra i killers della cosca, la cui efficacia probatoria

*S. M. M.*

può essere agevolmente proiettata sui fatti precedenti, del resto compresi in arco di tempo di poco superiore all'anno;

e) Quanto, poi, alla giudizialmente accertata falsità delle accuse formulate dallo stesso "pentito" in altro procedimento (per i fatti di piazza Scaffa), in cui - si è affermato - vi sarebbe stata addirittura ritrattazione piena, va condiviso il criterio della Corte del merito in ordine alla ritenuta autonomia delle valutazioni espresse in ciascun procedimento, ovviamente legate ad aspetti specifici, non trasferibili automaticamente oltre i confini istituzionali. Semmai quegli aspetti specifici costituiscono un riferimento generico, che nella fattispecie è risultato ancor più aleatorio, per la somma di due fattori potenzialmente fuorvianti: la simulata pazzia, cui il SINAGRA si indusse in un certo periodo della sua collaborazione, e che potrebbe averlo indotto ad atteggiamenti autoscreditanti, in grado di influenzare il giudice in altro procedimento, e le minacce rivolte ai suoi

*Arduo*

familiari (pag. 694), che la stessa Corte d'Appello ha interpretato come possibile fattore di reticenze e di bugie, pur superate, in questa sede processuale, da un penetrante controllo, in tutti i sensi, della complessiva narrazione del fatto. Ciò, in definitiva, conferma la correttezza del percorso logico seguito dal giudice di secondo grado;

f) In ordine alla questione del riscontro delle accuse per ognuno degli incolpati, la Corte d'Appello ha condiviso, esattamente, l'assunto di non sufficienza della verifica concernente il fatto storico, facendosi carico, ogni volta, della ricerca dell'elemento in grado di confermare la attendibilità della dichiarazione accusatoria nei confronti di ciascun accusato anche e soprattutto per evitare il paventato pericolo di far assurgere il dichiarante ad arbitro assoluto delle sorti altrui. E dunque, anche per questa parte, il principio stabilito appare ineccepibile e si vedrà in seguito se, nel concreto, ne sia stata fatta puntuale applicazione.

Conclusivamente, il riesame generale delle

*G. M. M. M.*

considerazioni svolte dalla Corte del merito, sia in punto di legalità che di razionalità, non ha dato luogo al rilievo di difetti motivazionali in ordine alla valutazione della fonte SINAGRA VINCENZO, i cui risultati sono agevolmente ascrivibili alla sfera del merito insindacabile, sorretto, per di più, da innegabile completezza di trattazione, come dimostrato, fra l'altro, dalla previa considerazione delle essenziali censure introdotte, in materia, tra i motivi degli appelli. Di tale esito si terrà implicitamente conto nella deliberazione dei motivi di ricorso afferente a ciascun fatto di omicidio, il che eviterà superflue ripetizioni.

2. - Relativamente all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO ed ai reati connessi i ricorsi proposti dal ROTOLO, dal SENAPA, da SINAGRA VINCENZO classe 1952, da SINAGRA ANTONINO (con motivi comuni, i due SINAGRA) e da VERNENGO PIETRO, sostanzialmente coincidenti sui profili generali concernenti l'attendibilità della fonte accusatoria, secondo i rilievi summenzionati, hanno poi variamente

prospettato fattori di smentita alle propalazioni concernenti questo specifico episodio. In particolare hanno dedotto (i due SINAGRA, il SENAPA ed il ROTOLO) la incertezza e la contraddittorietà intrinseca della formazione, di tali propalazioni, passata per gradi da un nucleo iniziale e ridotto a successive amplificazioni in momenti processuali posteriori, con interscambi ripetuti, nonché con estensioni, o restrizioni, di ruoli tra i vari incolpati nelle varie fasi del fatto, che ebbe inizio con il prelievo del RUGNETTA e si concluse con il collocamento della vettura, che ne conteneva il cadavere, davanti alla caserma della G. di F.. Ha aggiunto il VERNENGO, con diffusi motivi, critiche ulteriori sulla credibilità del racconto anche a riguardo del fatto storico (l'individuata causale, smentita dalla mancanza di conoscenza tra la vittima ed il CONTORNO; la riferita modalità' dell'uccisione per strangolamento, mentre si trattò di uno incaprettamento, come constatato in sede di ispezione e confermato dai rilievi di medicina legale; l'errore compiuto dal SINAGRA nella

*S. Maler*

ricognizione della fotografia di GRECO GIUSEPPE, da lui scambiato per GRECO "Giovannello"; altre riferite modalità di caricamento del cadavere sulla autovettura, smentite dalle tracce obiettive repertate dalla polizia), oltreché nei suoi personali riguardi. Ha lamentato, tra l'altro, anche l'omessa motivazione sulle constatate difformità interne sulla circostanza che l'accusatore ed il ricorrente, si conoscessero o meno, sul fatto - ancora - che nella prima dichiarazione dell'11.11.83 il SINAGRA non ha incluso esso VERNENGO tra gli autori del fatto, accusa invece formulata soltanto in momento successivo, ed infine sulla materiale impossibilità di un suo colloquio con il MARINO MANNOIA (cui avrebbe confessato la partecipazione al delitto, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata), per non essere mai stati detenuti insieme e nella stessa cella, e mancando altre forme di reciproche frequentazioni.

Tutti i ricorsi sono infondati, salvo quanto si dirà in seguito per altri capi o questioni.

Alla ricostruzione dell'omicidio la Corte del merito ha dedicato ampia trattazione (pagg. 1251 - 1286), sostanzialmente fondata sulla ritenuta attendibilità del dichiarante, reo confesso di partecipazione, riscontrata alla stregua di molteplici particolari (il luogo del delitto, identificato nella c.d. camera della morte di piazza S. Erasmo; l'accertata possibilità, invano contestata dagli imputati, di percezione dei fatti dal luogo indicato dallo stesso pentito, attraverso una finestrella riscontrata in sede di ispezione; le modalità dell'"interrogatorio" del RUGNETTA, a suo dire fatto inginocchiare, confermate in sede di esame autoptico - pag. 1253). In tale quadro, è stata approfonditamente valutata, in senso asseverativo della credibilità, la riferita azione materiale causante la morte, indicata dal pentito nello strangolamento a mezzo di una corda, anziché nell'incaprettamento, a suo dire soltanto simulato. Secondo la Corte del merito gli sarebbe stato facile, se si fosse trattato di posticcia narrazione, magari derivata da notizie di stampa,

*M. M. M.*

fornire diversa eziologia, modellata appunto sulla condizione apparente del cadavere, all'atto del rinvenimento.

A tale riguardo, la Corte d'Appello ha sostenuto la propria opinione con esauriente esame delle risultanze autoptiche, integrate da un rinnovato accertamento specialistico ordinato nel dibattimento di secondo grado, e dalla coordinata considerazione delle avverse deduzioni di parte (pagg. 1263 - 1269), ha concluso motivatamente per la perfetta compatibilità dell'azione meccanica descritta dal pentito con le osservazioni di natura scientifica svolte dai periti, a nulla rilevando che il solco repertato sul collo dell'ucciso presentasse inclinazione verso il basso dal lato della schiena (elemento principale dell'assunto del ricorrente), non essendo questo andamento verso il basso marchio esclusivo del preteso "incaprettamento", né presupponendo lo strangolamento da tergo, a mezzo di corda, una corrispondente impronta orizzontale sul perimetro del collo. Giustamente la Corte d'Appello ha

*M. S.*

osservato, a conforto della credibilità del SINAGRA che costui, se non fosse stato personalmente a conoscenza dei fatti, non avrebbe arrischiato, al proposito, versione difforme da quella apparente, pubblicizzata dalla stampa, né sarebbe stato in grado di indicare l'ora approssimativa della morte, difatti confermata dall'esame autoptico, ovviamente precedente alla sua narrazione, ma il cui esito particolareggiato egli ben difficilmente avrebbe potuto conoscere, o comunque memorizzare per circa un anno, tra la data del fatto (8.11.81) ed il momento delle rivelazioni.

Ma, a parte questo, è stato l'esame di ogni dettaglio della ricca e composita dichiarazione del collaborante a convincere la Corte del merito della insostenibilità di una ipotesi di mera fantasia calunniatrice, in ragione - appunto - della pluralità dei particolari raccontati su ogni aspetto della vicenda, anche di quelli facilmente controllabili e sui quali, dunque, maggiore poteva essere il rischio di una clamorosa smentita. Di qui il conclusivo convincimento che soltanto un diretto

*Handwritten signature*

testimone, partecipe egli stesso del piano criminoso, potesse rappresentarne lo svolgimento, e la causale ispiratrice, sin nelle più riposte pieghe.

E proprio nella causale, altro fondamentale risvolto dell'omicidio, il dire del SINAGRA, secondo cui dal RUGNETTA si pretendevano notizie sul luogo in cui il CONTORNO si nascondeva, ha trovato conferma illuminante, essendo risultato che i due si conoscevano. Respingendo, al riguardo, ogni contraria affermazione degli imputati, secondo cui l'ingresso nella vicenda di questo personaggio, allontanatosi da Palermo con ingente quantitativo di droga sottratto da un deposito comune, sarebbe stato soltanto frutto di una forzatura logica, ed egli stesso, poi, avrebbe negato la fondatezza di consimile movente, la Corte d'Appello ha dimostrato (pag. 1275) la preesistenza di rapporti personali tra l'ucciso ed il CONTORNO, attestata anche dal MARINO MANNOIA, ed il loro collegamento sin dai tempi in cui entrambi si dedicavano al contrabbando di tabacchi. Poste tali acquisizioni in connessione

*M. Mannòia*

con il fatto attribuito al CONTORNO (la sottrazione della droga), è stato agevole, alla Corte del merito, sul piano logico, non soltanto spiegare l'atteggiamento reticente mantenuto da costui sul movente in questione, ma identificare concretamente l'interesse per il quale, da parte di molti, si pretendevano dal RUGNETTA - che si supponeva esserne al corrente - notizie atte al rintraccio del fuggitivo CONTORNO ed al recupero, verosimilmente, della merce asportata (oltreché, ovviamente, alla punizione del colpevole).

Ne deriva l'inconsistenza delle censure che, contrastando tali accertamenti di fatto, hanno preteso invece di legare l'assassinio ad una attività di confidente della G. DI F., cui il RUGNETTA sarebbe stato dedito, e che avrebbe conseguentemente provocato la reazione vendicativa di qualcuno, come attesterebbe il preciso rituale dell'incaprettamento e dell'abbandono del cadavere, depresso sul bagagliaio di una autovettura rubata, davanti alla caserma dello stesso Corpo militare. Ma, nella migliore delle ipotesi, questa si

*Es. Malen*

appalessa soltanto una alternativa interpretazione delle risultanze, discendente strutturalmente dalla svalutazione di quelle, invece, valorizzate dalla Corte del merito e dall'enfatizzazione di pretese sconnesse nelle relative valutazioni, operazioni, queste, tipiche delle contestazioni di merito.

Certo è che, disattese le doglianze in punto di legittimità dell'uso delle dichiarazioni del pentito, e non essendovi, peraltro, denunce di travisamenti del fatto, il vizio residuo di difetto di motivazione sottintende, come detto, soltanto la prospettazione di una diversa delineazione del fatto, non introducibile in questa sede.

Del resto non può non rilevarsi che la Corte del merito ha dato risposta su ogni dubbio sollevato sui singoli punti ad essa sottoposti, spiegando tra l'altro, come la ricognizione fotografica di GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fosse stata sicura, malgrado l'involontario errore nominalistico; e come il "rituale" trattamento riservato al cadavere potesse invece significare che la vittima, con un passato di contrabbandiere, non aveva voluto

*G. M. M. M.*

parlare.

Se, dunque, la motivata esposizione delle ragioni inducenti al maturato convincimento - frutto di globale e coordinata disamina delle risultanze - porta al rigetto delle doglianze avverso la ricostruzione del fatto espletata nella sentenza impugnata, altrettanto deve dirsi in ordine alle censure individuali.

Quelle dei due SINAGRA, del SENAPA e del ROTOLO, di tenore analogo, possono essere viste congiuntamente, compendiandosi nella comune prospettazione di inattendibilità dell'accusatore, in ragione della formulazione non unitaria delle sue dichiarazioni, articolate su una pluralità di verbalizzazioni successive, con modificazioni ed aggiustamenti interni, scarsamente deponenti per la veridicità del deposto.

Ma a queste preliminari osservazioni la Corte del merito ha implicitamente già risposto, valutando la credibilità del SINAGRA, e delle circostanze da lui riferite, in una complessiva e globale considerazione, che ha tenuto conto non già di

singoli brani del racconto o di successive sovrapposizioni, ma della totalità della propalazione, sia pure precisata ed arricchita mercé apporti plurimi. Il giudizio finale di attendibilità non poteva, perciò, che essere riferito all'intera dichiarazione, quale definitivamente formatasi anche attraverso aggiustamenti e correzioni interne, ferma, in ogni caso, l'esigenza ulteriore del riscontro individualizzante, sia pure dimensionato alla già acquisita certezza della riferita verità sugli aspetti obiettivi del fatto.

Orbene, in relazione ai quattro ricorrenti di cui trattasi, la Corte d'Appello non ha mancato di sottolineare, nel corpo della complessiva motivazione, gli elementi di conforto dell'accusa: la loro militanza accertata nella cosca di Corso dei Mille, il luogo stesso della esecuzione, identificato in quella camera della morte destinata alle operazioni criminali più spietate (e verosimilmente frequentata in tale funzione), la partecipazione degli imputati ad altri efferati

omicidi, denotante un loro specifico e più pregnante ruolo nell'ambito della più generica militanza, il certo coinvolgimento dei due SINAGRA - già si è visto - nell'omicidio del DI FATTO, unitamente al cugino VINCENZO, a conferma di un comune e specifico impiego di assassini all'interno della cosca.

Si tratta, a ben vedere, di riscontri che apparentemente sono di tipo logico, ma nella realtà sostenuti da elementi di fatto esterni (il luogo del delitto, il particolare impiego "professionale", al di là di una generica associazione di per sé poco significativa, il dominio dell'uso della camera della morte da parte degli accusati) che, secondo il giudice di merito, hanno capacità dimostrativa, sia pure a livello integrativo, dell'attendibilità, anche per questa parte, delle parole del dichiarante.

Esclusa la sindacabilità del merito, tale opinione si dimostra rispettosa del dettato legislativo, avendo assunto a proprio sostegno circostanze estrinseche al proponente, sia pure non

strettamente e direttamente afferenti al fatto concreto, ma in grado di renderne perfettamente compatibile lo svolgimento con i termini, anche soggettivi, da quelli esposti.

Quanto al VERNENGO, è pur vero che la Corte del merito non si è attardata nell'esame delle circostanze nelle quali ebbe luogo la sua conoscenza da parte del SINAGRA, circostanze che, secondo il ricorrente, il dichiarante avrebbe falsamente, e comunque erroneamente, indicato in duplice occasione. Ma poiché non è dubbio che, al momento della consumazione del delitto, tale conoscenza era già consolidata (al punto tale, quantomeno, da impedire errori di persona), la censura proposta non presenta rilevanza alcuna, se non quella, al più, afferente alla presenza di qualche imprecisione, o di marginali infedeltà da parte del "pentito", del resto già valutate dalla Corte di Palermo in più ampio contesto, ed in questo assorbite. Non sorprende, pertanto, né costituisce serio motivo di lacuna motivazionale, che lo stesso giudice del merito ne abbia omissa

una trattazione specifica.

Ciò precisato, e relette per quanto sopra le altre doglianze di questa parte ricorrente, va anche detto che il riscontro individuale è stato fondato anche sulle parole del MARINO MANNOIA, ritenute attendibili. Secondo il MANNOIA, durante la celebrazione del processo di primo grado, l'imputato ebbe a confidargli che la versione dei fatti rappresentata dal SINAGRA corrispondeva esattamente a verità (pag. 1277). Questo dato probatorio, che integra a sufficienza la chiamata di correatà dello stesso propalante, è stato ritenuto, come detto, del tutto attendibile, sia per il movente individuato, al quale la posizione del VERNENGO, grosso trafficante di stupefacenti (fra altro coinvolto nella gestione della raffineria di via Messina Marine) appare seriamente connessa sia perché, a quell'epoca, il MARINO MANNOIA non aveva ancora maturato alcun proposito di collaborazione ed era attestato sulla posizione, comune sostanzialmente al fronte degli imputati, di una tenace negazione di ogni responsabilità. Si

*Mannoia*

aggiunga che egli era strettamente legato al VERNENGO, con il cui clan aveva attivamente partecipato al traffico di stupefacenti (poi confessato), sicché esistevano veramente le condizioni di grande confidenzialità giustificanti l'aperta ammissione dello interlocutore.

Il ricorrente ha negato che tal colloquio avesse avuto luogo, assumendo di non essere mai stato detenuto insieme a MARINO MANNOIA, ma la deduzione è ininfluyente, postoché, come ha riferito costui, quel colloquio non ebbe luogo, in un qualsiasi carcere, ma nell'aula giudiziaria in cui si svolgeva il dibattimento di primo grado. Certo è, invece, che nel ricorso manca una specifica censura del grado di attendibilità del riferimento, che la Corte del merito ha ritenuto elevato, in ragione di tutte le circostanze di contorno, correttamente ritenute coerenti.

In conclusione, seppure all'imputato non sono applicabili i criteri valutativi evidenziati per i correi, non militando egli in specifico modo nella cosca di Corso dei Mille, la Corte di secondo grado

*M. Mannoia*

ha egualmente soddisfatto l'obbligo di dare una adeguata giustificazione anche del riscontro individuale a lui riferibile.

Tale fondamentale rilievo assorbirebbe ogni contraria deduzione. Ma, per completezza, è opportuno far cenno di due altre questioni sollevate dalla difesa, la seconda in sede dibattimentale avanti a questa Corte di legittimità.

La prima, non nuova, concerne il preteso ritardo con il quale il SINAGRA avrebbe incluso il nome del ricorrente fra quelli dei responsabili della morte del RUGNETTA, dal che è stato tratto argomento per mettere in dubbio la versione del pentito e per sottolinearne, ancora una volta, la non attendibilità. Ma dalla sentenza di primo grado (pagg. 1732 - 1733) si ricava che analoga contestazione era già stata formulata avanti alla Corte d'Assise, la quale l'aveva respinta, giudicandola frutto di abbaglio, giacché il SINAGRA aveva fatto il nome del VERNENGO, quale corresponsabile, unitamente a quelli degli altri,

sin dal primo interrogatorio reso al magistrato, incaricato dell'istruzione nel procedimento per l'omicidio di DI FATTA DIEGO, che stava raccogliendo anche le sue dichiarazioni spontanee su altri fatti confessati.

La seconda, questione, ripetesi non introdotta nei motivi scritti di ricorso e, verosimilmente, mai trattata in precedenza, non recandone traccia le due sentenze di merito, è stata proposta nella discussione orale e si ricollega al preteso intento di vendetta, che avrebbe animato l'accusa asseritamente calunniosa del SINAGRA verso il deducente, come da ammissione resa dal pentito nel separato procedimento per i fatti di piazza Scaffa, ancorché subito dopo ritrattata con futile pretesto (sarebbe stato minacciato da esso VERNENGO) peraltro smentito dai carabinieri della scorta. L'averne la Corte di secondo grado omesso menzione e delibazione costituirebbe, dunque, difetto di motivazione, censurabile in questa sede.

A parte che sembra alquanto dubbia la ritualità di tale specifica doglianza in quanto, pur riguardando

il profilo della credibilità del proponente, attiene tuttavia a un punto specifico investito per la prima volta oltre il termine stabilito nell'art. 533 V.C.P.P., non ne sortirebbe comunque la fondatezza del dedotto vizio, avendo la Corte di secondo grado risolto altrimenti il problema della valutazione della attendibilità del SINAGRA. Essa invero ha tenuto anche conto dei potenziali fattori di perplessità legati a reticenze e distorsioni presenti nelle relative dichiarazioni, delle quali non ha certamente nascosto l'esistenza e l'importanza, ma li ha superati svalutandoli nel contesto di un apprezzamento globale, il cui merito non è qui rivedibile. Orbene, ribadito il principio che il giudice non ha obblighi di motivazione su ogni affermazione o deduzione sottoposta alla sua attenzione, quando abbia dato giustificata contezza delle linee fondamentali della decisione, la circostanza su cui si appunta il rilievo de quo, può essere agevolmente ricondotta nell'area delle ragioni irrilevanti per una prudente e ponderata valutazione delle stesse dichiarazioni, del che, si


*St. Valeri*

ripete, la Corte del merito ha tenuto debito conto, comunque dando ampia spiegazione della scelta operata.

D'altra parte non si può trascurare il rilievo (peraltro attinente a problema di fatto) della aleatorietà del dato ricordato dal ricorrente, tenuto conto che esso viene rapportato a contraddittorie prese di posizione del SINAGRA, comunque, in separato procedimento, con tutte le limitazioni che intuitivamente ne derivano in punto di travasabilità in quello presente.

Alla stregua di quanto precede, anche i motivi di ricorso concernenti la fattispecie vanno rigettati.

II. - In relazione agli omicidi di LO VERSO MAURIZIO e di FALLUCCA GIOVANNI, ed ai reati connessi (capi 112, 113, 114), SINAGRA VINCENZO di Salvatore e SINAGRA ANTONIO - i soli due condannati presenti nel procedimento - hanno dedotto, con motivi comuni, la natura puramente "de relato" delle dichiarazioni dell'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956 - il cui contenuto avrebbe appreso per il tramite di confidenze fattegli dal



cugino ed imputato omonimo, detto "tempesta" -  
ovviamente smentite dalla fonte primaria nominata;  
ed hanno lamentato l'omesso esame dei motivi di  
appello, concernenti fra l'altro l'improbabilità  
del movente indicato dal pentito, secondo cui  
piccoli delinquenti avevano arrischiato la propria  
incolumità sino al punto di "soffiare" una  
importante intrapresa criminale (la rapina ad un  
vagone postale presso la stazione di Villabate -  
FICARAZZELLI, compiuta il 24.7.81) al potente boss  
MARCHESE FILIPPO, e l'inidoneità dei riscontri  
indicati dalla Corte di merito, comunque  
riguardanti il fatto e non gli autori.

La sentenza impugnata ha dedicato al duplice  
assassinio (collegato a quelli nelle persone di  
SPARACELLO GIACOMO ed INGRASSIA DOMENICO, che qui  
non interessano) le pagg. 1792 - 1793, muovendo  
dalle articolate dichiarazioni del collaborante  
SINAGRA, il quale aveva rivelato i retroscena del  
fatto, indicando negli uccisi i soggetti che,  
precedendo nel tempo l'iniziativa già progettata  
dal MARCHESE, avevano portato a termine la rapina,

*M. M. M.*

con cospicuo bottino, suscitando così l'ira del boss, che aveva attirato il LO VERSO ed il FALLUCCA in un tranello, con la complicità del "tempesta" e di SINAGRA ANTONIO, mercé il pretesto di offrire loro un lavoro, di cui le vittime avevano parlato con il DI MARCO, prima di recarsi al fatale appuntamento, nel cui corso erano stati soppressi. Gli altri due erano stati uccisi separatamente.

Le doglianze formulate non hanno fondamento. Come si ricava, in particolare, dalle pagg. 1785 e segg. della sentenza impugnata le dichiarazioni del SINAGRA, attinte dalle rivelazioni a lui fatte dai cugini Vincenzo ed Antonio, non hanno costituito la prova unica del fatto, perché supportate da quelle conformi del DI MARCO. Costui ha riconfermato la sconsiderata iniziativa dei quattro nel compimento della rapina progettata in precedenza da un personaggio di cospicuo rilievo mafioso, sicché la causale indicata dal primo collaborante ha trovato pieno riscontro nelle parole del secondo. E questi ancora, ha ribadito anche la circostanza dell'appuntamento (la trappola mortale) di cui gli

*S. Di Marco*

avevano parlato il FALLUCCA ed il LO VERSO, i quali avevano fatto presente che la proposta di lavoro era stata loro formulata proprio dal "tempesta" e dal fratello Antonio. Ha aggiunto il DI MARCO di aver personalmente versato la somma di Lire 15.000.000 al MARCHESE, pur di tacitarne il risentimento nei suoi confronti, in quanto anche egli sospettato di aver preso parte marginale alla stessa rapina.

Così definiti i fatti, è certo innanzitutto che i giudici del merito hanno utilizzato una doppia accusa, proveniente da fonti diverse ma coincidenti nei risultati. E alla stregua di tale coincidenza è stata ritenuta confermata la parola del SINAGRA, per quanto concerne la cornice entro la quale la soppressione del FALLUCCA e del LO VERSO maturò (gli imputati non debbono rispondere anche della eliminazione dello SPARACELLO e dell'INGRASSIA). E' pur vero che il riscontro offerto dal DI MARCO non si è esteso sino alla fase del materiale compimento del duplice omicidio, sulla cui realizzazione egli nulla ha detto. Ma la circostanza confermata

*Manfredi*

dell'offerta di lavoro, di cui le future vittime avevano fatto parola allo stesso DI MARCO, dichiarandola come proveniente dai fratelli SINAGRA, ha avuto il giusto effetto di raccordare costoro all'uso del mezzo fraudatorio, mercé il quale fu possibile conseguire la presenza dei due nel luogo del loro successivo assassinio. Si tratta, perciò, di circostanza che, giungendo a lambire i due fatti di omicidio ne ha posto in luce i precedenti causativi e l'antefatto immediato, negli stessi termini rivelati dal SINAGRA VINCENZO, sicché ne è stato giustamente derivato l'effetto convalidante serio alla estrema fase realizzativa, quale naturale e logico sbocco del presupposto inganno confermato.

A corredo, il giudice d'appello ha correttamente rilevato che la scomparsa, pressoché contemporanea, dei principali autori della rapina costituisce la riprova ulteriore dell'intervento di una potente forza esterna, verosimilmente mossa da aspro risentimento, intervento che è stato agevole, in base a una coordinata valutazione degli elementi

*S. P. Malucchi*

disponibili, identificare nella vendetta del MARCHESE.

Questa motivazione, arricchita di altri dettagli che qui è superfluo rammentare, resiste facilmente alle critiche dei ricorrenti, sia dal punto di vista della stretta legalità (è innegabile l'esatta applicazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.), che della razionalità. Già il rilievo dibattimentale del difensore (secondo cui l'accertato mendacio del principale accusatore nei confronti dei cugini per altri fatti, ne comporterebbe - traslativamente - l'inaffidabilità assoluta per ogni altra parte, nei confronti degli stessi soggetti), urta contro la legittima frazionabilità della dichiarazione concernente più fatti, nei sensi già esposti; ed urta soprattutto contro l'ovvio rilievo che, nella concreta fattispecie, l'accusa è stata confermata da altra fonte autonoma (ed a nulla rileva che questo, in seguito, operasse una totale ritrattazione per tutti gli episodi narrati, ritenuta inattendibile e strumentale dal giudice del merito).

Quanto, poi, ai motivi scritti, esposti con brevi proposizioni essi sostanzialmente vertono sul merito (vi si contestano, in una alla valutazione dell'attendibilità delle parti probatorie, la stessa possibilità che dei malfattori di mezza tacca osassero "disturbare" il capo MARCHESE FILIPPO ovvero la verosimiglianza dei particolari narrati dal SINAGRA sui modi di soppressione dei cadaveri, asseritamente disciolti nell'acido). Su tali proposizioni non sono mancate adeguate messe a punto del giudice dell'appello (vedansi, ancora, le pagg. 1791 - 1892), mediante adeguata confutazione di argomenti consimili, già introdotti nei motivi di gravame. Sicché, anche l'adombrato difetto di motivazione mostra totale infondatezza.

Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati per la parte "de qua", salvo il successivo esame di altre doglianze su capi e punti diversi.

III. - In relazione al duplice omicidio di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, ed ai reati connessi, già si è esaminata altrove la posizione del ricorrente coimputato MANISCALCO SALVATORE. Sono

ricorrenti altresì, essendone stata confermata in appello la condanna, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Salvatore ("tempesta") ed il fratello SINAGRA ANTONIO. I capi interessanti sono quelli contraddistinti con i progressivi numeri 188, 189, 190 e 191.

Come si desume dall'impugnata sentenza (pagg. 1835 - 1850), il collaborante SINAGRA VINCENZO aveva narrato di aver partecipato - nella c.d. "camera della morte" di piazza S. Erasmo - alla materiale soppressione del BUSCEMI e del RIZZUTO, colà condotti dai cugini SINAGRA VINCENZO e SINAGRA ANTONIO, ed aveva indicato come correi, unitamente a costoro anche, il ROTOLO, il SENAPA, il MANISCALCO, MARCHESE FILIPPO ed altri, tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", da lui conosciuto come GRECO "Giovannello". Si era voluto così punire l'eccessiva spregiudicatezza dei due uccisi, rectius del solo BUSCEMI, colpevole di avere riscosso dei "pizzi" nelle zone di Villabate di Bagheria senza il permesso dello stesso MARCHESE. Il RIZZUTO, pure immune da colpe, era stato ucciso

perché si era voluto accompagnare al cognato BUSCEMI, essendo stati entrambi attirati sul posto con il pretesto del conferimento di lavori da muratore (tale era il mestiere del secondo).

Il fatto era accaduto il 27.5.82.

I ricorsi proposti dai due SINAGRA (condannati anche per il connesso omicidio di MIGLIORE ANTONINO, dal BUSCEMI indicato quale compartecipe nella riscossione dei "pizzi", fatto avvenuto il 2.6.82 (come ai capi da 192 a 195), hanno sostenuto, con argomentazioni comuni, il difetto di motivazione consistente nell'omessa delibazione della dedotta mancanza del riscontro e, per altro verso, dei dati scagionanti indicati nei motivi di appello, in grado di inficiare radicalmente la credibilità dell'accusatore (ad esempio l'inverosimiglianza dell'asserito prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO sotto la casa del primo; il silenzio mantenuto dal pentito SINAGRA, nel suo primo interrogatorio sul movente dei delitti, sul nome della terza vittima - il MIGLIORE - o sul contenuto dell'interrogatorio cui le prime due

erano state, a suo dire, sottoposte prima dell'uccisione; l'inverosimiglianza delle riferite modalità circa l'assassinio dello stesso MIGLIORE, e così via).

Il ROTOLO ha lamentato eguale vizio (anch'egli è stato condannato altresì per l'omicidio MIGLIORE), denunciando l'omesso rilievo delle contraddizioni e delle incertezze presenti nelle parole del SINAGRA, tra l'altro implicitamente contrastate dal DI MARCO sul punto concernente il furto di una autovettura adoperata, secondo il pentito, per scaricare in mare i resti delle prime vittime, ed al quale il ricorrente - a dire appunto del DI MARCO - fu estraneo, come estraneo fu al prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO dalle loro case, secondo il racconto dei congiunti: circostanze tutte indebitamente pretermesse dai giudici del merito.

Critiche di analogo tenore ha formulato il SENAPA, secondo il cui assunto la sentenza avrebbe accertato, al più, la storicità del fatto, non le responsabilità individuali degli imputati, prive di effettivi riscontri ed ancorate alle sole parole -

*S. Marino*

incerte e contraddittorie nei vari momenti processuali - del collaborante, fra l'altro valutate diversamente per altro incolpante (ARGANO GASPARE, assolto), e non oggetto di quella prudente e comparata analisi, necessaria per impedirne l'impensabile ruolo di sola - e potenzialmente arbitraria - base di colpevolezza.

Le doglianze non hanno fondamento.

La credibilità del SINAGRA è stata fundamentalmente ritenuta per la confessata partecipazione ai fatti riguardanti gli omicidi del RIZZUTO e del BUSCEMI (trattasi, perciò, di vera chiamata di correttezza).

Ed è stata riscontrata sulla base di una fitta serie di circostanze di contorno, concernenti anche e soprattutto le vicende introduttive. Tra queste il prelievo delle tre vittime ad opera di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del fratello ANTONIO. A questo proposito, difatti, la sentenza impugnata ha potuto stabilire, con accurata analisi delle dichiarazioni variamente rilasciate dai congiunti degli assassinati (pagg. 1839 - 1841), che costoro erano stati visti allontanarsi in compagnia dei

*S. M. M. M.*

fratelli SINAGRA, nel pomeriggio del giorno 26.5.82, dopodiché non erano più ricomparsi; e che la Fiat 127, di proprietà del BUSCEMI, con la quale entrambi avevano raggiunto il luogo della successiva esecuzione, era stata lasciata nei pressi, ove in effetti era stata poi rinvenuta, significativamente priva dell'apparecchio radio, che il proprietario, a dire del SINAGRA, aveva preso con sé nel recarsi all'appuntamento - tranello.

Altra eloquente conferma ha riguardato, secondo la sentenza impugnata, la Fiat "Ritmo", adoperata - nella versione del propalante - per il trasporto dei corpi dei due uccisi. Al riguardo, difatti, il DI MARCO ha rivelato che i fratelli SINAGRA gli avevano dato incarico di collaborare al furto di una vettura di tale tipo, poi effettivamente sottratta al detentore e ritrovata bruciata il 28.5.82, e cioè, in significativa coincidenza, il giorno successivo alla denuncia della scomparsa del BUSCEMI e del RIZZUTO.

A questa coordinata valutazione, la Corte di

Palermo ha aggiunto la disamina critica dei motivi di appello (pagg. 1845 e segg.), osservando, fra l'altro, come proprio la contestuale presenza (e l'incontro, tragico ultimo) dei due cognati nel luogo indicato dal SINAGRA abbia rappresentato una conferma dell'appuntamento - tranello riferito dal pentito stesso, potendosi ragionevolmente ritenere che, in diversa ipotesi, il BUSCEMI non avrebbe coinvolto l'ignaro ed innocente affine.

La motivazione formulata ha rappresentato, dunque, un completo resoconto del fatto, identificato nelle premesse causative e nello svolgimento materiale, secondo un filo logico che trova conferma generale, innanzitutto, proprio nella scomparsa contemporanea delle due vittime ed in quella altrimenti incomprensibile - in particolare - del RIZZUTO.

La storicità del fatto, ampiamente dimostrata con ragionamento immune da vizio logico, ha finito con l'essere riconosciuta dallo stesso ricorrente SENAPA. E quindi, anche per gli omicidi di cui trattasi (quello del MIGLIORE, già si è detto, si inquadra nel medesimo contesto causale - fattuale -

personale) la questione veramente rilevante e sulla quale, in definitiva, sono cadute le più penetranti critiche, risiede nel quesito se alla congruità della ricostruzione del fatto abbia corrisposto il reperimento di adeguati riscontri sulle responsabilità individuali indicata dal "pentito" SINAGRA.

Per quanto riguarda il cugino omonimo, soprannominato "tempesta" ed il fratello di costui, a nome ANTONIO, la sperimentata collaborazione da essi offerta nel fatto specifico, nell'ambito di un ruolo eminente similmente svolto in altre intraprese, ed anzi per essi funzionale al servizio della cosca, non ha lasciato dubbi nei convincimenti del giudice del merito. La Corte di secondo grado ha tenuto conto anche e soprattutto delle concorrenti indicazioni dei congiunti dei due scomparsi e di quelle del DI MARCO (a proposito del furto della Fiat Ritmo), dalle quali è uscita confermata e rafforzata la rappresentazione di un loro contributo materiale sia nella fase preparatoria ed introduttiva del duplice delitto,

*S. Malum*

sia in quella posteriore, concernente la dispersione in mare dei resti corporei. E tale contributo inevitabilmente si riflette anche sulla fase intermedia, quella della materiale uccisione, in logico collegamento con le altre, secondo la riscontrata e globale narrazione del propalante.

Riscontri consimili, per il vero, non sussistono per il ROTOLO e per il SENAPA, nel senso che la loro partecipazione al fatto è stata limitata dallo stesso dichiarante alla sola fase dell'uccisione, relativamente al BUSCEMI ed al RIZZUTO, ed estesa a quella del prelievo per l'omicidio del MIGLIORE, senza che le acquisizioni processuali offrano - diversamente che per i due fratelli SINAGRA - il concorrente sostegno di altre dichiarazioni accusatorie. Da questo punto di vista le doglianze del ROTOLO, che tale carenza ha sottolineato, ascrivendo anche alla sentenza di non averne tenuto conto o, peggio, di averla travisata, possono apparire prima facie non prive di un qualche fondamento, limitatamente alla segnalazione di una insufficienza di elementi probatori. Ma a un

*SS Malu*

approfondimento del tema questa ridotta presenza di elementi probatori non integra il vizio denunciato perché la Corte di Palermo ha preso implicitamente atto dell'inesistenza di elementi aggiuntivi e coerentemente ha fondato il riscontro individuale su altre considerazioni.

E proprio in questo aggancio a considerazioni diverse è dato ravvisare il nucleo della decisione che si rivela perciò argomentata in modo ineccepibile, similmente a quanto già si è detto a proposito dell'omicidio del RUGNETTA.

Invero, l'occorrente riscontro è stato individuato, al di là della accertata appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, nella specifica appartenenza alla ristretta fazione più direttamente impegnata in iniziative cruente di carattere sanzionatorio, come dimostrato in altre intraprese, e perciò nella speciale funzione di membri organicamente preposti al compimento di omicidi, o di altri atti di rilevante violenza. Altro riscontro è stato ravvisato nell'uso della c.d. "camera della morte" (elemento connettivo di evidente rilievo, difatti

*St. Palermo*

comune a più fatti del genere), e cioè in un riferimento di natura territoriale coevamente designante un ristretto numero di associati - killers, che abitualmente se ne servivano per i misfatti più gravi del sodalizio.

Né possono sminuire il vigore di tali riscontri le decisioni raggiunte da questa Corte regolatrice in ordine al coimputato MANISCALCO SALVATORE, o quelle del giudice del merito a proposito di ARGANO GASPARE, che erano stati pure indicati dal SINAGRA quale partecipi al duplice omicidio.

Per il MANISCALCO, difatti, si è doverosamente constatato il difetto di riscontri esterni tanto che l'annullamento è stato esteso al reato associativo, la cui prova in sede di merito era stata ritenuta raggiunta, ponendo a fondamento della partecipazione associativa i sospetti relativi al concorso in omicidio e a fondamento di questi quelli concernenti l'associazione mafiosa. Per l'ARGANO, si erano colte dal giudice di secondo grado perplessità ed incertezze nelle parole del dichiarante, il che ne aveva determinata

l'assoluzione, senza che da ciò potessero derivare profili di dubbio, secondo una discrezionale valutazione, sugli altri coimputati, nei cui confronti si era ritenuta raggiunta la prova.

Tutto ciò ha corrisposto, correttamente, all'esigenza di distinzioni individuali pur al cospetto di una stessa fonte accusatrice, non necessariamente provvista di eguale capacità dimostrativa per tutti gli incolpati, ed alla necessità, ancora, della ricerca del riscontro per ciascuno di essi, indipendentemente dalla genuinità della chiamata.

Va aggiunto che, nella discussione orale, il difensore del ROTOLO ha molto insistito sul presunto odio di SINAGRA VINCENZO (il pentito) verso il suo patrocinato - oggetto anche di altre accuse poi rivelatesi infondate - ed ha lamentato che di tale profilo psicologico non si è tenuto alcun conto nei gradi precedenti, così deducendo un ulteriore vizio di motivazione carente.

Ma la doglianza risulta smentita - e comunque confinata nel suo reale spessore di difforme

valutazione del merito - dal contenuto della sentenza impugnata che, nelle pagg. 685 - 691, ha esplicitamente esaminato il tema di un possibile disegno persecutorio, posto dal propalante alla base delle sue accuse verso il ROTOLO ed anche nei confronti dei cugini, e lo ha risolto negativamente alla stregua delle considerazioni motivate che vi figurano, la principale delle quali, di indubbia correttezza logica, dimostra che le incolpazioni mosse al ricorrente si riferiscono soltanto ad una frazione dei molti delitti rivelati dal pentito, autoaccusatosi per molti di essi.

Ne consegue, in conclusione, il rigetto dei proposti motivi di ricorso, anche in relazione all'omicidio del MIGLIORE, cui si attagliano gli stessi argomenti.

IV. - Ad eguale conclusione occorre pervenire quanto all'omicidio del prof. GIACCONE PAOLO, per il quale è ora solo ricorrente lo stesso ROTOLO, condannato già in primo grado . Trattasi dei capi 218 - 219.

Separatamente, questa Corte regolatrice ha esposto

le ragioni dello statuito annullamento delle assoluzioni decise in secondo grado nei confronti di membri della "cupola", per lo stesso fatto. Concentrando qui l'analisi sulla specifica posizione del ROTOLO, il solo soggetto individuato quale esecutore materiale, ed alle doglianze da lui espresse, va osservato, innanzitutto, che non è stata posta in discussione la ricostruzione dei fatti, quale eseguita nella sentenza impugnata, né sono stati elevati rilievi in ordine al movente, che i giudici del merito hanno individuato sulla base delle rivelazioni di SINAGRA VINCENZO, fondamentale fonte probatoria anche di questa vicenda. Le censure, hanno invece, più riduttivamente riguardato la attendibilità generale del dichiarante, attraverso le contestazioni ben note e qui ripetute, che comprendono anche quella specificamente attinente al delitto. Si assume che tutto si riduce all'affermazione del pentito di avere avuto le notizie e i particolari del fatto dal cugino "tempesta" nel momento in cui, trovandosi entrambi in piazza S. Erasmo ed

*M. M. M. M. M.*

accingendosi al compimento del delitto DI FATTA, verso le ore 10,30 circa del giorno 11.8.82, proprio il congiunto ne aveva vinte le residue perplessità con il dirgli che il ROTOLO, appena sopraggiunto, aveva poco prima ucciso un "medico dell'ospedale". E la stessa debolezza avrebbe il racconto nella parte in cui il pentito aggiunge che sempre il cugino gli aveva spiegato, successivamente, che causa del delitto era stata "una faccenda di impronte digitali di MARCHESE GIUSEPPE su una macchina, per fatti avvenuti fuori Palermo" e lo ordine di uccisione era stato impartito da MARCHESE FILIPPO.

I riportati rilievi sono suggestivi ma non sono decisivi. Infatti nella valutazione della Corte di Palermo proprio la identificazione del movente effettivo in quello sia pure rudimentalmente affacciato dal pentito (si vedano le pagg. 1582 - 1588 della sentenza) ha fortemente contribuito all'accredito complessivo della narrazione. Così ne sono risultate convalidate le premesse storiche e la stessa verità dell'acquisizione delle confidenze

del cugino "tempesta", che di tale causale era al corrente, evidentemente, per la qualità di ben inserito membro della cosca di via Mille.

Questo inserimento tra l'altro, spiega pure perché egli fosse in grado di indicare all'omonimo parente, nelle circostanze surricordate, il ruolo di sicario appena ricoperto dal sopraggiunto ROTOLO ai danni di "un medico dell'ospedale", che era, in realtà, il prof. GIACCONE, sventurato titolare dell'incarico di effettuare una perizia dattiloscopica, della quale non aveva voluto mutare i risultati raggiunti malgrado accertate pressioni, così suscitando l'ira vendicativa del MARCHESE.

Ne segue che, il ricorso si prospetta contraddittorio nell'assunto dell'inattendibilità del dichiarante, senza coeva censura sul principale dato probatorio, cui il giudice del merito ha legato soprattutto l'affidabilità della fonte propalatoria, tra l'altro rilevando, ad ulteriore rafforzamento del convincimento, che il SINAGRA, arrestato lo stesso giorno dell'omicidio GIACCONE - perché, si ricorda, colto in flagranza del reato di

omicidio in persona del DI FATTA -, non sarebbe stato comunque in grado di attingere notizie, rivelatesi esatte, da fonti diverse da quelle citate, inevitabilmente riconducenti al nucleo dei responsabili ed alla fazione di appartenenza.

Comunque, ogni altro rilievo critico, basato su alcune modificazioni, del resto marginali, introdotte dal SINAGRA nel proprio racconto nei vari momenti processuali, o collegato alla dedotta impossibilità che il cugino, anch'egli semplice esecutore di ordini, conoscesse preventivamente il piano per uccidere il GIACCONE, tanto da indicarne immediatamente l'esecutore nella persona del ROTOLO (stranamente, l'unico esecutore tra tanti partecipanti) o ancora ad altre pretese inverosimiglianze della narrazione - base, è agevolmente confutabile ed è stato, di fatto, confutato nella sentenza impugnata, nella parte concernente gli omologhi argomenti introdotti con i motivi di appello (pagg. 1590 e segg.).

Così, resta un assunto del tutto apodittico il rilievo censorio che il "tempesta" non fosse a

*Sc. M. M. M.*

conoscenza della missione di morte affidata al  
ROTOLO e non potesse, conseguentemente informarne  
il cugino nelle note circostanze.

Non solo - già lo si è rilevato - la sua qualità di  
uomo di punta nella cosca, particolarmente versato  
nei delitti di sangue, e sempre in solidarietà con  
il ROTOLO, lascia presumere una „reciproca  
confidenzialità, verosimilmente estesa anche agli  
incarichi delittuosi di maggiore gravità a ciascuno  
assegnati, ma l'aver egli saputo indicare  
esattamente il movente dell'omicidio, manifestato  
in termini chiari al cugino, rafforza l'opinione  
che del fatto conoscesse tutto in anticipo, tanto  
da decifrare immediatamente il significato delle  
parole "tutto a posto" che, a dire del propalante,  
il ROTOLO, appena sopraggiunto, rivolse a BAIAMONTE  
ANGELO ("consigliere" della famiglia), pure  
presente.

Se, dunque, la Corte di Appello ha richiamato tali  
persuasivi elementi nel prendere in attento esame  
le parole del collaborante, ponendosi, per giunta,  
anche il dubbio se, in quelle circostanze, il

"tempesta" avesse potuto inventare tutto, pur di spronare il titubante cugino al compimento del delitto DI FATTA (dubbio risolto negativamente in base a corrette considerazioni a pagg. 1593 e segg. e sulle quali peraltro non sussiste doglianza di parte), è giocoforza concludere che la motivazione resa è stata completa ed esauriente, frutto di una valutazione indubbiamente informata a criteri di esatta logica interpretativa.

Lo stesso metro deve essere applicato agli altri rilievi con i quali la Corte del merito ha respinto ogni altro argomento contestativo e in particolare quello con cui si era detto dall'allora appellante, non essere possibile che, dopo una notte trascorsa in vari attentati dinamitardi, separatamente contestati, egli potesse, verso le ore 8 del mattino successivo, commettere l'omicidio "de quo" e poi girovagare senza meta e con evidente rischio per oltre due ore, presentandosi al BAIAMONTE soltanto verso le ore 11). La Corte del merito infatti ha efficacemente replicato senza alcuna forzatura né logica né sistematica che le bombe

erano state piazzate verso le ore una, non alle ore 8 ma che l'appariscente ritardo con cui il ROTOLO era tornato dal BAIAMONTE poteva essere collegato a un prudenziale temporaneo ritiro in luogo sicuro per un certo intervallo di tempo, dopo l'omicidio. Il ricorso nelle censure alla possibile presenza di altre ipotesi ricostruttive si risolve in un tentativo di far accreditare questi diversi apprezzamenti e rimane perciò emarginato nell'area del sindacato di merito sottratto alla sede di legittimità.

Allo stesso modo, la Corte del merito ha rigettato l'obiezione che, tra i numerosi autori materiali del fatto, il "tempesta" ne indicasse solo uno (con ciò volendosi insinuare l'origine spuria delle parole del collaborante, per rancori personali verso il ROTOLO). Ha osservato, correttamente, la Corte di secondo grado che nel particolare contesto, ed ai limitati fini di istigazione al delitto che colui si proponeva, non era necessario un dettagliato resoconto del fatto, bastando la menzione del solo autore appena sopraggiunto.

Né diversamente il secondo giudice ha valutato l'argomento difensivo contro quella specifica risultanza (l'atteggiamento sorridente dello assassino, riferito dal testa REDINI), utilizzato nel procedimento quale concorrente elemento di identificazione a carico dell'imputato, effettivamente uso a consimile "facies". Rigettando i sospetti elevati dall'appellante contro il testimone, la Corte di Palermo ne ha sottolineato l'assoluta attendibilità ed il totale disinteresse, a nulla rilevando che il particolare in discorso quel teste avesse riferito soltanto in un secondo tempo.

La questione è stata ripresa nel ricorso, non già sotto forma di censura verso l'opinione della Corte di merito, ma nella diversa prospettazione del mancato esame di una ipotesi alternativa, sulla cui scorta l'assassino "sorridente" poteva essere identificato in colui che, unitamente ad altri, aveva partecipato all'omicidio di certo SCALICI, la cui moglie ne aveva notato la caratteristica fisionomica, escludendo poi - in base a negativa

*Scalici*

ricognizione fotografica - che si trattasse del  
ROTOLO.

Ma l'inconcludenza dell'argomento, cui la Corte  
predetta non ha dedicato soverchia attenzione, è  
del tutto evidente. Si potrebbe, al più, ipotizzare  
la presenza in Palermo di due killers dalle  
fisionomie similmente connotate, ma non  
necessariamente la presenza di quello ignoto  
nell'assassinio del docente universitario e la  
conseguente esclusione di responsabilità in capo al  
ROTOLO.

Nei confronti di costui, perciò, il particolare  
fisionomico conserva tutta la sua portata  
significativa di elemento integrativo  
dell'attendibilità del SINAGRA (anche se certamente  
non risolutivo, da solo, di ogni connessa  
questione), giacché verso il ROTOLO, e non nei  
riguardi dell'ignoto somigliante, milita  
l'indicazione fornita dal collaborante, con il  
fondamento di una causale altamente selettiva, in  
grado di escludere contributi partecipativi al di  
fuori della cosca di Corso dei Mille, e del

*SSM Parleud*

limitato gruppo di associati - sicari.

In conclusione, è lecito affermare che della particolare questione il giudice di merito ha compiuto completa disamina, anche nelle direzioni sollecitate dai rilievi di parte, fornendo motivate soluzioni, sorrette da innegabile senso logico.

V. - Restano da esaminare i ricorsi proposti da MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di LO IACONO CARMELO e di PERI ANTONINO ed ai reati connessi (capi 196, 197, 198, 200, 201), per i quali entrambi sono stati condannati. Sono pure ricorrenti, limitatamente al capo 199 (soppressione del cadavere del LO IACONO), SINAGRA VINCENZO, "tempesta", ed il ROTOLO.

La complessa vicenda, nella quale il duplice omicidio è stato ricondotto per ritenuti collegamenti interni, è stata dalla Corte d'Appello esaminata nelle pagg. 1851 - 1879, cui è giocoforza il rinvio per il miglior apprendimento dei fatti.

SINAGRA VINCENZO classe 1956 ha costituito la fonte pressoché esclusiva della prova, sulla base di riferite narrazioni del cugino omonimo e della

confessata, personale partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO. La dichiarazione è stata ritenuta attendibile (anche nella indicazione dei responsabili materiali MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, relativamente ai due omicidi ed al sequestro del LO IACONO, e di esso dichiarante, del cugino Vincenzo e del ROTOLO per la soppressione di cadavere), anche perché idonea alla complessiva ed unitaria spiegazione dei fatti, altrimenti destinati, pur nella singolare coincidenza di date, di particolari e di orari, a separate ed improduttive analisi, anche per il difetto di elementi di collegamento tra le due vittime, appartenenti ad ambienti del tutto diversi.

In sostanza, ha ritenuto la Corte del merito che l'iniziativa delittuosa avesse di mira esclusivamente il LO IACONO, oggetto di malevole intenzioni di MARCHESE FILIPPO, che aveva affidato a MARCHESE ANTONINO ed al SENAPA il compito di "prelevarlo" e di condurlo alla sua presenza. Nel viaggio di ritorno, compiuto dai due con la stessa

vettura del sequestrato, costretto sul sedile posteriore, si era verificato un tamponamento con la vettura del PERI, che stava procedendo in corteo con altri parenti, del tutto estraneo alla faida. La uccisione di quest'ultimo era stata determinata dalla sua inviperita reazione al danno patito ed al conseguente inseguimento degli investitori, mentre quella, quasi concomitante del LO IACONO, era conseguita ad un suo tentativo di fuga, approfittando della concitazione del momento. Si è stabilito, così, quel collegamento - casuale - tra i due delitti, certamente favorito dalla coincidenza di data e di orari, ma fondato soprattutto sulla cementante rivelazione del SINAGRA, tanto più credibile, si ripete, in quanto pienamente esplicativa di episodi intrinsecamente incomprensibili, data anche la certa scomparsa del LO IACONO, allontanatosi da casa verso le ore 7 di quel 6.6.82 e non più riapparso. Neppure era stata più rinvenuta la sua autovettura.

Nei separati motivi di ricorso, concernenti il duplice fatto (gli altri motivi saranno oggetto di

successivo ed autonomo esame), i due ricorrenti hanno addotto censure di analogo tenore.

Hanno denunciato, innanzitutto, l'acritica affidabilità accordata alle parole, per di più "de relato", del SINAGRA, lo scoperto tentativo della Corte del merito di adattarne il risultato a precostituito convincimento di reità, anche a mezzo di valutazioni difformi da quelle eseguite, sulla medesima piattaforma probatoria, di altri casi o per altri imputati.

La tesi da entrambi sostenuta è che, rifiutato il collegamento fra i due delitti, privo di sostegno obiettivo, la dinamica del delitto PERI, ed in particolare il volontario tamponamento della sua vettura ad opera di quella degli assassini, staccatisi dal margine destro della strada proprio al momento del passaggio del corteo in cui la prima era inserita, denotassero un proposito mirato, volto ad eccitare la reazione dell'automobilista, sì da indurlo ad un precipitoso inseguimento, sostanzialmente guidato sino ad una traversa laterale senza sbocco, in cui uno degli ignoti

*ST. M. Valer*

inseguiti poteva esplodere nella sua direzione il colpo mortale, volutamente trascurando altro inseguitore (tale TROMBETTA ANTONINO, cognato del PERI), che pure precedeva l'affine.

A fondamento di tale complessivo assunto, radicalmente contrastante con quello sostenuto nella sentenza impugnata, i due ricorrenti hanno esposto diffuse considerazioni (oltre che sulla credibilità del propalante, variamente contestata anche nel confessato ruolo di coprotagonista nella soppressione del cadavere del LO IACONO, mai rinvenuto) sulle contraddizioni e smagliature logiche asseritamente presenti nella ricostruzione operata dalla Corte del merito, il cui insieme costituirebbe quel vizio di motivazione, variamente articolato, denunciato a questa Corte di Cassazione.

Il MARCHESE, poi, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, per la sua mancata partecipazione all'udienza del 23.3.86, tenutasi senza il suo consenso, malgrado legittimo impedimento per ragioni di salute; e la

violazione di legge nell'irrogazione della pena dell'ergastolo, pur trattandosi di omicidi senza aggravanti, essendo stata esclusa in appello quella della premeditazione, unica contestata.

Procedendo dalla eccezione preliminare e, poi per comodità di esposizione, da quella concernente la pena, questa Corte di Cassazione deve constatare la manifesta infondatezza di entrambe.

Sulla prima, basterà ricordare che già il secondo giudice l'ha ritenuta carente "di qualsiasi supporto" per l'elementare ragione che alla data indicata del 23.3.86 non fu tenuta udienza (pag. 3057 della sentenza). Né il motivo di ricorso ha eccepito alcunché al riguardo, limitandosi alla mera riproposizione della doglianza, negli ultimi termini già formulati antecedentemente.

Quanto alla seconda, è agevole constatare che furono contestate agli imputati le aggravanti di cui all'art. 577 nr. 3 e 61 nr. 4 C.P., in relazione al delitto LO IACONO (la seconda aggravante senza riferimento numerico, ma con esplicito riferimento ad "abietto e futile motivo

di impedire la fuga"), e l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 2 C.P., in relazione al delitto PERI: tutte comportanti la pena dell'ergastolo, ai sensi degli artt. 577 primo comma p.p. C.P. (le prime) e 576 primo comma p.p. stesso codice (la seconda). E' pur ovvio che la Corte di secondo grado ha escluso la premeditazione, ma sono rimaste intatte e ferme le altre aggravanti, per cui la pena già inflitta in primo grado, e poi confermata in quello ulteriore, deve ritenersi pienamente legittima.

I più rilevanti argomenti degli altri motivi dei due ricorsi riguardano la diversità dei colori della vettura del LO IACONO rispetto a quelli, riferiti dai testimoni, della macchina a bordo della quale procedevano gli assassini del PERI e coinvolta nel tamponamento; la volontarietà di tale particolare evento non compatibile con la supposta presenza a bordo di persona appena sequestrata e l'improvviso inserimento della stessa vettura nel corteo in cui procedeva quella dell'assassinato; il difetto di ogni prova materiale del collegamento

*S. M. L.*

tra i due omicidi; la sconcordanza degli orari concernenti, rispettivamente, la scomparsa del LO IACONO e l'omicidio del PERI e la diversità dei rispettivi ambiti territoriali, tra l'altro non giustificanti l'itinerario attribuito dalla Corte di merito ai sequestratori, al fine di giustificarne la presenza in quello seguito dal PERI e dai suoi congiunti; lo sparo diretto soltanto e precisamente contro il PERI, secondo inseguitore, e non contro il primo, già disceso dalla vettura; la totale svalutazione di una causale alternativa, rinvenibile negli aspri dissidi che dividevano il PERI dalla cognata, moglie separata del fratello, e dai parenti di costei, e dai quali probabilmente erano derivate le minacce di morte pervenutegli sino a qualche giorno prima; il difetto di riscontri individuali, la mancata audizione, da parte dei presenti dello sparo diretto contro il LO IACONO; le diversità delle fattezze fisiche di esso MARCHESE rispetto a quelle attribuite dai testimoni dell'assassino del PERI, diversità non superata da una richiesta, ma

non concessa, ricognizione personale.

Essi come è evidente ripropongono tematiche già sottoposte all'attenzione del secondo giudice e da questi risolte con argomentate considerazioni, avverso le quali è stata elevata la censura di carente o viziata motivazione, che in realtà riproduce una visione tutta propria dei singoli passaggi della complessa esposizione.

Già invero la minuziosa rivisitazione del ragionamento espresso nella sentenza impugnata non riesce a farne emergere carenze logiche o scoordinamenti nei vari collegamenti interni. Tanto meno viene dimostrata l'erroneità della impostazione generale, cui i ricorsi hanno programmaticamente contrapposto una antitetica visione, basata sulla assunta preordinazione dell'omicidio PERI nell'ambito di discordie private e familiari, cui sarebbe seguita l'esecuzione materiale in forme assolutamente inusuali - a scopo di depistaggio - mercé azione provocatoria (il tamponamento) mirata alla facilmente prevedibile reazione della vittima, che sarebbe così caduta nel

*M. Balducci*

tranello, esponendosi all'agevole colpo mortale.  
Se questo è, dunque, il nucleo delle censure, cui ogni altra deduzione critica è stata sottordinata in funzione di sostegno, non si può che constatarne, unitamente al difetto di qualsiasi sostegno probatorio quanto ai presupposti (la causale alternativa), l'evidente inaccettabilità sul piano logico. La ricostruzione dei ricorrenti si pone in tale prospettiva, ad un livello di verosimiglianza assolutamente inadeguato e ben inferiore a quello riguardante la contrapposta ed argomentata tesi della Corte di Palermo.

Supporre che nemici privati del PERI, ammessane pure l'esistenza, ne meditassero la soppressione in forme talmente ambigue e sofisticate da rasentare il barocchismo, senza essere peraltro certi della reazione della vittima secondo il disegno criminoso, è tale forzatura ipotetica, da risultare francamente inammissibile. Non è credibile che si potesse concepire un piano delittuoso così grave sottoposto alla condizione di una soltanto supposta o immaginata condotta reattiva della designata

*S. M. L.*

vittima, non necessariamente immancabile. E tanto meno è credibile che una escogitazione talmente raffinata, ancorché praticamente poco verosimile, potesse rampollare da menti sprovvedute (almeno nella strategia criminale), quali quelle facilmente immaginabili al modesto livello sociale e culturale del PERI e dei suoi affini. Riesce, poi, impensabile che ad un feroce e fermo proposito di omicidio conseguisse un piano operativo talmente complesso e, nel contempo, altamente aleatorio, quando sarebbe stato possibile raggiungere lo stesso risultato con mezzi assai più semplici e certamente più sicuri, anche suscettibili di mascheramento in forme accidentali o colpose, come la comune esperienza insegna.

Tanto meno, poi, appare compatibile con il senso comune che alla realizzazione dell'avventuroso disegno si procedesse in modo pubblico, in circostanze di tempo e di persone le più sfavorevoli (si ricorda la presenza di più testimoni), ed in condizioni contrastanti con la naturale riservatezza che ordinariamente accompagna

*S. Malen*

la consumazione dei delitti.

Di conseguenza, non può che condividersi l'opinione della Corte di Palermo, che ha ragionato negli stessi termini (pagg. 1863 - 1864), escludendo recisamente la fondatezza logica della tesi di fondo proposta dagli imputati e di ciò facendo criterio decisamente orientativo nella valutazione delle varie risultanze di causa, unitamente all'altro rilievo, parimenti e pienamente convincente, che ben difficilmente il dichiarante SINAGRA avrebbe potuto derivare le proprie informazioni da fonte diversa da quella indicata, per esempio da notizie di stampa, per l'impossibilità di trattenere in memoria numerosi dati con strumentale e perversa premeditazione. Si aggiunga poi che le fonti giornalistiche, ovviamente mute sulla scomparsa del LO IACONO, di cui nulla si sapeva, non avrebbero potuto fornirgli gli elementi che lo portassero ad una associazione, dell'uccisione di costui, con il delitto PERI e a tessere in proprio il complesso e coordinato racconto offerto agli inquirenti, con l'altissimo

*F. Malles*

rischio - se di pura invenzione - di smentite agevoli e radicali.

Del resto, non va dimenticato che la dichiarazione accusatoria si è basata anche sulla partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO, confessata da SINAGRA, il che ne radica la provenienza, almeno in parte, nella diretta esperienza di chi l'ha resa.

Da queste idee-guida, il cui contenuto risponde alla valutazione discrezionale del giudice del merito, condotta con piena coerenza logica e con completa considerazione delle risultanze processuali, è conseguenzialmente scaturito l'apprezzamento particolareggiato dei motivi di contorno esposti dai ricorrenti. Né la correttezza della scelta operata può ritenersi scalfita dalla circostanza che la stessa sentenza impugnata non si è nascosto lo spessore di quei motivi specie se considerati isolatamente. La Corte del merito non ha mancato per vero di osservare che i suddetti motivi di contorno potevano prestarsi ad una terza ricostruzione diversa da quella infine prescelta,

*576*

anche se ha subito rilevato che una tale alternativa era difficilmente adattabile alla tesi privilegiata dai ricorrenti (che non avevano comunque, caldeggiata una terza soluzione, fra le due confliggenti più verosimili) e, comunque, era sprovvista di qualsiasi appiglio probatorio, almeno allo stato degli atti.

Quel rilievo ha un solo valore, quello di riconoscere alla sentenza impugnata una tensione particolare a soppesare anche le alternative più remote, ma porta a ribadire in sede di legittimità che il richiamo che se ne è fatto nella censura attiene solo alla valutazione di merito.

E' decisivo invece che la Corte di Palermo, al cospetto - come si è detto - di dati e circostanze di significato non univocamente apprezzabile, non ha potuto, ovviamente, prescindere da alcuni punti di fermo ancoraggio del ragionamento, come sopra riportato, e ne ha conseguentemente verificato la collocabilità armonica nell'ampia intelaiatura logico - ricostruttiva, con esiti costantemente positivi (pagg. 1864 e segg.), come dimostrano i

*Palermo*

graduali passaggi del discorso di cui è superfluo in questa sede riportare i pur minuziosi dettagli. In sostanza, non è stato trascurato argomento alcuno, fra quelli contestativi proposti dagli imputati, ed a ciascuno è stata data adeguata risposta, certamente non impeditiva di repliche nell'ambito di una dialettica non limitabile quando non si disponga di dati oggettivi assolutamente inattaccabili ed il giudizio debba necessariamente passare per il tramite di procedimenti mentali deduttivi - valutativi.

E questa possibilità di replica è stata dai ricorrenti ampiamente esercitata, a mezzo di controdeduzioni scaturenti anch'esse da procedimenti dello stesso tipo induttivo, del resto legittimitati dalla libertà di apprezzamento su un medesimo dato, ma non in grado di dimostrare la contrarietà, di una diversa visione, alle regole fondamentali del ragionamento, e, nel concreto, di quella, infine, stabilita dal giudice del merito. Tale giudice per di più ha potuto giovare, a completamento della propria interpretazione, di un

*Valeri*  
*g*

elemento di sicuro valore riscontrante ed integrativo costituito dalla dichiarazione del MARINO MANNOIA (pagg. 1876 - 1877), il quale ebbe a riferire di aver appreso dalla viva voce del MARCHESE, che se ne faceva pubblico vanto, che costui aveva ucciso il conducente di una auto con la quale si era scontrato e che contemporaneamente era stata uccisa un'altra persona che aveva tentato di fuggire, mentre un complice la stava trasportando in macchina. Ora, mentre la identificazione dell'oggetto del racconto con quello del presente procedimento appare fuori discussione, il dubbio sollevato sulla genuinità del collaborante, trasfuso nei motivi di ricorso, ripropone la stessa questione di fatto sulla valutazione dell'attendibilità del dichiarante, già risolta in via generale dallo stesso giudice di merito. Anche in questo caso, si registra un intreccio convergente tra le parole dei due collaboranti e l'andamento complessivo dei fatti, che, come ha ancora rilevato la Corte di Palermo, soltanto in esse possono trovare congiunta

*Mannoia*

spiegazione, anche perché una disgiunzione porrebbe soltanto capo a due fatti bensì contestuali, ma interamente incomprensibili.

Le considerazioni che precedono giustificano anche la scarsa importanza che il secondo giudice ha attribuito al tema concernente la mancata ricognizione degli imputati non ammessa sul rilievo che si poteva avere scarsa fiducia nel risultato, a causa della prevedibile reticenza dei testimoni (e degli stessi congiunti della vittima PERI, come dimostrato dall'atteggiamento elusivo del padre, ricordato a pag. 1874 della sentenza) e, comunque, non più espletabile nel giudizio di appello, dato il tempo trascorso. Ne residuerebbe al più, un vuoto probatorio di significato neutro, non utilizzabile per alcuna delle tesi contrapposte.

Le stesse considerazioni giustificano pure lo scarso rilievo assegnato alla pretesa diversità di caratteristiche fisiche tra l'assassino del PERI ed il ricorrente MARCHESE. Si tratta anche qui, di un dato spiegabile per la possibile interferenza di fattori devianti (la brevità del tempo di

*G. Marcellini*

osservazione, la concitazione del momento, la possibile modificazione del colore e della foggia di pettinature o il possibile uso di artifici influenti sulla statura apparente, l'atteggiamento rannicchiato o slanciato e simili) e, pertanto, di dato agevolmente assorbibile nella complessiva valutazione che ha portato, per una somma di ragionevoli motivazioni, alla scelta della linea accolta.

Analoghe riflessioni si impongono per quanto riguarda i ricorsi di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del ROTOLO, imputati del solo delitto ex art. 411 C.P.. Le doglianze da essi formulate, di analogo tenore, hanno rappresentato, ancora una volta, le questioni concernenti la affidabilità, che si è detto non controllata e non riscontrata, dall'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956.

Con il naturale rinvio ai punti in cui tale problematica è stata esaminata in via generale, deve rilevarsi, nel concreto, che il caso in esame si giova della narrazione diretta del collaborante, le cui parole risultano, pertanto, ancor più

*Le M...*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80  
(registro generale n. 23501/91)

VOL. IV

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi  
dai delitti contro la vita

ABBATE Giovanni

CAPIZZI Benedetto

I RICORSI DEGLI IMPUTATI DI REATI DIVERSI DAI  
DELITTI CONTRO LA VITA

Procedendosi, ora, all'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati di reati diversi da quelli contro la vita, ovvero di quelle afferenti a capi diversi per alcuni ricorrenti la cui posizione è già stata superiormente esaminata limitatamente a reati di omicidio e di tentato omicidio, e connessi, si osserva quanto segue.

Le posizioni di:

ANSELMO VINCENZO, BIONDO SALVATORE, CONTORNO ANTONINO, DI MARCO SALVATORE, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, TRAPANI NICOLO', GRECO GIOVANNI e MANISCALCO SALVATORE, sono già state esaminate in precedenza, e lo stesso va detto della posizione di CONDORELLI DOMENICO deceduto nelle more.

Tali nominativi, pertanto, non compaiono nella trattazione che segue per ordine alfabetico.

Un rapido cenno di ricordo sarà fatto via via per le altre posizioni, già trattate anch'esse in via preliminare e non ricordate in questo punto.

ABBATE GIOVANNI (già definitivamente assolto dai

reati in materia di droga, di cui ai capi 13 e 22),  
ricorrente in ordine alla condanna in grado di  
appello per il reato ex art. 378 C.P., così  
modificata l'originaria rubrica di cui ai capi 1 e  
10 (reati associativi), dai quali era stato assolto  
in primo grado per insufficienza di prove, ha  
lamentato difetto di motivazione in ordine  
all'affermazione di responsabilità, sotto vari  
aspetti, e la violazione di legge per ritenuta  
sussistenza del reato, pur nel difetto della  
individuazione della persona o delle persone  
("taluno") nel cui interesse l'aiuto sarebbe stato  
prestato.

Nella discussione orale, il difensore ha  
subordinatamente avanzato la richiesta di  
declaratoria di estinzione del reato per  
prescrizione.

Ed è tale richiesta subordinata che deve essere  
accolta posto che, in effetti, il reato ritenuto,  
consumato - al più tardi - entro la data del  
29.5.84, giorno dell'arresto dell'imputato, è  
certamente estinto per tale causa dedotta, anche

*Se Arden*

computando il periodo massimo di sette anni e mezzo, scaduto il 29.11.91. Il superamento della causa estintiva infatti non è possibile dato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P. (1930), non risultando l'evidenza della prova liberatoria, attesa anche la controvertibilità dei motivi del ricorso.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per detto capo, per intervenuta prescrizione.

ABBATE MARIO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10, con assorbimento del primo nel secondo), ha lamentato difetto di motivazione e violazione di legge (art. 192 N.C.P.P.) in tema di valutazione dei "pentiti", deducendo, inoltre, la contrarietà della sentenza ad altra precedente, pienamente assolutoria, basata sulle stesse fonti accusatorie, e l'illogica svalutazione della dichiarazione del MARINO MANNOIA, che ne aveva escluso la qualità di uomo d'onore. Con ulteriori motivi, la stessa parte ha poi denunciato analoghi vizi per diniego delle

attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulle ritenute aggravanti e per la mantenuta misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Per le questioni diverse da quella concernente la legittimità della valutazione probatoria in concreto, è sufficiente il rinvio alla disamina generale effettuata da questa Corte Suprema nella parte iniziale della presente motivazione, e non occorrono qui ulteriori osservazioni per il difetto di deduzioni specifiche e particolari.

Nel resto si osserva che il giudice di secondo grado ha debitamente valutato, nel merito, la portata della sentenza assolutoria richiamata dalla parte (che fu per insufficienza di prove, in relazione ad un attentato dinamitardo contro il Commissariato di P.S. di Brancaccio, nel cui procedimento il ricorrente era stato coinvolto sulla base di una propalazione del CALZETTA), proprio da essa desumendo la prova concorrente del contesto criminoso in cui l'ABBATE ed ALFANO PAOLO - colà coimputato e separatamente presente anche in

*Malu*

questo procedimento - erano attivamente impegnati. Se è da escludere, pertanto, che il secondo giudice sia caduto nella contraddizione denunciata dalla parte, altrettanto deve dirsi per la valutazione da lui data alle parole del MARINO MANNOIA, di cui ha circoscritto, seguendo il criterio generale, il significato all'esclusione di una affiliazione "ufficiale" con il mezzo dell'apposito rituale, da ciò non potendosi affatto inferire l'inesistenza di qualsiasi condotta associativa, invece configurabile in via di fatto e senza previa formalizzazione. E condotta siffatta è stata in effetti ravvisata, con valutazione ineccepibile, in alcuni comportamenti univoci (pagg. 2011 - 2013), tutti evidenziati dalle convergenti dichiarazioni di SINAGRA VINCENZO (il pentito) e del CALZETTA, che li riferirono come caduti sotto le proprie e dirette percezioni, e consistiti in assidue frequentazioni con membri della cosca di Corso dei Mille, nei cui abituali luoghi di ritrovo l'imputato era spesso presente, partecipando anche alla riunione in cui era stata suggellata la

*g. Maler*

fusione fra il gruppo degli SPADARO - PRESTIFILIPPO e quello degli ZANCA - TINNIRELLO; circostanza, quest'ultima, dallo inequivoco significato dimostrativo, in relazione all'ovvia riservatezza dell'incontro.

Pertanto, il ricorso deve essere interamente rigettato.

ABBENANTE MICHELE, condannato in primo grado per tutti i reati ascritti (capi 17, 40, 42 e 43, concernenti i primi tre reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di compravendita di stupefacenti, ed il quarto il reato di esportazione illegale di valuta, ai sensi dell'art. 1 D.L. 4.3.76 nr. 31), statuizione interamente confermata in grado di appello, con aumento di pena, ha lamentato (con una doppia serie di motivi) difetto di motivazione sulla ritenuta qualità di associato, i fatti episodi accertati a suo carico provandone, al più, la qualità di semplice "corriere" nel trasporto di droga, oltreché sulla aggravante dell'ingente quantità, sull'aumento di pena per la continuazione, sul

diniego della continuazione rispetto a fatti separatamente giudicati, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mantenuta misura di sicurezza.

Per quanto non vi sia stata una espressa eccezione nei motivi del ricorso, questa Corte Suprema deve prendere atto, innanzitutto, dell'intervenuta depenalizzazione dell'addebito concernente l'infrazione valutaria (capo 43), in forza della legge 21.10.88 nr. 455.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nel capo senza rinvio, perché il fatto non è più preveduto come reato. Va quindi eliminata la relativa pena che, nel contesto di quella maggiore inflitta a titolo di continuazione rispetto al reato-base di cui agli artt. 71 - 74 legge 685/75, senza specificazioni del singolo aumento per ogni reato concorrente, può essere determinata in anni uno di reclusione ed in Lit. 10.000.000 di multa. Deve essere, poi, disposta la trasmissione degli atti, relativi al capo, allo Ufficio italiano dei cambi, per quanto di



competenza.

Nel resto il ricorso è infondato.

Quanto al punto della ritenuta responsabilità anche per il reato associativo, la Corte di Palermo ha utilizzato una serie di elementi, la cui consistenza, peraltro, non è stata oggetto di censura. Da essi ha desunto non soltanto la pluralità dei viaggi compiuti dall'imputato in Thailandia per prelevarvi grossi quantitativi di droga (ed al termine di uno di essi fu bloccato all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con un carico di quasi 10 kg. di eroina), evidentemente per conto di una agguerrita organizzazione operante in Sicilia (quella facente capo al RICCOBONO ed al MUTOLO, secondo le riscontrate affermazioni del fornitore KOH BAK KIN), ma l'inserimento suo in tale contesto, tra l'altro comprovato dai contatti con altri membri del sodalizio (PALESTRINI FIORAVANTE e LA MOLINARA GUERINO), denotanti una comunanza di intenti, facilmente identificabile nell'affectio societatis.

Si tratta, dunque, di una valutazione complessiva

che, sulla base di plurimi e concordanti dati di fatto, ne ha estratto il vero e reale significato, con metodo logico-deduttivo assistito dalla qualità e dalla quantità dei comportamenti specifici, ricondotti ragionevolmente ad unica ragione determinatrice, quale lo stabile vincolo associativo. Del resto, questo tipo d'indagine è abituale, per non dire indispensabile, in materia di reati associativi, dovendosi supplire al difetto pressoché sistematico di prova documentale o altrimenti rappresentativa, con argomenti tratti da fatti concludenti. La diversa opzione caldeggiata dal ricorrente si propone, al più, come alternativa visione del merito inaccoglibile in questa sede e non adducente vizio logico a carico di quella censurata.

Quando alle censure subordinate, esse vanno egualmente rigettate, postoché l'aggravante della ingente quantità, ai sensi dell'art. 74 legge 685/75, è stata correttamente basata non soltanto sull'effettivo quantitativo di droga (di per sé assai rilevante, trattandosi di materiale allo

*SSA*

stato puro) sequestrato nella precitata occasione presso l'aeroporto romano, ma altresì su quelle altre partite definite "cospicue" dallo stesso fornitore, introdotte in Italia con lo stesso mezzo, e già contestate all'imputato, per ogni possibile risvolto penale, anche attraverso gli interrogatori. In relazione, poi, al diniego delle attenuanti, la giustificazione motiva - come da valutazione generale - è in re ipsa, nello stesso ruolo attribuito all'imputato, con ogni implicazione negativa connessa, e nell'inesistenza implicita di note meritorie, di cui lo stesso ricorrente non ha fatto alcuna allegazione, del resto non agevole. Anche la misura di sicurezza è stata debitamente motivata con richiamo all'evidente pericolosità e quindi, con riferimento chiaro a tutti gli elementi messi in evidenza nella ricostruzione del fatto e del ruolo dell'imputato. Sulla continuazione interna, basterà rilevare, poi, che l'aumento complessivo è stato contenuto in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed in Lit. 30.000.000 di multa, tenendosi conto sia della sanzione correlata

*G. Marini*

al reato associativo, che delle pene corrispondenti agli altri fatti di importazione e acquisto di stupefacenti, che furono numerosi, dovendosi computare anche quelli contestati nel capo 40. Trattasi, in definitiva, di un aumento sulla pena base di anni 10 e mesi 6 e di Lit. 90.000.000 rispettivamente, non dissimile da quello già determinato in primo grado, ancorché su base di minore entità.

Per quanto riguarda, poi, il preteso difetto di motivazione circa l'istanza volta alla applicazione dello stesso istituto della continuazione rispetto ai reati di cui in separata sentenza, (continuazione esterna), è da rilevare che il silenzio mantenuto dalla Corte territoriale è del tutto giustificato dalla assoluta genericità con la quale la stessa richiesta, di fatto priva di qualsiasi motivazione specifica, era stata introdotta nei motivi di appello.

ADELFRIO FRANCESCO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10), ha formulato delle critiche di indole generale sulla

valutazione dei "pentiti" e sulla attendibilità loro attribuita, e denunciato difetto di motivazione sul diniego delle generiche e sulla misura della pena. In sede di discussione orale la difesa ha anche dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo dopo la data del 29.9.82.

Con il necessario rinvio integrativo alle considerazioni già formulate da questa Corte regolatrice sui temi introdotti nel ricorso, anche per i profili subordinati, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata ampiamente argomentata dai giudici del merito, sia con il richiamo a una definitiva sentenza di condanna per reati riguardanti gli stupefacenti (nel procedimento c.d. di "nonna eroina"), sia sulla base delle convergenti indicazioni provenienti da autonome fonti probatorie (il CONTORNO, CONIGLIO SALVATORE, ANSELMO SALVATORE, il CALDERONE, il MARINO MANNOIA), non soltanto coincidenti nella definizione dell'importante ruolo rivestito dal ricorrente nella famiglia di Villagrazia (tra

l'altro, scampò al noto "blitz" omonimo, per puro caso), ma ricche di particolari sulla attività associativa da lui svolta (pagg. 2020 - 2022). La sentenza impugnata ha potuto parlare di "clamorosa convergenza" delle acquisizioni probatorie, concludendo una valutazione di merito, i cui fondamenti, peraltro, non sono stati aggrediti nel ricorso, se non sul piano dei principi con tesi già in via generale ritenute infondate da questa Corte.

Separatamente, si è anche provveduto alla eliminazione di parte della pena, per esclusa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575. E la sentenza impugnata, come si è già detto all'inizio, va quindi annullata senza rinvio limitatamente a questo punto, fermo il rigetto integrale del ricorso dell'imputato.

Quanto alla censura introdotta tardivamente (nella discussione orale), è appena il caso di osservare, (a parte un legittimo dubbio sulla sua ammissibilità), che non emerge dalle carte né è stata dedotta una situazione qualsiasi atta

quantomeno a far ritenere come possibile l'ipotesi di una cessazione del vincolo associativo anteriormente alla data indicata. Pertanto, non è ravvisabile una carenza di motivazione a carico della sentenza impugnata, non soltanto per il difetto di uno specifico stimolo critico dell'interessato (non ne figura tra i motivi di appello), ma per l'inesistenza di circostanze altrimenti obbliganti il secondo giudice ad un espresso esame sul punto.

ADELFO GIOVANNI, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, la nullità della sentenza impugnata per omesso interrogatorio nel dibattimento d'appello, la violazione dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo di essere stato già giudicato per gli stessi fatti nel c.d. "processo di nonna eroina", ed il difetto di motivazione sui criteri di valutazione dei "pentiti" e sull'attendibilità loro attribuita, malgrado il difetto di riscontri esterni, e le inverosimiglianze o le insufficienze intrinseche;

*Handwritten signature*

nonché, infine, il difetto di motivazione sul diniego di continuazione tra il reato ritenuto ed i fatti giudicati sul procedimento sopraindicato.

Il ricorso è infondato.

Quanto all'eccezione di nullità della sentenza di secondo grado, per omesso interrogatorio, risulta che l'imputato, sino a quel momento latitante, fu tratto in arresto il 3.3.90, per essere poi condotto nel dibattimento d'appello allora già in corso. Non è dato accertare se effettivamente se ne omettesse, poi, l'interrogatorio, che sarebbe certamente stato espletato, comunque, ove l'interessato l'avesse sollecitato, anche ai sensi dell'art. 468 III dell'abrogato C.P.P., avendone piena facoltà, o avesse reso similari dichiarazioni a discolta. Ora, se l'omissione dell'interrogatorio in fase istruttoria, quale previsto nella precedente disciplina processuale, dava luogo, per giurisprudenza consolidata, a una nullità di ordine generale ex art. 185 primo comma nr. 3, la stessa omissione, se riferita all'interrogatorio dibattimentale, concretava soltanto nullità



relativa e sanabile, ed in effetti sanata, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 471 dello stesso codice (cfr. Sez. un. 16.11.63, Temporalis, ed altre conformi successive).

Relativamente all'eccezione di improcedibilità, introdotta ex novo nel ricorso (e non, difatti, nei motivi di appello), va esclusa, conseguentemente, ogni ipotesi di carente motivazione a carico dell'impugnata sentenza.

Comunque, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e qui, conseguentemente, esaminandosene il fondamento dedotto (escluse valutazioni di merito), si osserva che nel procedimento definito l'ADELFIO fu condannato esclusivamente per reati in materia stupefacenti (cfr. pag. 2026 della sentenza impugnata) e perciò per fatti bensì collegati a quelli oggetto del presente procedimento, e sostanzialmente provati dalle stesse fonti accusatrici, ma ontologicamente diversi. Essi concernevano, appunto, il traffico di droghe, mentre qui si tratta di un distinto vincolo



associativo in seno a un sodalizio di tipo mafioso, oltretutto difforme anche per la composizione personale. Semmai avrebbe potuto avere ingresso la questione della continuazione fra i diversi gruppi di reati, ma la doglianza relativa risulta anch'essa promossa ex novo in questa sede, e non introdotta fra i motivi di appello, come sarebbe stato necessario per censurare sul punto la sentenza di primo grado, che detta continuazione non aveva ravvisato.

Ne consegue la sua inammissibilità.

Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilità, la situazione probatoria e quella motivazionale che le concerne sono molto simili a quelle, sopra esaminate, relative al cugino ADELFRIO FRANCESCO. Per entrambi, difatti, esiste il precedente giudicato di cui si è parlato, che restringe, è vero, la colpevolezza ai reati (anche quello associativo) riguardanti gli stupefacenti, ma costituisce pur sempre un credibile, anche se non vincolante, antefatto probatorio. Ed esiste, soprattutto, quel cumulo di dichiarazioni

*Es. M. M. M.*

accusatorie, incrociate e coincidenti, alla cui stregua è stato agevole collocare il ricorrente, come si è fatto per il congiunto, in un ruolo preminente della "famiglia" di Villagrazia, anche qui riscontrando una convergenza "clamorosa" di risultanze provenienti da fonti diverse ed autonome. Anche in tal caso, dunque, la Corte di Palermo ha correttamente applicato i criteri di valutazione enunciati in via generale, e riscontrati esatti al vaglio di questo giudice di legittimità. Le contestazioni promosse dal ricorrente nel merito dell'attendibilità ravvisata non esulano dalla sfera della valutazione in fatto, cui si è opposta quella ragionevolmente motivata dal giudice competente.

ADELFIGIO MARIO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, con riforma della sentenza di assoluzione dai capi 1 e 10, pronunciata in primo grado, ha proposto separati motivi principali, deducendo la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. ed il difetto di motivazione sia sulla attendibilità ritenuta

dell'accusatore CONTORNO (contrastato dalla falsa accusa formulata in ordine alla partecipazione del ricorrente al quadruplice omicidio di TERESI GIROLAMO, del due FEDERICO e del DI FRANCO, e che sarebbe sfuggita all'attenzione della Corte territoriale), sia sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma quinto dell'art. 416 C.P.. Con un motivo aggiunto ha censurato la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso, anziché semplice per delinquere.

Orbene, premesso che il motivo aggiunto è di manifesta infondatezza, dal momento che la condanna è stata pronunciata proprio per il reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 C.P., si osserva che le altre censure non hanno fondamento per quanto concerne la denuncia di violazione dei principi discendenti dalla succitata norma processuale, come si è visto in precedenza, e non lo hanno neppure nella parte relativa al difetto di motivazione sulla attendibilità del CONTORNO, perché eventuali. Il fatto che la Corte di merito, a riguardo della posizione in esame, non

*Handwritten signature*

si sia soffermata specificamente sui punti indicati nelle censure non assurge a vizio rilevante poiché il discorso svolto sul caso singolo deve essere collegato all'esame che, in altra parte della sentenza, il secondo giudice ha espressamente dedicato al collaborante, e nel cui ambito sono state esposte le ragioni di affidabilità e, nel contempo, di perplessità insite nelle variegate notizie da lui rese su una cospicua mole di argomenti, non sempre rispondenti al vero. Ed in effetti, come è dimostrato dalla tessitura complessiva della sentenza impugnata, spesse volte il giudice del merito ha sottoposto a critiche serrate le deposizioni dei pentiti e non raramente le ha svalorzate in un numero rilevante di casi. Ne è derivato che la sentenza impugnata, come si è ripetutamente visto nella parte dedicata da questa Corte di legittimità alle questioni generali, ha indicato di volersi attenere al criterio guida della utilizzabilità di tali rivelazioni solo se confortate da altri elementi, desumibili dall'intero contesto delle risultanze acquisite,

*S. M. Scavone*

con esclusione della affidabilità assoluta o preconcetta. Il fatto, dunque, che nella motivazione dedicata alla posizione personale "de qua" la Corte d'Appello abbia omissis l'esplicita menzione della falsità oggettiva dell'accusa mossa dal CONTORNO circa quel quadruplice omicidio, non può significare pretermissione di questo o quel dato scagionante di decisiva importanza, appunto perché la credibilità della fonte è stata pur sempre confinata, in via generale, nei limiti ricordati; tanto che il giudice del merito si è affrettato a fare menzione degli elementi di riscontro, consistiti non soltanto nelle ricognizioni fotografiche espletate dallo stesso CONTORNO e dal CALDERONE (risultanze, beninteso, deponenti limitatamente all'esclusione di possibili errori di persona, ed al più nel senso della contiguità dell'effigiato all'ambiente mafioso, specie per il riconoscimento espletato dal secondo), ma anche, e conclusivamente, nelle asseveranti dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che ricomprende l'imputato tra gli affiliati alla



famiglia di Villagrazia, al pari degli altri ADELFIGIO, peraltro imparentati tra di loro. Per di più, di questo collaborante più volte è stata sottolineata l'informazione aggiornata sui componenti delle varie cosche.

Nel prudente apprezzamento della Corte del merito, pertanto, è prevalso il convincimento basato sulla concordanza di una pluralità di elementi diversi, la cui contestuale considerazione ha portato altresì all'esclusione della ipotesi associativa di tipo mafioso, ritenendosi - con valutazione di merito altrettanto insindacabile - che la partecipazione dell'imputato fosse cessata anteriormente al settembre 1982.

In relazione, poi, all'aggravante precitata, ha avuto buon gioco la Corte del merito quando ha ritenuto stimarne "intuitiva" la derivazione della prova dall'insieme degli atti processuali. Basta fare riferimento al capo di imputazione per avere la conferma dell'assunto, certamente non abbisognevole di ulteriori illustrazioni.

Il ricorso deve essere, pertanto, interamente

rigettato.

ADELFINO SALVATORE (padre di ADELFINO MARIO), assolto in primo grado, oltreché da altri reati, altresì da quelli di cui ai capi 1 e 10, è stato condannato in appello per il reato di associazione di tipo mafioso di cui allo stesso capo 10 (ivi assorbito il capo 1). Ha proposto ricorso con una doppia serie di motivi, cui è stato dato seguito anche con un motivo aggiunto. Sono stati dedotti, secondo uno schema comune - come si è visto - a molti ricorrenti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., sotto il profilo del credito accordato ai propalanti senza riscontri (attribuendosi alla Corte di merito l'enunciata pretesa di poterne prescindere) e il difetto di motivazione per l'affermata sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., per l'omessa concessione delle attenuanti generiche, per la misura della pene, ed, infine, sulla qualificazione dell'associazione come mafiosa, anziché come semplice per delinquere.

Il ricorso non ha fondamento. La sua intelaiatura

non si discosta da quella propria delle doglianze, sopra esaminate e reiette, degli altri ADELFO, tutti militanti in una stessa "famiglia". Ed invero non sono state esposte, nel caso presente, censure di particolare tenore, che inducano a considerazioni specifiche, diverse e più favorevoli di quelle già formulate, cui è sufficiente il rinvio. Il rinvio naturalmente è estensibile alle parti generali in cui questa Corte di legittimità ha dimostrato - sul piano astratto - l'infondatezza dello schema generale delle censure in tema di valutazione dei collaboranti.

Nel concreto, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla sentenza di primo grado che, pur giudicando affidabile l'accusa del CONTORNO (particolareggiata sino al punto di fornire e indicare l'esatta ubicazione della casa dell'incolpato), l'aveva ritenuta insufficiente per la condanna, in quanto isolata e non sorretta da riscontri estrinseci. Ed ha constatato la sopravvenienza di un altro ed autonomo elemento probante, costituito dalla dichiarazione di MARINO

MANNOIA, indicante nell'imputato un affiliato alla "famiglia" di Villagrazia.

Pertanto, il secondo giudice ha ritenuto colmata la lacuna che aveva diversamente orientato quello di primo grado, prendendo atto della convergenza delle fonti ed implicitamente richiamando, a corredo, le osservazioni altrove formulate in ordine alla ritenuta autonomia ed attendibilità della nuova fonte. Ed a tale proposito è appena il caso di aggiungere, in via generale, che la stessa Corte di secondo grado ha ricordato la necessità di raccordare le motivazioni inerenti a ciascun imputato, a quelle fatte nella sede degli specifici esami dei profili di attendibilità dei vari collaboranti, e ciò per evitare inutili ripetizioni. Perciò non possono essere considerati affetti da difetto di motivazione i richiami che, per le singole posizioni, sono stati fatti alle voci propalatorie, senza ulteriori approfondimenti. La regola ovviamente non vale per i punti ove siano affiorate particolari esigenze di esame specifico, in relazione ai contorni di fatto, proprie di

*E. M. M. M.*

talune situazioni, ma allora occorre una espressa illustrazione nei motivi di ricorso che nel caso invece è mancata.

Anche le censure subordinate, egualmente mantenute sul piano teorico, vanno disattese alla stregua dei rilievi generali sopra indicati; ed altrettanto deve dirsi quanto alla doglianza aggiunta, concernente la qualificazione dell'associazione, in relazione al tempo della condotta ascritta. E' pur vero che, al riguardo, non emerge nella sentenza impugnata una pertinente ed esplicita motivazione, ma è anche vero che la fattispecie - a differenza, per esempio, di quelle concernente ADELFO MARIO, sopra esaminata - non presentava particolarità alcuna che lasciasse sospettare fondatamente una interruzione del vincolo associativo anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale. Tornavano pertanto applicabili i concetti generali posti in materia dalla stessa Corte del merito, con efficacia reiterativa e integrativa del discorso condotto per le singole posizioni. Sicché non può dirsi sussistito

*S. Marini*

l'adombrato difetto di motivazione e d'altra parte la correttezza di quei concetti è stata riscontrata, come si è visto, da questa Corte di Cassazione. In definitiva, è lecito concludere che, ove un esame specifico fosse stato (inutilmente) rinnovato, l'esito non sarebbe stato diverso.

Il ricorso deve essere rigettato per intero.

AGATE MARIANO, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, in continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.7.83 (irrevocabile il 28.11.85), nel c.d. "processo MAFARA", ha, con elaborati motivi - nei quali sono anche riprodotti per sintesi i principali passaggi della impugnata sentenza, e le contrapposte tesi di fondo sostenute dalla difesa - lamentato la violazione di legge per due essenziali aspetti: la configurazione del reato associativo mafioso anche in un atteggiamento di semplice adesione al sodalizio, vista nella fase statica e senza apporto di effettivo contributo anche minimo, al raggiungimento degli scopi propri dell'associazione; ed il criterio giuridico,

*Sc. Mafara*

asseritamente errato, seguito nella valutazione dei c.d. collaboranti, con il corollario della ritenuta sufficienza probatoria di più dichiarazioni coincidenti, sebbene sprovviste di autonomi riscontri. In concreto, la parte ha poi lamentato travisamenti del fatto e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle due fonti propalatorie (il MARINO MANNOIA e tale SAIA ANTONINO), sulla cui scorta è stata ritenuta la sussistenza di fatti successivi e diversi rispetto a quelli oggetto del precedente giudicato, deducendone la carenza probatoria assoluta, di talché il giudice di appello avrebbe dovuto fare soltanto applicazione dell'art. 90 C.P.P. (1930). Analogo vizio, infine, è stato dedotto in ordine alla misura stabilita dell'aumento di pena per la continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, in parziale accoglimento dei motivi di appello, la Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta criminosa ascritta all'AGATE (ritenuto capo del sodalizio mafioso

*St. Meloni*

della zona di Mazara del Vallo) nel presente procedimento, secondo le rubriche dei capi di imputazione succitate, è rimasta coperta dal giudicato menzionato, almeno sino alla data della sentenza di I grado, sia per i reati in materia di stupefacenti, che per la associazione di tipo mafioso. E si è posta conseguentemente il problema se siano sussistite condotte successive, suscettibili di autonoma rilevanza, dando risposta positiva sulla base di un triplice dato probatorio: l'acquisita dichiarazione del SAIA, secondo cui nell'anno 1983 era stato inviato a Mazara del Vallo un incaricato di un gruppo torinese per l'acquisto di eroina presso una organizzazione locale facente capo a certo "zu Marianu" (poi identificato nell'imputato AGATE), che aveva provveduto, difatti, alla vendita di un certo quantitativo; la dichiarazione del MARINO MANNOIA, che aveva descritto con ampiezza di particolari la posizione di preminenza occupata in carcere dall'imputato (detenuto nell'ambito del predetto "processo MAFARA"), a seguito della sistemazione degli

*SAIA*

assetti mafiosi ivi presenti, l'esito degli accertamenti praticati dai carabinieri presso alcuni istituti carcerari, nei quali l'AGATE era stato ristretto, che avevano posto in luce le condizioni di assoluto favoritismo di cui il detenuto aveva beneficiato, evidentemente con la complicità di personale di custodia, tra l'altro ricevendo le visite di persone estranee alla sua cerchia familiare, anche di pregiudicati sospetti di appartenenza a sodalizi mafiosi, di vari indiziati mafiosi e di un affiliato al "clan dei catanesi", cui egli era collegato.

Procedendo a un confronto incrociato tra queste emergenze eterogenee, la Corte d'Appello ne ha desunto, con motivato apprezzamento, la prova della protrazione del vincolo preesistente, e già giudizialmente riconosciuto, con inevitabili riflessi quanto ai reati in materia di droga.

In presenza di situazioni di fatto così accertate, non hanno pregio le censure formulate, sul piano teorico, in ordine ai requisiti di configurabilità del reato associativo di tipo mafioso, postoché, in

ogni caso la posizione eminente ravvisata a carico dell'AGATE le renderebbe sterili ed inapplicabili nel caso concreto, in cui, con innegabile evidenza, la condotta tipica ha trovato pieno riscontro.

Quanto alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P., premesso il doveroso rinvio alle considerazioni precedentemente svolte da questa Corte di legittimità in via generale, è del tutto chiaro che il riscontro richiesto è stato individuato proprio nell'esito delle indagini dei carabinieri, coincidente, nelle linee fondamentali, con il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboranti.

Per il vero, il ricorrente non ha mancato di sottoporre ad accanite confutazioni il merito di tali propalazioni, denunciando l'imprecisione o la falsità del SAIA, che avrebbe narrato un episodio accaduto, invece, quando il ricorrente era già detenuto, e quella del MARINO MANNOIA, circa taluni particolari del riferito comportamento carcerario ed in ordine ad un tale suo colloquio con BAGARELLA LEOLUCA nel carcere di Spoleto, ove, in realtà, non

*S. Mannoia*

fece mai ritorno dopo il trasferimento a Palermo.  
Ma trattasi di doglianza afferenti al merito (a proposito del SAIA, ad esempio, la Corte d'Appello ha anche ritenuto verosimile che l'emissario del gruppo torinese contattasse persona diversa dall'AGATE, ma facente parte dell'organizzazione da lui ancora diretta, data la libertà concessagli anche nello stato di restrizione), che non possono compromettere la legittimità della diversa valutazione che, con insindacabile convincimento, la Corte stessa ha tratto dalle fonti processuali, potentemente sorrette dal dato univoco ufficiale (gli accertamenti surricordati), sul quale, difatti, il ricorrente ha sostanzialmente taciuto, limitandosi a denunciarne, ma in modo generico, l'irrilevanza.

Quanto al MARINO MANNOIA, eventuali imprecisioni su una circostanza marginale, quale quella ostentata, neppure menzionata esplicitamente nella sentenza, non ne compromette la validità di fonte accusatoria che, nelle restanti affermazioni, si è perfettamente integrata con le altre risultanze, e

*G. Mannoia*

non è stata oggetto di avverse controdeduzioni.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento (salva la riduzione di pena, separatamente disposta, per l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65).

E tanto va detto anche per quanto concerne la misura della pena stabilita in aumento di quella inflitta con la sentenza passata in giudicato, avendo il giudice del merito indicato i parametri di riferimento nella personalità dell'imputato (mafioso di notevole spessore e di pericolosità evidente) e nella gravità dei fatti accertati (pag. 2043).

ALBERTI GERLANDO fu Giovanni (cl. 1927), condannato in appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, ivi assorbito il capo 1, relativo al reato di cui all'art. 416 stesso Codice, per il quale soltanto era stato condannato in primo grado, ha dedotto - unitamente a motivi di comune interesse concernenti la pretesa nullità degli atti istruttori per violazione del principio di monocraticità del G.I., la nullità dell'ordinanza

di rinvio a giudizio per omesso ed irregolare deposito degli atti istruttori sotto vari profili, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., il difetto di motivazione sia sulla responsabilità per protrazione del vincolo associativo dopo il 29.9.82, gli elementi probatori utilizzati attenendo a un periodo anteriore, sia sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Premesso che separatamente si è provveduto alla eliminazione della parte di pena relativa alla esclusa aggravante ex art. 7 legge 575/65, donde l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su questo limitato punto, già disposto per tutti i casi simili all'inizio, il ricorso deve essere rigettato.

Ed infatti, sulle questioni di indole generale e comune (concernenti ogni profilo del ricorso, salvo il denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità e del mantenimento del vincolo), si rimanda alle considerazioni apposite svolte

all'inizio.

Per quanto riguarda poi le censure alla motivazione, si osserva che la Corte territoriale, condividendo il contenuto della sentenza di primo grado in ordine alla militanza mafiosa dell'ALBERTI, in un ruolo eminente, ha fatto risalire le origini della sua associazione a un periodo addirittura anteriore all'anno 1970, allorché l'imputato era stato colto, in Milano, in compagnia di personaggi mafiosi di grosso spessore, quali BADALAMENTI GAETANO e CALDERONE GIUSEPPE.

Ulteriori ed autonome fonti propalatorie (VITALE, DI CRISTINA, BUSCETTA, CONTORNO, CONIGLIO ed altri) hanno fornito copiose e sconvolgenti notizie sulla attività criminale dell'ALBERTI (pagg. 2049 - 2053), confermate nel dibattimento d'appello dalle concordanti notizie data dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA.


Ne è derivato un complesso imponente di informazioni incrociate, alla cui stregua il giudizio di appartenenza alla consorceria mafiosa è rimasto saldamente motivato.

*SE MANNOIA*

Sicché il vero problema sul quale, ora, incide il ricorso è se l'imputato, tratto in arresto prima del settembre 1982, mantenesse il vincolo di appartenenza alla cosca anche in periodo posteriore.

La Corte di primo grado non aveva, per il vero, dedicato attenzione particolare alla fattispecie, per la parte qui ora in esame, supponendo, con criterio assoluto di valenza generale, che l'intervenuta detenzione fosse comunque causa interruttiva del rapporto.

Rifiutata correttamente questa non esatta presa di posizione, il giudica di appello ha rimesso la soluzione del problema all'esame delle particolari modalità in cui si era svolta la detenzione del ricorrente e, quindi, ha argomentatamente desunto la protrazione del vincolo associativo dalla posizione e dagli atteggiamenti assunti dallo imputato in regime detentivo implicanti sicure valenze rappresentative di un alto e riconosciuto prestigio nei confronti di altri detenuti. Si è soffermata così, come già detto, sulle pratiche



"rituali" di affiliazione di altri detenuti di evidente significato nella liturgia mafiosa nonché sulle "presentazioni", che risultavano fatte al ricorrente stesso di altri appartenenti all'organizzazione, ristretti nello stesso carcere. In tal senso, sono state richiamate plurime fonti, di concordante tenore e reciprocamente riscontrate, tra le quali, ancora una volta, hanno fatto spicco le rivelazioni del MARINO MANNOIA che, nel descrivere il perdurante rapporto di affiliazione dell'imputato (riferito, implicitamente, anche a periodi relativamente recenti, dato l'aggiornamento della fonte) ha narrato che nella cella dell'ALBERTI era addirittura avvenuta l'affiliazione "ufficiale" di alcuni degli esecutori materiali dell'omicidio, in carcere, di MARCHESE PIETRO.

E' pur vero che la sentenza non ha indicato espressamente date e periodi di riferimento delle condotte esaminate, nelle quali ha, appunto, ravvisato gli estremi della continuazione del rapporto di affiliazione. Ma è altrettanto vero che

*Handwritten signature*

neppure il ricorrente, nei motivi personalmente redatti (cartella 4), ha indicato dati temporali definiti, a sostegno dell'esposto assunto, mentre nei motivi redatti dal difensore (cartella 37), la questione non è stata neppure proposta.

Trattasi, naturalmente, di accertamento di fatto - sia pure con riflessi evidenti in punto di qualificazione giuridica - che, a ben vedere, la Corte territoriale ha implicitamente risolto nel senso della perduranza del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, facendo leva anche sugli aggiornamenti forniti dal MARINO MANNOIA, relativi ad episodi recenti, rispetto al dibattimento d'appello (pag. 2052) e sulla molteplicità delle condotte, presumibilmente connotate dalla persistenza nel tempo, sicché logica appare l'esposta conclusione che esse travalicassero la data in parola, anche perché la detenzione dell'imputato era iniziata non molto tempo prima.

D'altronde, è utile notare che il vero tema affrontato dal secondo giudice era se la intervenuta detenzione avesse o no risolto

*Se Manolo*

l'affiliazione pregressa. Una volta data risposta negativa, nei termini surricordati, era - ed è - scarsamente rilevante accertare se gli episodi segnalati avessero o no superato la soglia temporale anzidetta, una volta dimostrata, appunto, la permanenza del vincolo anche in stato detentivo, con quant'altro ragionevolmente supponibile in ordine all'ulteriore decorso.

ALBERTI GERLANDO fu Santo, cl. 1947 è stato assolto in grado d'appello dai reati di cui ai capi 1 e 10, mentre ne è stata confermata la colpevolezza per quelli di cui ai capi 13 e 22, con l'aggravante, quanto al primo, di cui all'art. 75 comma quinto, legge 685/75. Ha proposto ricorso, lamentando - oltreché la nullità degli atti istruttori e della sentenza, per le stesse ragioni sostenute dall'omonimo zio - la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., circa i criteri di valutazione dei pentiti, ed il difetto di motivazione sulla valutazione in concreto di tali fonti, aggiungendo ulteriori censure in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, alla misura della

pena, a quella dell'aumento per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche e di quelle ex art. 114 C.P. ed alla applicazione della misura di sicurezza. Il tutto sub specie di difetto di motivazione.

Anche in questo caso, la quasi totalità delle censure attiene - senza enunciazione di note soggettive particolari - a temi sui quali questa Corte regolatrice ha già espresso le proprie valutazioni: e qui basti notare, in aggiunta, che la pena è stata irrogata partendo dal minimo edittale e con l'aumento per la continuazione adeguato alla consistenza dei fatti, senza applicazione della misura di sicurezza, data l'assoluzione dai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso.

Resta il solo e vero problema della legittimità della valutazione in concreto delle fonti propalatorie, sulla cui base si è ritenuto di confermare la responsabilità per i reati in materia di stupefacenti. E le critiche al riguardo formulate dalla parte ricorrente altro non sono che



la reiterazione di quelle già introdotte nei motivi di appello riguardo ai due collaboranti (FRAGOMENI ARMANDO ed il già nominato ANSELMO VINCENZO), le cui dichiarazioni erano difatti aggredite sotto vari profili, tendenti alla dimostrazione della inconsistenza e della falsità dei relativi contenuti.

In particolare, si era vigorosamente posta in dubbio l'attendibilità del FRAGOMENI non soltanto sotto l'aspetto intrinseco (essendo stato egli incriminato, in altra occasione, per reato di estorsione, consistito in minaccia di false rivelazioni a carico di taluno), ma per la denunciata infondatezza del riferito fatto di avere contattato in Sicilia, per conto di un gruppo di trafficanti torinesi, l'ALBERTI (presentatosi quale TONY GERLANDI), allo scopo di rifornirsi di droga. Ed altrettanto si era fatto relativamente all'ANSELMO, che aveva reso dichiarazioni similmente gravi, accusando l'imputato di avere avuto contatti con il gruppo di trafficanti, nel quale egli stesso militava, ed aggiungendo di

averlo visto più volte effettuare scambi di droga con altre persone dedite allo stesso commercio, fornendo del tutto dettagliati particolari.

Orbene, del rigetto delle censure così promosse il giudice dell'appello ha dato esauriente e ragionevole motivazione (pagg. 2059 - 2061).

Innanzitutto, è stato stabilito, sulla base di una ricognizione fotografica espletata dal FRAGOMENI e delle conformi indicazioni del MARINO MANNOIA, che la persona indicata dal collaborante si identifica proprio nell'imputato, uso a presentarsi con il nome di Tony (o Tonino, secondo MARINO MANNOIA), circostanze già riscontranti, per questa parte, lo assunto accusatorio. Si è pure accertato che l'ALBERTI e tale PROCIDA SALVATORE, (che, a dire del FRAGOMENI, era presente all'incontro narrato, rivolgendosi al primo con l'appellativo di "Cugino") sono effettivamente cugini ed anche questo dato, non conoscibile dalla fonte per altra via, almeno a quanto risulta, è stato eretto a fondamento della sua credibilità. Ulteriori riscontri ottenuti in ordine al riferito viaggio da

*Salvatore*

Torino a Palermo (sul tipo di un'auto impiegata, sul soggiorno alberghiero nel capoluogo siciliano, sulla coeva presenza, nello stesso albergo, degli accompagnatori indicati, il PROCIDA ed il FARAONE, fungenti da elementi di collegamento con lo ALBERTI), uniti alla verosimile identificazione del luogo dell'incontro in una villa nella quale era stata scoperta, nello stesso mese di agosto 1980, una raffineria di stupefacenti attribuita al gruppo di GERLANDO ALBERTI senjor (zio dell'imputato), hanno definitivamente convinto la Corte territoriale della credibilità della narrazione offerta, in definitiva convalidata da tutta una serie di conferme estrinseche ed infine asseverata dalla dichiarazione dell'ANSELMO, dal coincidente contenuto.

Le censure introdotte nei motivi del ricorso (sostanziale riedizione, si è detto, di quelle precedenti) si sono sforzate di aggredire per illogicità il pensiero del secondo giudice, indulgiando su alcuni dettagli del racconto del FRAGOMENI ed esasperandone i profili di dedotta

*Ed Palermo*

inverosimiglianza, che sarebbe confermata da asserite contraddizioni ed insufficienze di vario genere. Ma la critica, di fatto vertente sul merito, si è articolata su una frantumazione eccessiva delle deposizioni, finendo con il perdere di vista la globalità della questione centrale, concernente la complessiva affidabilità della fonte. Ne è sintomatica dimostrazione l'omessa menzione, e quindi la mancata confutazione, dei riscontri oggettivi ai quali la Corte di Palermo ha principalmente legato le ragioni del giudizio positivo espresso sul conto del FRAGOMENI e che l'hanno portata a superare, nella fattispecie, i motivi di sospetto riguardanti l'astratta credibilità della fonte.

Si deve prendere atto, conclusivamente, della esistenza di una persuasiva e coerente motivazione, che giustifica anche sul piano espositivo la sottostante valutazione di merito, esente da vizio logico - giuridico.

Il ricorso va pertanto rigettato.

ALFANO PAOLO GIUSEPPE, condannato in primo grado

per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 (in questo assorbito il capo 45), nonché per quelli di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 285 (reati contro il patrimonio e in materia di armi), 367, 368, 394 e 395, ha avuto confermata nel giudizio di appello l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, 13 e 22 con l'aggravante di cui all'art. 75 quinto comma, legge 685/75, 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 (questi ultimi pure concernenti delitti contro il patrimonio ed in materia di armi), mentre sono stati dichiarati estinti i reati di cui ai capi 284 e 395.

Ha proposto ricorso per cassazione, depositando motivi principali, in doppia serie, e motivi aggiunti, con i quali ha denunciato la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., in ordine ai criteri di valutazione delle fonti accusatorie (CONTORNO, SINAGRA VINCENZO e CALZETTA) e difetto di motivazione sulla ritenuta identificazione nella sua persona di quella indicata dall'ultimo dei detti collaboranti con il nomignolo di "Pietro u



zappuni", all'uopo deducendo circostanze varie (tra cui l'omesso riconoscimento da parte di AMATO FEDERICO già datore di lavoro dello stesso "Pietro u zappuni"), che avrebbero smentito gli assunti accusatori e la ricognizione fotografica operata nei suoi confronti dal SINAGRA, il quale, peraltro, già ne aveva inveridicamente e calunniosamente denunciato la partecipazione ad un attentato dinamitardo. Ed analogo vizio, in particolare, ha sostenuto in ordine a un'altra circostanza probatoria, ritenuta a suo carico dalla Corte del merito quale elemento di notevole livello (sarebbe stato visto transitare dalla propria villa a quella attigua di DI SALVO NICOLA, in cui poco dopo era stata scoperta una raffineria di droga), adducendo che erano state fraintese le dichiarazioni del carabiniere D'ANTONI - che aveva partecipato all'operazione - che, in realtà, si prestavano a molti dubbi.

Con ulteriori motivi, il ricorrente ha poi lamentato la carenza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sul diniego della continuazione tra i

*G. M. M. M.*

reati associativi e delle attenuanti generiche, circa la misura della pena, nonché sulla protrazione del vincolo associativo mafioso oltre il settembre 1982.

Il ricorso non ha fondamento. Va premesso, per opportuno chiarimento, che i reati di cui ai capi 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 non sono stati oggetto di particolari censure nel ricorso, il cui contenuto afferisce soprattutto ai reati di cui ai residui capi, e che per essi, dunque, risultano pertinenti soltanto i rilievi generali che attengono alla identificazione personale, nei termini sopra indicati, ed alla valutazione delle fonti accusatorie, seppur comuni agli altri reati ritenuti, rispetto ai quali, però, sono state dedotte ulteriori doglianze.

Ora, sulla questione preliminare concernente il rapporto di identificazione di cui trattasi (tra il ricorrente ed il nominato "Pietro u zappuni", concordemente indicato dalle parti ed in altre risultanze), la Corte d'Appello si è data carico della rassegna degli assunti negatori della parte

*S. P. Valeri*

(pag. 2068), opponendo risolutivamente sia la notorietà del nomignolo negli ambienti mafiosi, quale caratterizzante senza dubbio la persona dello ALFANO, sia la particolarità fisica a costui propria (una accentuata sporgenza di denti incisivi, chiamati "zappuni" nel gergo dialettale), che ne era stata all'origine. Del resto, non è revocabile in dubbio che i dichiaranti, sia veridico o meno il contenuto alle accuse rivolte all'ALFANO, lo conoscessero perfettamente (si vedano, al riguardo, le ampie motivazioni della sentenza di primo grado), sicché anche le ricognizioni fotografiche che ne sono seguite non prestano adito al dubbio, come hanno giustamente e concordamente ritenuto i giudici del merito; a nulla rilevando, in contrario, le affermazioni dell'AMATO (richiamato nel ricorso), del tutto inattendibile, essendo costui interessato, per la posizione processuale che lo riguarda, e di cui si dirà in seguito, alla negazione di ogni rapporto con l'ALFANO.

Se, dunque, l'identificazione operata dal giudice

*S. Maller*

del merito appare inappuntabile sotto qualsiasi aspetto, vanno pure approvate le sue considerazioni di merito, ed anche sul piano dei principi, circa la attendibilità dei dichiaranti, che sono state convergenti nella descrizione del ruolo importante raggiunto dall'ALFANO in seno alla cosca di Corso dei Mille, comprendente anche la funzione di "guardiano" dei cantieri della cosca (illuminante, a tale riguardo, la telefonata - intercettata - con la quale il predetto AMATO, imprenditore nominale, chiedeva al suo dominus VERNENGO ANTONINO lo intervento di "Pietro u zappuni" per fronteggiare le proteste di assegnatari di alloggi).

Altro riscontro di solare evidenza, riguardante anche i reati in materia di stupefacenti, è stato rinvenuto nel comportamento tenuto dall'imputato il giorno 11.2.82, allorché i carabinieri fecero irruzione in un cantiere edile di via Messina Marine, ove erano in costruzione due ville contigue (una dell'ALFANO o del di lui padre, l'altra del DI SALVO, ove era stata installata la nota raffineria, in realtà gestita dai VERNENGO) e l'imputato stesso

*S. M. Valle*

fu visto percorrere lestamente il ponteggio collegante i due edifici, al chiaro scopo di dare l'allarme a chi si trovava nella raffineria, ove - difatti - i militari operanti rinvennero soltanto il DI SALVO, malgrado l'attività clandestina vi fosse in corso, trovandovi tuttavia 3 tazzine recanti tracce di caffè.

Su questa fondamentale circostanza, l'imputato aveva dedotto, nel dibattimento di primo grado, e nei motivi di appello, le stesse obiezioni ora presenti nel ricorso, negando di essere la persona vista percorrere il ponteggio in direzione dell'attigua villa ed assumendo, anzi, di essersi allontanato rapidamente dal cantiere, attraverso il varco principale, al solo scopo di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva: ed al riguardo ha lamentato il travisamento del fatto sulla testimonianza del carabiniere D'ANTONI, cui le sentenze di merito hanno riferito l'avvenuto riconoscimento di esso ricorrente nella predetta circostanza. Ma trattasi di deduzione non conducente, sia perché a tacer d'altro, i militari

avrebbero rinvenuto sul posto, con tutta probabilità, anche l'uomo visto passare sul ponteggio, se si fosse davvero trattato di persona diversa dall'ALFANO, sia perché, le titubanze dell'ANTONI, quali esposte nel ricorso, sono poco significative rispetto all'immagine fotografica dell'imputato. A seguire infatti il ricorrente si dovrebbe arrivare a dare corpo al dubbio, in radice palesemente poco credibile, di una somiglianza tra lo stesso ALFANO e l'altro uomo.

Ma c'è di più: non fu solo il D'ANTONI a notare ed a riferire la circostanza a carico del ricorrente; come risulta dalla pag. 3945 della sentenza di primo grado. Analoga constatazione, infatti, fecero i carabinieri SPERIA SALVATORE e GIORDANO PIETRO, i quali, poi, esclusero che l'ALFANO si allontanasse attraverso l'ingresso principale del cantiere.

A questi accertamenti del tutto motivati, i giudici hanno correttamente aggiunto l'appropriato commento sul motivo dichiarato dell'allontanamento, di cui hanno sottolineato l'inverosimiglianza totale, non avendo l'interessato alcuna ragione di nutrire il

*SPERIA*

timore immediato nel senso manifestato, ma piuttosto quello, ben più realistico, della scoperta dell'attigua raffineria, con risvolti e conseguenze facilmente immaginabili.

Così ragionando, il secondo giudice, in piena conformità con quello precedente, ha ritenuto di concludere il complessivo esame delle risultanze, ponendo legittimamente a sostegno delle plurime fonti propalatorie riscontri concreti ed inequivocabili, pienamente atti a confermare l'attendibilità, secondo la sua insindacabile, e peraltro, giustificata, valutazione.

Per quanto riguarda i motivi ulteriori, concernenti le aggravanti, il diniego delle generiche e la misura della pena è d'uopo anche qui il rinvio alle osservazioni generali concernenti gli stessi punti. E comunque può osservarsi che, in merito all'entità della sanzione base, riferita al reato di cui all'art. 416 bis, è stata data sufficiente spiegazione con riferimento alla gravità dei comportamenti. In ordine al diniego del vincolo della continuazione fra i due reati associativi, è

*S. M. L.*

stata dalla Corte di secondo grado, esposta una apposita motivazione (pag. 2070), sulla cui scorta è rimasta esclusa, in linea di fatto, la possibilità di cogliere alla base delle condotte relative quell'identità di disegno criminoso che, sia pure nell'orientamento meno restrittivo, condiviso da questa Corte regolatrice a proposito dei ricorsi del P.G., deve pur sempre affiorare quale antecedente storico - fattuale.

E' pur vero che la motivazione ha centrato l'accertamento di merito soprattutto sulle diversità ontologiche tra i due reati e, conseguentemente, su quelle tra le strutture operative concrete, rispondenti a ciascuno di essi. Ma nell'accertamento è rimasto compreso, per implicito, quello correlativo afferente alle intenzioni ed ai propositi di ciascun associato, desumendosi, appunto, da quelle diversità obiettive l'inesistenza di un unitario intento, ricomprensivo delle condotte pratiche eterogenee, in unico, anticipato ed onnicomprensivo programma delittuoso.

La censura proposta dal ricorrente si è limitata alla contestazione teorica della prima parte di tale ragionamento, senza addurre specifiche osservazioni critiche in punto di legittimità o di vizio logico, per la seconda.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con l'avvertenza opportuna che nella rideterminazione della pena in grado di appello, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, per cui non deve farsi luogo ad alcuna diminuzione della sanzione complessiva.

ALIOTO GIOACCHINO, condannato per reati contro il patrimonio (rapine) cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 334, 335, 336, 344 e 349, riuniti per la continuazione (da altri reati ascritti è stato assolto), ha lamentato, in una alla nullità per violazione del principio di monocraticità del G.I. e omesso deposito degli originali atti istruttori, sostituiti da fotocopie, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., per omessa indicazione dei riscontri alle chiamate in correità di SINAGRA VINCENZO, e

*SPALANCA*

difetto di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico contenuti nei motivi di appello, e di quelli concernenti la misura della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione alla misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

Come si è visto altrove, il motivo concernente la pretesa violazione della monocraticità del G.I. e l'omesso deposito degli atti istruttori originali non ha alcuna consistenza. E per quanto concerne la irrogazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre, va ricordato che essa fu disposta dal primo giudice ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., per la ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, logicamente desunta dai fatti accertati, che sono stati confermati in toto, in sede di appello, salvo che per il capo 382, e perciò anche per il profilo concernente la pericolosità.

Disattesi, pertanto, i motivi di doglianza per quanto sopra, a riguardo dei quali non necessitano altre osservazioni, brevi considerazioni, sia pure

non altrettanto sintetiche, consentono di ritenere l'infondatezza altresì delle residue critiche.

I reati di cui ai capi summenzionati riflettono una serie di rapine pluriaggravate, e di reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi comuni da sparo), dei quali esiste ampia trattazione alle pagg. 1932 - 1943, 1953 - 1965, 1974 - 1976 dell'impugnata sentenza. Il secondo giudice, procedendo sulla stessa linea interpretativa del primo, ha basato le statuizioni riguardanti l'ALIOTO su un duplice e fondamentale elemento: le dichiarazioni del chiamante in correità SINAGRA VINCENZO, ritenute particolarmente affidabili oltre che per la personale e confessata partecipazione, per la ricchezza dei dettagli offerti non conoscibili aliunde, e quelle conformi del collaborante DI MARCO SALVATORE, successivamente ritrattate, è vero, ma in termini tali da riceverne, secondo l'apprezzamento degli stessi giudici, ulteriore vigore dimostrativo.

Ora, senza necessità di distinte analisi, e perciò ponendo osservazioni di valore complessiva, questa

Corte Suprema deve rilevare, come si è detto, l'infondatezza alle doglianze del ricorrente, sia sul piano della dedotta, astratta violazione della regola processuale di cui all'art. 192 surrichiamata, che per quella della pretesa carenza motivazionale.

Sotto il primo profilo, difatti, la Corte territoriale ha osservato l'obbligo di valutare la dichiarazione del chiamante unitamente ad ogni altra risultanza processuale ed ha individuato non soltanto i punti di spiccata attendibilità intrinseca, ma anche il riscontro estrinseco, costituito dalle dichiarazioni - confessioni del DI MARCO, fonte autonoma ma convergente con il SINAGRA. Non è vero, pertanto, che questo accusatore sia stata la sola risultanza a carico, poiché nella fattispecie si è verificata quella convergenza del molteplice, che per le ragioni enunciate in altra parte della presente sentenza, costituisce valida prova. E non è vero, soprattutto, che il riscontro abbia riguardato solo la storicità dei fatti, perché il DI MARCO ha

*Handwritten signature*

riscontrato l'altro collaborante anche per l'individuazione dei singoli responsabili dei fatti, come risulta dalla sentenza.

Né maggior consistenza può annettersi alla doglianza di difetto di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello. Essa si identifica, difatti, con la stessa censura di inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., sì che ne risulta, in buona sostanza, una sola censura da respingere per quanto sopra osservato.

E' appena il caso di osservare, infine, che la deduzione del difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello riguardanti il diniego delle generiche e l'entità della pena è inammissibile, per mancata formulazione di specifiche critiche sull'orientamento assunto dalla Corte.

ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE, condannato per il solo reato di ricettazione di cui al capo 383 (altro reato, di favoreggiamento, di cui al capo 450 è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha denunciato difetto di motivazione sulla statuita responsabilità, basata sulla pretesa interposizione

personale (insieme a tale RANDAZZO GIUSEPPE) in un investimento immobiliare (l'acquisto di una tenuta, con annessa costruzione) in nome proprio sia per conto di esponenti mafiosi, tra cui BADALAMENTI ANTONINO, capo pro-tempore della famiglia dei CINISI, ucciso in quel luogo il 19.8.81.

Il ricorrente, nel rivendicare la legittimità dell'operazione, ha dedotto travisamento del fatto sull'asserita provenienza delittuosa del denaro impiegato nell'acquisto o sulla sua consapevolezza in proposito, denunciando la contraddizione insita nel contestuale riconoscimento della sua estraneità a consorterie mafiose. Con altro motivo, ha poi lamentato difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dall'insieme dei fatti, la Corte del merito ha desunto il dato principale dell'avvenuto investimento per conto del BADALAMENTI, difatti fruitore esclusivo del compendio, di cui disponeva illimitatamente, e dell'impiego all'uopo di somme notevoli, provenienti dal cambio di 50.000 dollari

*Badalamenti*

USA, cui l'ALTADONNA (geometra dipendente dal Comune di Carini) aveva proceduto personalmente, senza poter fornire, poi, spiegazione alcuna della disponibilità del cespite, e di altri dello stesso genere. La Corte stessa ha posto in rilievo inoltre che il ricorrente era risultato pure impegnato in altre operazioni di investimento per conto di persone legate alla cosca di CINISI, con le quali, peraltro, risultava legato da rapporti di affari o di amicizia. Dalla logica correlazione del ricco materiale d'accusa, la Corte territoriale ha perciò tratto l'ineccepibile convincimento dell'attivo inserimento dell'ALTADONNA nel riciclaggio di somme di denaro, di derivazione chiaramente illecita (per la qualità dei detentori, per la natura della valuta, per l'inesistenza di titoli legittimi di possesso), inserimento indubbiamente facilitato dalla pubblica carica rivestita, per un verso, e dai fitti rapporti personali con esponenti mafiosi, per altro lato, così disegnando, con attendibile realismo, un ruolo di fiancheggiamento, peraltro assurto, per la ricorrenza degli estremi

*G. M. M. M.*

contraddistintivi, sino al livello della vera e propria ricettazione, in forme gravi sconsiglianti la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso, tendente alla configurazione di una condotta permeata dalla buona fede e accompagnata dalla ignoranza della natura degli affari portati a termine, si mantiene sostanzialmente nell'ambito di una rilettura tesa a minimizzare le circostanze, valorizzate a carico del ricorrente, senza però addurre specifici e veri vizi di legittimità o di argomentazione della sentenza impugnata.

AMATO FEDERICO, condannato per il reato di ricettazione di cui al capo 11 (il concorrente reato di cui al capo 420 - procurata inosservanza di pena - è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha lamentato travisamento del fatto e difetto di motivazione in ordine all'attribuitagli qualità di "prestanome" per conto della "famiglia" VERNENGO, in seno all'amministrazione della "Enologica Galeazzo s.p.a." (unico fatto - secondo il suo assunto - al quale sarebbe ristretto il capo di imputazione),

assumendo, in contrario, la realtà dei rapporti sottostanti, che lo indussero alla assunzione della carica di amministratore di detta società al solo fine, confermato da due testimoni illegittimamente disattesi dalla Corte del merito, di tutelare i propri crediti, nascenti dal contratto di appalto per la costruzione dell'opificio sociale.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che il capo 11, concernente l'iniziale imputazione di associazione di tipo mafioso per la realizzazione di profitti ingiusti (tra cui la costituzione della Enologica Galeazzo s.p.a.), fu derubricato per l'imputato, con la sentenza di primo grado, nel delitto di ricettazione, fermo restandone l'oggetto, non delimitato alla sola creazione della società.

La sentenza di secondo grado, riesaminando le risultanze anche alla luce dei rilievi promossi dall'appellante, che rivendicava una autonoma attività di affari e di impresa, ha del pari riconsiderato l'intera materia compresa nella rubrica, confermando il convincimento già scaturito

*S. M. Valeri*

dalle rivelazioni incrociate e coincidenti del CALZETTA, del CONTORNO, del MARINO MANNOIA, e del CONIGLIO, che l'AMATO esercitasse una vasta attività nel campo edilizio in nome proprio ma per conto dei VERNENGO (e di VERNENGO ANTONINO, in particolare), i cui illeciti finanziamenti riciclava immettendoli nei flussi di denaro occorrenti per l'attività intrapresa. E di ciò ha reperito il riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, che nel loro complesso facevano risultare tra l'altro, uno stato di evidente subordinazione dell'imputato stesso a quella "famiglia", incompatibile con l'asserita autonomia imprenditoriale - finanziaria (pagg. 2083 - 2084).

Nell'ambito di tali accertamenti, ma solo a titolo esemplificativo degli elementi probatori e non quale oggetto esclusivo dell'addebito, sono state valutate le "emblematiche" risultanze concernenti la predetta società (pagg. 2084 - 2086), certamente ruotante nel vasto panorama degli investimenti immobiliari del VERNENGO, come da prove acquisite,

*Se M. L. L.*

cui la nominale sovrapposizione dell'imputato, mercé le cariche amministrative conferitegli, doveva fornire quel paravento di legalità apparente, non altrimenti ottenibile.

Con ineccepibile motivazione di merito, la Corte d'Appello ha dimostrato l'esclusivo impegno finanziario dei VERNENGO, e di altre persone a loro legate, nella costituzione ed in successive vicende della società, nonché la pura funzione nominale dell'AMATO, senza corrispondenti esborsi, dell'intestazione a sé delle azioni e della assunzione della carica di amministratore; demolendo conseguentemente l'opposta prospettazione difensiva, tra l'altro accentrata nell'ostentazione di un formale contratto di appalto concluso tra le parti per la costruzione dello stabilimento sociale e di un collaterale atto avente data certa di cui la Corte di secondo grado ha ritenuto - anche per la tardività della produzione, peraltro in contrasto con diversa dichiarazione precedentemente resa dall'imputato e con l'esito negativo di eseguite perquisizioni - la natura posticcia e

*Arcole*

strumentale.

La valutazione espletata dalla Corte di Palermo ha, dunque, esattamente indicato la materia devoluta alla sua cognizione (ed ha errato il ricorrente nel ritenerne più ristretti i confini), assoggettando al necessario vaglio ogni risultanza utile, secondo le indicazioni del P.M. e dell'accusato. E su questa base, infine, il giudice del merito ha potuto formare il proprio convincimento, che appare legato al materiale raccolto da vincoli di corretta e motivata interpretazione, esente da vizio logico - giuridico, come si ricava anche dai motivi del ricorso, sostanzialmente ancorati ad una lettura diversa degli stessi elementi materiali.

ARGANO FILIPPO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con due ordini di motivi separatamente redatti (cartelle 1, 8, 181 e 240).

Ha dedotto anzitutto il difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà dell'associazione denominata "cosa nostra" e la violazione dell'art.

192 terzo comma N.C.P.P. circa i principi governanti la valutazione di attendibilità dei chiamanti in correttezza ed in reità. Ha lamentato poi il difetto di motivazione sulla ritenuta affidabilità, in concreto, delle fonti utilizzate, malgrado queste presentassero vizi intrinseci per insufficienze, contraddizioni, specie rispetto al SINAGRA, e l'omessa considerazione di attenuanti scagionanti, quali la contestuale assoluzione dai reati in materia di stupefacenti e le altre circostanze indicate nei motivi di appello. Altro difetto di motivazione, infine, è stato prospettato quanto alla protrazione del preteso vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, nonché sul diniego delle attenuanti generiche, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e sulla misura della pena, anche ai sensi del novellato art. 118 C.P..

La posizione dell'imputato è stata esaminata nelle pagg. 2099 - 2110 della sentenza impugnata, unitamente a quella del predetto GASPARE. Di entrambi è stata ritenuta certa l'associazione alla

*g. g. m. l. e. u.*

cosca di Corso dei Mille, con il mantenimento di relazioni collegate con le "famiglie" dei TINNIRELLO, degli ZANCA e degli SPADARO, orbitanti in quella stessa aggregazione mafiosa, e in quella dei GRECO, solamente alleata.

Le iniziali rivelazioni in tal senso del CALZETTA sono state ritenute riscontrate da quelle successive e conformi del SINAGRA VINCENZO, classe 1956, che aveva anche riconosciuto le immagini fotografiche dei due imputati, e da quella, altresì, del CONTORNO, almeno relativamente ad ARGANO FILIPPO. Si sono aggiunte in un momento successivo, le dichiarazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, queste ultime, per il vero, precise e pressanti sul conto di FILIPPO, indicato come "capo - decina" della cosca anzidetta, meno nei confronti di GASPARE.

A corredo e riscontro di tutto ciò, si sono ricordati i fitti rapporti economici intrattenuti dai due fratelli con personaggi a loro volta colpiti da prove di appartenenza del sodalizio mafioso (BONTATE STEFANO, COLLETTI, TERESI,

*SPADARO*

INCHIAPPA, FAZIO, MANGANO); e, con particolare riferimento al ricorrente la frequentazione con il noto SENAPA PIETRO, indicato come uno dei killers della cosca di Corso dei Mille.

In definitiva, è stato analizzato un coacervo di elementi probatori, al cui interno sono stati individuati correlazioni e riscontri reciproci, idonei, secondo la Corte d'Appello, a darne lettura coordinata ed inequivoca.

Le censure contenute nel ricorso non hanno il pregio di evidenziare errori logici o di diritto in tale conclusione. Quelle di carattere generale trovano conferente risposta nei rilievi già formulati da questa Corte regolatrice. Le altre, accentrate in particolare, sull'attendibilità del SINAGRA (e sulla diversità di credito, negato e accordato alla fonte in relazione alle varie propalazioni a carico del deducente), incidono sul merito delle differenti valutazioni espletate dal giudice del merito, che, con prudenziale criterio, ha ritenuto affidabili quelle riscontrate da altri elementi, ed inattendibili, anche perché

*Senapa Pietro*

intrinsecamente compromesse da incertezze e tentennamenti, quelle afferenti al coinvolgimento dell'imputato in fatti di sangue, dei quali lo stesso dichiarante aveva palesato ritrattazioni ed imprecisioni, dovute a difettoso ricordo.

E' stata così fornita congrua spiegazione, del resto in linea con gli enunciati principi generali, sulla frazionata e differenziata valutazione del merito, risultandone frustrata la pretesa avversa di accomunare sotto lo stesso e totalizzante criterio di sfiducia ogni dichiarazione scaturita da quel collaboratore.

Allo stesso modo vanno disattese le ulteriori critiche miranti ad inficiare la complessiva costruzione dell'accusa. Con la opportuna avvertenza che, anche per questo si profilerebbero innanzitutto, inammissibili prospettazioni di merito, va comunque osservato che la valutazione della pluralità delle rivelazioni acquisite non manifesta il vizio logico di non aver tenuto conto della contrarietà, delle conoscenze dei pentiti, alle regole di riservatezza proprie della mafia

(provenendo esse da soggetti che in tale contesto certamente militavano, ed anche in posizioni di rilievo, poi sciogliendosi dai relativi obblighi), e che le conclusioni raggiunte dalla Corte d'Appello non si pongono neppure in contrasto con le assoluzioni largite per le imputazioni concernenti gli stupefacenti. Trattasi invero di una diversificazione dei convincimenti per settori, non infrequente nel procedimento di accertamento della colpevolezza limitatamente ad una parte soltanto delle contestazioni (nel caso i capi 1 - 10, 13 - 22). Tali contestazioni invero, seppure formulate congiuntamente per la grande maggioranza degli imputati, al vaglio decisionale di merito non sono risultate legate da necessario ed indefettibile nesso unificante del tipo "simul stabunt, simul cadent", come si è visto in altre parti della presente sentenza, sicché ne è stata ben possibile la trattazione e la soluzione diversificata, ai fini delle pronuncie finali.

Altrettanto deve dirsi quanto alle critiche formulate alle parti in cui si è fatta la



valutazione dei rapporti economici intrattenuti con esponenti mafiosi, sui quali il ricorrente si è affannato a presentare spiegazioni apparentemente giustificanti, che hanno tuttavia il torto di rispondere ad un criterio atomistico, mercé il quale si pretenderebbe di assoggettare ogni elemento di prova all'analisi isolata ed avulsa dall'intero contesto. E' chiaro che, similmente procedendo, si mira ad allontanare l'attenzione da quei collegamenti unificatori emergenti dalla collocazione logica di un elemento fra gli altri acquisiti, e si lascerebbe libero il campo al significato neutro che ognuno degli elementi evidenzia se considerato da solo.

Intanto il giudice di merito ha ritenuto di trarre da quei rapporti un preciso significato convalidante la tesi d'accusa, in quanto ne ha potuto delineare l'omogenea cornice sulla base delle risultanze concorrenti, e farne poi il coerente inserimento nel quadro di insieme, così stabilendo quelle reciproche corrispondenze in grado di dare la chiave interpretativa unitaria. La

*Esposito*

censura che, invece, ha proposto la valutazione spezzettata degli elementi acquisiti; deve essere disattesa in considerazione della sua unilateralità logica.

Sugli altri motivi di ricorso si rileva che la doglianza concernente la protrazione del vincolo oltre la data del 29.9.82 non è stata inserita tra i motivi di appello e perciò la Corte territoriale non doveva farne oggetto di specifica motivazione. Lo stesso discorso va fatto per le aggravanti concernenti il reato associativo, anch'esse non oggetto di precedente doglianza.

E' vero, invece, che la questione del diniego delle attenuanti generiche era stata introdotta tra i motivi di appello, ma quei motivi erano generici, e come tali non richiedevano dal secondo giudice analisi particolari e diffuse.

Infine, quanto alla misura della pena, la Corte d'Appello ha proceduto a nuova determinazione (in questo assorbita ogni inerente doglianza), come risulta a pagg. 2110 della sentenza.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.



ARGANO GASPARE, condannato per reato ex art. 416 bis C.P. (capi 1 e 10, rideterminata la pena), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con motivi anche aggiunti, in parte comuni al fratello FILIPPO, (quelli poco sopra esaminati), ed in parte a più accentuata impronta personale. Lamenta fra l'altro l'omessa considerazione delle parole scagionanti per lui pronunciate dal CONTORNO e dal MARINO MANNOIA, che non lo inclusero - a differenza del fratello - fra gli associati alla cosca di Corso dei Mille, mentre il CALDERONE non ne riconobbe l'immagine fotografica. Con altri motivi, il ricorrente ha dedotto anche il difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

La posizione del ricorrente è stata esaminata dalla Corte di Palermo, come si è detto, unitamente a quella del fratello FILIPPO, sicché, per le parti ad entrambi comuni, possono qui intendersi

*SP. Palermo*

riprodotte le considerazioni sopra formulate da questa Corte.

Probatoriamente, tuttavia, sussistono diversità di una qualche rilevanza, sulle quali appunto, ha fatto leva il ricorrente per affermare l'inesistenza, nei propri riguardi, di elementi sufficienti di colpevolezza tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni dei due collaboratori summenzionati, che comprometterebbero in radice l'ordito logico della ritenuta colpevolezza.

Ora così non è, perché la sentenza impugnata ha avuto cura, innanzitutto, di rilevare le note discordanti di cui trattasi, alle quali ha tuttavia assegnato il significato non già di certa esclusione del ricorrente dal novero degli associati, ma soltanto di mancata informazione dei due dichiaranti in ordine a questo specifico punto. Secondo la Corte d'Appello, insomma, CONTORNO e MARINO MANNOIA hanno detto di non sapere se l'ARGANO (GASPARE) facesse parte del sodalizio, ma non hanno affermato che non ne facesse parte. Il



significato logico della precisazione è del tutto evidente, postoché il criterio della valutazione complessiva dei dati acquisiti adottati dal giudice del merito non ne esce indebolito per intrinseca contraddizione (come, erroneamente sostenuto dal ricorrente). Semmai, si potrebbe parlare di meno ricca pluralità di riscontri, peraltro supplita in altro modo. Del resto, la stessa Corte territoriale ha creduto di poter spiegare la prudenziale reticenza dei due collaboranti, e specialmente del MARINO MANNOIA, adducendo la loro tendenza a privilegiare l'aspetto "formale" dell'associazione, rispetto alla indicazione di minuti fatti e circostanze di adesione.

Peraltro prova ulteriore a carico di ARGANO GASPARE è stata individuata dalla Corte del merito nel rinvenimento del suo numero di telefono fra le carte trovate nella nota raffineria di via Messina Marine, e nell'argomentata inconsistenza della discolpa in proposito resa (la figlia dell'imputato e quella del DI SALVO frequentavano la stessa scuola). Tale discolpa è stata difatti respinta per

tutta una serie di fondate considerazioni (pagg. 2105 - 2106), sulla cui scorta è stata denegata l'esistenza di qualsiasi rapporto tra la piccola ed il luogo del rinvenimento, con inevitabile refluenze a carico del padre. Ed è, anche questo, apprezzamento di merito insindacabile.

Così disattese le censure principali, sulle altre vanno ripetute le considerazioni precedenti, qui ribadendosi che neppure il ricorrente introdusse fra i motivi di appello la questione della permanenza del vincolo oltre la data di cui sopra, il che giustifica il silenzio mantenuto sul punto dalla Corte di secondo grado.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BAGARELLA LEOLUCA è stato condannato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 C.P.), di cui al capo 1 ed è stato assolto da altri reati.

Ha proposto ricorso, lamentando la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., per essere già stato giudicato, per gli stessi fatti, con sentenza della C.A. di Palermo in data 8.2.83 (definitiva), resa nel procedimento per i "fatti di via Pecori

Giraldi", che ne risulterebbero coperti sino alla data del febbraio 1980. Ha poi contestato l'asserita diversità dei fatti di cui al presente procedimento, successivi al suo arresto in data 11.12.79, in quanto sarebbe basata sulle rivelazioni di "pentiti" non riscontrate o addirittura smentite (il MELLUSO). Con ulteriore motivo, ha poi dedotto il difetto di motivazione sulle istanze, tempestivamente promosse, di ritenere i fatti legati dalla continuazione con quelli precedentemente giudicati, di esclusione delle aggravanti ritenute e della misura di sicurezza.

Ha proposto ricorso altresì il P.G. di Palermo, lamentando difetto di motivazione sulla esclusa protrazione del vincolo associativo oltre il 29.9.82 e sulla misura della pena.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso: intanto, che nei confronti dell'imputato, già si è provveduto separatamente, d'ufficio, alla eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65 e della relativa pena. E

*Gi. Melluso*

sul punto quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, come già disposto all'inizio in via annullativa per tutti i casi simili.

Per quanto riguarda le censure del medesimo imputato, si osserva che esse sono resiste dalle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha dato atto, innanzitutto, dell'esistenza del giudicato per fatti anteriori all'11.12.79 (data dell'arresto), dai quali il BAGARELLA è stato assolto. Ma ha rilevato l'esistenza di condotte ulteriori e successive, che erano valutabili autonomamente e non potevano essere ricomprese nel precedente giudizio, dato che lo stato di detenzione nelle more sopraggiunte aveva interrotto la permanenza della condotta associativa pregressa. A ben vedere il ricorrente non ha contestato, sul piano giuridico tale impostazione (anche se ha sostenuto che la condotta considerata nel primo procedimento si protraeva sino al febbraio 1980, data di poco posteriore a quella dell'arresto), ma ha affermato, soprattutto, l'inesistenza di




ulteriori prove autonome. Egli così, all'evidenza, pone un discorso ben diverso da quello attinente alla improcedibilità pregiudizialmente assunta.

Di conseguenza, superato l'ostacolo processuale eccepito, la Corte di secondo grado ha ritenuto di ravvisare l'esistenza del reato nei comportamenti tenuti dal prevenuto nel regime carcerario, diffusamente descritte nelle pagg. 2116 - 2118, con indicazione delle relative fonti, di ciascuna delle quali è stata valutata la credibilità e l'incidenza probatoria, con speciale riferimento alle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, meglio informato di altri.

In sostanza, attraverso il sistematico raccordo tra le dichiarazioni variamente rese, anche in tempi diversi, da "pentiti" minori (il MELLUSO, D'AMICO PASQUALE, il GASPARINI), nonché dal predetto MARINO MANNOIA e, prima ancora, dal BUSCETTA e dal CONTORNO, la Corte del merito ha potuto tracciare un quadro di responsabilità alimentato da convergenti linee dimostrative, dal cui insieme, e dalle condotte scaturitene a carico di BAGARELLA

(cognato di RIINA SALVATORE), è stato desunta, con ragionamento deduttivo corretto, la certezza dell'inserimento del ricorrente in un contesto associativo criminale, verosimilmente radicato in frequentazioni antecedenti all'arresto (salvo il giudicato), ma pienamente manifestato soltanto in tempo successivo. Trattasi di valutazione di merito, fondata sulla sostanziale osservanza dei principi di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P. (ed a tale proposito va anche ricordato che la Corte territoriale ha confutato, come risulta da pag. 2117, la pretesa menzogna del MELLUSO) e qui non più rivedibile, postoché le proposte censure non escono dall'ambito delle valutazioni del fatto. Allo stesso modo, sembra inattaccabile (in relazione al ricorso del P.G.) la contestuale affermazione per cui non v'è prova che la condotta ravvisata abbia superato la data del 29.9.82. Premesso che di questo gravame il P.G. d'udienza ha chiesto il rigetto, si osserva comunque che la doglianza è stata basata sulla collocazione temporale (nell'anno 1983 e successivamente) di due



degli episodi valutati come significativi dell'associazione, l'uno narrato dal MELLUSO, l'altro correlato all'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto addirittura anni dopo. Ma la debolezza del rilievo è palese ove si consideri, a proposito del PUCCIO (noto associato), che il legame con il BAGARELLA è stato individuato in un comune tentativo di evasione, di cui non si conosce la data, del tutto indipendente dall'omicidio successivo, comunque posteriore di vari anni; e che anche l'episodio narrato dal MELLUSO è difficilmente databile, per la mancanza di un certo riferimento temporale, per cui il giudizio agnostico espresso dalla Corte può dirsi ineccepibile in fatto.

Quanto ai motivi concernenti altri punti, quello dello stesso P.G. in ordine alla misura della pena (ritenuta incongrua rispetto al ruolo di particolare rilevanza, ricoperto dal BAGARELLA nell'interno dell'associazione), si traduce in un diverso apprezzamento di merito, contrapposto a quello espresso dalla Corte di secondo grado, di

cui tuttavia non denuncia vizio logico - giuridico. A loro volta le censure del ricorrente imputato vanno egualmente disattese, in ordine al preteso difetto di motivazione sul problema dell'eventuale continuazione e su quello della esclusione delle aggravanti e della misura di sicurezza, perché formulate in modo assolutamente generico, senza alcuna enunciazione specifica, se non quella, per la sola misura di sicurezza detentiva, concernente un preteso ravvedimento intervenuto durante la detenzione dal carcere di Spoleto. Tale circostanza, invece, risulta implicitamente valutata dalla Corte di secondo grado avendo essa ridotto la doppia misura di sicurezza applicata in primo grado (casa di lavoro e libertà vigilata) alla sola misura detentiva, peraltro soggetta ad ulteriore esame della pericolosità (attuale) da parte del magistrato di vigilanza al momento opportuno.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

BALDI GIUSEPPE (soprannominato "pinuzza tranquilla"), è stato condannato per il reato di

cui all'art. 416 bis (capo 10, assorbito ivi il capo 1); e si è dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per reati in materia di stupefacenti (capi 13 e 22) per precedente giudicato, come da sentenza della C.A. di Firenze in data 7.5.86.

Ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., in relazione a tale giudicato, a suo dire avente ad oggetto gli stessi fatti di cui al presente procedimento e, subordinatamente, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, fondata su propalazioni incontrollate e non riscontrate, comunque in contrasto con il precedente accertamento giudiziale, conclusosi con il solo addebito di favoreggiamento personale nei confronti di SPADARO TOMMASO. Ha lamentato, infine, carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle misure della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto respinto con

dovizia di argomenti ineccepibili, la eccepita improcedibilità per precedente giudicato, stabilendo esattamente (sulla base dell'imputazione e delle motivazioni) l'ambito del procedimento incardinato in Firenze, concernente sostanzialmente una limitata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e capeggiata dal predetto SPADARO, nella quale il BALDI aveva rivestito una parte del tutto marginale, tanto da essere condannato solo per il reato di favoreggiamento.

Non soltanto, dunque, il titolo formale del reato, ma la stessa materia trattata hanno decisamente differenziato tale procedimento da quello instaurato a Palermo, ed ora oggetto di comparazione, nel quale la posizione del BALDI risulta caratterizzata dall'asserito inserimento in ben più vasta consorceria di tipo mafioso, materialmente e soggettivamente diversa dalla limitata (anche nelle finalità) organizzazione già operante in Firenze. E' stato giustamente escluso, pertanto, che il precedente giudicato possa avere efficacia preclusiva al di là dei soli reati in

*Handwritten signature: Baldi*

materia di stupefacenti (per i quali essa è già stata riconosciuta) e tale opzione deve essere approvata pienamente, non emergendo dal motivo di ricorso alcun argomento critico diverso.

Va pure disattesa, in punto di rilievo sulla valutazione di merito, la doglianza che riflette una assunta prevalenza probatoria dello accertamento del giudice fiorentino in ordine all'effettivo ruolo svolto dal deducente. L'accertamento resta, infatti, naturalmente delimitato ai fatti presi in considerazione in quel procedimento, senza possibilità di dilatazione ad altri fatti raggiunti da consistenti prove e valutazioni nella sede propria.

Tanto premesso e precisato, la principale doglianza del BALDI, concernente il profilo probatorio, si appalesa infondata nella accanita denuncia di pretese insufficienze o incertezze nelle plurime dichiarazioni accusatorie, il cui complesso è stato posto dalla Corte del merito alla base della riaffermata colpevolezza. La censura materializza al più, una difforme valutazione degli stessi

*SE BALDI*

elementi, ma non riesce a far emergere vizi logici - giuridici in quella argomentatamente prescelta dal giudice del merito.

Il CALZETTA, il CONTORNO, il CALDERONE, il MARINO MANNOIA sono stati concordi nell'attribuire al BALDI, riconosciuto anche in fotografia, e peraltro noto nell'ambiente con il soprannome indicato, un affiliato, anche formalmente, alla famiglia di Porta Nuova. Tale convergenza di fonti diverse ed autonome, reciprocamente riscontrate e dunque positivamente valutabili ai sensi dell'art. 192 N.C.P.P. ha costituito, appunto, il supporto di sostegno dell'accusa, non sindacabile in questa sede sulla sola deduzione di una diversa interpretazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nei confronti di BATTAGLIA ANTONINO, assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e 13, 22, ha proposto il ricorso il P.G. di Palermo (e del gravame il P.G. d'udienza ha chiesto il rigetto), lamentando l'omessa valutazione di talune circostanze di fatto, scaturite dalle dichiarazioni del CALZETTA,



tra altro indicanti nell'imputato un affiliato al gruppo dei GRAVIANO (cosca di Corso dei Mille), noto trasportatore di eroina da Palermo a Milano, con una autovettura di cui era accertatamente in possesso.

Ma il dedotto travisamento del fatto non sussiste, perché la Corte del merito ha preso debitamente in esame tali risultanze (pagg. 2125 - 2127), le uniche, del resto, acquisite nel processo, assoggettandole a una valutazione completa, che ha tenuto conto del loro possibile contenuto di verità, ma anche di contrastanti elementi, tra cui l'assunto del MARINO MANNOIA, escludente l'affiliazione del BATTAGLIA al sodalizio mafioso; di guisa che il giudizio conclusivo, secondo cui le propalazioni del CALZETTA non hanno ricevuto conferme convincenti, si mostra come una conseguenza di un esauriente esame, non rivendicabile in questa sede.

Il ricorso, di conseguenza, va rigettato.

BATTAGLIA GIUSEPPE, condannato in ordine al reato di ricettazione (così modificato il capo 313) ha

proposto ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, basata sulle sole parole di SINAGRA VINCENZO, intrinsecamente inattendibile e per di più smentito da DI MARCO SALVATORE, nonché sul diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena (anni tre di reclusione e Lit. 4.000.000 di multa), sproporzionata rispetto al compendio del reato.

Nei confronti dell'imputato ha interposto ricorso il P.G., in ordine ai reati di cui di capi 1, 10, 13, 22, 46, dai quali è stato assolto, lamentando l'omessa considerazione di indicazioni provenienti da pentiti, pure ritenuti attendibili, che ne avevano descritto la vicinanza al gruppo GRAVIANO e l'affiliazione alla cosca di Corso dei Mille, unitamente al fratello ANTONIO.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Relativamente all'impugnazione promossa dal BATTAGLIA, si desume dalle pagg. 1924 e segg. della sentenza impugnata che la prova dell'ascritto reato di ricettazione è derivata dalle rivelazioni del



predetto SINAGRA che, nel descrivere le fasi e gli autori della rapina compiuta, anche con la sua partecipazione, ai danni di tale MARABETI, cui era stato sottratto sotto la minaccia di armi un autotreno carico di elettrodomestici, aveva indicato nel BATTAGLIA stesso colui che, insieme ad altri, aveva contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce. DI MARCO SALVATORE, indicato dal primo collaborante quale compartecipe alla rapina ne aveva confermato il racconto, con coincidenti indicazioni in ordine ad altri correi, sicché già in primo grado era stata affermata la responsabilità degli accusati (per l'attuale ricorrente, come detto, limitatamente alla ipotesi di ricettazione), in conseguenza della stimata credibilità innanzitutto della fonte primaria, riscontrata anche nel dettaglio di particolari descrittivi, conoscibili soltanto per diretta partecipazione al fatto.

In tale quadro la Corte di secondo grado ha esaminato, e ricucito, talune marginali contraddizioni presenti nei racconti dei due

pentiti, delle quali ha dato attendibili spiegazioni, fermo restando, comunque, il dato principale ed essenziale della loro coincidenza sugli aspetti fondamentali dell'episodio.

E' pur vero che nei confronti specifici dell'imputato, il riferimento fornito dal SINAGRA (che lo ha indicato quale partecipe soltanto alle operazioni di trasporto della merce dall'autotreno ad altro automezzo, effettuate nel magazzino di altro coimputato, tale FASCELLA FRANCESCO) non ha potuto giovare del riscontro del DI MARCO, le cui dichiarate cognizioni si sono arrestate alla coincidente indicazione dello stesso magazzino quale luogo del programmato trasbordo, da cui, poi, egli stesso avrebbe, in più occasioni, trasportato la refurtiva verso altre destinazioni. Ma è altrettanto vero che la ritenuta attendibilità generale del SINAGRA e la concordanza sostanziale del suo racconto con quella del DI MARCO su ogni altro aspetto di rilievo, rendono giustificata la conclusione cui la Corte del merito è pervenuta anche riguardo al BATTAGLIA, la cui vicinanza alla

cosca di Corso dei Mille, cui la rapina è sostanzialmente riferibile, non può che suonare quale indiretto ed ulteriore riscontro di colpevolezza.

Restano, conseguentemente, confutati gli assunti del ricorrente imputato in ordine alla pretesa insufficienza della fonte propalatoria ed al difetto di valido riscontro "aliunde".

In relazione, poi, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, si osserva che l'entità del reato ritenuto, per i profili sanzionatori, va correlata non già al modesto valore del compenso ottenuto dal BATTAGLIA per la sua collaborazione, bensì a quello, ben più cospicuo, della merce sottratta, alla cui distrazione verso ignote destinazioni egli partecipò nelle operazioni surricordate, con una attività di intromissione che non può non essere riguardata, ovviamente, in relazione all'integrale quantità della merce. La diversa impostazione del motivo di ricorso ne evidenzia appieno la fallacia. Il ricorso del P.G. (di cui, in udienza, anche il

rappresentante della pubblica accusa ha chiesto il rigetto) ha proposto, a ben vedere, una lettura diversa delle risultanze, propugnando il ritorno alle statuizioni di primo grado (che erano state di condanna) in ordine ai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso, nonché il richiesto annullamento della sentenza impugnata per i relativi capi, oltreché per quelli afferenti ai reati in materia di droga, dai quali già l'imputato era stato assolto nel primo giudizio.

Per gli uni e per gli altri, però, la Corte territoriale ha proceduto al riesame dei relativi elementi di prove (pagg. 2130 segg.), e perciò anche di quelli già posti dalla Corte d'Assise a giustificazione della parziale pronuncia di condanna. In particolare ha elencato la vicinanza al gruppo GRAVIANO, la commissione di reati contro il patrimonio, le rivelazioni del CALZETTA, la partecipazione, in supposta funzione di "guardia spalla", ad un matrimonio celebratosi in ambienti mafiosi, la latitanza vissuta con personaggi dello stesso gruppo, l'ascritto ruolo di corriere della

*Assolto*

droga fra Palermo e Milano. E ha quindi complessivamente ritenuto tutt'altro che irrilevanti le suddette circostanze anche se rivelative di una posizione del ricorrente complessivamente marginale alla cosca, con contributi attivi, semmai, nella consumazione di reati comuni contro il patrimonio, ma anche per questi con famiglie secondarie, come nel caso della ricettazione susseguente alla rapina ai danni del MARABETI.

In tale contesto, non è mancata la valutazione della parola del MARINO MANNOIA, sostanzialmente scagionante, per avere costui escluso l'affiliazione dell'imputato alla cosca di Corso dei Mille. Né è conseguito che, nulla pretermettendo, la Corte del merito ha potuto concludere, con apprezzamento di merito inattaccabile, per la collocazione generica del BATTAGLIA in ambienti della criminalità di quartiere, ma senza vincoli organici con associazioni di tipo mafioso.

Analoghi concetti il secondo giudice ha espresso in

relazione ai reati in materia di stupefacenti, qui rilevando, comunque, l'esistenza di un più solido elemento di riscontro (l'indicazione del MARINO MANNOIA circa la partecipazione del BATTAGLIA, in un meglio definito ruolo, alla produzione di droga in zona di Barcellona Pozzo di Gotto), relativo però a diverso contesto storico, valutabile in sede diversa e competente (pag. 2133).

La complessiva delibazione, esauriente e completa, non merita censura alcuna.

Consegue la reiezione di entrambi i ricorsi.

BELLIA GIUSEPPE, condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo 20 (è stato assolto dal reato di associazione per delinquere, di cui al capo 9), ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, oltreché in relazione alla confermata misura di sicurezza della libertà vigilata. Con separato motivo, ha censurato per violazione di legge la formula assolutoria dubitativa, confermata



in appello in ordine al predetto capo 9.

Quest'ultima doglianza è certamente fondata.

L'impugnata conferma formale della formula va ascritta, senza dubbio, a mera svista del giudice di secondo grado, che non ha tenuto presente nella fattispecie il disposto dell'art. 530 secondo comma del vigente codice di procedura, pur puntualmente applicato in altri casi. Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata nel predetto capo 9, limitatamente alla formula stessa, che va sostituita con quella "per non aver commesso il fatto.

Il ricorso deve essere rigettato per il resto.

La doglianza concernente l'affermazione di responsabilità assume a proprio fondamento l'inesatta ed apodittica interpretazione che sarebbe stata data dalla Corte del merito del contenuto di talune telefonate intercettate, di cui - oltretutto - sarebbero stati erroneamente identificati gli autori; e, perciò, l'arbitrarietà delle conseguenti deduzioni circa un coinvolgimento del ricorrente in affari di droga gestiti dal

gruppo FERRERA, tanto più inverosimile in quanto riscontrato anche alla luce di parole soltanto apparentemente confessorie rese dal deducente a spiegazione di proprio comportamento, ed in realtà di ben diverso tenore.

L'inconsistenza della critica è però manifesta, postoché l'intelaiatura argomentativa della sentenza impugnata si regge su solidi sostegni in fatto, costituiti dai contenuti delle ricordate intercettazioni telefoniche, aventi ad oggetto conversazioni di tenore inequivoco, pervenute all'utenza installata presso l'abitazione del BELLIA. L'inerenza di tali comunicazioni ai traffici di droga sviluppati da personaggi del calibro di WARINDEL PAUL, di GRAZIOLI SERGIO e del FERRERA, ha indotto i giudici del merito, addirittura, a ritenere che i momenti più significativi del commercio, sotto il profilo ideativo - progettuale, avessero luogo proprio in tale abitazione. Giustamente, pertanto, la Corte del merito ha collegato a tali risultanze la dichiarazione, sostanzialmente confessoria, resa

dall'imputato in sede di contestazione dei fatti, allorché cercò di discolarsi con l'invocare la "gravissima situazione" in cui era venuto a trovarsi e che l'aveva obbligato a tenere "determinati comportamenti processuali" (pag. 2136). Del resto, l'intrinseco legame logico che corre fra le circostanze accertate, è del tutto evidente, ciascuna di esse trovando riflessa spiegazione nelle altre, in un meccanismo di incastri argomentativi di cui sarebbe vano negare la conclusiva rilevanza. Né può riuscire il tentativo di screditare il complessivo risultato con l'inaccettabile sistema della considerazione spezzettata dei dati, come sembra fare il ricorrente.

D'altronde, la stessa Corte di merito ha dato atto che le discolpe difensive hanno mirato, soprattutto, all'esatta delineazione del ruolo marginale tenuto dall'imputato in un contesto innegabile. Ed in tal senso, esse hanno trovato parziale accoglimento, mediante una valutazione che, pur tenendo fermo il titolo del reato, dato lo

*Sp. Valeri*

stabile inserimento nell'organizzazione (così escludendosi l'ipotesi del favoreggiamento), si è tradotta in un trattamento sanzionatorio complessivamente mite, oltreché nell'assoluzione dal reato di associazione per delinquere.

In relazione, infine, al motivo concernente le istanze subordinate, si osserva che la carenza di una espressa considerazione di talune singole circostanze da parte del secondo giudice non può significare difetto vizio di motivazione censurabile, qui soccorrendo, come in altri casi analoghi, il rinvio alle valutazioni generali in tema di attenuanti generiche e di misura della pena.

BISCONTI LUDOVICO, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ha denunciato, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in effetti basata su propalazioni di collaboranti (il CONTORNO ed il CALZETTA) ritenuti scarsamente affidabili dallo stesso giudice del merito e, comunque, non riscontrate

dalle generiche affermazioni del MARINO MANNOIA; nonché travisamento di fatto circa i rapporti di affari con altri coimputati, del tutto legittimi e non riguardanti traffici illeciti. Con un secondo motivo, ha lamentato carenza assoluta di motivazione sulle richieste attenuanti generiche e sulla misura della pena, già invocata nel minimo edittale.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

I giudici del merito hanno concordemente indicato le prove a carico, costituite dalle coincidenti ed autonome dichiarazioni del CALZETTA o del CONTORNO, attributive della qualità di membro della "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

L'abbondanza del materiale probatorio e la sua utilizzazione in base a una unitaria chiave interpretativa giustificano, adunque, il motivato apprezzamento del giudice di merito, cui il ricorrente ha inteso contrapporre, chiaramente, una difforme valutazione, pertanto, fondata, ancora una volta, sull'uso di un metodo non razionale quale quello della considerazione isolata di ogni

*Escluso*

elemento.

Il secondo motivo di ricorso è resistito dalle riflessioni esposte dal giudice di secondo grado circa la quantificazione della pena (pag. 2149), anche per respingere il motivo di appello del P.M., essendo stata data, ivi, ampia giustificazione della misura della pena irrogata, implicitamente comprendente anche il diniego delle generiche.

BONANNO FRANCESCO, condannato in primo grado per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10, è stato ritenuto colpevole, in sede d'appello, del delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 C.P., così modificate le originarie rubriche, ascrivendoglisi il fatto di aver favorito la fuga dalla Sardegna di MADONIA GIUSEPPE, PUCCIO VINCENZO e BONANNO ARMANDO, imputati del delitto d'omicidio in persona del capitano dei carabinieri BASILE, scarcerati il 17.3.83 per decorrenza dei termini di custodia cautelare e destinati al soggiorno in tre diversi comuni della provincia di Oristano, da cui, appunto, si erano allontanati pochi giorni dopo l'assoluzione dal delitto predetto, statuita dalla

*G. Marcellini*

competente Corte di Assise in data 31.3.83.

L'imputato ha proposto ricorso, deducendo con un primo motivo la violazione della legge penale, sull'assunto della inesistenza del reato, per essere gli obblighi, sanciti in sede di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, afferenti non già al procedimento per omicidio del BASILE (dal quale, comunque, gli imputati, erano stati assolti), bensì a diverso procedimento avente ad oggetto l'associazione per delinquere, pendente a loro carico in istruzione formale. La violazione dell'obbligo poteva, perciò, configurarsi solo a seguito della riemissione del provvedimento restrittivo, non sussistendo per le investigazioni o ricerche alcuna ragione perché fossero svolte da parte dell'Autorità. Il ricorrente ha invocato, altresì, l'esimente ex art. 384, C.P., essendo BONANNO ARMANDO suo nipote ex frate ed ha, infine, denunciato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché sulla misura

sanzionatoria.

Preliminarmente si rileva che il reato de quo è estinto per maturata prescrizione in quanto il fatto risulta pacificamente commesso entro il mese di aprile del 1983, sicché già nell'ottobre del 1991 era scaduto il tempo massimo di sette anni e mezzo stabilito per la punibilità del reato.

La suddetta causa estintiva potrebbe cedere solo alla esistenza di una prova certa della inesistenza del reato risultante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 152 del V.C.P.P. ma a tanto non conducono di certo i rilievi del ricorrente.

Si osserva al riguardo che la posizione del BONANNO è comune agli imputati LO MEO COSTANTINO e RANDAZZO SALVATORE, condannati per lo stesso reato, sulla base di medesime circostanze di fatto, denotanti il concorso di tutti nell'ascritto favoreggiamento (pag. 2157). Tenendo conto di tale circostanza accertate attraverso un attento esame delle risultanze, il giudice di secondo grado, nel trattare congiuntamente le tre posizioni, ha innanzitutto escluso l'applicabilità dell'esimente



ricordata, sull'elementare ed evidente rilievo che ciascuno degli imputati favorì anche la fuga - oltreché del proprio congiunto - anche di due estranei, rispetto ai quali, quantomeno, l'illiceità del fatto rimarrebbe integra, atteso il ravvisato concorso. Né può darsi ingresso alla tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe ravvisabile nel plurimo fatto un vincolo di inscindibile collegamento interno, donde l'estensibilità complessiva della causa di giustificazione, dal momento che nulla - in ipotesi - avrebbe impedito a ciascuno dei prevenuti di operare singolarmente a favore del proprio congiunto, sicché il concertato concorso, che tutt'ora lega i tre soggetti in questione in unitaria responsabilità, deve intendersi dipeso da una opzione volontaria, nient'affatto obbligata.

Circa il principale problema giuridico posto dal ricorrente, devesi notare, innanzitutto, una discrasia formale tra l'assunto della sentenza, secondo cui l'obbligo di soggiorno in Sardegna sarebbe stato imposto nel procedimento per

l'omicidio del capitano BASILE, e quello del ricorrente, che, invece, lo riporta al separato procedimento per il reato di associazione per delinquere. Comunque, il contrasto non sembra rilevante, giacché in ogni caso sarebbero raffigurabili, con l'indubbio presupposto di un reato in atto di consumazione, quelle esigenze investigative e di ricerca, da parte delle Autorità, che sono uno dei presupposti del reato di favoreggiamento.

Ove fosse vero l'assunto della Corte del merito, difatti, l'assoluzione pronunciata in primo grado, e peraltro soggetta a gravame, non avrebbe certamente eliminato ogni possibile ipotesi di ricerca, magari in funzione del giudizio di appello ancora da svolgere. La ricerca poteva in altri termini rendersi necessaria per ogni altra esigenza collegata al procedimento pendente, anche di ordine investigativo, non escludibile in via assoluta. Così ricostruito, il convincimento della Corte del merito sembra certamente da condividere.

A maggior ragione, poi, la stessa linea

argomentativa sarebbe valida nella diversa ipotesi sostenuta dal ricorrente, trattandosi, allora, di un procedimento addirittura pendente in fase istruttoria, ancora ampiamente aperto a possibilità di indagini o a necessità di ricerche sottese all'obbligo di dimora coatta, evidentemente imposto per ragioni cautelari riguardanti anche ogni possibile evoluzione del procedimento.

Né vale in contrario il rilievo che, in caso di violazione dell'obbligo di soggiorno, unica misura consentita dall'ordinamento sarebbe stata la riemissione del provvedimento restrittivo. Ciò è indubbiamente vero nei confronti dello stesso imputato, non essendo concepibile per lui altra sanzione, ma non lo è nei confronti del favoreggiatore, verso il quale la condotta violatrice (non dell'obbligo accessorio, ma della regola penale generale) va necessariamente ricondotta nell'alveo del corrispondente reato.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti degli imputati, senza rinvio, per l'intervento causa di estinzione

innanzi accertata.

BONICA MARCELLO, condannato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 legge 685/75 (capo 20), ha dedotto difetto di motivazione sulla affermazione della responsabilità, basata sulla presenza, quale autista di "Pippo" FERRERA, ad incontri fra trafficanti di droghe, con una forzatura delle generiche indicazioni accusatorie (del DE RIZ e di THOMAS ALAN), non suffragate, comunque, da riscontri estrinseci, tali non potendosi considerare i contenuti di intercettazioni telefoniche, attesa l'incerta identificazione del ricorrente da parte di uno degli interlocutori.

Il ricorso non ha fondamento.

Con motivazione ampia ed ineccepibilmente coordinata, la Corte territoriale ha delineato il ruolo attivo tenuto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione dei fratelli FERRERA, che era quello di autista e di abituale accompagnatore del predetto Pippo FERRERA in incontri con altri

trafficienti, ciò richiedendo e supponendo mansioni fiduciarie, peraltro ricavabili anche dal tenore di alcune telefonate (pag. 2166), ben eccedenti un mero rapporto di lavoro subordinato, del resto non concepibile in quel determinato ambiente.

Le fonti di prova all'uopo utilizzate sono state il noto DE RIZ PIETRO ed il THOMAS, le cui dichiarazioni rivelatrici riemergeranno a proposito dei traffici dei gruppi FERRERA E CANNIZZARO, legati al clan capeggiato dal SANTAPAOLA. Ogni possibilità di equivoco sulla persona del BONICA è stata, peraltro, eliminata dalle ricognizioni fotografiche dagli stessi effettuate, dalle quali è derivata una ulteriore conferma della veridicità delle narrazioni, non essendo state intraviste altre possibilità di incontro con l'imputato, oltre quelle segnalate.

Analogha indicazione è stata comunque desunta dalle dichiarazioni di DATTILO SEBASTIANO, comandante di una nave ingaggiata dai "catanesi" per l'importazione di ingenti quantità di droga dall'estremo oriente.

La coincidenza delle fonti propalatorie, con reciproci riscontri, non ha lasciato dubbi sulla colpevolezza, confermata, come si è detto, dal tenore di varie telefonate intercettate, sicché dall'insieme delle risultanze è stato agevole ricavare la prova delle funzioni assegnate al BONICA nell'ambito dell'organizzazione, e comunque definite non di primaria importanza (di qui l'entità della pena mite e l'assoluzione dal concorrente reato di partecipazione ad associazione per delinquere), seppure agevolmente inquadrabili nello schema associativo di cui all'art. 75 della legge speciale, per il contributo fattivo comunque apportato per il conseguimento degli scopi collettivi.

Trattasi, in conclusione, di motivazione appagante, esente da vizio logico - giuridico, e che ha dato argomentata risposta ad ogni assunto della parte ricorrente.

BONURA FRANCESCO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, per il quale

soltanto era stato condannato in primo grado), ha proposto ricorso, deducendo, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in particolare denunciando l'errato criterio giuridico osservato nella valutazione dei collaboranti (da cui l'accusa è derivata) e, comunque, l'ingiustificato distacco - in concreto - tra l'enunciazione programmatica delle regole all'uopo prefissate dallo stesso giudice di secondo grado e l'applicazione fattane nell'esame delle singole fonti propalatorie, utilizzate acriticamente e senza riscontri, pur trattandosi di informatori incerti anche sull'origine delle notizie "de relato" versate in atti. Ha poi ulteriormente lamentato il travisamento del fatto in ordine alla negata legittimità dell'attività lavorativa (tale legittimità accertata in procedimento di prevenzione) quale l'inserimento negli affari della "famiglia" di Uditore e l'indebita valorizzazione di "pentiti" nuovi (il CALDERONE ed il MARINO MANNOIA), senza possibilità di contraddittorio da

*Sc. M. L.*

parte del ricorrente, trattandosi comunque di notizie inattendibili ed ininfluenti.

Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato per difetto di motivazione la ritenuta protrazione della condotta associativa oltre il settembre 1982, trovandosi egli all'epoca in stato di detenzione e risultando, peraltro, prova insufficiente la pretesa confidenza al condetenuto MARINO MANNOIA circa pressioni fatte esercitare sui giudici popolari in un separato procedimento.

Con un terzo motivo, ha lamentato la carenza assoluta di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle ritenute aggravanti e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. Come risulta dalla lettura delle pagg. 2173 e segg. della sentenza impugnata, le critiche contenute nei primi due motivi di ricorso non sono che la riedizione, in diversa forma espositiva, dei motivi di appello a suo tempo introdotti, e sui quali il giudice di secondo grado ha compiuto complessa deliberazione, mettendo correttamente a fuoco i vari dettagli

*Sc. Mannoia*

concernenti la rilevanza e l'attendibilità delle rivelazioni dei pentiti.

Non è vero, innanzitutto, che costoro non fossero in grado di indicare le origini delle loro informazioni, giacché dagli atti risulta che tanto il BUSCETTA (il primo, in ordine di tempo, a fare il nome del BONURA quale vice - capo e, dopo la morte dello INZERILLO, come capo della "famiglia" di Uditore), quanto il CONTORNO, che fornì notizie conformi, furono in grado di indicare i propri referenti (nel caso del BUSCETTA furono GAETANO BADALAMENTI ed il SALAMONE, nel caso del CONTORNO fu INZERILLO SALVATORE). Ed è vero, sotto altro profilo, che i due dichiaranti mostrarono di non avere personale conoscenza del BONURA. E' anche vero, tuttavia, ed i giudici di secondo grado ne hanno dato atto, che le certezze soggettive da essi manifestate sul punto, con autonome e separate significazioni, dovevano pur radicarsi in cognizioni acquisite nel mondo criminale ad essi familiare.

Tali deduzioni hanno trovato riscontro nelle parole

del CALDERONE, al cui proposito non può neppure dirsi che non conoscesse personalmente l'imputato, di cui ha persino descritto il ricercato abbigliamento, riconoscendone poi l'immagine fotografica. Secondo il dichiarante, appunto, il BONURA gli era stato presentato tempo prima come affiliato alla "famiglia" dell'INZERILLO. La notizia collima con quelle date dai primi due pentiti, la cui informazione, fra altro, derivava proprio dall'INZERILLO stesso, che ben conosceva la militanza del BONURA.

Di più, il secondo giudice ha ritenuto di collocare nel medesimo ed armonico quadro probatorio anche la dichiarazione del MARINO MANNOIA secondo cui, nel periodo di comune detenzione, il BONURA ebbe a confidargli di aver effettuato, tramite terzi, pressioni sui giudici popolari in un separato procedimento per omicidio che lo concerneva, ottenendone l'assoluzione. Anche questa rivelazione, giudicata attendibile per la generale affidabilità della fonte, ed ancora utilizzata quale riprova della permanenza del vincolo



associativo dopo la data del 29.9.82 (deduzione del tutto plausibile sul piano logico, se vero il supposto di fatto), è stata posta in linea con le precedenti acquisizioni, in una disamina comparata che ne ha colto - con apprezzamento libero, ma non arbitrario - il comune filo storico - logico, assegnando alla singola risultanza la valenza di componente probatoria riscontrata e riscontrante, riconducibile ad una complessa costruzione, che ne costituisce il risultato conseguente.

Né giova alla fondatezza del ricorso il preteso accreditamento delle fonti accusatorie (e specialmente delle ultime due, in ordine di tempo), senza possibilità di contraddittorio da parte della difesa. Il contraddittorio per vero, è sempre possibile in sede dibattimentale, indipendentemente dalle nullità anteriori di acquisizione. Non rafforza la dedotta critica di difetto di motivazione neppure il rilievo, avanzato soltanto nella discussione orale avanti a questa Corte di Cassazione, per cui il deducente ed il MANNOIA non sarebbero mai stati detenuti nello stesso carcere,

tantomeno nell'indicato carcere di Trapani, in cui le confidenze sopra riprodotte avrebbero avuto luogo, postoché una indicazione del genere non figura nei motivi scritti né emerge da altre pagine del processo.

Sulle censure subordinate, qui richiamate e condivise le ragioni per cui è stata ritenuta la permanenza del vincolo sotto l'imperio della nuova norma incriminatrice, secondo la valutazione effettuata dalla Corte del merito, si osserva ulteriormente che, in sede di rideterminazione della pena a seguito della reformatio in pejus, il giudice di secondo grado ha indicato i parametri di riferimento, in definitiva individuati nella sinistra personalità dell'imputato, quale emergente dagli atti, e nel comportamento processuale, ostativi alla configurabilità di particolari condizioni meritevoli di attenuanti. Ed ha tenuto conto della pena prevista per la fattispecie contestata, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 bis C.P., in relazione al ruolo direttivo svolto dal BONURA secondo le acquisite prove,

calcolando, altresì, l'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma, in ordine alla cui applicazione tornano pertinenti le considerazioni svolte nella parte generale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BRONZINI ALESSANDRO, condannato per il reato di cui al capo 22 (compravendita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 71 e 74 legge 685/75, mentre da altri reati è stato assolto), ha denunciato, unitamente alle violazioni concernenti la regolarità dell'istruzione, il difetto di motivazione e la violazione di legge circa la valutazione dei collaboranti ed in particolare del CALZETTA, riproponendo censure del consueto tenore già noto e lamentando il difetto di riscontri in ordine all'unico episodio rivelato a suo carico da tale fonte (il preteso acquisto di droga di ZANCA CARMELO), e l'omessa considerazione di elementi scagionanti (ad esempio, la non disponibilità dell'autovettura di cui, secondo il proponente, sarebbe stata in possesso in occasione di quello acquisto).

Con ulteriori motivi, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per la indeterminatezza dell'imputazione e per il difetto di correlazione tra l'accusa contestata e la responsabilità ritenuta per un singolo episodio, neppure menzionato nel capo di imputazione, nonché il difetto di motivazione sulle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Per le censure concernenti le dedotte nullità dell'istruzione va fatto integrale rinvio alle considerazioni che sul punto questa Corte regolatrice ha avuto modo di esporre in precedenti punti della presente sentenza, ed altrettanto deve dirsi in ordine alla critica generale in ordine alla utilizzabilità dei c.d. "pentiti".

Per quanto riguarda, poi, le doglianze specifiche in tema di correlazione tra accusa e sentenza ne va, innanzitutto, constatata la tardività, non risultando esse proposte tra i motivi di appello. Trattasi, comunque, di rilievi infondati, tenuto



conto della ampiezza (senza che ciò integri l'ipotesi della indeterminatezza assoluta) della rubrica, peraltro oggetto di specificazioni limitative attraverso gli interrogatori e la sentenza di primo grado. Né, a tale proposito può ravvisarsi nullità, per pregiudizio delle ragioni di difesa, nel passaggio da una più generica a una più specifica precisazione dell'addebito, ciò anzi agevolando il compito difensivo, con la progressiva puntualizzazione delle circostanze di fatto integranti la contestazione.

Disattese, pertanto, le eccezioni pregiudizialmente proposte, si osserva che le altre censure enunciate attengono esclusivamente al merito delle valutazioni compiute dal giudice territoriale. Per quanto attiene, in particolare, alla individuazione dei riscontri alle narrazioni del CALZETTA (peraltro ritenuto intrinsecamente credibile, almeno limitatamente all'episodio caduto sotto la sua diretta percezione, quello avvenuto presso il distributore di ZANCA CARMELO), la Corte del merito ha condotto una ampia ricognizione delle risultanze

processuali, rinvenendo nelle propalazioni di tale FEDERICO ANTONINO e del ben noto EPAMINONDA ANGELO (personaggio fortemente radicato nel contesto mafioso, operante nel settentrione anche nei traffici di stupefacenti) le conferme dell'inserimento del BRONZINI in un certo ambiente criminale di tipo mafioso, che costituisce il naturale e coerente sfondo dello specifico episodio direttamente visto dal CALZETTA e funge, nel contempo, da riscontro al generale inquadramento del personaggio BRONZINI, similmente descritto dallo stesso CALZETTA.

Tenuto conto di tali emergenze, ed ancora degli accertati contatti tra l'imputato ed il gruppo ZANCA (che il primo vanamente si era sforzato di negare nel corso degli interrogatori, addirittura asserendo di non sconoscere l'EPAMINONDA ed il CALZETTA), la Corte del merito ha dato credito alla narrazione dell'episodio di cui trattasi, del resto descritto dal propalante con una ampiezza convincente di particolari, e che, seppure sprovvista di riscontro immediato e diretto, ha

potuto comunque giovare di una serie di elementi indirettamente convalidanti, che l'hanno resa - nel motivato convincimento del giudice - attendibile, anche in relazione, bisogna dire, a quei dinieghi inverosimili, naturalmente refluenti, sul piano logico; a vantaggio della fondatezza dell'accusa. Ciò significa che non si può ravvisare il lamentato distacco tra i criteri valutativi programmaticamente prefissati dalla Corte del merito e l'applicazione fattane in concreto, che ha finito con il rispettare il disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P..

Di più: la Corte suddetta si è data carico di assoggettare a puntuale analisi altri due punti importanti della questione (l'uso, nella specifica circostanza, di una determinata autovettura da parte del BRONZINI ed il verosimile oggetto dello scambio denaro - merce avvenuto con lo ZANCA), per l'uno valorizzando la funzione asseveratrice sia pure parzialmente esercitata sul fatto dalla individuazione della vettura (il BRONZINI era stato effettivamente in possesso di un automezzo di quel

tipo ed avrebbe potuto ancora procurarsene la disponibilità per la consueta occorrenza, risolto, questo, di limitata rilevanza) e per l'altro argomentandone correttamente la natura della merce scambiata (droga), tenuto conto del presumibile valore elevato del prezzo, attestato dalla consegna, da parte dell'imputato, di "mazzette" di banconote da Lit. 50.000. E' da escludere, dunque, che l'elemento relativo all'autovettura sia stato trascurato, come ingiustamente lamentato dal ricorrente ed, invece, bisogna concludere che nulla è sfuggito al corretto esame del secondo giudice, il cui contenuto valutativo non è qui discutibile. Sulle censure subordinate, è doveroso il rinvio alle motivazioni generali riguardanti le materie che ne costituiscono oggetto, ma va opportunamente rilevato, per quanto riguarda le aggravanti e la misura della pena, che lungi dal disinteressarsene, secondo l'improprio rilievo del ricorrente, la Corte d'Appello se ne è attivamente occupata, applicando una sola aggravante, anziché due, come aveva fatto il primo giudice (che, peraltro, aveva

*g. m. l.*

già escluso quelle di cui al nr. 5 ed al II cpv. dell'art. 74 della legge sulle droghe), e rideterminando la pena, con partenza dal minimo edittale, in anni quattro di reclusione e in Lit. 6.000.000 di multa.

Non v'è stata, per il vero, una motivazione espressa sul ribadito diniego delle attenuanti generiche, ma ciò non integra alcun vizio della sentenza impugnata perché, escluse la applicabilità in linea generale per più ragioni riguardanti la gravità del fatto e la natura del reato, non erano stati adottati argomenti che, potessero indurre a diversa determinazione nel caso concreto.

BRUSCA BERNARDO, condannato per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416 bis, capi 1 e 10) e per quello di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), mentre è stato assolto da altri reati, ha denunciato, con motivi formulati separatamente ed in relazione al primo reato associativo, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla

valutazione dei pentiti, sia per quanto riguarda i criteri metodologici che l'apprezzamento in concreto, con particolare riferimento alle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, essendo stati omessi, fra altro, il rilievo dei reciproci contrasti e degli interessi inquinanti a monte di ciascuna, e la ricerca di riscontri, tali non potendosi considerare talune intercettazioni telefoniche, di contenuto non univoco, né gli scambi di assegni comunque non pertinenti al deducente.

In relazione al secondo reato associativo, la parte ricorrente ha poi lamentato, anche ripetendo critiche di altri di analogo tenore, la mancata considerazione di dichiarazioni dibattimentali del BUSCETTA e del CONTORNO, largamente riduttive rispetto a quelle accusatorie rese in istruttoria (è stato fra altro, escluso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione di una raffineria asseritamente condotta da MARCHESE MARIO), comunque deducendo l'erronea valutazione delle generiche accuse del CONTORNO e del CALDERONE.

Con ulteriori mezzi, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulla denegata continuazione fra i reati ritenuti, in materia di escluso concorso formale tra i due gruppi di reati associativi, sulla misura della pena ed in ordine, infine, alla mantenuta misura di sicurezza.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, oltreché per l'assoluzione del BRUSCA dai vari capi concernenti quasi tutti i fatti di omicidio, in relazione a quella del reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti), lamentando, a tale riguardo, difetto di motivazione sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni di vari "pentiti", che avevano indicato nell'imputato partecipe ad alto livello alle operazioni di compravendita inerenti alla materia.

La posizione dell'imputato è stata già esaminata in relazione ai motivi di ricorso proposti dal P.G. per i capi riguardanti gli omicidi. Anche per la parte residua qui in esame, va pronunciato il

rigetto sia dell'impugnazione del P.G. che del ricorso prodotto dalla parte.

La sentenza impugnata, riepilogando le vicende relative alla c.d. guerra di mafia e rammentando, per sintesi, le argomentazioni svolte nella correlativa sede anche nei confronti del BRUSCA, ne ha ribadito, innanzitutto, la qualità di membro della "commissione", in veste di capo-decina della "famiglia di S. Giuseppe Iato", giusta le concordi indicazioni fornite dall'intero gruppo dei collaboranti escussi (pagg. 2198 e segg.). E proprio da tali indicazioni, pur ritenute (viziatamente, come si è visto) insufficienti per il coinvolgimento dell'imputato nelle deliberazioni degli omicidi (sul che dovrà, come si è statuito più sopra, pronunciarsi il giudice del rinvio), ha tratto conseguentemente il fondamentale supporto per ritenere provata almeno la partecipazione, in posizione preminente, all'organizzazione mafiosa. Si tratta di una valutazione del tutto corretta, che è derivata dall'accertamento espletato in ordine alle composizioni delle singole famiglie,

*Sc. M. M. M.*

già considerate nell'esame preliminare degli antefatti storici di quel conflitto, il cui complessivo inquadramento, anche nella individuazione delle principali componenti soggettive coinvolte, è stato già ritenuto incensurabile da questa Corte.

Comunque, la Corte territoriale ha inteso, per completezza, ricordare ancora, e sia pure con opportuna brevità, le indicazioni concernenti voci di cui trattasi (pagg. 2199 - 2200), della più svariata provenienza (compresa quella di BONO BENEDETTA, convivente del noto mafioso COLLETTI), mettendone in evidenza la significativa coincidenza almeno nel disegnare l'importante ruolo rivestito dall'imputato in seno alla consorteria.

Risultano, perciò, infondate le critiche di insufficiente motivazione sulla responsabilità o di violazione di legge nella valutazione dei pentiti, dal momento che, per quanto riguarda quest'ultimo profilo, la Corte d'Appello si è attenuta ai criteri metodologici da essa formulati, e di cui già si è ravvisata l'esattezza giuridica. Né

*Scandale*

giovano alla fondatezza del ricorso le pretese omissioni in cui il giudice del merito sarebbe incorso in specifici esami delle fonti propalatorie (non sarebbero stati considerati, ad esempio, i sospetti sul possibile interesse del BUSCETTA a fare false accuse, al fine di nuocere al SALAMONE ed allo stesso BRUSCA, ovvero i contrasti tra il BUSCETTA stesso ed il CONTORNO sulla vera natura dell'incarico attribuito al ricorrente, secondo il primo soltanto di interinale sostituzione del SALAMONE, a dire del secondo di vero capo della "famiglia" di J. GIUSEPPE IATO). Si tratta di critiche senza fondamento reale, postoché l'attendibilità generale e specifica di ciascun collaborante è stata oggetto, anche in altre parti della sentenza impugnata, di apposite ed approfondite indagini, il cui esito, debitamente motivato, non può che appartenere al novero dei convincimenti di merito. Anche il preteso contrasto tra i due "pentiti", per rimanere all'esempio ricordato, si è sostanziato in una irrilevante e formalistica divergenza, inidonea, ciò che invece



importa, alla vanificazione del ruolo direttivo effettivamente esercitato dal BRUSCA, per lungo periodo (durante l'espatrio del SALAMONE, rifugiatosi nel lontano Sud-America ed anche dopo), nell'ambito della cosca.

Non di maggiore consistenza sono le altre censure, che non escono dai limiti di una pretesa al riesame nel merito (specie quelle correlate alla valutazione di intercettazioni telefoniche, pure utilizzate quali ulteriori riscontri dai giudici di primo e di secondo grado) o di una prospettazione di mere ed eventuali ipotesi, come quelle concernenti la possibilità di orchestrate manipolazioni delle varie fonti accusatorie, per ottenerne convergenza di contenuti.

Circoscrivendo l'esame a tali doglianze, che si segnalano come campioni significativi della qualità delle critiche, basterà osservare, quanto al primo punto, che circa l'effettivo contenuto delle acquisizioni istruttorie la Corte d'Appello ha fornito una congrua spiegazione, sia in ordine agli argomenti trattati nelle telefonate intercettate,

*SP. Salamone*  
*20.11.1971*

senz'altro riferibili a rilevanti affari di mafia, con implicita ricomprensione nei medesimi contesti di criminalità dei soggetti incriminati, che per la identificazione di costoro (pagg. 2200 - 2202). Pertanto ogni contrario sforzo appare vano nella ricerca e nella presentazione di una interpretazione alternativa e riduttiva, forse anche congetturabile in linea puramente dialettica, ma nient'affatto idonea a intaccare, sul piano della razionalità, quella preferita nella delibazione giudiziale.

L'eventualità, poi di convergenze artificiose tra le dichiarazioni dei numerosi collaboranti si prospetta, al più, come una mera ipotesi, in relazione alla fattispecie concreta, essendo già stata esclusa dalla Corte d'Appello in via generale, nella parte dedicata alla metodologia della prova, e non sussistendo, né essendo stata indicata dal ricorrente, ragione concreta per diversamente ritenere nel suo caso.

Se, dunque, la motivazione posta dal giudice di secondo grado a sostegno della pronuncia di

*G. Malen*

colpevolezza per il reato associativo di tipo mafioso, resiste agevolmente agli argomenti del ricorso, altrettanto deve dirsi in relazione al delitto di cui all'art. 75 legge 685/75, postoché doglianze di analoga consistenza postulano risposta dello stesso tipo. Tra l'altro, il ricorrente ha insistito molto sul ridimensionamento dibattimentale delle accuse formulate contro di lui dal BUSCETTA e dal CONTORNO e sulla esclusione, da parte del secondo, di una sua cointeressenza nella gestione di una raffineria, lamentando, come si è detto, che di ciò la Corte del merito non abbia tenuto conto.

Ma l'appunto, come ogni altro di analogo contenuto, urta contro l'elementare rilievo dell'assoluzione largita (in riforma della sentenza di primo grado) per il reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge speciale, e ciò significa, dunque, che la stessa Corte non ha ritenuto sufficienti o utilizzabili elementi eventualmente concernenti la personale partecipazione dell'imputato ai traffici di stupefacenti. Anzi, a tale riguardo, la Corte del

merito è stata esplicita (pag. 2204), sicché l'assunto, presupponente una valutazione incerta ed inconclusiva sul piano del merito, per dubbiozza degli elementi di base, deve condurre, ora, anche al rigetto del contrapposto ricorso del P.G., che di tale assoluzione si è doluto, ritenendola - erroneamente - immotivata.

A ben vedere, la sentenza impugnata si è data carico, invece, di indicare gli elementi acquisiti per il concorrente reato ex art. 75, della legge sulle droghe di cui ha ravvisato la sussistenza, desumendola, innanzitutto, dai rapporti economici avuti dal BRUSCA, direttamente o per tramite di congiunti, con esponenti noti di organizzazioni agguerrite, operanti nel capo della droga e, quindi, dai plurimi riferimenti, di analogo contenuto probatorio, offerti dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA, ritenuti concordanti sulla circostanza fondamentale dei contatti avuti dal BRUSCA con ambienti, anche napoletani, già dediti al contrabbando di tabacchi e poi passati al traffico di stupefacenti, al

chiaro scopo di coordinare e concordare iniziative associate. Ne è seguita una adeguata valutazione sul piano della ricostruzione logica, ancora una volta non sindacabile in questa sede.

Infondate sono pure le censure sugli altri punti (dedotto concorso formale, o meglio concorso apparente di norme, tra i reati associativi, sussistenza delle aggravanti, diniego delle attenuanti generiche, misura della pena, misura di sicurezza), rispetto ai quali, nel difetto di spunti critici di particolare ed individuale rilievo, è sufficiente il rinvio alle superiori osservazioni generali.

Quanto al motivo concernente l'applicazione della continuazione, non è data ravvisare alcuna lacuna di motivazione a carico della sentenza, postoché, nei motivi di appello, la relativa istanza appariva introdotta in via del tutto generica, senza alcun dettaglio argomentativo, con manifesta nota di inammissibilità.

BRUSCA GIOVANNI (figlio di Bernardo), condannato nel giudizio di appello per il reato di cui

all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato definitivamente assolto, ha dedotto, oltre ai motivi concernenti la regolarità dell'istruzione formale, nei termini comuni a molti ricorrenti, e la lamentata inosservanza del disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA e del DI CRISTINA, i quali riferendosi in modo indeterminato "a un figlio" di BRUSCA BERNARDO, non necessariamente consentirebbero di attribuire con certezza al ricorrente - data l'esistenza di due fratelli - la qualità di mafioso, aggregato, in qualità di autista, al PROVENZANO.

Con ulteriori mezzi ha lamentato la qualificazione del reato come associativo di tipo mafioso, pur attenendo gli elementi utilizzati a un periodo anteriore al settembre 1982, e la carenza di giustificazioni sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Integrando i motivi scritti, il difensore ha

eccepito, nella sede dibattimentale, la falsità delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA (secondo cui l'imputato, dopo l'arresto del padre, avrebbe assunto il vertice della famiglia di S. Giuseppe Iato) affermando che lo stesso fu ristretto dal 1984 al 1985 in carcere e, una volta liberato, fu assegnato al soggiorno obbligato all'isola di Linosa.

Il ricorso non ha fondamento.

Superando le incertezze segnalate dal primo giudice per l'identificazione di colui che, essendo legato a BRUSCA BERNARDO dal rapporto di filiazione, era stato oggetto di significative, plurime, ma non meglio indirizzate soggettivamente, propalazioni accusatorie del BUSCETTA, del DI CRISTINA, di BONO BENEDETTA (e queste incertezze avevano appunto portato a pronuncia assolutoria nel primo giudizio), la Corte di Assise di Appello ha individuato, fra i tre figli del BRUSCA, quello così coinvolto, e cioè l'attuale imputato ricorrente, in base soprattutto a precisazioni del MARINO MANNOIA, che lo voleva sicuramente collocato

nell'organizzazione della famiglia di S. Giuseppe Iato, appunto attribuendogli, fra molti altri particolari rivelati, la successione interinale al padre arrestato.

D'altronde, lo stesso giudice di primo grado aveva rilevato l'alta probabilità di una identificazione siffatta, a prescindere dal credito accordato alla fonte, postoché, dei tre figli del BRUSCA, il minore, a nome ENZO SALVATORE, era troppo giovane, all'epoca dei fatti, per poter essere sospettato di associazione mafiosa, donde la restrizione del dilemma a due soli soggetti, fra i quali già il DI CRISTINA aveva indicato "il minore", appunto BRUSCA GIOVANNI, una volta escluso il fratello più piccolo.

Si è trattato, dunque, di motivato accertamento di fatto che, nell'effettuata individuazione, ha riferito al soggetto così identificato il carico convergente degli elementi accusatori.

Né può compromettere la solidità della individuazione il particolare del soggiorno obbligato segnalato dal difensore soltanto in sede

dibattimentale, non si sa quanto rispondente al vero e, comunque, scarsamente rilevante, poiché non incompatibile, in via assoluta, con le dichiarazioni del MARINO MANNOIA, il soggiorno obbligato non comportando una assoluta impossibilità di comunicazioni con altri.

Quanto si è detto presuppone, ovviamente, che non abbiano fondamento le preliminari censure sulla legittimità dell'istruzione formale o sulla violazione dell'attuale legge processuale, per il che è d'uopo, naturalmente, fare rinvio alla trattazione generale che, sugli stessi argomenti, è stata compiuta precedentemente da questa Corte regolatrice.

E' infondata altresì la proposta questione della qualificazione del reato, dal momento che, a tutto concedere, la detenzione dell'imputato è iniziata soltanto nell'anno 1984, né potrebbe avere alcuna rilevanza contraria il fatto che gli elementi acquisiti si riferissero a condotte precedenti, poiché, a parte il ben diverso significato delle parole del MARINO MANNOIA, l'associazione accertata

non risulta interrotta da alcuna causa apparente prima del 29.9.82, né l'imputato è stato in grado di indicarne.

Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, come pure la sussistenza delle ritenute aggravanti hanno costituito, anche in questo caso, oggetto di censura per carenza di motivazione, secondo i noti schemi ripetitivi, senza aggiunte di note personali specifiche.

Anche per questa parte, perciò, è necessario e sufficiente il rinvio alla trattazione generale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

BUFFA FRANCESCO, condannato - in esito al giudizio d'appello - per il reato di cui agli artt. 610, 339 C.P., così modificata la rubrica di cui ai capi 1 e 10, per i quali era stato condannato in primo grado, ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo la diversità del fatto ritenuto (la sostituzione di una porta blindata con una di legno, imposta con violenza a CONTORNO ANTONIETTA, madre dei fratelli GRADO e zia del "pentito" CONTORNO SALVATORE)

rispetto alla contestazione. Ha, inoltre, denunciato il difetto di prova sulla ritenuta responsabilità e sulla sussistenza dell'estremo della violenza o della minaccia (la sostituzione sarebbe avvenuta con il consenso della proprietaria come dimostrerebbe la eliminazione della porta di legno secondo l'assunto difensivo) e la violazione di legge sulla ritenuta aggravante. Con un'ultima doglianza, ha dedotto la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Quanto alla mancanza di correlazione tra la contestazione e la sentenza, va subito rilevata l'inconsistenza del rilievo postoché l'elemento materiale costitutivo della fattispecie dell'associazione di stampo mafioso, avendo a suo contenuto tipico la condotta di sopraffazione, ricomprende per definizione anche il fatto della violenza ritenuta a seguito della modifica della originaria rubrica. E del resto la violenza risulta precisamente già contestata all'imputato sin dal

periodo istruttorio - sia pure nell'ambito della più lata imputazione di partecipazione alla suddetta associazione - come risulta dalla sentenza di primo grado (pagg. 4244 - 4245), che ha dato anche atto del risultato delle indagini di polizia condotte sul fatto. E' da escludere, pertanto, che la materia abbia costituito un "novum", surrettiziamente introdotto nel procedimento, con soppressione effettiva del diritto di difesa. Anzi la decisione della Corte d'Appello si è risolta nell'accoglimento parziale delle istanze difensive, mercé l'isolamento della specifica condotta (ab initio ricompresa, si è detto, in più vasta ed articolata imputazione) e con l'esclusione di qualsiasi altro elemento aggiuntivo, donde la riconduzione alla particolare ed esatta fattispecie ritenuta.

Nel merito del fatto, la sentenza ha ampiamente e correttamente motivato l'affermazione di responsabilità, sia per quanto riguarda il fatto materiale (è pacifico che il BUFFA provvide alla sostituzione della porta blindata con una di

legno), sia in ordine al requisito della violenza e della minaccia, quale mezzo per imporre la modifica dello stato di fatto. L'imputato, per il vero, ha attribuito il fatto alla iniziativa del fratello Vincenzo, di cui egli sarebbe stato semplice ed ignaro esecutore (pag. 2213). Ma, più realisticamente, la Corte d'Appello ha inquadrato il fatto stesso nel particolare contesto storico - ambientale, della guerra di mafia in atto, nel cui ambito CONTORNO, i fratelli GRADO ed i parenti prossimi erano oggetto di rappresaglie e vendette da parte dei gruppi avversi. Basti pensare alle accertate responsabilità di BUFFA VINCENZO nel tentato omicidio ai danni del pentito.

La condanna, dunque, è stata ampiamente motivata con argomenti coerenti e coordinati, il che induce alla reiezione del ricorso, anche sui punti concernenti l'aggravante, esattamente ritenuta nel quadro descritto, ed il diniego delle generiche, nonché la misura della pena, trattandosi di statuizioni discrezionalmente legate alla visione negativa dell'accaduto e della personalità

dell'imputato.

BUFFA VINCENZO, fratello di Francesco, condannato per i fatti concernenti il tentato omicidio del CONTORNO (capi 101 a 104 e per l'associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), e le cui doglianze sono già state esaminate relativamente ai delitti contro la vita ed ai reati accessori, ha dedotto, per quello residuo, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle fonti confidenziali, non assistite da riscontri certi, tali non potendosi considerare quelli utilizzati in concreto, concernenti rapporti di parentela o l'attività edilizia regolarmente esercitata o l'episodio specifico della sostituzione della porta della casa della CONTORNO, a suo dire precedentemente di legno e poi ripristinata con materiale blindato. Ha poi lamentato il difetto di motivazione sulla permanenza dell'assunto vincolo mafioso dopo il settembre 1982.

Il ricorso è infondato anche per questa parte.

Già l'accertata partecipazione all'attentato ai

danni del CONTORNO è stata correttamente indicata nella sentenza quale pilastro dell'accusa e quale riscontro alle concordi dichiarazioni delle voci confidenziali (CONTORNO, CALZETTA, CALDERONE, MARINO MANNOIA) circa l'appartenenza dell'imputato ai gruppi mafiosi ruotanti attorno alla cosca di Corso dei Mille, con esponenti dei quali (FEDERICO DOMENICO, GRECO NICOLO', i PRESTIFILIPPO, i BISCONTI, il DI SALVO) aveva fittissimi rapporti cartolari e comunanze di affari, che la Corte territoriale ha ricordato nelle pagg. 2217 - 2218 della sentenza.

In tale contesto, l'episodio della forzata sostituzione della porta blindata dell'appartamento della CONTORNO, ha costituito soltanto il corollario di una accusa variamente articolata, e basata su elementi eterogenei, tanto più convincenti per la loro diversa provenienza, e, peraltro tutti convergenti verso l'univoco risultato esattamente colto dal giudice di merito. La valutazione di tali elementi, pertanto, non può dirsi certamente compromessa (vuoi nella

consistenza dei reati di base che nella razionalità delle conclusioni che ne sono state tratte), dagli assunti esposti dalla difesa nella discussione orale, tenacemente volti a dare peso decisivo al fatto che il MARINO MANNOIA escluse la partecipazione del BUFFA all'associazione mafiosa e a sostenere che in realtà ci fu sostituzione della porta di legno con quella blindata (dove la prova della assenza di violenza). Questo specifico particolare, secondo le censure escluderebbe la rilevanza criminale dell'episodio.

Si tratta, all'evidenza, di equivoci interpretativi, poiché, quanto al collaborante, è certo che egli indicò nel BUFFA un "uomo d'onore" della cosca (pag. 2218), sia pure scarsamente utilizzato, essendo il suo impegno richiesto soltanto "per qualche incarico delicato", e ciò, comunque, attesterebbe la permanenza del vincolo.

E, poi come si è già visto poc'anzi, la sostituzione della porta ebbe luogo in termini esattamente rovesciati rispetto al dedotto difensivo (secondo il quale alla porta blindata fu

*SS. Mannoia*

sostituita altra in legno), come risulta da tutte le pagine della sentenza di secondo grado dedicate all'esame delle posizioni dei due fratelli.

Tra l'altro, basti far mente al tempo dell'episodio (dicembre 1982) per reperire l'argomento decisivo di carattere temporale per il rigetto della doglianza in tema di permanenza del vincolo associativo oltre il settembre 1982.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

BUSCEMI SALVATORE, condannato per i reati di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ed assolto da altri reati, ha proposto ricorso deducendo difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA (che lo aveva indicato quale successore dell'INZERILLO a capo della cosca di Passo del Rigano), trattandosi di voce "de relato" e non riscontrata, e comunque non giustificata dai pregressi ed accertati rapporti economici con lo stesso INZERILLO, documentalmente leciti, al pari di quelli intrattenuti con altri personaggi dell'ambiente mafioso, né dalle incerte ed inesatte propalazioni del CALDERONE e del MARINO

*Handwritten signature*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
del MA SCIA  
per dir. L. 3000  
il 22 FEB 1999

IL CANCELLIERE  
SIRACUSO DA PAG 725  
A PAG. 733



725



MANNOIA. Con ulteriori mezzi, ha poi dedotto carenza giustificativa circa la protrazione del supposto vincolo oltre il settembre 1982, sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle generiche e sulla misura della pena.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, criticando l'assoluzione dai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 13 e 22, ed all'uopo lamentando l'omessa e l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e dei rapporti cartolari con l'INZERILLO e con altri.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

In relazione a quello proposto dal BUSCEMI, si osserva che le doglianze formulate altro non sono che ripetizione di quelle introdotte nei motivi di appello, confutate nella sentenza di secondo grado e qui ripresentati sotto la forma di denuncia di vizio logico-giuridico, ma di apparente sostanziale rilettura dei fatti e delle circostanze, in diversa chiave interpretativa.

I denunciati vizi, difatti, non sussistono, poiché non è stato dato luogo alle pretese violazioni

procedurali, secondo quanto altrove considerato, né si è verificata carenza di motivazione. L'individuazione della prova è, difatti, partita dall'esame delle dichiarazioni accusatorie del BUSCETTA, del noto tenore, che hanno trovato un primo riscontro nelle stesse parole dell'accusato, che aveva dovuto riconoscere i rapporti avuti con l'INZERILLO, sia pure prospettandoli in un contesto chiaramente incredibile e giustamente disatteso dalla Corte d'Appello, quale l'assunzione dello stesso boss quale suo esattore di crediti verso terzi. Il riscontro, poi, si è arricchito e consolidato per le convergenti acquisizioni di ulteriori deposizioni dello stesso tipo e di conforme contenuto, quali quelle del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, il primo dei quali aveva indicato nel BUSCEMI, anche riconosciuto in fotografia, un costruttore facente parte della "famiglia" dell'INZERILLO, di cui aveva fatto personale conoscenza presso costui, ed il secondo lo aveva descritto quale successore del precedente capo, di cui aveva agevolato l'eliminazione, al

*g. Mannoia*

vertice della cosca. Questo particolare, è risultato significativamente coincidente con la narrazione del BUSCETTA, che aveva parimente collegato l'ascesa del BUSCEMI al rinnovamento delle cariche direttive che, in molti sodalizi, si era verificato a seguito delle vicende della guerra di mafia ed all'appoggio fornito ai gruppi vincenti da fazioni interne alle singole cosche, che, appunto, miravano ad assumerne il comando.

A questi elementi di natura soggettiva, la Corte d'Appello ha aggiunto, ad ulteriore conforto, l'esame dei fitti rapporti economici intrattenuti dall'imputato con elementi di spicco del mondo mafioso - affaristico (la compenetrazione tra mafia ed attività imprenditoriali è dato costante nel procedimento, rispecchiante intuitive ragioni di fondo), che seppure ritenuti insufficienti per la prova dei reati in materia di stupefacenti, malgrado la consistenza degli indizi, sono stati correttamente valutati nella diversa ottica associativa, dimostrando essi correlazioni e coinvolgimenti in uno stesso contesto mafioso,

*S. M. M. M.*

inevitabilmente influente sulla personale posizione qui in esame.

Insomma, la valutazione del giudice del merito è caduta, senza nulla trascurare, su una pluralità di elementi probatori, ordinati in armonica costruzione logica, il cui tasso di razionalità è ben evidenziato.

A nulla rileva che, nella fattispecie, sia stata assente la voce del CONTORNO, non sempre e non necessariamente informato di tutto giacché tale circostanza non può costituire quella decisiva lacuna, cui il ricorrente ha fatto riferimento nel vano tentativo di infirmare la solidità e la valenza del convincimento espresso dalla Corte di merito.

Infondate, dunque, le censure principali, lo sono anche quelle subordinate, sia sul problema della perduranza del vincolo, risolto dalla Corte del merito nella corretta valutazione generale, per l'assenza di ipotizzabili cause interruttrive, sia per la ritenuta sussistenza delle aggravanti e per il diniego delle generiche. Sono punti questi

*Handwritten signature*

correlabili alle considerazioni di carattere generale, mentre riguardo alla misura della pena la sentenza impugnata ha dato esplicitamente atto di averla dosata tenendo conto dell'appello del P.M. per l'esiguità di quella precedentemente determinata, e del ruolo esponenziale tenuto dall'imputato nella associazione.

Quanto al ricorso del P.G., di cui lo stesso rappresentante della pubblica accusa in udienza ha chiesto il rigetto, non può non pervenirsi a tale conclusione, la questione proposta vertendo effettivamente sul fatto. Infatti, escluse le ipotesi di travisamento del fatto, la pretesa, inadeguata valutazione delle fonti accusatorie si risolve in un contrasto sulla valenza probatoria delle risultanze, che motivatamente, e con apprezzamento di conseguenza insindacabile, la Corte del merito ha ritenuto non estensibile ai capi 13 e 22, in ciò concordando con il primo giudice, anche in ragione della formazione, ritenuta lecita, del patrimonio del BUSCEMI.

CALAMIA GIUSEPPE, è stato condannato in appello

(con riforma in pejus dell'assoluzione dubitativa largita nel primo giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10), per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, mentre per i concorrenti reati di cui ai capi 13 e 22 è stata definitivamente confermata l'assoluzione.

Ha proposto ricorso, deducendo il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, in particolare sotto il profilo della acritica accettazione delle propalazioni dei pentiti, non riscontrate "ab extrinseco", nonché sulla indispensabile protrazione del preteso vincolo oltre il settembre 1982. Con ulteriore mezzo, ha poi lamentato eguale vizio sulla sussistenza delle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. La Corte d'Appello ha creduto di poter superare il dubbio posto dal primo giudice in ordine agli stessi capi 1 e 10, dubbio basato sulla ritenuta insufficienza della sola fonte CONTORNO che, pur indicando nel CALAMIA un

associato alla famiglia di Porta Nuova, non aveva ricevuto conferma da altri elementi, essendo generici quelli forniti dal CALZETTA sul rapporto amichevole tra l'accusato e ZANCA CARMELO. Sono stati, invero, utilizzate dalla Corte del merito risultanze sopravvenute, quali le dichiarazioni del MARINO MANNOIA indicanti nel CALAMIA un effettivo associato di "cosa nostra". Ciò ha portato alla rivalutazione delle precedenti acquisizioni, ed alla constatata coincidenza del loro contenuto, donde il ravvisato, reciproco riscontro, a nulla rilevando, a parere della stessa Corte del merito, che il nuovo "pentito" manifestasse qualche incertezza nella collocazione del CALAMIA tra le cosche locali (se in quella di Porta Nuova o nell'altra di Corso dei Mille), stanti la vicinanza dei due gruppi e le simpatie che l'imputato riscuoteva comunque, tra i membri della seconda, ad esempio quelle di ZANCA CARMELO.

Tutto ciò rappresenta il frutto evidente di una valutazione di fatto, in linea con i normali criteri logico - deduttivi e non intaccata dalle

mende che il ricorrente ha preteso ravvisarvi, ad esempio denunciando la "genericità" delle parole del MARINO MANNOIA, genericità che è francamente difficile ravvisare, avendo il coimputato fornito tutto quanto poteva essere necessario per l'integrazione della prova.

Quanto, poi, alla questione della protrazione del vincolo ravvisato oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina penalistica dell'associazione di tipo mafioso (il problema, si ripete ancora una volta, è stato comunemente prospettato dai ricorrenti, e su di esso questa Corte Suprema ha già espresso le proprie vedute), non sono state avanzate ipotesi di possibile interruzione dell'associazione preesistente, sicché tornano applicabili le motivazioni svolte in via generale del giudice di merito.

Lo stesso deve dirsi, tanto più nel difetto di particolari e soggettive note critiche, quanto al diniego delle attenuanti ed alla misura della pena inflitta, che è di entità simile a quelle irrogate in casi consimili.

*SSM*

CALO' GIUSEPPE.

E' stato ritenuto colpevole, in esito al giudizio di appello, dei reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22; e' stato assolto da altri reati, per alcuni dei quali vi è stato ricorso del P.G. esaminato in altra parte della presente sentenza.

In questa sede vengono perciò in questione solo i capi oggetto di condanna nel giudizio di secondo grado.

L'imputato ha proposto diffuse doglianze, con motivi principali ed aggiunti, in parte comuni a CILLARI GIOACCHINO ed a PIPITONE ANGELO ANTONIO, ed in parte personali. Ha prodotto, inoltre, note difensive.

Con i primi motivi e per le parti comuni, di tenore analogo a quello delle doglianze proposte da molti altri ricorrenti, il CALO' ha dedotto: a) la nullità degli interrogatori del CONTORNO, resi in dialetto; le nullità di vario tipo ed i profili di illegittimità costituzionale inerenti ai brevi termini concessi per l'esercizio del diritto di

*Giuseppe Calò*

difesa, in relazione alla complessità del procedimento; b) la violazione della legge processuale, in ordine alla interpretazione e applicazione concreta dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.; c) la contraddizione logica ed il difetto di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei propalanti BUSCETTA, CONTORNO, VITALE, DI CRISTINA, CALDERONE, MARINO MANNOIA e per la ritenuta autonomia di ciascuna fonte, tutte derivate, in realtà, da quella primigenia (il VITALE); d) la violazione della legge sostanziale in ordine alla ritenuta distinzione ed autonomia fra i reati associativi, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti; e) la carenza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., valutabili in rapporto a ciascuna associazione e non alla pretesa, unica organizzazione; f) il difetto di motivazione per l'omessa distinzione tra le varie associazioni mafiose e per la mancata individuazione delle singole strutture e dei rispettivi capi - famiglia;

*Sc. Calderone*

g) la violazione della legge penale per la confermata pena accessoria della pubblicazione della sentenza anche per imputati non condannati alla pena dell'ergastolo; h) la violazione della legge processuale penale per la confermata condanna alle spese in favore delle costituite parti civili, in dipendenza del reato associativo di tipo mafioso, in ragione dell'inesistenza di un danno patrimoniale diretto, neppure ravvisabile a favore delle pubbliche amministrazioni, per i reati connessi allo spaccio degli stupefacenti, non risultando immesse nel territorio siciliano, ad opera dei condannati, sostanze stupefacenti.

Con gli stessi motivi principali, ma per la parte concernente la personale posizione, il ricorrente ha lamentato: l'omessa considerazione della eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata rispetto ai reati di cui ai capi 13 e 22, con riferimento a fatti giudicati dall'A.G. di Roma, nonché a quelli di cui al capo 10 ed agli altri rubricati sotto gli artt. 71 e 74 della legge degli stupefacenti, egualmente già

esaminati e giudicati dalla stessa autorità giudiziaria romana, in un procedimento davanti ad essa già pendente; la nullità di taluni atti processuali dibattimentali (espletati nell'udienza del 27.2.90 e in altre successive, nel giudizio di secondo grado), senza possibilità di partecipazione di esso deducente e del difensore, impegnati in altro procedimento celebrato in Firenze, e non in grado di raggiungere Palermo per la data stabilita, ad essi comunicata appena il giorno prima; il difetto di motivazione sulla ritenuta esistenza della "commissione", sulla partecipazione di esso deducente, sulla qualità di capo attribuitagli; il difetto di motivazione sulla determinazione della pena (elevata in accoglimento di un generico appello del P.M.), per omessa riduzione conseguente all'assorbimento del capo 1 nel capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., e per diniego ingiustificato ed immotivato delle attenuanti generiche; il difetto di motivazione per la confermata colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'art. 75

*Palermo*

legge 685/75 ed il travisamento del fatto sulla ritenuta rapida formazione di un cospicuo patrimonio (a comprova del coinvolgimento di traffici di droga), trattandosi, invece, della costituzione di una proprietà di non ingente valore e giustificato dalle attività commerciali lecitamente svolte.

Con i motivi aggiunti, il CALO' ha denunciato: il difetto di motivazione sulla eccepita nullità per l'esiguità dei termini assegnati alla difesa e per il deposito dei motivi di appello e per violazione dell'art. 48 legge 10.4.51 nr. 287, per l'avvenuta sua traduzione a Palermo soltanto poche ore prima dell'inizio del procedimento di primo grado, con ogni conseguente ed indebita limitazione del diritto di difesa, essendone stati impediti anche colloqui nella fase dibattimentale con il difensore e con coimputati; la nullità derivante dall'utilizzazione di atti istruttori, acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado, precedentemente in deposito, e non effettivamente letti ed il difetto di motivazione per l'implicita

*SP. M. M. M.*

reiezione delle doglianze all'uopo già introdotte nei motivi di appello; il difetto di motivazione sull'accertato rifiuto di BUSCETTA e di CONTORNO di rispondere nel giudizio di appello e sulle implicazioni che ne derivavano in punto di loro credibilità, anche in relazione , per il secondo, alle note vicende legate al c.d. "corvo di Palermo"; la contraddizione logica tra le svalutanti considerazioni sulla personalità dei "pentiti" ed il credito a costoro accordato, il difetto di motivazione sotto vari profili, sulla ritenuta autonomia delle varie fonti collaboranti, secondo il ricorrente legate tutte da una concatenata e reciproca conoscenza dei rispettivi contenuti; la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione nel procedimento delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, rese nelle note circostanze; il difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi; il difetto di motivazione, fra l'altro, sulla qualità di capo del sodalizio.

Con le "brevi note" depositate in data 25.11.91, il

CALO' ha illustrato, ampliandone i dettagli giustificativi, le critiche alla attendibilità dei vari propalanti in ordine alla composizione della "commissione" nei vari periodi interessanti il processo.

Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo all'esame degli esposti motivi, secondo un ovvio ordine logico, si deve rilevare innanzitutto l'inconsistenza delle varie doglianze denunciati, sotto i plurimi profili di cui sopra, violazioni del diritto di difesa. La quasi totalità di esse attiene ad argomenti trattati da molti ricorrenti e che hanno trovato già risposta nelle motivazioni, di comune portata, formulate da questa Corte nella parte iniziale della presente esposizione. Sotto l'aspetto personale, pertanto, vanno qui esaminate, in particolare, le doglianze relative alla omessa partecipazione alle udienze del 27.2.90 e a successive, sulla assunta violazione dell'art. 48 della legge 287/1951 e sull'impedimento dei colloqui con i difensori. Trattasi di questioni non trattate espressamente

*Esposito*


nella sentenza impugnata, la prima perché insorta nello stesso giudizio di secondo grado, la seconda perché implicitamente ritenuta generica, come in effetti è.

Ora, per quanto riguarda il primo problema, se ne deve ritenere limitato il riferimento alla sola udienza del 27.2.90, e non anche a quelle successive (neppure specificate), postoché le ragioni addotte a sostegno della doglianza attengono soltanto all'unica indicata. Al riguardo risulta per certo, per ammissione dello stesso ricorrente, che la comunicazione del rinvio del processo alla predetta udienza del 27.2.90 gli fu data il giorno prima, il che avrebbe consentito quantomeno al difensore, presente a Firenze, di raggiungere il capoluogo siciliano per la mattinata successiva o, comunque, di comunicare tempestivamente l'impedimento. In ogni caso, a tutto concedere, la dedotta nullità avrebbe toccato i soli atti espletati in quella udienza, se e in quanto pertinenti alla posizione dell'imputato, che peraltro aveva l'obbligo di indicarli

*SSA*

analiticamente in sede di ricorso, per conferire contenuto specifico al motivo di censura: il che non è stato fatto, donde la evidente genericità della doglianza, giustificante il silenzio al riguardo mantenuto dal secondo giudice.

Relativamente all'altra lamentela, se ne appalesa egualmente chiara la genericità in ordine alla dedotta impossibilità dei colloqui tra l'imputato e il difensore, e tra l'imputato e i coimputati. A prescindere dalla circostanza che i colloqui tra imputati non hanno rilevanza procedurale alcuna, giacché essi non sono coessenziali al diritto di difesa mentre eventuali altre necessità dialogative possono essere soddisfatte con altri mezzi probatori (ad esempio i confronti), il ricorrente non ha precisato quando e dove eventuali colloqui con il proprio difensore, autorizzati dal giudice o consentiti per legge, siano stati effettivamente interdetti e per quali ragioni. Ne deriva quindi, in ogni caso l'indeterminatezza dell'assunto e per conseguenza la sua naturale incapacità di essere sottoposta ad un adeguato vaglio da parte di questo



giudice di legittimità.

Maggior concretezza deve riconoscersi alla lamentata violazione dell'art. 26 R.D. 28.5.81 nr. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930), innovato dall'art. 48 della legge 10.4.51 nr. 287. Ma non è dato ravvisare nel fatto denunciato (la traduzione a Palermo soltanto nel giorno precedente a quello di inizio del dibattimento di primo grado) violazione effettiva del diritto di difesa, sia perché la norma non prescrive alcun termine in cui la traduzione deve aver luogo, sia perché fu comunque garantita la partecipazione al dibattimento, infine, perché il difensore di fiducia risiedeva a Roma, ove l'imputato pure si trovava prima della traduzione, e aveva perciò ampia possibilità di portare avanti le opportune consultazioni dopo l'avvenuto deposito degli atti processuali.

In relazione al motivo concernente la dedotta incompetenza territoriale dell'A.G. di Palermo, sostanzialmente per tutti i reati ritenuti (pagg. 8 - 10 dei motivi principali) parrebbe doversi

dedurre, in base ad ulteriore assunto contenuto nei motivi aggiunti (motivo XII, pag. 65), una sorta di rinuncia alla doglianza, che va tuttavia egualmente delibata per l'eventualità che il non preciso pensiero del ricorrente possa essere interpretato in un modo non così riduttivo. Trattasi per il vero, non tanto di censura in punto di competenza per territorio, quanto di pretesa causa di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930), eccepita sull'assunto della identità tra i fatti reati oggetto di questo procedimento e quelli definiti con le citate sentenze della Corte di Appello di Roma sez. III penale del 5.10.89 nr. 2298 e 26.10.89 nr. 4560, e sez. II penale dell'8.10.91. E l'asserto e' generico, immotivato, privo di dettagli esplicativi, rimessi ai successivi motivi aggiunti che, però, come si è visto, sono anch'essi monchi sul punto ed anzi sembrerebbero suonare come rinuncia al primo dedotto. Lo stesso ricorrente del resto ha manifestato, al riguardo, il più serio dubbio, legando la deduzione, nella versione iniziale, non già ad una espressa eccezione di

*Handwritten signature*

improcedibilità, ma a delle possibili valutazioni "sul terreno probatorio e della continuazione" (pag. 10 dei motivi principali), e cioè a profili incompatibili con l'asserita identità dei fatti. D'altronde, basta leggere le motivazioni delle due sentenze di merito, per evincerne, in conformità al tenore delle imputazioni, che le vicende qui ascritte all'imputato concernono l'esistenza, la composizione, le strutture organizzative e dirette dell'organizzazione denominata "cosa nostra" e le parallele intraprese nel campo degli stupefacenti, che nella regione siciliana, e segnatamente in Palermo, hanno avuto il loro epicentro, e che decisamente le differenziano da quelle altre, diversamente localizzate e realizzate, oggetto dei procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria romana.

La questione era già stata esaminata, sostanzialmente negli stessi termini pur se nella prospettiva dell'allora eccepita incompetenza per territorio, dalla Corte territoriale, che l'aveva disattesa per l'evidente preminenza

sull'imputazione di associazione di tipo mafioso, facente riferimento alla città di Palermo, e di quella collaterale in materia di stupefacenti, in grado di attrarre altri reati consumati altrove ma contestati nella stessa sede palermitana, ove non risultassero fatte oggetto già di separato procedimento in un foro diverso. Tanto basta per ritenere l'infondatezza, in ogni caso, del rilievo.

Altra doglianza elevata, già esaminata sul piano generale e nei riguardi di numerosi ricorrenti, riguarda la corretta interpretazione dell'art. 192 del vigente codice di procedura e per questo aspetto sono qui superflue altre ripetizioni dei rilievi che sono stati esposti nella parte generale iniziale e che hanno condotto a ritenere in limine l'inconsistenza della critica.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne i motivi che riguardano, nelle linee essenziali, il problema della pratica applicazione della norma ora citata.

Reiterando ed ampliando censure comuni a molti imputati, anche se da lui ovviamente rappresentate

in chiave di rilevanza personale, il ricorrente CALO' ha disegnato una ricca gamma di motivazioni critiche sull'uso strumentalizzato che sarebbe stato fatto dei collaboranti, spaziando, dalla negata genuinità delle relative dichiarazioni (viste come successione di atti meramente ripetitivi del contenuto delle iniziali propalazioni del VITALE e del DI CRISTINA, grazie alle manipolazioni degli inquirenti o alle forme di varia pubblicizzazione), alla contestata autonomia delle fonti, specie di quelle ultime in ordine di tempo, che si erano potute giovare di una previa cognizione delle risultanze del dibattimento di primo grado.

A tali preliminari rilievi, il ricorrente ha aggiunto, poi, una variegata casistica di reticenze, di contraddizioni, di menzogne, riguardanti questo o quel "pentito", tutte ricondotte nella riassuntiva doglianza del difetto logico e del vizio di motivazione, per avere il giudice del merito, ciononostante e malgrado espliciti riconoscimenti sulle evidenti tare delle

parti propalanti, elevato a rango di prova deduzioni talmente inficiate (motivi quinto e sesto principali; quinto, sesto, ottavo aggiunti), senza considerare, ancora, le numerose assoluzioni ottenute dal ricorrente in varie sedi giudiziarie. Sarebbe fatica vana seguire le dettagliate proposizioni critiche ricomprese in tale ed ampio contesto, del resto non esulanti dai limiti di una ripetizione della ricostruzione del fatto, che la Corte del merito ha pazientemente compiuto, ben rendendosi conto, e dandone atto, delle discrepanze e di altre lacune esistenti nei e fra i racconti resi dalle plurime fonti confidenziali, da cui ha pur tuttavia tratto, in primis, il dato rassicurante della inesistenza di una comune matrice fittizia, potendosi altrimenti supporre che una accorta regia avrebbe evitato lacune intrinseche e discrepanze reciproche, quelle stesse, difatti, poi, abilmente sfruttate da molti a fini difensivi.

I giudici del merito hanno in effetti accertato, con giudizio valutativo qui non rivedibile per

completezza e dignità di argomenti svolti, l'indipendenza delle singole fonti, ciascuna munita - naturalmente - di un bagaglio informativo più o meno ricco, ma comunque soggetto, anche in quelle meglio dotate, a possibili cadute di credibilità, per la difficoltà stessa di contenere e di organizzare sistematicamente, nel difetto di tracce scritte, la grande quantità di notizie possedute, donde l'accentuata e verosimile possibilità di confusioni e di inesatti ricordi, senza escludere talvolta l'interferenza di fattori fuorvianti.

Le Corti dei due gradi di merito si sono sforzate, dunque, di scindere il credibile dall'incredibile, con quel procedimento logico frazionato, di cui già si è parlato e che ha portato motivatamente all'accredito delle parti ritenute affidabili sia per ragioni intrinseche sia per la presenza del riscontro con altri elementi probatori, anche della stessa specie, in grado di conferire a dette parti il crisma dell'attendibilità. In ciò è consistita precipuamente la valutazione in fatto che, respingendo autentiche ed astratte catalogazioni di



assoluta e generalizzata affidabilità o di totale inutilizzabilità pratica, ha svolto il necessario vaglio critico caso per caso, nel quale sono restate comprese ed assorbite anche quelle ragioni di istintiva diffidenza richiamate nel ricorso quali prove del mendacio, certo non totalizzante, dei "pentiti".

Certo è che, secondo il condivisibile e plausibile apprezzamento del giudice del merito, la pluralità e la costanza delle accuse hanno posto in luce almeno numerosi tratti fondamentali comuni, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di una elevata posizione (capo della famiglia di Porta Nuova e membro della commissione) in seno alla organizzazione mafiosa. Questo materiale è stato approfonditamente esaminato dalla Corte territoriale, in particolare, in duplice sede: nell'esame della partecipazione del CALO' alla stessa "cupola" (pagg. 1468 segg.), anche sotto il profilo del possibile coinvolgimento in delitti di omicidio, e nell'altro, a più vasto respiro, relativo ai delitti associativi ed in materia di

stupefacenti, in cui sono state anche esaminate e respinte ragioni di contestazione probatoria contenute nei motivi di appello (pagg. 2231 segg.). Le osservazioni compiute in entrambe le occasioni si integrano perfettamente a vicenda, e ne scaturisce un quadro d'insieme, nel cui ambito hanno trovato esatta collocazione, e debita valutazione coordinata, le fitte censure in ordine alla credibilità dei collaboranti (quelle stesse, sostanzialmente, poi riprodotte nel ricorso), sulle quali sono cadute congrue giustificazioni, atte ad attutirne i profili apparentemente più incisivi ed a definirne il livello di mera componente di una più ampia e composita rappresentazione, il cui esito finale è stato fondato sull'unanimità delle più rilevanti evidenze probatorie. E' da escludere, pertanto, che al riguardo possa esservi stata una valutazione monca e incompleta, del tipo di quella denunciata nel ricorso quale difetto di motivazione. In coerenza il contesto così ricostruito ha dato anche ragione della ritenuta unitarietà - già lo si è visto altrove -

*57/1/11/11*

dell'organizzazione mafiosa di cui trattasi e del preciso ruolo in essa svolto dal ricorrente, restando impregiudicato, per gli annullamenti disposti da questa Corte, soltanto il problema dell'eventuale partecipazione, quale mandante o corresponsabile morale, a taluni omicidi.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda i reati afferenti agli stupefacenti. A proposito dei quali, l'accanita contestazione sulle modalità di formazione dell'ingente patrimonio personale (asseritamente di lecita provenienza) ha focalizzato la più parte dei rilievi critici sugli elementi probatori, che il giudice del merito, invece, ha assunto soltanto a concorrente sostegno dell'accusa, in realtà materiata di imponente convergenza di risultanze. Queste, infatti, vanno da quelle soggettive riferibili, anche qui, alla coincidenza delle dichiarazioni di molti collaboranti (ed anche per questa parte il tema delle discrasie in esse presente è stato assoggettato ad analitica valutazione dalla Corte), a quelle obiettive

*Handwritten signature*

relative alle interposizioni fittizie di cui l'imputato si avvalse per investimenti immobiliari e che sarebbero state superflue in caso di introiti leciti, al rinvenimento di esplosivi, droga ed armi in una villa acquistata nel reatino, alla compresenza di ROTOLO ANTONIO al momento dell'arresto dello stesso CALO' in un appartamento di Roma (risultato addirittura collegato da apparecchi ricetrasmittenti a quello del ROTOLO, noto trafficante in stupefacenti).

La valutazione globale delle risultanze processuali è stata, anche per tali reati, ampia ed approfondita ed ha tenuto conto, doverosamente, degli avversi spunti critici, peraltro frantumatisi in una gamma di isolate contrapposizioni dialettiche, al più inducenti a difformi apprezzamenti del fatto, ma inidonei a sostenere una fondata denuncia di un vizio logico-giuridico a carico della sentenza impugnata.

Né meno infondati risultano altri motivi di ricorso: da quello di manifesta inconsistenza, che ha additato come illegale il tramutamento

*S. M. Valer*

obbligatorio della formula assolutoria dubitativa in quella piena con preclusione quindi di un riesame del merito, all'altro denunciante l'erroneità della mantenuta distinzione giuridica tra reato associativo di tipo mafioso, avente come fine anche lo spaccio di stupefacenti, e reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75. Al riguardo è opportuno, ancora una volta, il rinvio alla parte generale della presente sentenza, in cui la questione, peraltro posta anche da altri ricorrenti, è stata risolta negativamente da questa Corte per tutti gli interessati.

Sul problema delle aggravanti del reato ex art. 416 bis, la sentenza, com'è noto, ha fornito una più che esauriente motivazione in via generale (pag. 774 segg.) sia sotto il profilo dell'effettiva esistenza, addirittura intuitiva, delle correlative circostanze di fatto, che sotto quello legato all'introduzione delle nuove norme di cui alla precitata legge nr. 19 del 7.2.90.

Il ricorrente insiste nella sussistenza del difetto di motivazione, per essere stato l'esame condotto

*G. Arden*

con riferimento alla intera organizzazione denominata "cosa nostra", e non ai singoli raggruppamenti che ne facevano parte. Ma già è dubbia la correttezza di siffatta critica, posta com'è in relazione alla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso. Comunque, si palesa evidente la sua fallacia, perché proprio dalle caratterizzazioni, peraltro comuni, degli organismi di base (l'uso di armi e di esplosivi, il metodo intimidatorio, il conseguimento di illeciti profitti destinati al reinvestimento), la organizzazione ritraeva, nel suo complesso, i dati contraddistintivi specifici, in una simbiosi esistenziale non prescindente, a parte l'effetto dell'incorporazione delle singole parti nel tutto, da modalità operative speculari.

La censura, quindi, va senz'altro rigettata.

Altrettanto deve dirsi quanto all'attribuita qualità di capo (meglio di dirigente) della organizzazione, postoché la relativa appagante motivazione si rinviene nella stessa e pregressa delineazione del ruolo effettivo avuto dal

*G. M. Marles*

ricorrente nelle vicende in processo, di rilevanza tale da comportare necessariamente l'attribuzione della qualifica precisata, riferita sia alla "famiglia" di Porta Nuova, che alla qualità di membro della commissione.

In relazione al trattamento sanzionatorio, le doglianze variamente espresse non hanno parimenti fondamento. Va precisato, innanzitutto, che le richieste attenuanti generiche sono facilmente rinvenibili, per collegamento logico, nel cumulo delle notazioni negative concernenti la personalità dell'imputato, la gravità dei reati ascritti, la conclamata pericolosità sociale, l'assenza di circostanze altrimenti deponenti per una attenuazione della pena.

Il lamentato difetto di motivazione va escluso anche in ordine alla misura della pena; e parimenti è inconsistente la doglianza di omesso computo delle riduzioni di pena conseguenti all'assorbimento del reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Difatti, come risulta chiaramente dalla pag. 2241 della sentenza impugnata, di tali ragioni riduttive si è tenuto conto, ma, nel contempo, la Corte dell'appello ha ritenuto di dover accogliere il gravame del P.M. in ordine alla entità della sanzione inflitta in primo grado, così procedendo a una rinnovata commisurazione della pena per detto reato associativo di tipo mafioso, partendo da più elevata base e calcolando le sole aggravanti ritenute, escluse, appunto, l'aggravante del numero delle persone e la pena già inflitta per il reato associativo semplice. Tale procedimento si appalesa del tutto corretto mentre la complementare doglianza per l'accoglimento (parziale) dell'appello del P.M. si rivela, d'altra parte, palesemente generica.

Il CALO' ha lamentato ancora, come si è visto, il difetto di motivazione sul diniego della continuazione fra i reati associativi di tipo mafioso ed in materia di stupefacenti; ed in effetti la sentenza impugnata è muta al riguardo. Ma la questione non era stata posta nei motivi di

appello, e ciò giustifica il silenzio mantenuto dal secondo giudice.

Palesamente erronea, poi, è la censura in ordine alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna che il ricorrente ha inteso come applicata anche nei confronti di non condannati all'ergastolo. In realtà, come risulta chiaramente dal dispositivo della sentenza di primo grado, la pena suddetta è stata applicata - come doveva essere - esclusivamente a carico dei condannati alla pena dell'ergastolo e ciò si ricava inequivocabilmente dalla disposta affissione della sentenza nei comuni di residenza di costoro (pag. 6860 della sentenza di primo grado). Da tale disposto e dall'inequivoco tenore dell'art. 36 C.P. risulta, quindi, palese la delimitazione della pena accessoria ai soli soggetti che ne erano meritevoli.

In ordine, infine, alla doglianza per la condanna al risarcimento e alle spese a favore delle parti civili, valgono, a confutazione, le osservazioni che vengono svolte nella parte finale della

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right margin of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'G. D. Valle'.

presente sentenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA ATTILIO.

Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e compravendita e detenzione delle sostanze medesime), ha denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità, anche per omesso esame dei motivi di appello e per la ritenuta affidabilità dei collaboranti ANSELMO e CONIGLIO, non riscontrati e neppure certi nell'accusare il deducente, avendo il CONIGLIO, in particolare, accusato un non meglio identificato "Attilio", operante in Milano per conto dei GRADO. Ha censurato, poi, anche la natura di riscontro attribuita al suo riconoscimento fotografico ed a una comunicazione telefonica irrilevante, intercettata fra terzi.

Il ricorso non ha fondamento.

L'indagine probatoria condotta dalla Corte di secondo grado ha preso le mosse dalla indicazione, proveniente dal CONIGLIO, di un certo "Attilio",

descritto anche fisicamente, uso a spacciare stupefacenti, anche in cospicue quantità, per conto dei fratelli GRADO (cugini del CONTORNO), che operavano nella piazza di Milano. Una consegna rilevante, a dire del CONIGLIO, era stata fatta proprio a lui, da quell'Attilio, presso il locale ippodromo di S. Siro. Successivamente, il deducente aveva riconosciuto il predetto Attilio nell'immagine fotografica del CAMPANELLA, il quale aveva ammesso di conoscerlo unitamente ai GRADO.

Anche l'ANSELMO aveva similmente accusato il CAMPANELLA, descrivendolo, conformemente alla realtà, come un ex macellaio di Salerno, amante dei cavalli, che aveva cambiato tenore di vita grazie ad illecite attività.

Così accertata l'identificazione del CAMPANELLA nell'Attilio, nominato dalle due parti, significativamente coincidenti, la Corte dell'appello ha fatto leva, per un ulteriore riscontro, sul contenuto, di per sé indeterminato, di una telefonata scambiata fra un tale "Attilio" ed una certa Elsa, identificata poi in LODETTI

*E. Salerno*

ELSA. Costei aveva, però, precisato essere il suo interlocutore un uomo di circa cinquant'anni, di origine siciliana e dai capelli brizzolati, uso a chiedere di tale "Salvino", corrispondente al CONIGLIO, sicché era stato facile arrivare all'identità dell'"Attilio" con il CAMPANELLA.

Da questa risultanza, pertanto, la Corte di secondo grado ha tratto la conferma dei ripetuti contatti tra il CONIGLIO e l'imputato (non a caso la LODETTI aveva riferito all'interlocutore che il CONIGLIO era uscito per sbrigare una "commissione"). Combinando, poi, opportunamente i vari elementi di prova, ha potuto ascrivere le ragioni del proprio convincimento alla causale direttamente descritta dal collaborante (ed indirettamente dall'altro), e ciò sulla base di concordanze che dimostrano l'erroneità del contrario assunto del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA CALOGERO.

Condannato nel giudizio di appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (in parziale riforma

*S. Campanella*

della sentenza di primo grado, con cui era stato condannato per il reato di associazione per delinquere, capo 1), ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, essendo egli detenuto al momento della entrata in vigore della legge 641/82 e risultando, peraltro, incongrua ed inidonea la ritenuta prova della permanenza del vincolo, costituita dal semplice versamento di sovvenzioni a favore di condetenuti non appartenenti, peraltro, al gruppo SANTAPAOLA. Ha similmente criticato, sotto il profilo della rilevanza logica, altri elementi in merito adottati dalla Corte dell'appello (chiamate in correità non riscontrate, intercettazioni telefoniche comunque anteriori a quella data). E con ulteriori motivi, ha dedotto eguale vizio sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Gli elementi di prova del vincolo associativo mantenuto dall'imputato con il clan SANTAPAOLA sono stati dettagliatamente ricordati dalla Corte

dell'appello (sistematiche sovvenzioni di denaro a favore di detenuti appartenenti allo stesso gruppo, accertati rapporti confidenziali con il SANTAPAOLA, intercettazioni telefoniche nelle quali il ricorrente era indicato con il nome di "Carletto", risultandone il ruolo rilevante rivestito nell'ambito di quella organizzazione, tanto da fungere da tramite per comunicare con il latitante capo, le rivelazioni del "pentito" PARISI SALVATORE). La Corte del merito ha perciò motivatamente desunto un intreccio di elementi incrociati, univocamente indicanti nell'imputato un esponente di punta del sodalizio catanese. E vale qui rammentare, in aggiunta, come nello stesso ricorso del SANTAPAOLA avverso la condanna per la c.d. "strage della Circonvallazione" sia stata riprodotta, sia pure a scopo difensivo, la lamentela del CAMPANELLA di non aver ricevuto avvertenze o disposizioni nell'imminenza di tale fatto. Si può derivare da ciò, indipendentemente da altri possibili risvolti, la diretta conferma del forte radicamento del CAMPANELLA nella cosca.

*Salvatore*

A ben vedere, peraltro, il ricorso ha inteso aggredire soprattutto la ritenuta colpevolezza per il reato di associazione di tipo mafioso, in esso sostenendosi che ogni elemento di accusa è comunque anteriore al 29.9.82, essendo il ricorrente a questa data, già detenuto.

Ma la Corte di secondo grado, considerato lo spessore del legame associativo nel caso dell'imputato, ha ritenuto che la temporanea condizione carceraria non fosse idonea alla interruzione del legame stesso, ciò desumendo, oltreché dalle provate relazioni e dai suoi disinvolti comportamenti nell'ambiente carcerario, soprattutto dai riferimenti attuali versati nel giudizio d'appello dal CALDERONE e dal MANNOIA, concordi nell'assegnare all'accusato una protratta e mai venuta meno militanza nella predominante cosca catanese, malgrado le limitazioni forzatamente discendenti dalla restrizione in carcere, tanto più che questa non era stata di lunghissima durata.

Si è trattato, perciò, di una valutazione di

merito, estesa ad ogni elemento acquisito, avverso la quale poco serve ricordare, come ha fatto il ricorrente, che gli enunciati e principali elementi probatori sono cronologicamente anteriori alla data surricordata, essendone - difatti - stata considerata la protrazione in tempo posteriore, anche alla luce delle sopravvenute ed aggiornate fonti d'accusa.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, previo rinvio, quanto alle negate attenuanti generiche, alle considerazioni generali già formulate.

CANCELLIERE DOMENICO.

Condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10 assorbito il capo 1), premessi rilievi critici di comune tenore in ordine alla legalità dell'istruzione formale ed alla inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., ha lamentato l'omesso esame dei motivi d'appello e la mera riproduzione, nella sentenza di secondo grado, delle motivazioni della precedente, in particolare sulla ritenuta - ma da lui contestata - credibilità degli accusatori GASPARINI e MARINO MANNOIA. Si è



doluto, poi, per il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione, sulla misura della pena e in ordine, infine, alla confermata misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Sulle questioni afferenti alla regolarità dell'istruzione formale ed ai criteri, normativi e concreti, di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, è d'uopo il rinvio alle osservazioni generali diffusamente svolte da questa Corte sulle comuni censure di numerosi ricorrenti.

Per il resto, ed in punto di responsabilità, risulta infondato il rilievo di omessa delibazione dei motivi di appello, postoché la Corte del merito, sia pure con una valutazione riassuntiva e sintetica, ha mostrato di tenerne conto (pagg. 2254 - 2255), riesaminando alla loro luce gli elementi di accusa e confermandone la portata probatoria.

Ed in effetti il secondo giudice ha dettagliatamente riconsiderato il materiale acquisito - (la perdurante partecipazione alla

s.r.l. "Calcestruzzi Arenella" controllata dal RICCOBONO, il riconoscimento fotografico dell'imputato, espletato dal noto GASPARINI FRANCESCO e collegato alla riunione di mafiosi tenutasi il 30.4.81 nella villa del RICCOBONO, in cui si era parlato di droga e di rilevanti delitti commessi e da commettere; il mendace diniego dell'imputato di conoscere il RICCOBONO e gli altri presenti, le sopravvenute e coincidenti dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che, personalmente conoscendolo, lo ha indicato come affiliato al sodalizio mafioso), - ritenendolo congruo e non inficiato dalla smentita del BUSCETTA al GASPARINI su altre circostanze, smentita determinata dal di lui interesse a negare la veridicità di fatti, per sé compromettenti, narrati dal secondo "pentito".

Nel complesso, dunque, e senza indulgere a minute considerazioni la Corte di secondo grado ha indicato i fondamenti essenziali della ritenuta colpevolezza, all'esito di un giudizio di fatto, esente da vizio logico-giuridico.

Sulle censure subordinate, va osservato che é stata fornita, sia pure in forma stringata una sufficiente motivazione sulla misura della pena e per il diniego delle attenuanti generiche, oltreché sul mantenimento della misura di sicurezza detentiva. E tale motivazione è per il suo contenuto idonea alla manifestazione del maturato convincimento che, nel richiamo all'entità del fatto ed alla personalità negativa e pericolosa del prevenuto, ha trovato legittimazione e supporto. Formalmente non risulta dedicata una esplicita motivazione alla non concessa attenuante ex art. 114 C.P., ma, in effetti, ciò non può concretare un reale vizio, risultando evidente, dal contesto esplicativo, la ragione del rifiuto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CANNIZZARO FRANCESCO.

E' stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, e in questo assorbito il capo 7), di associazione per delinquere (capo 9, unificato per continuazione al capo 10); di associazione



finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 13 assorbito il capo 17), di traffico di sostanze stupefacenti (capo 22, assorbiti i capi 40 e 51) ed ancora, di associazione per lo spaccio di stupefacenti, di cui al capo 20, unificato per continuazione al capo 22.

Ha proposto ricorso, deducendo, con i motivi principali, il difetto di motivazione sulla responsabilità relativamente ai reati associativi di cui ai capi 9, 10, 13, 20, in particolare deducendo, quanto ai capi 9 e 20, trattarsi di associazioni operanti in Roma (e qui oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza), facenti capo, in ipotesi di accusa, ai fratelli FERRERA, e per le quali sarebbe mancato il riscontro degli elementi costitutivi del supposto vincolo associativo. Non basterebbe all'uopo il riferimento (comunque, anch'esso congetturale) a singoli reati, come, del pari sarebbe difettata la prova concernente la ritenuta partecipazione ad esse del ricorrente, al più raggiunto da elementi di accusa soltanto relativamente a due episodi di

*S. M. S.*

acquisto di stupefacenti (kg. 3,200 di eroina, ceduti da tale THOMAS ALAN e kg. 1 di cocaina, ceduto da tale CASTILLO), di cui non è stata provata la destinazione all'associazione. Comunque, resterebbe solo il problema (non risolto dal giudice di secondo grado) dell'arbitraria configurabilità di una associazione di tipo mafioso, accanto a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, postoché soltanto di questi si tratta nel processo.

A parte ciò il ricorrente ha ulteriormente denunciato come viziata da difetto di motivazione la pretesa riconduzione dell'organizzazione romana - tramite il SANTAPAOLA polo di riferimento dei FERRERA - in quella denominata "cosa nostra" (capi 10 e 13), sottolineando l'illogica e sproporzionata valutazione, al riguardo, degli elementi utilizzati e la erronea svalutazione, per contro, di quelli scagionanti e, tra gli altri, di quelli forniti dal CALDERONE che gli aveva negato la qualità di "uomo d'onore".

Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto,

con riferimento al reato di cui al capo 22, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità (da ritenersi, comunque, limitata ai soli due episodi di acquisto di droga di cui sopra, censurando variamente la credibilità degli accusatori THOMAS e DE RIZ e CASTILLO), nonché analogo vizio in ordine all'istanza volta a restringere la responsabilità per i reati associativi alla sola partecipazione. Altra doglianza è stata espressa in ordine alla rielezione dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati ritenuti e non soltanto fra quelli associativi di cui ai capi 1, 9, 10 da un lato, e quelli residui, per altro verso. Ha lamentato, infine, la totale carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che non sono in discussione la competenza territoriale dell'A.G. palermitana (alla cui cognizione fu rimesso a suo tempo anche la materia processuale concernente i fatti commessi in



Roma) o la procedibilità di numerosi reati ascritti, per nessuno dei quali è stato invocato, difatti, il disposto all'art. 90 C.P.P. (del 1930). Tanto preliminarmente precisato, va altresì chiarito che, come risulta dalle pagg. 2259 - 2270 della sentenza d'appello, i numerosi capi di imputazione elevati e, poi, ritenuti a carico del CANNIZZARO sono il compendio di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza e da altri organi di Polizia prevalentemente in Roma, ma anche altrove, che portarono alla luce fitte ed intricate ramificazioni criminali tra di loro collegate e riassuntivamente facenti capo a gruppi mafiosi (SANTAPAOLA e RICCOBONO, soprattutto) ed a sottogruppi ad essi subordinati (FERRERA, MUTOLO ecc.) interessati prevalentemente, anche se non esclusivamente, al traffico di sostanza stupefacenti.

Si accertò, sostanzialmente, che il ricorrente, unitamente ad altri imputati, faceva parte di una duplice organizzazione dedita a quei traffici, una operante in Roma sotto la direzione dei FERRERA,

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the right margin of the page. The signature is cursive and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name 'S. Miller' or similar.

l'altra, di maggiore spessore, operante in Sicilia sull'asse SANTAPAOLA - RICCOBONO, nella quale quella romana confluiva grazie alla presenza in entrambe dei FERRERA, imparentati e fortemente legati al SANTAPAOLA stesso.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Corte di secondo grado, in perfetta concordia con quella precedente, sulla base della coordinata visione non soltanto delle risultanze concernenti le personali posizioni del CANNIZZARO e dei due FERRERA (Francesco ed Antonio), ma altresì di quelle afferenti al SANTAPAOLA, al MUTOLO e ad altri imputati, nonché di quelle generali riguardanti il cospicuo traffico di stupefacenti tra la Sicilia e la Thailandia, paese dal quale le principali cosche siciliane (ed in prima fila quelle surrichiamate) largamente attingevano la materia destinata alla raffinazione nell'isola, servendosi di canali e di corrieri vari (il GASPARINI, l'ABBENANTE, il CASTILLO, MENDOZA, il DE RIZ e altri ancora).

Stabilita questa premessa, ed in particolare accertata la consistenza dell'organizzazione

operante in Roma, all'uopo utilizzando i cospicui risultati delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (implicitamente coinvolgente gli estremi del vincolo associativo fra i numerosi partecipi, senza necessità di una motivazione ex professo da parte del giudice), la Corte dell'appello ha potuto agevolmente inserirvi il ricorrente. Questi, infatti, è risultato essere stato chiamato in causa, fra l'altro, dalle concordanti dichiarazioni del THOMAS, del CASTILLO, del DE RIZ (vedansi al riguardo le pagg. 2271 - 2275 della sentenza impugnata) non soltanto quale destinatario della cessione di specifiche partite di droga, ma come soggetto coinvolto in un più vasto "giro" di affari della stessa natura, unitamente a GRAZIOLI SERGIO e ad altri. La Corte dell'appello, così, ha potuto concludere motivatamente per la sussistenza di plurimi elementi di indole varia a sostegno della prospettata ipotesi accusatoria, basata sulla sussistenza, appunto, di un articolato sodalizio attivamente presente nel commercio degli stupefacenti, in collegamento con quelle maggiori,

*M. Allen*

operanti in Sicilia (pagg. 2275 - 2284).

Al confronto, le censure del ricorrente non toccano la congruità di tali argomentazioni, che non sembrano aggredibili sotto il profilo del vizio logico-giuridico per l'evidente compiutezza della valutazione di merito, estesa, con appropriate confutazioni (pagg. 2270 - 2282) anche ai motivi di appello propugnanti la scarsa credibilità dei collaboranti predetti. Hanno, invece, inteso trarne spunti critici sotto i fondamentali aspetti dell'inconfigurabilità della associazione di tipo mafioso negli stessi fatti riguardanti il commercio della droga e del difetto di prova in ordine alla inclusione che i giudici dell'appello hanno ritenuto di fare della organizzazione romana in quella siciliana di "cosa nostra".

In realtà, le due censure, apparentemente scisse in separate direzioni, toccano la stessa materia, in quanto il problema della coesistenza di una associazione dalla doppia natura (di tipo mafioso e per traffico di droga) si innesta proprio

nell'altro relativo alla ricomprensione dell'organizzazione romana in quella più vasta capitanata del SANTAPAOLA, a sua volta parte del sodalizio denominato "cosa nostra".

Se, infatti, è vera l'iscrizione della prima nella seconda, è anche naturale credere (come, appunto, hanno stimato i giudici del merito) che alla organizzazione minore si estendessero le caratteristiche dell'altra (quasi una "casa madre"), in un mutuo scambio simbiotico, allargato ad ogni parte dell'agire mafioso proprio della maggiore.

Ed al riguardo la Corte di secondo grado ha dato atto della prova raccolta e del proprio convincimento maturato, spiegando alle pagg. 2284 - 2286 come il nesso fra i due gruppi illegali (già accertato al momento della declinatoria di competenza territoriale da parte del giudice romano) emergesse oltreché dalle indagini generali sopra menzionate e dai correlativi rapporti giudiziari, anche dalle dichiarazioni del noto "pentito" SALVATORE PARISI, in linea con le

*S. Parisi*

autonome risultanze cui erano pervenuti gli organi inquirenti, e con quelle di PELLEGRITI GIUSEPPE. E' stato per di più precisato quanto a tali fonti propalanti, che in tanto le relative narrazioni hanno dato contributo probatorio ritenuto complessivamente utile, in quanto erano state riscontrate con le conformi ed autonome acquisizioni di polizia.

Alla luce di quanto precede è da escludere che la Corte di secondo grado sia caduta nel vizio di pretermissione di talune risultanze rilevanti, poiché al contrario appare che sono state tutte adeguatamente considerate. Né emerge un vizio logico di insufficiente o contraddittoria motivazione poiché ogni statuizione dal giudice dell'appello assunta, rispecchia, in realtà, l'iter ben decifrabile di un procedimento valutativo mantenuto nella sfera della insindacabile ragionevolezza.

Quanto alle censure cadenti sul trattamento sanzionatorio, va osservato che il problema della ulteriore eventuale continuazione tra il gruppo dei

reati associativi, per delinquere o di tipo mafioso (capi 1, 9, 10), già ritenuti in continuazione tra loro, e l'altro gruppo dei reati riguardanti gli stupefacenti (pure ritenuti in continuazione tra loro) era già stato valutato dalla Corte di primo grado (pag. 4383 della relativa sentenza) che aveva riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso nei rispettivi ed autonomi ambiti precisati, escludendo invece l'ipotesi di un unico ed onnicomprensivo progetto criminoso, abbracciante l'intera gamma dei reati accertati.

Nei motivi di appello l'imputato aveva contrastato questo assunto sulla sola e generica affermazione che anche i delitti riguardanti gli stupefacenti debbono essere riguardati come parti di un complessivo disegno animatore. Ma il rilievo, non accompagnato da alcuna esplicazione giustificativa e perciò mantenuto nei limiti di una mera asserzione, incorreva nella inammissibilità manifesta, con la conseguenza che la Corte di secondo grado non poteva ritenersi obbligata a una specifica motivazione di rigetto, bastando il

riferimento, da essa fatto (pagg. 2286 della sentenza), alle motivazioni comuni formulate in tema di ammissibilità di continuazione tra reati associativi di tipo mafioso e reati in materia di stupefacenti, condizionata all'evidenziazione di positivi e specifici elementi di fatto, nella specie assenti per la stessa genericità della doglianza di parte.

Relativamente al motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche, va osservato, a comprova della sua infondatezza, che la sentenza ha espressamente motivato il rifiuto ponendo a base la negativa personalità dell'imputato, nella quale proposizione ha chiaramente compendiato le plurime motivazioni riferibili sia alla gravità ed alla rilevanza antisociale dei fatti ascritti, sia alla insussistenza di ragioni inducenti ad una mitigazione della pena, secondo uno schema adattabile, ed in effetti adattato alla quasi totalità delle posizioni esaminate, accomunate, del resto, dalla similarità dei tratti fondamentali propri.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

CANNIZZARO UMBERTO.

E' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 9, 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, ed ai capi 13, 20, 22, pure unificati per continuazione.

Ha proposto ricorso, premettendo una diffusa rassegna degli elementi scagionanti illustrati nei motivi di appello quali il difetto di indizi sull'ascritta partecipazione al delitto associativo di tipo mafioso; la ritrattazione dibattimentale delle iniziali accuse del DATTILO; l'irrilevanza del vincolo parentale con il fratello Francesco e con i FERRERA; l'inesistenza di riferimenti accusatori nei suoi confronti; la non refluenza a suo carico del rinvenimento di droga in un negozio di Roma gestito in società con SERRA CARLO, giudizialmente attribuito a responsabilità esclusiva di costui; l'accertata legittimità dei movimenti finanziari su due conti correnti intrattenuti presso banche di Roma; l'irrilevanza delle dichiarazioni del PARISI nei suoi confronti.

*Handwritten signature*

Ha denunciato l'omessa considerazione di tali difese da parte del secondo giudice, l'ingiustificata ed immotivata equiparazione alla posizione del fratello Francesco, l'illogico coinvolgimento nelle responsabilità proprie del SERRA, la valutazione irragionevole e sproporzionata delle generiche accuse di GASPARINI e del CALDERONE.

Con un secondo mezzo, ha poi lamentato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

La pur diligentissima e suggestiva formulazione delle doglianze non serve a dar corpo al vizio logico-giuridico additato a carico della sentenza impugnata. Questa si è sostanzialmente occupata delle circostanze di fatto valorizzate dalla difesa, ma le ha giudicate irrilevanti o le ha diversamente valutate, ad esse contrapponendo comunque, un coacervo di risultanze diverse. E sulla scorta di queste ultime ha potuto complessivamente maturare, del resto in concordia

con il primo giudice, un motivato convincimento di colpevolezza.

In sostanza, la Corte territoriale non ha negato o ha implicitamente ammesso, con riferimento ai rilievi contenuti nei motivi di appello, che il DATTILO avesse operato una ritrattazione dibattimentale (non soltanto nei confronti del ricorrente, ma anche di molti altri accusati) delle dichiarazioni istruttorie, ma tale ritrattazione è stata, tra l'altro considerata poco credibile per l'insussistenza di valide ragioni atte a giustificarla.

La stessa Corte ha anche tenuto presente che l'utenza telefonica nr. 456345 di Catania non fosse di pertinenza del padre del ricorrente, che l'imputato gestisse in Roma due negozi con connessi movimenti bancari, che per la droga trovata in uno di essi fosse stato processato e condannato il solo SERRA CARLO, suo socio, e, infine, che nessun possesso di armi fosse accertato a carico del deducente. Ma anche queste risultanze, al pari delle altre di consimile consistenza, sono state

*Se N. Valeri*

ritenute scarsamente rilevanti, sul rilievo che altre e più consistenti erano le fonti della prova a carico.

Escluso, dunque, il prospettato difetto di motivazione, si deve constatare che la statuita responsabilità è stata basata su una serie di elementi probatori, in parte desunti da valutazioni difformi di circostanze pur utilizzate dalla difesa (la diversa consistenza, ad esempio, attribuita alle dichiarazioni accusatorie del DE RIZ, del GASPARINI, del PARISI, dal ricorrente ritenute invece, generiche o inaffidabili), ed in parte scaturenti da risultanze autonome, alle quali la Corte dell'appello ha creduto di poter assegnare motivatamente valenza di concorrenti prove di colpevolezza, secondo un coordinato inquadramento della materia processuale.

In definitiva, la posizione del ricorrente è stata giudicata non dissimile da quella del fratello Francesco, essendone stata ritenuta la comune appartenenza anzitutto alla organizzazione romana posta in luce dalle indagini della Guardia di

Finanza della capitale, e poi a quella più vasta diretta da SANTAPAOLA, attraverso il contributo dei FERRERA.

Tanto è stato accertato, con esauriente ed incensurabile motivazione, sulla base dei seguenti elementi;

- le ricordate indagini della Guardia di Finanza, compendiate nel rapporto principale nr. 55649 del 17.11.88;

- la dichiarazione di DE RIZ PIETRO, corroborata dal riconoscimento fotografico, secondo cui l'imputato fu invitato dal fratello Francesco e da GRAZIOLI SERGIO, alla sua presenza, a vendere cocaina "nel suo ambiente", invito declinato soltanto perché la "merce" non era apparsa buona; ed a tale riguardo la Corte dell'appello ha valutato credibile l'assunto del DE RIZ (personaggio pur giudicato poco affidabile in altre vicende giudiziarie soggette alla cognizione del Tribunale di Roma), esponendone le ragioni, e traendone argomentate riflessioni sul motivo di quel rifiuto, presupponente l'effettivo

coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione volta allo spaccio di stupefacenti;

- il rinvenimento di notevoli quantitativi di droga in uno dei negozi gestiti dal CANNIZZARO in società con SERRA CARLO. A tale proposito la Corte di Palermo ha ritenuto di desumere pesanti indizi a carico del ricorrente, pur essendo stato condannato per l'episodio il solo SERRA, considerando che non vi era alcun ostacolo nelle motivazioni della sentenza di condanna, essendosi questa occupata esclusivamente del prevenuto.

Ha aggiunto che la compartecipazione dell'imputato, almeno a livello di grave indiziarietà, poteva desumersi dalla effettiva confidenza di rapporti con il socio poiché anche questi era aggregato alla stessa organizzazione romana, secondo le indagini dei finanziari. E in più valeva anzi anche la sua notevole esperienza di affari e di vita, ben difficilmente compatibili con la pretesa estraneità al fatto, poco credibile anche per il comune inserimento in un ampio giro di relazioni compromettenti con esponenti della malavita

*S. E. M. M. M.*

organizzata siciliana, napoletana e romana, come emerso da indagini della Polizia di Stato di Roma, risalenti all'anno 1981;

- una telefonata, intercettata, nella quale il CANNIZZARO dichiarava di avere la disponibilità di una quarantina di "chitarre" (parola di gergo, da intendersi per pistole), trattandosi di una risultanza certa, inquadrabile nelle predette indagini della Polizia di Stato e denotante i contorni dell'ambiente criminoso nel quale lo stesso imputato disinvoltamente si muoveva;

- le dichiarazioni del GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato uno degli interessati, unitamente ai FERRERA, alla organizzazione di un traffico di cocaina, per cui era stata predisposta una riunione preparatoria, da tenersi in Ladispoli, poi andata deserta, ma comunque significativa del comune interesse ad una specifica attività in quel campo, ed in particolare nel settore del commercio di cocaina, e cioè della sostanza stupefacente di cui aveva parlato il DE RIZ ed analoga a quella rinvenuta nel negozio gestito in società con il

*Scatole*

SERRA;

- la dichiarazione del PARISI, e i relativi accertamenti espletati sul conto del coimputato CANNIZZARO FRANCESCO ed estensibili anche al fratello Umberto.

A pag. 2300 dell'impugnata sentenza è stato chiarito, infine, il criterio interpretativo che ha indotto la Corte territoriale a ravvisare nelle circostanze analizzate quella pluralità di convergenti indizi che, grazie al riscontro reciproco, hanno trovato definitivo assestamento nel maturato giudizio di colpevolezza. La coordinata visione del materiale, esaminato alla luce di tutti i nessi di collegamento, ha portato ad una valutazione di insieme, in cui ha trovato coerente espressione il principio del libero convincimento, non inteso, come già rilevato, in senso indefinito ma sorretto dalla completa considerazione di tutte le risultanze.

Quando al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che il secondo giudice ha espressamente affermato la

immeritevolezza dell'imputato per qualsiasi attenuazione della pena, implicitamente legando il giudizio, secondo lo schema generale, alla gravità dei fatti ritenuti e alla inesistenza di elementi deponenti in senso contrario. La motivazione deve ritenersi, quindi, sufficiente, anche per la mancata deduzione di specifici argomenti in senso opposto.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CAPIZZI BENEDETTO.

Condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in continuazione di quello associativo giudicato con sentenza in data 3.5.85 della Corte di Appello di Palermo, ha preliminarmente dedotto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.. Ha lamentato, poi, l'erronea valutazione dei fatti ai fini della concessione delle attenuanti generiche e la ingiustificata valorizzazione di dichiarazioni accusatorie, non riscontrate e comunque concernenti fatti e circostanze anteriori al 29.9.82. Ha pure invocato l'applicazione dell'art. 90 V.C.P.P., in

*Salvo*

relazione alla precedente condanna, denunciando, infine, il difetto di motivazione sulle ritenute aggravanti e sulla confermata misura di sicurezza. Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto ricordato i limiti e il valore del precedente giudicato, derivati dalle indagini inerenti al c.d. "blitz di Villagrazia" del 19.10.81, poste dal primo giudice a base della ritenuta colpevolezza, la quale era, peraltro fondata anche sulle coincidenti dichiarazioni accusatorie del CONTORNO, del CONIGLIO e dell'ANSELMO, che avevano indicato l'imputato essere elemento di spicco del gruppo facente capo ad ADELFRIO FRANCESCO, coinvolto anche in traffici di stupefacenti.

Muovendo da tali accertamenti indiscutibili, la stessa Corte si è posta il quesito se nella condotta del CAPIZZI, successiva ai fatti giudicati e comunque caratterizzata dallo stato di detenzione, intervenuto ancor prima dell'entrata in vigore della legge nr. 646/82, fossero ravvisabili gli estremi della permanenza del vincolo

associativo già accertato, da considerare alla stregua della nuova disciplina.

E la risposta è stata affermativa, tenuto conto delle consistenti dichiarazioni dell'ANSELMO e del MARINO MANNOIA a sentire i quali l'imputato aveva mantenuto all'interno del carcere (dell'Ucciardone) stretti rapporti con personaggi mafiosi come GRECO LEONARDO, FASCELLA PIETRO, GAMBINO GIUSEPPE, FAZIO SALVATORE, i MADONIA e BONANNO. Nè si trattava, secondo il giudice dell'appello, di normali relazioni di vita collettiva, ma di veri e propri convegni (nei limiti, beninteso, consentiti dalla disciplina carceraria, peraltro assai elastica in quel penitenziario), aventi per oggetto temi di varia indole, comunque afferenti - ha detto il MARINO MANNOIA - all'organizzazione mafiosa ed alle sue vicende, e nei quali il CAPIZZI evidenziava la posizione di prestigio che gli derivava, paradossalmente, anche dal precedente accertamento giudiziario.

Le dedotte violazioni debbono ritenersi, dunque, insussistenti, dal momento che è stata

ragionatamente esclusa, innanzitutto, l'ipotesi della improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., per l'evidente diversità della condotta considerata in questo procedimento e perché, ancora, la valutazione delle fonti, già esattamente espletata secondo i criteri guida enunciati, da cui non v'è stato distacco alcuno, ha trovato in concreto specifici punti di appoggio nelle convergenti dichiarazioni succitate, l'una (ANSELMO) già positivamente riscontrata nel giudizio pregresso, l'altra (MARINO MANNOIA) accreditata anche dai dettagli informativi in essa ricompresi, ed entrambe dimostrative di situazioni di fatto, nelle quali il giudice di secondo grado ha meditatamente ravvisato, con insindacabile apprezzamento nel merito, gli estremi della condotta associativa.

Sulle censure concernenti le questioni delle aggravanti e delle attenuanti e della misura di sicurezza, è sufficiente il rinvio alla parte generale, nel difetto di particolarità soggettive.

E' appena il caso di avvertire, infine, che pur essendo stata contestata all'imputato l'aggravante



di cui all'art. 7 legge 575/65, non risulta che poi  
ne sia stato tenuto conto nella determinazione  
della pena, sia in primo grado che nel giudizio di  
appello. Conseguentemente, non deve farsi luogo, al  
riguardo, ad alcuna eliminazione di pena.

*S. Molteni*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80  
(registro generale n. 23501/91)

VOL. V

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi  
dai delitti contro la vita

CARUSO Vincenzo

LEGGIO Luciano

CARUSO VINCENZO.

Condannato nel primo giudizio per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 365 e 366 (detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo), unificati per continuazione al capo 10, ha avuto conferma di tali statuizioni nel giudizio di appello, con la sola modificazione costituita dall'assorbimento del capo 1 nel capo 10 e con la conseguente rideterminazione della pena. Ha proposto ricorso deducendo il difetto di motivazione sulla responsabilità, desunta da dichiarazioni, a suo dire, incontrollate di SINAGRA VINCENZO (cl. 1956) e del CALZETTA. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. con altro motivo, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

In sede dibattimentale, il difensore ha ampliato i motivi, assumendo, fra l'altro, la contraddittorietà della decisione rispetto a taluni coimputati (ad esempio i LA MANTIA), assolti sulla base dello stesso materiale probatorio,

*Caruso Vincenzo*

l'inesistenza di acquisizioni oggettive a corredo dell'elemento accusatorio costituito da una perizia sulle armi ed il travisamento del rapporto di polizia, che aveva in realtà escluso ogni collegamento tra la sua persona ed il bar da lui gestito in piazza S. Erasmo da un lato e, le organizzazioni mafiose dall'altra.

Il ricorso non è fondato.

Premesso che l'esame deve essere condotto sulla specifica posizione del ricorrente, senza possibilità di comparazioni improprie, e comunque di merito, con quelle afferenti ad altri imputati, ciascuna contraddistinta da elementi propri, si rileva che la Corte territoriale ha correttamente utilizzato gli elementi a sua disposizione, a cominciare dalle prime rivelazioni del SINAGRA che riconoscendolo in fotografia, lo aveva indicato come un esperto di armi, utilizzato, per diretta constatazione, dai membri della cosca di Corso dei Mille, tra cui il cugino omonimo, nonché come il proprietario di locali pubblici abituali ritrovi di affiliati mafiosi.

Nella stessa linea si erano poste le dichiarazioni del CALZETTA, che aveva fatto cenno, tra l'altro, di un trattenimento di nozze svoltosi nel bar dell'imputato in piazza S. Erasmo e al quale erano intervenuti parecchi personaggi di spicco dell'ambiente mafioso.

Non soltanto la reciproca concordanza tra le due dichiarazioni, ma la loro convergenza con quelle successive del MARINO MANNOIA (che hanno indicato nel CARUSO un "uomo d'onore" nella accezione ben nota) ed il riscontro ottenuto sui particolari specifici in esse contenute, quali la gestione dei locali predetti - sostanzialmente ammessa dal prevenuto - e la perizia in fatto di armi hanno convinto la Corte dell'appello della responsabilità ascritta, tanto più che indagini di polizia, puntualmente richiamate, hanno confermato che specialmente il bar suindicato era "notoriamente ritrovo abituale" di mafiosi e pregiudicati, con ciò rafforzando la narrazione del SINAGRA, secondo cui era una regola tacita tra gli affiliati alla cosca assicurare la loro pronta reperibilità con

l'abituale frequenza di predeterminati punti di riferimento.

Queste motivazioni hanno il pregio dell'acuta confutazione delle tesi avverse, di cui i motivi di ricorso non sono che una reiterazione in forme solo apparentemente nuove, e della riaffermazione meditata di punti essenziali del processo, ognuno dei quali ha ricevuto la doverosa attenzione e la valutazione del caso. Ed in questo contesto, la Corte di secondo grado ha opportunamente ricordato che le indicazioni sul conto dell'imputato erano state fornite spontaneamente dal SINAGRA in occasione del sopralluogo immediatamente seguito all'inizio della sua collaborazione; e che lo stesso CARUSO, come riferito dal collaborante, si era poi attivato nel promuovere minacciose pressioni su di lui, nel tentativo (parzialmente e temporaneamente riuscito) di indurlo a ritrattare.

Le ragioni del raggiunto convincimento sono state, dunque, molte e variamente coordinate tra di loro, potendosene, così, trarre un quadro univocamente deponente per la colpevolezza, la cui

riaffermazione appare essere il risultato di una plausibile valutazione in fatto, vanamente contrastata dal ricorrente con difformi e riduttive letture degli stessi elementi probatori.

Va parimenti disatteso il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, poiché la sentenza impugnata ha, al riguardo, esposto una specifica giustificazione (pag. 2310), sottolineando, fra l'altro, la particolare insidiosità insita nell'apparente perbenismo del soggetto, ostentato a schermo della reale, e, per questo anche più grave, pericolosità criminale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CASELLA GIUSEPPE.

Condannato per il delitto di ricettazione continuata, così modificata l'imputazione di associazione per delinquere di cui al capo 1, e assolto da altri reati ascritti, ha proposto ricorso per la statuita responsabilità, deducendo il difetto di motivazione sugli elementi probatori, tra cui la produzione documentale a discarico,

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'G. Casella'.

dimostrante la liceità dei movimenti finanziari invece attribuitigli a titolo di intermediazione fittizia nell'interesse di ambienti mafiosi.

Nell'intervento orale avanti a questa Corte, il difensore del ricorrente ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 477 C.P.P. (1930), in relazione alla diversità del fatto ritenuto rispetto alla contestazione.

Ha proposto ricorso altresì il P.G. che si è doluto di tale modificazione, assumendo il difetto di motivazione ed il travisamento del fatto sulle circostanze inerenti alla "Edilferro s.r.l.", di cui l'imputato era amministratore unico, dalle quali si trarrebbe la prova di un fiancheggiamento stabile, e non occasionale, da lui offerto ai personaggi mafiosi che in tale società reinvestivano i proventi illeciti grazie alla costante copertura dell'imputato.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso che non può farsi luogo, in questa sede, alla delibazione della nullità ex art. 477 succitato, introdotta dalla difesa non nei motivi

scritti del ricorso, ma soltanto nella discussione orale e cioè tardivamente.

L'eccezione vizio, comunque, non è sussistente, avendo la Corte di primo grado operato la derubricazione non con l'aggiunta di elementi di fatto diversi da quelli ricompresi nella iniziale imputazione, ma con la revisione riduttiva di questi stessi elementi, visti sotto il profilo della collaborazione occasionale, e non organica (come contestata in origine), nel riciclaggio di denaro sporco. E' da escludere in ciò la lesione del diritto di difesa.

La Corte di secondo grado, esaminando congiuntamente i motivi di appello proposti dall'imputato e dal P.M., in termini non dissimili da quelli presenti negli attuali ricorsi, ne ha ritenuto la generale infondatezza. Per un verso, ha ricordato la ricca pluralità degli elementi deponenti per l'ascritta funzione di copertura fittizia (il cui intrecciato ed univoco significato probatorio è stato adeguatamente illustrato nelle pagg. 2312 - 2314 della sentenza impugnata). Per il

*M. M. M.*

verso opposto ha constatato il difetto di prove a sostegno della ipotesi di una collaborazione organica e duratura, valutabile come affiliazione vera e propria all'organizzazione mafiosa, essendo stati accertati, e limitatamente alle vicende della soc. "Edilferro", soltanto episodici interventi coadiuvanti, volti all'occultamento di talune immissioni di denaro di illecita provenienza, nei beni e nelle strutture societarie. E ciò anche in conformità alle rivelazioni del CALZETTA, che avevano descritto le frequentazioni del CASELLA con esponenti mafiosi, ma soltanto a titolo di "contiguità" non coinvolgente una reale partecipazione alle cosche operanti.

Le censure portate a queste valutazioni non hanno fondamento. Non lo hanno quelle dell'imputato, che ha potuto contrapporre, alle considerazioni del secondo giudice (opportunamente centrate sulle vicende reali della società, inizialmente costituita con apporti di soggetti mafiosi, peraltro esigui - nominalmente - rispetto ai capitali effettivamente investiti, dai medesimi),

*M. M. M.*

solamente dati formali, intrinsecamente controvertibili, perché fondatamente sospetti di essere stati predisposti artificialmente per le future esigenze difensive. Correttamente perciò tali dati sono stati, secondo l'apprezzamento giudiziale, degradati rispetto a quelli derivati dall'analisi reale del materiale probatorio ed accompagnati, peraltro, da elementi ben più conducenti verso la esatta individuazione del ruolo di fiancheggiamento, ascritto all'imputato anche in base agli accertati contatti con la malavita mafiosa.

Anche le censure del P.M., però, vanno rigettate, per avere questi preteso di trarre dalla stessa piattaforma probatoria conclusioni astrattamente possibili solo sul piano logico-derivativo, ma che non hanno alcuna valenza concreta atta a dimostrare l'esistenza di un vizio argomentativo della motivazione impugnata. Dette censure, perciò, rappresentano una mera alternativa valutazione del merito, sprovvista di una intrinseca ragionevolezza esclusiva.

*Handwritten signature*

I ricorsi debbono essere rigettati.

CASTIGLIONE GIROLAMO.

E' stato condannato per il reato contro il patrimonio e i reati accessori, di cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345. Dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto con formula piena.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla ritenuta responsabilità, denunciando difetto di motivazione sulla prova, a suo dire costituita dalle sole propalazioni "de relato" del CALZETTA, rimaste senza riscontri. Con ulteriori mezzi ha dedotto un vizio analogo in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo, anzi, rivela l'evidente errore di attribuire al CALZETTA le dichiarazioni accusatorie di cui trattasi, che, invece, sono provenienti dalle concordanti voci di SINAGRA VINCENZO e del DI MARCO.

Le posizioni afferenti all'imputato, per ciascuno dei numerosi reati ascritti (che è inutile

riportare in dettaglio in questa sede, bastando il rinvio alle relative rubriche) sono state esaminate dalla Corte d'Assise d'Appello nella parte VIII della sentenza, precisamente nelle pagine da 1924 a 1976. Esse sono state inglobate nella generale riconducibilità alla prova derivante dalle analitiche e convergenti rivelazioni dei predetti SINAGRA e DI MARCO, per lo più attinte dalle personali partecipazioni ai fatti e quindi dalle esperienze dirette, tanto più convincenti, a giudizio della Corte, in quanto arricchite dalla narrazione dei particolari conoscibili soltanto dagli autori dei reati.

Tanto basta per il rigetto del primo motivo, peraltro articolato su erronei assunti, che riguardano tanto la fonte delle propalazioni, come già si è detto, quanto la natura e la qualità delle notizie riferite, che non sono "de relato", come pretende il ricorrente, ma costituiscono vere e proprie chiamate in correità, derivanti da una duplice e coincidente matrice.

E su questi profili nulla è stato eccepito.

Anche il mezzo ulteriore deve essere rigettato, avendo la sentenza impugnata fornito sintetica, ma sufficiente motivazione, con il richiamo al numero ed alla gravità dei fatti ritenuti.

CHIARACANE SALVATORE.

Ritenuto nel giudizio d'appello responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in parziale riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per i distinti reati associativi, ha proposto ricorso, denunciando con unico e complesso motivo, la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla individuazione di un corretto criterio discrezionale tra il legittimo esercizio dell'attività di assistenza legale a favore di imputati di vario rango mafioso, e la ritenuta sua partecipazione allo stesso contesto di criminalità organizzata.

Lamenta pure il vizio logico consistito nell'aver ascritto alla seconda ipotesi, così elevandoli ad elementi dimostrativi della responsabilità, fatti e condotte invece inerenti al solo impegno

professionale, sia pure svolto, per le qualità dei patrocinati e per le circostanze anomale ad essi pertinenti, con modalità inconsuete (ad esempio, l'accesso ai domicili, anche riservati, dei clienti latitanti). Tali fatti e condotte, assume il ricorrente non sarebbero mai valutabili come prove della partecipazione mafiosa neppure se congiuntamente consistenti. I suddetti elementi comunque non sarebbero stati assoggettati, in concreto, a una valutazione unitaria; onde l'ulteriore vizio logico di aver attribuito a una pretesa opinione di "mafiosità", asseritamente corrente sul suo conto in ambienti di criminalità associata, la valenza di un utile riscontro. Ha lamentato, infine, l'indebito credito accordato alle dichiarazioni di vari collaboranti, malgrado il difetto di conferme estrinseche, e le numerose menzogne e contraddizioni presenti nelle loro parole, non supplite se non dalle già rilevate generiche accuse di essere un "uomo d'onore" (CALDERONE e MARINO MANNOIA).

Con un motivo aggiunto, il ricorrente ha infine

censurato il difetto di motivazione sul mantenimento del vincolo associativo sotto la vigenza dell'art. 416 bis C.P..

Il ricorso non è fondato.

Non è dubbio che il punto più delicato della posizione in esame sia proprio quello indicato in limine dal ricorrente. L'importanza fondamentale della questione fu già rilevata nella sentenza di primo grado ed è stata ricordata e ribadita anche in quella ora impugnata (pag. 2326).

I giudici dei due gradi, però, hanno raccolto e valutato una pluralità notevole di elementi probatori, riguardanti non tanto il fatto obiettivo e certo, dell'assistenza legale espletata dal CHIARACANE a favore degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille (ed, innanzitutto, del capo MARCHESE FILIPPO, latitante), quanto le concrete modalità nelle quali il rapporto si svolgeva, con incontri ed abboccamenti frequenti non nel luogo naturale, quale sarebbe stato lo studio del professionista, ma nelle case degli assistiti ovvero nei nascondigli dei latitanti tra cui la

*Stalun*

villa recondita in cui era rifugiato il MARCHESE. Era stata in particolare acquisita la particolare circostanza che il ricorrente mostrava una disponibilità illimitata e che gli incontri, secondo gli accertamenti delle Corti, denotavano un tale grado di familiarità e di contiguità (in essi erano usuali scambi di effusioni, secondo un certo costume mafioso) da superare visibilmente i limiti di un rapporto di lavoro sia pure permeato da toni di reciproca cordialità, tanto da potersi svolgere addirittura alla presenza di uomini armati e con linguaggio complice, debordante dalle pure necessità della consultazione franca ed approfondita.

In tale quadro potevano collocarsi armonicamente altre circostanze indizianti, quali l'uso, da parte del legale, di non percepire compensi per l'opera prestata, o di percepirne sporadicamente, o l'intensa attività informativa svolta a favore di patrocinati (sui nomi, ad esempio, dei componenti di collegi giudicanti) o quella materializzata nella predisposizione o nel suggerimento di astute e

*M. M. M. M.*

fittizie strategie difensive, come, ad esempio, il consiglio di simulare la pazzia, data a SINAGRA VINCENZO, verosimilmente anche allo scopo di inficiarne le rivelazioni a carico di altri affiliati.

Orbene è proprio dal complesso o (per usare lo stesso termine del secondo giudice) dal contesto di tali e tanti elementi, visti nella loro concordante e inequivoca significazione, che è stato tratto il primo criterio discriminante per la soluzione concreta del problema in discussione. Pur convenendo nell'astratta riconducibilità di ciascuno di tali elementi anche allo svolgimento delle attività meramente defensionali, se separatamente valutato, la Corte dell'appello ha negato che la stessa conclusione sia possibile in presenza di una massa imponente di comportamenti inusuali, tutti convergenti verso un risultato concettualmente difforme. E ciò, oltre a denotare il pregio del coordinato apprezzamento del merito, dimostra specularmente l'intima debolezza della critica contenuta nel ricorso, accanitamente



articolatasi nello sforzo di sminuzzare ciascun elemento di accusa al fine di renderne insignificante le note derivanti.

E solo a corredo ed a riscontro della costellazione indiziaria ottenuta per altra via, la Corte dell'appello ha ricordato la diffusa opinione, nell'ambiente mafioso, di un effettivo coinvolgimento personale dell'accusato nella consorteria di Corso dei Mille. Tale opinione è stata vista, dunque, non quale autonomo indizio di colpevolezza, di per sé non utilizzabile, ma quale effetto riflesso di una situazione di fatto che profondamente si discostava dal modello dell'attività difensiva, e come tale autorizzativa del parallelo diffuso convincimento nell'area mafiosa che per il tramite del CHIARACANE fosse possibile introdurre in carcere anche oggetti compromettenti.

Nella costruzione complessiva dell'accusa, e della conseguente statuizione del giudice di merito, non è mancata neppure la doverosa ed importante riflessione sul contributo probatorio fornito, in

sostanziale concordia, da numerosi pentiti.

Sulle attività delittuose dell'imputato avevano riferito il CALZETTA ed il SINAGRA, quest'ultimo con migliore cognizione, data la sua partecipazione alla cosca e perché godeva dell'assistenza legale del CHIARACANE. Successivamente si erano aggiunte le voci del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, anch'esse concordi nell'attribuzione all'imputato della qualità di vero e proprio affiliato alla cosca anzidetta.

Come ricordato, un motivo del ricorso è dedicato proprio all'errore in cui la sentenza impugnata è incorsa per aver dato credito a questi elementi (di altri, forniti mendacemente dal CONTORNO, secondo il ricorrente, la sentenza non ha tenuto conto), contestati sotto vari profili.

Ma a togliere in radice ogni valore a questo rilievo finale basta osservare che il ricorrente non dà alcuna spiegazione del perché abbia potuto coagularsi, con provenienze diverse ed autonome, un blocco di accuse così coincidenti sul tema di fondo. E nessuna spiegazione è fornita sul perché

nella vasta platea di avvocati impegnati nella difesa di mafiosi soltanto a lui, a quanto consta, siano state rivolte accuse di tal genere. E del pari, infine, nulla adduce il ricorrente per sostenere la sua congettura che le propalazioni siano soltanto di natura calunniosa. Al contrario una siffatta ipotesi non regge sul piano logico poiché la calunnia non appare in alcun modo giovevole né ai dichiaranti né al ben più vasto panorama criminoso da essi descritto.

La doglianza, dunque, a parte la sua inverosimiglianza sul piano del merito, esce definitivamente indebolita da queste stesse manchevolezze e non adduce, in definitiva, dei vizi effettivi a carico della sentenza impugnata, la cui motivazione, raggiunta mercé la coordinata valutazione di elementi di diversa estrazione, chiarisce perché il nodo problematico sul punto specifico sia stato sciolto nel senso della affermazione di responsabilità.

Sul motivo aggiunto, poi, vanno ripetute le considerazioni formulate in via generale, non

risultando, nel caso, specifici argomenti per diversamente ritenere.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI ANTONINO.

Condannato nel giudizio di primo grado per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 22 e 37 (traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione a reati analoghi già giudicati con sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13.3.87, e prosciolto dal reato di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), per precedente giudicato, è stato assolto in grado di appello dai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, con conferma della prima sentenza per il resto, salva la rideterminazione della pena e l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Ha proposto ricorso, deducendo, in relazione al capo 37 (a suo dire, l'unico residuo) la violazione dell'art. 90 precitato e la carenza di motivazione, per non essere stata adeguatamente giustificata la

*Palermo*

ritenuta autonomia rispetto al precedente giudicato e per la manifesta insufficienza, al riguardo, della sola dichiarazione accusatoria dell'ANSELMO. Ha censurato, poi, per analogo difetto di motivazione il punto riguardante l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ritenuta a carico pur senza accertamento della specifica conoscenza da parte di esso imputato.

Il ricorso non ha fondamento.

Va preliminarmente precisato che sembra fondato l'assunto di parte in ordine alla dedotta restrizione della materia devoluta al solo capo 37, per quanto ciò non risulti espressamente dal dispositivo della sentenza di primo grado, che ne statuiva, anzi, la colpevolezza anche per il capo 22, oltreché per il capo 37 e per i capi 1 e 10, mentre dal dispositivo della sentenza di appello risulta soltanto l'assoluzione dei capi 1 e 10, con conferma nel resto, sicché dal combinato disposto apparirebbe che vi è stata condanna anche per il capo 22, che però non è fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Peraltro,

esaminando attentamente le motivazioni delle due sentenze, sembra potersi concludere che il generico addebito di un altro capo fu ritenuto assorbito nella analoga imputazione elevata nel procedimento, c.d. di "nonna eroina", già definito con la surrichiamata sentenza del Tribunale di Palermo, mentre è stata affermata chiaramente l'autonomia del fatto di cui al capo 37, che è stato, invero, l'unico oggetto dell'esame valutativo espletato dal giudice d'appello, come si ricava dalle pagg. 2338 - 2339 della relativa sentenza.

Tanto chiarito ad ogni possibile effetto, non risulta accoglibile l'assunto difensivo, secondo cui anche il fatto contestato nello stesso capo 37 sarebbe già stato compreso nelle vicende definitivamente giudicate con la sentenza summenzionata del Tribunale di Palermo nel cui ambito il capo di imputazione AT, inizialmente limitato alla detenzione di una piccola quantità (circa 200 grammi) di sostanza stupefacente, sarebbe stato poi modificato nei termini quantitativi ampliati sino alla consistenza di

"ingenti quantitativi", e ciò sulla base delle stesse rivelazioni dell'ANSELMO, utilizzate anche nel presente procedimento.

Tale assunto, difatti, appare in contrasto con quello precedente della stessa parte - di cui è espresso cenno a pag. 2339 della sentenza di secondo grado - che nel dibattimento d'appello si era esaurito con l'ammissione della diversità dei fatti separatamente giudicati e con l'asserzione dell'unicità del contesto delittuoso, poi riconosciuta dal giudice nella statuita continuazione. Da ciò la Corte territoriale ha preso lo spunto per denegare quella identità fra i fatti in discorso, che l'imputato ha invece riproposto nel motivo di ricorso, implicitamente ritrattando la pregressa posizione (invero prospettata come errore di percezione del giudice) ed assumendo, ancora, l'erroneità della motivazione complementare (riguardante l'originaria formulazione del capo AT presente nell'altro procedimento), con l'affermare la modificazione di detto capo nel corso del giudizio, nei termini già

precisati.

Ora, di una modificazione siffatta la sentenza impugnata non reca alcuna traccia ed anzi, come visto, essa ha fatto esplicito riferimento al tenore iniziale dell'imputazione; ma neppure la sentenza di primo grado ne fa menzione. La questione, peraltro, non presenta soverchia importanza ed anzi è da ritenere che, nel precedente procedimento, detto capo AT sia confluito in quello concorrente, contestato ai sensi degli artt. 71 e 74 della legge sulla droga, determinando quell'unica condanna, per "ingenti quantità", di cui si parla a pag. 5 del ricorso. Ciò non toglie che il fatto di cui allo stesso capo AT, riguardato a sé, concernesse comunque una piccola quantità di stupefacente.

Il capo 37 del presente procedimento concerne, invece, fatti distinti, come tali già considerati dalla sentenza di primo grado (pag. 4526): fatti, cioè, nati bensì in unico contesto storico progettuale rispetto a quelli omologhi (ed omologhi anche per la comune connotazione della ingente

*M. Valeri*

quantità) già giudicati nella precedente sede, ma concernenti un separato e determinato settore operativo, quello - precisamente - in cui il CILLARI, d'intesa con altri soggetti (DI GIACOMO GIOVANNI, ENNA VITTORIO, FIORENZA VINCENZO e CILLARI GIOACCHINO) detenne e trasportò a Milano forti quantità di eroina.

Né può costituire ostacolo di precedente giudicato il dato che anche nel procedimento altrove concluso si trattasse di partite ingenti, ciò rappresentando soltanto una comune caratterizzazione quantitativa, in nulla influente sulla diversità dei fatti e sulla specifica individuazione di quell'oggetto del presente procedimento, connotato in modo specifico negli autori, nelle condotte, nei luoghi; particolari. Questa autonomia, a ben vedere, trae fondamento anche dal rilievo che la fattispecie qui in esame si giova soltanto delle dichiarazioni dell'ANSELMO, mentre i fatti già giudicati trovano la prova nella duplice accusa dell'ANSELMO e del CONIGLIO.

Non per questo può, tuttavia, ritenersi fondata la

doglianza del difetto di motivazione, in relazione all'unicità dell'accusa, dal momento che questa ha trovato riscontro secondo il giudice dell'appello nelle parole del CONIGLIO e nel giudicato formatosi, riguardo all'intero contesto criminoso, nel quale l'imputazione "de qua" si inserisce come parte del complessivo progetto. Ne deriva che la prova raggiunta sull'insieme coerentemente non può che rifluire sulla frazione qui considerata, dando pieno conforto alla specifica e particolareggiata voce dell'ANSELMO. La convinzione raggiunta nello stesso senso dalla Corte di Palermo deve essere perciò condivisa, anche alla luce dei principi generali concernenti la prova, precedentemente formulati.

Quanto al motivo concernente l'aggravante, va ricordato che la sentenza impugnata ha, nella parte generale, valutato l'incidenza delle nuove regole, di cui alla legge nr. 19/90, rispetto alle aggravanti oggettive variamente contestate in numerosi capi di accusa, raggiungendo la certezza che i relativi elementi di fatto fossero a perfetta

*Sc. A. M. M.*

conoscenza dei correi, secondo una realistica visione degli avvenimenti. E' da escludere, pertanto, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente, giacché non occorreva ripetere un'argomentazione già svolta in via generale, per tutti i casi analoghi e quindi certamente estensibile ad ogni interessato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI GIOACCHINO.

E' stato ritenuto responsabile, in esito al giudizio d'appello, del reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), nonché dei reati di cui ai capi 22, 33, 37 (traffici di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti) unificati per continuazione tra di loro ed ai reati definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo 25.2.1985, divenuta irrevocabile il 13.3.87; è stato assolto dal reato di cui al capo 39, mentre si è dichiarata l'improcedibilità in ordine al reato associativo di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 del C.P.P. previgente, sempre in relazione al giudicato di cui

sopra.

Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di ordine generale comuni a CALO' GIUSEPPE ed a PIPITONE ANGELO ANTONINO, già ricordati nell'esame della posizione dello stesso CALO', nonché altri di natura personale, a mezzo dei quali ha denunciato: il difetto di motivazione sui motivi di appello riguardanti l'eccepita preclusione ex art. 90 succitato, relativamente al reato associativo di cui al capo 10 (art. 416 bis C.P.) ed ai reati di cui ai capi 22 e 37, in relazione alla predetta sentenza del Tribunale di Palermo; il difetto di motivazione sulla confermata responsabilità per il reato di cui al capo 10, basata sulle dichiarazioni inaffidabili e non riscontrate di alcuni "pentiti"; la carenza di motivazione in ordine alle aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, al diniego delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato ex art. 416 bis C.P., da un lato, e quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 75

della legge nr. 685/75), dall'altro, già unificati alla detta sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.2.85.

Con motivi aggiunti, il CILLARI GIOACCHINO ha ulteriormente lamentato l'omessa detrazione di pena per l'esclusa aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in ordine al reato associativo di tipo mafioso ed il difetto di motivazione circa la misura della pena e l'entità dell'aumento di pena per la ravvisata continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Per quanto riguarda le censure di ordine generali, comuni al CALO' ed al PIPITONE, è sufficiente il rinvio alle valutazioni già espletate da questa Corte di legittimità nell'ambito della posizione del primo. Vanno pure richiamate le considerazioni svolte sul conto di CILLARI ANTONINO, che tornano utili nel caso presente, per taluni punti di comune responsabilità.

Circa la eccepita improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., riguardo all'attuale imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, è

appena il caso di osservare che nel precedente procedimento, definito con la più volte ricordata sentenza del Tribunale di Palermo, non era stata elevata alcuna imputazione dello stesso tipo, procedendosi colà a carico dell'imputato per il diverso reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75 (e difatti l'eguale rubrica contestata in questo procedimento è stata dichiarata improcedibile per l'evidente duplicazione); e d'altronde la Corte di secondo grado ha più volte affermato la reciproca autonomia fra i due reati associativi di cui trattasi, basati su difformi elementi oggettivi e soggettivi (anche se, talvolta, parzialmente coincidenti), sicché non è data possibilità di una piena confluenza dell'uno nell'altro, che possa attivare il meccanismo di cui alla richiamata norma procedurale previgente.

Analoga conclusione va raggiunta relativamente ai capi 22 e 27, contestati nel presente procedimento, rispetto ai quali occorre riportarsi ad eguale tema sollevato, appunto, nel ricorso di CILLARI ANTONINO ed alle argomentazioni confutative formulate da

questa Corte regolatrice, che qui debbono intendersi come riprodotte. E' agevole, pertanto, definire come infondato il motivo di ricorso, con riferimento, almeno, al capo 37, mentre per il concorrente capo 22 sono state, evidentemente, considerate dalla Corte dell'appello motivazioni personali, invece assenti nel caso del coimputato. Relativamente al denunciato difetto di motivazione in punto di stabilita responsabilita per il reato associativo di tipo mafioso, la protesta di inaffidabilita delle fonti propalatorie e giu stata oggetto di appropriato esame del giudice di appello (pag. 2342), il quale ha riepilogato i termini di fatto emersi al proposito (il BUSCETTA, che aveva indicato l'imputato come appartenente alla sua stessa cosca, quella di Porta Nuova; il CONTORNO, deponente negli stessi sensi; nonche le parallele acquisizioni ottenute circa i traffici di stupefacenti, ma contenenti analoghe indicazioni circa il vincolo mafioso; la posizione di prestigio occupata dal CILLARI tra la popolazione carceraria ristretta nella casa circondariale di Palermo),

*Manuel*

sottolineandone poi, ai fini della utilizzabilità in concreto, la coincidente ed univoca individuazione di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso, in seguito confermata e riscontrata dalle conformi dichiarazioni del MARINO MANNOIA ed indirettamente asseverata, pur con i limiti derivanti dai separati contesti, dall'accertata responsabilità per i reati in materia di stupefacenti.

Si è trattato, perciò di una esauriente delibazione del materiale probatorio variamente acquisito a carico dell'imputato, delibazione tesa alla ricerca di attendibili collegamenti interni ed esterni, ritenuti sussistenti anche alla stregua di numerose convergenze non precostituite, ragionevolmente valutabili quali reciproci riscontri in armonia alla norma processuale di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P.. La doglianza, pertanto, va rigettata.

Relativamente all'ulteriore motivo concernente la sussistenza delle aggravanti del reato associativo, il diniego delle attenuanti generiche e la misura

della pena, vanno richiamate le osservazioni comuni, già esposte da questa Corte decidente.

In punto di non ravvisata continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed il reato ex art. 75 legge 685/75 definitivamente giudicato con la surricordata sentenza del Tribunale di Palermo, devesi osservare che nessuna omissione può essere attribuita alla Corte di secondo grado, poiché non risulta che l'imputato abbia sollevato la questione nei motivi di appello, che difatti non ne recano traccia. La censura avanzata soltanto in questa sede è perciò tardiva ed inammissibile.

Il ricorso pertanto, va rigettato. Ma si ricorda che, per effetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, si è provveduto separatamente alla eliminazione della corrispondente pena di mesi sei di reclusione con il conseguente limitato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI e CIULLA SALVATORE.

Le posizioni di questi tre fratelli debbono essere esaminate congiuntamente, anche se CIULLA GIOVANNI

è compreso tra coloro nei cui confronti vi è solo ricorso del P.G. di Palermo.

Essi, infatti, furono coinvolti insieme anche all'altro fratello Giuseppe e ad un quinto non individuato sia per le contestazioni di associazioni a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1 e 10) da un lato, e di traffico e associazione per droga dell'altro (capi 13 e 22).

Deceduto Giuseppe nel corso dell'appello, i giudici di secondo grado hanno prosciolto Cesare e Salvatore dai reati per droga (capi 13 e 22) per precedente giudicato (la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85) e hanno applicato la formula assoluta piena al posto di quella dubitativa a tutti e tre i fratelli quanto ai reati di mafia (capi 1 e 10) e al Giovanni anche per i reati per droga (capi 13 e 22), in quanto non coinvolti nel precedente giudizio.

Il ricorso in Cassazione di Cesare è già stato dichiarato inammissibile all'inizio per mancata presentazione dei motivi.

Si è doluto invece il solo Salvatore per

l'applicazione del precedente giudicato in ordine ai reati a lui contestati in materia di droga (capi 13 e 22) sostenendo che invece doveva intervenire non la soluzione di tipo processuale ma l'assoluzione piena nel merito una volta che era stato accertata l'infondatezza dell'accusa anche nei suoi confronti in ordine all'associazione mafiosa.

Ma è evidente l'infondatezza della censura poiché non viene addotto alcun argomento né alcuna circostanza acquisita agli atti che possano indirizzare nel senso di stabilire un vizio logico o una palese erroneità circa la diversità tra i fatti qui contestati e quelli già giudicati a Milano. Ciò posto si manifesta in tutta la sua rigidità la ferrea legge del principio del "ne bis in idem" giacché se il secondo giudice potesse essere ritenuto abilitato a riesaminare la sussistenza o meno dei fatti già giudicati o comunque a verificare il ricorso dei requisiti di colpevolezza, si realizzerebbe una radicabile disapplicazione della legge e del relativo divieto

*Es. M. P. P.*

di riaprire un processo già chiuso, al di fuori del sistema delle ordinarie e consentite impugnazioni. Rimane peraltro il ricorso del P.G. che lamenta l'intervenuto proscioglimento nel merito di Giovanni dai reati per droga (perché non coperto costui dal precedente giudicato di cui si sono giovati gli altri due fratelli) e l'assoluzione di tutti e tre gli imputati dall'associazione di stampo mafioso.

E però anche il ricorso del P.G. appare infondato. Infatti per quanto concerne la posizione di Giovanni per i reati di droga non vale a fondare l'impugnazione della pubblica accusa il rilievo che se vi è stata per gli altri due fratelli pronuncia di condanna nell'altro processo e proscioglimento in questo presente ai sensi del principio del "ne bis in idem", ciò costituiva un elemento probatorio insormontabile per affermare la responsabilità di Giovanni non colpito da precedente condanna per gli stessi fatti per i quali ormai non vi era più alcun dubbio della colpevolezza degli altri due fratelli coinvolti in

*Maler*

*g*

base alle stesse accuse indistinte e cumulative ai fratelli CIULLA.

Il vero è che la condanna di altri soggetti per lo stesso fatto e per le medesime acquisizioni accusatorie non può valere a costituire automatica estensione della responsabilità al di fuori di quel processo né ad offrire un fondamento vincolante di prova per altri soggetti, sia pure collocabili nella stessa situazione accusatoria, giacché in tal modo si viene a sopprimere in tronco il principio della responsabilità personale e quello della ricerca e valutazione delle prove al di fuori di un quadro precostituito o formato per persone diverse. Ne verrebbe cioè travolto in radice il diritto a un proprio processo e ad una specifica difesa individuale.

Il problema si riduce perciò alla verifica delle ragioni che hanno guidato i giudici di secondo grado a confermare il dubbio di colpevolezza di CIULLA GIOVANNI ma sotto questo profilo le censure nulla dicono contro il rilievo base della sentenza impugnata secondo il quale non solo il gruppo

*Se Arden*

familiare dei CIULLA era stato genericamente indicato da CALDERONE mentre MARINO MANNOIA aveva coinvolto solo il defunto GIUSEPPE CIULLA.

Analoghi ostacoli all'accoglimento trova il ricorso del P.G. anche per quanto riguarda le doglianze rivolte contro l'assoluzione di tutti e tre i fratelli dall'associazione di stampo mafioso giacché anche a tali riguardi le censure si riducono a richiamare le plurime voci accusatorie a carico dei fratelli CIULLA e le risultanze dell'altro processo definito a Milano per lo stesso Cesare e per Salvatore in materia di droga.

Si tratta, com'è evidente di uno sforzo teso all'applicazione, già respinta, dell'effetto estensivo automatico della condanna per droga a fatti associativi diversi e comunque di un tentativo palese di far attribuire un significato probante all'accusa globale dei fratelli CIULLA, il che non può certo integrare il vizio logico della motivazione impugnata.

Vanno pertanto respinti sia il ricorso del P.G. che quello di CIULLA SALVATORE.

*Manuel*

CORALLO GIOVANNI.

Condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (nel giudizio d'appello sono state escluse le attenuanti generiche concesse in primo grado ed è stata rideterminata la pena), ha proposto ricorso, lamentando il difetto di motivazione sulla ritenuta e ribadita responsabilità, fondata a suo avviso sulla convergenza di più fonti accusatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA), intimamente incerte e contraddittorie, ad esempio sul ruolo ascritto, dal primo definito per quello di capo della "famiglia" di Palermo centro, dal secondo per quello di sottocapo. Ha dedotto analogo vizio per le escluse attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Pur dando atto di talune marginali discrasie tra le dichiarazioni accusatorie sopraindicate, peraltro giustificate con i tempi diversi della loro deduzione e con i difformi livelli informativi dei dichiaranti, al punto che uno dei maggiori "pentiti" (il CONTORNO) nulla aveva saputo dire sull'imputato, a lui non noto come affiliato, la

*Palermo*

*g*

Corte territoriale ha potuto egualmente enuclearne il coincidente dato dal certo inserimento del CORALLO in una delle famiglie palermitane, ritenendo irrilevante l'incertezza circa l'esatta collocazione (se in quella di Palermo centro o di quella di Porta Nuova, del resto territorialmente contigue ed unite da stretti legami) o il livello gerarchico raggiunto, se di capo o di vice-capo, del resto molto simili nell'evocazione di una posizione di comando.

L'accertata autonomia dei referenti e le stesse difformità - marginali - presenti nei loro racconti, nonché le diversità dei modi di apprendimento dei relativi contenuti, hanno vieppiù corroborato - nella discrezionale e ragionevole valutazione della Corte dell'appello - il fondamento di attendibilità del comune ed essenziale dato di risulta, reso ancora più credibile dall'amicizia esistente tra il CORALLO ed il "vincente" CALO' e dalla conseguente prospettiva che, a seguito della eliminazione del precedente capo (lo GNOFFO), ai vertici della famiglia di

*M. Malin*

Palermo centro fosse stato posto proprio l'imputato, grazie all'appoggio del potente amico.

Il denunciato vizio di logica e coerente motivazione, dunque, non sussiste, perché proprio dal completo esame delle risultanze in parte divergenti tra loro il secondo giudice ha tratto, con apprezzamento di merito adeguatamente argomentato, gli elementi che deponevano per la correttezza della decisione. Ed altrettanto deve dirsi quanto alla seconda doglianza, poiché è stata data congrua spiegazione della eliminazione delle attenuanti generiche concesse in primo grado (oggetto di appello del P.M.), con specifico riferimento alla comprovata affiliazione in posizione ragguardevole, alla pericolosità sociale che ne costituiva il risvolto, al comportamento generale e processuale del soggetto; tutto ciò pone la decisione in linea coerente con l'indirizzo seguito in materia, da entrambi i giudici del merito, nei confronti dei condannati in consimili posizioni.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

*Palermo*

CORONA ORAZIO.

Già assolto in prime cure per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, è stato condannato in appello per il reato ex art. 416 bis C.P.. Ha proposto ricorso, denunciando l'indebita ed immotivata rivalutazione delle affermazioni del "pentito". CALZETTA, unico accusatore non riscontrato, essendo insufficiente, in funzione eventualmente convalidante, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte del MARINO MANNOIA. Con motivo aggiunto ha dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del ritenuto vincolo associativo oltre la data del 29.9.82. Con altro motivo (principale) ha, infine, dedotto il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, come ha ricordato la sentenza impugnata, l'assoluzione con formula dubitativa raggiunta in primo grado era stata basata per un lato sull'inesistenza del riscontro alle accuse del CALZETTA (che aveva addebitato al CORONA di far

parte del gruppo criminale capeggiato da LO IACONO PIETRO) e per altro verso sulla riconducibilità, al limite, dell'ipotetico vincolo a un polo delinquenziale di criminalità comune, piuttosto che mafiosa, dedita alle comuni estorsioni.

La Corte territoriale ha ritenuto riduttiva, rispetto alle notizie propalate del CALZETTA, la valutazione datane dal primo giudice, sia perché quelle notizie contenevano elementi idonei a un più stringente orientamento (per esempio, la riferita, e poi accertata, affiliazione mafiosa di personaggi quali MISTRETTA ROSARIO e DI PASQUALE GIOVANNI, ai quali il CORONA abitualmente si accompagnava) sia perché la denunziata attività estorsiva da tutti svolta poteva più agevolmente collocarsi, per connotazioni intrinseche ed ambientali, nell'area dell'agire mafioso.

A sostegno del rinnovato esame e delle difformi conclusioni raggiunte, la Corte dell'appello ha posto anche l'intervenuta dichiarazione di MARINO MANNOIA, che ha indicato nel CORONA non "l'uomo d'onore", di cui si dice nel ricorso, o - per

meglio dire - non soltanto "l'uomo d'onore" in discorso, ma il "soldato" della famiglia di Palermo centro, con specifica deduzione del reato partecipativo non ulteriormente discutibile, e, difatti, pretermesso nelle censure della parte. E tanto più la dichiarazione del MANNOIA è stata ritenuta convalidante, in quanto da essa si è potuto ricavare il dato storico del passaggio interinale del CORONA, e di altri, dalla "famiglia" di Palermo centro - temporaneamente sciolta - a quella di s. Maria del Gesù, così spiegandosi l'inizio dei suoi rapporti personali, poi svelati dal CALZETTA, con i soggetti (LO IACONO, MISTRETTA, DI PASQUALE) militanti nella seconda cosca (pag. 2885).

Alla stregua di tali significative coincidenze, la Corte di secondo grado ha ritenuto di dare una nuova e meglio motivata valutazione delle risultanze, così esprimendo giudizio complessivo esente dal vizio dedotto dal ricorrente.

La sentenza impugnata non si è posto il problema specifico della permanenza dell'accertato vincolo

associativo, non essendo stato dedotto sul punto espresso motivo di appello. Né questa Corte regolatrice può esperire i sollecitati accertamenti in fatto, dovendo limitarsi alla constatazione della tardività o, per meglio dire, della inammissibilità della doglianza rappresentata nel motivo aggiunto di ricorso. Si può soltanto dire, anche se ciò è superfluo, che il ricorrente non ha indicato, comunque, argomento alcuno idoneo a rendere inapplicabili alla fattispecie i criteri che, per la soggetta materia, sono stati indicati nella parte generale.

Sul motivo riguardante le negate attenuanti generiche e la misura della pena, va rigettata la doglianza di difetto di motivazione, poiché entrambi i punti sono stati adeguatamente trattati in sentenza, con il richiamo principale delle conformi statuizioni raggiunte per altri imputati in consimile posizione, in applicazione di un corretto principio di trattamento egualitario, neppure compromesso, in questo caso, dalla deduzione inesistente di ragioni particolari

*Manfredi*

inducenti a diverso orientamento.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

COSTANTINO ANTONINO.

Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (da quelli di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto), ha lamentato, con motivi separatamente redatti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., il difetto di motivazione e la contraddizione interna alla stessa, in particolare assumendo che la prova è stata arbitrariamente desunta dalle sole dichiarazioni "de relato" dei collaboranti CONTORNO, CALZETTA e MANNOIA, non fatte oggetto di analisi specifica sull'intrinseca attendibilità (per i primi due, almeno, risolta negativamente per altri aspetti), non riscontrate da altri elementi e smentite dalle dichiarazioni del CONTORNO, che definivano l'imputato provetto "chimico", mentre il CALZETTA lo aveva accusato di essere il "corriere" della droga dalla Turchia. Con ulteriore mezzo, ha eccepito la mancata individuazione dall'ambito temporo-spaziale della ascritta condotta, essendo egli sempre vissuto all'estero, e l'erronea

*M. M. M.*

ritenuta sussistenza dell'aggravante. Infine, ha censurato per carenza di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Esaminando compiutamente le varie risultanze emerse, la Corte territoriale ne ha dato ampio ragguaglio, procedendo, innanzitutto, dall'inserimento dell'imputato, conosciuto con il soprannome di "Nino occhialino", nel gruppo dei VERNENGO - largamente coinvolto nei traffici di stupefacenti - a motivo della parentela con VERNENGO ROSA, moglie del MARINO MANNOIA. Ne è risultata rafforzata, perciò, l'accusa del CALZETTA, che aveva attribuito al ricorrente la qualità di fedele collaboratore dei VERNENGO, per conto dei quali effettuava frequenti viaggi in Francia ed in Grecia - circostanze direttamente provate - per l'acquisto di sigarette e stupefacenti. A corredo di tali notizie, il CALZETTA poteva narrare uno specifico episodio, accaduto alla sua presenza nella casa di VERNENGO PIETRO, da poco dimesso dal carcere, al quale aveva

*Arden*

assistito anche il COSTANTINO, e nel cui corso lo stesso VERNENGO aveva mostrato il proprio malanimo nei confronti di MAFARA FRANCESCO, in relazione, evidentemente, ad affari di riservata importanza.

La portata della rivelazione complessiva, secondo il giudice d'appello, è stata rafforzata, oltreché dagli accertati viaggi del COSTANTINO in Francia, luogo di sua temporanea dimora, ed in Grecia, con frequenti ritorni a Palermo, dalla attività, maliziosamente taciuta, di rappresentante, nella confinante nazione, della "Agrozienda s.p.a." interamente controllata da VERNENGO GIUSEPPE zio di Pietro; ed è stata poi confermata dalla dichiarazione del CONTORNO, di analogo tenore, anche se addebitante all'accusato la qualità di provetto chimico, addestrato alla raffinazione della morfina, come altri VERNENGO, da VERNENGO ANTONIO, detto "u dutturi" fratello di Pietro.

Per il vero la Corte dell'appello non si è soffermata sulla differenza di ruoli attribuiti all'accusato dal CALZETTA o dal CONTORNO, rispettivamente, e ciò è stato denunciato come

rilevante vizio della motivazione. Ma si tratta di censura in realtà inconsistente, data la evidente compatibilità delle mansioni e la imprecisa conoscenza che se ne poteva avere all'esterno della cosca, anche se pur sempre in ambito criminoso.

Ma la sostanziale coincidenza delle due propalazioni è stata dimostrata, come ha correttamente rilevato la Corte di secondo grado, dalla sopravvenuta dichiarazione del MARINO MANNOIA, legato al clan VERNENGO e da rapporti di affinità, al COSTANTINO. Il MANNOIA ha potuto narrare, con piena cognizione dei fatti, dei numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi dall'imputato, nel contesto di una intensa attività di compravendita e di raffinazione di droghe ascritta al gruppo. E tali accuse il collaborante ha poi fermamente mantenute nel corso del confronto dibattimentale con l'imputato, di cui la sentenza ha ricordato i passi salienti (pagg. 2392 - 2394) rivoltisi a ulteriore svantaggio per la difesa.

Ed a tale riguardo, va anche sottolineato la

fallacia del motivo di ricorso che, valorizzando il significato apparente di alcune parole pronunciate in tale occasione dall'accusatore ("più ti accuso, più ti salvo"), ha additato la totale falsità della dichiarazione, sottintendendone la strumentalità rispetto a non chiariti scopi. Infatti è, questa, una supposizione intrinsecamente insostenibile e comunque priva di qualsiasi valore di efficace discolpa, come bene ha detto la Corte dell'appello a pag. 2393 della sentenza impugnata, postoché quelle parole, se interpretate nel senso sostenuto dal ricorrente, avrebbero avuto il fine di "salvarlo" da sospetti o da temute vendette di altri malavitosi, che, mentre non risultano né allegate né accertate, in ogni caso riporterebbero pur sempre al mondo del crimine e verosimilmente al crimine legato al commercio degli stupefacenti. Su queste linee fondamentali, disegnate anche nella contestuale considerazione dei motivi di appello (pagg. 2391 - 2392), si è dunque ben articolata la motivazione della sentenza impugnata che si è mossa sul corretto presupposto delle reciproche

*M. M. M.*

integrazioni e conferme delle varie dichiarazioni accusatorie, in tal senso non bisognevoli - come è stato altrove chiarito - di ulteriori riscontri esterni. Per di più la valutazione di merito delle fonti stesse, assistite anche dall'ulteriore carico indiziario evidenziato, si è attestata su canoni ragionevoli di interpretazione, poi trasfusi nella motivazione che ha toccato tutti gli aspetti rilevanti dei fatti.

In tale contesto, la censura sulla mancata definizione degli ambiti temporo-spaziali della ritenuta condotta ha ben poca rilevanza, sotto il doppio aspetto che tale definizione è indifferente ai fini della prova, comunque raggiunta sul reale contenuto delle imputazioni (né si pone questione di prescrizione) e non ha significato rispetto al giuridico inquadramento delle condotte contestate che presentano nette differenze nei rapporti con i reati associativi di natura mafiosa.

Circa il motivo cadente sul diniego delle generiche e sulla misura della pena, fermo in ogni caso il rinvio alle considerazioni di carattere generale, è

necessario comunque rilevare che la sentenza impugnata ha dato una sintetica giustificazione su entrambi i punti, con riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. E ciò è bastevole in assenza di particolareggiate deduzioni avverse.

Va disattesa, infine, la istanza - introdotta dal difensore nella discussione orale - di applicazione degli indulti nelle misure spettanti - non essendo consentito in materia l'intervento del giudice di legittimità, se non in presenza di contrasti sulla applicabilità del beneficio.

CRISTALDI SALVATORE.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (ivi assorbiti i fatti di cui ai capi 17 e 40) in continuazione fra loro, con eliminazione, in grado di appello, delle aggravanti di cui all'art. 74 primo comma 2 della legge 685/75 e con riduzione della pena inflitta in primo grado. Da altri reati contestati è stato assolto.

Ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità quale

"corriere della droga", basata a suo avviso su un solo episodio accaduto il 15.5.82 e concernente un viaggio compiuto da Catania a Palermo, in compagnia di MAUGERI NICOLO' e previa intesa tra CONDORELLI DOMENICO e MUTOLO GASPARE ed in esito al quale egli ritirò dal MUTOLO un pacchetto di ignoto contenuto. Ha lamentato, poi, l'arbitraria valutazione di tali risultanze quali solidi elementi di prova a suo carico, specie per l'esasperata rilevanza accordata a discordanze marginali fra gli interrogatori resi da lui e dal MAUGERI sugli itinerari seguiti e sugli scopi del viaggio. Ha al riguardo sottolineato la contraddittorietà fra la condanna di cui trattasi e la contestuale assoluzione dai reati associativi di tipo mafioso e ha prospettato, infine, l'omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

E' pur vero che l'accusa nei riguardi del ricorrente è stata poggiata sul solo episodio di cui sopra. Ma la Corte dell'appello ha tuttavia analizzato l'accusa stessa in ogni possibile

*Molle*

risolto, anche tenendo presenti i motivi di dialettica negazione contenuti negli argomenti di appello (pagg. 2399 segg.). In particolare, è stata compiuta una attenta ricognizione di tutte le risultanze attinenti al fatto. Si è detto così della prima e fondamentale telefonata intercorsa tra il CONDORELLI ed il MUTOLO, con la quale il primo preannunciava l'arrivo a Palermo di due uomini e chiedeva l'invio, per il loro tramite, di "una cosa" che non poteva certamente essere un regalo. E' stata poi ricordata la telefonata successiva fatta dal CONDORELLI al CRISTALDI, nella cui abitazione si trovava in quel momento anche il MAUGERI, per avvertirlo dell'appuntamento concordato e per dare istruzioni sul viaggio da compiere. E sono state esaminate altresì le difformità presenti negli interrogatori resi dai due imputati, e riguardanti lo scopo del viaggio, l'individuazione dell'interesse sottostante, gli itinerari compiuti, ovvero il comune mendacio sulla presenza altresì di esso CRISTALDI, a dire di entrambi puramente occasionale e conseguente al

solo desiderio del MAUGERI di avere compagnia durante il viaggio, ma in realtà scaturita dal previo accordo tra CONDORELLI e MUTOLO, stabilito nella prima telefonata.

Collegando la somma degli elementi indiziari emersi, riguardati anche alla luce di altre precedenti telefonate tra costoro, la Corte dell'appello ha potuto trarre delle conclusive riflessioni sulla natura del contenuto del "pacchetto", identificato non per quello innocente rappresentato dall'imputato (un donativo del MUTOLO per il figlio del CONDORELLI), ma per un materiale realisticamente rapportabile alla materia degli stupefacenti. Sulla intrinseca logicità di tali deduzioni ha influito, in primo luogo, la circostanza che a chiederne l'invio fosse proprio il CONDORELLI, cui può aggiungersi il rilievo che se l'oggetto fosse stato quello dichiarato, ben difficilmente sarebbero stati mobilitati due uomini per il suo prelievo.

Né può accordarsi rilevante valore di contrasto all'affermata (dalla difesa) circostanza secondo

cui, nel viaggio di ritorno verso Catania, l'autovettura sulla quale i due emissari viaggiavano, fu fermata dalla polizia, appositamente allertata a seguito delle eseguite intercettazioni telefoniche, e la polizia stessa non rinvenne a bordo alcunché di compromettente. Per il vero, la sentenza impugnata ha esaminato il fatto (pag. 2393), ma ha ragionato sul diverso supposto che la pattuglia operante non fosse informata dell'antefatto e per tale ragione non avesse eseguito un accertamento mirato. Ne ha tratto conferma rilevando che il controllo riguardò i soli documenti di circolazione e nient'altro. In ogni caso si trattò, al più, di una ispezione poco accurata, tanto che il "pacchetto" trasportato non fu reperito, e probabilmente neppure cercato con attenzione, ovvero sfuggì al controllo perché abilmente occultato. Proprio questa difficoltà di scoprire il reperto, anzi, si ritorce contro l'imputato, per ragioni evidenti che è persino superfluo dire. Certo è che il dato utilizzata dalla difesa è altrimenti ininfluenza,

*Sc. M. S. M.*

perché il materiale non trovato giunse regolarmente al suo destinatario CONDORELLI.

E su questa stessa linea, la Corte territoriale ha anche sottolineato che la telefonata fatta da costui per notiziare l'interlocutore del concordato viaggio a Palermo, fu indirizzata all'abitazione del CRISTALDI e non a quella del MAUGERI (come avrebbe dovuto essere, se lo scopo della trasferta fosse stata quella dichiarata, e cioè lo studio con il MUTOLO della possibilità di un lavoro per la piccola azienda del MAUGERI stesso) e fu raccolta, ancor più significativamente, dal chiamato, per quanto nell'abitazione fosse casualmente presente il sedicente interessato, cui la comunicazione non fu passata.

Da tali circostanze, minuziosamente esaminate e collegate con gli altri indizi emersi, la Corte dell'appello ha tratto il convincimento, più che plausibile, che al viaggio fossero in realtà interessati il mandante e l'emissario CRISTALDI e che, fra gli altri elementi, la dimostrata appartenenza al crimine associato in materia di

*M. M. M. M. M.*

stupefacenti del primo e del MUTOLO abbia offerto sostegno all'accertamento del vero fine delle intese intervenute, restandone al più estraneo il forse ignaro MAUGERI. Ha anche giovato, in tal senso, la comprovata conoscenza tra il MUTOLO e l'imputato, con il corredo dimostrativo dei pregressi rapporti tra il primo e CRISTALDI VENERANDO, fratello di Salvatore (pagg. 2403 - 2404).

Così riassunti i principali snodi dell'iter argomentativo della Corte di secondo grado, è agevole la constatazione dell'infondatezza delle censure avanzate. Difatti, una volta accertati, con valutazione di merito immune da vizi, le ragioni e i veri scopi del viaggio, non può avere rilevanza limitatrice che si trattasse di unico episodio. La pretesa insufficienza di tale episodio isolato, quanto meno rispetto al reato associativo di cui al capo 13, non può essere condivisa, avendo la Corte dell'appello esposto un insieme di notizie indiziarie, di cui lo specifico episodio è stato il suadente elemento di collegamento, deponente per un

ruolo, non occasionale o sporadico, ma organico e permanente attribuibile al CRISTALDI, quale tramite nei rapporti illeciti tra la cosca catanese e quella palermitana di RICCOBONO, rappresentate rispettivamente dal CONDORELLI e dal MUTOLO.

Né può ravvisarsi la eccepita contraddizione tra la condanna per i capi 13 e 22 e l'assoluzione dai reati associativi mafiosi, prospettata dal ricorrente. Unico argomento è la supposta necessarietà del legame fra gli uni e gli altri, ma proprio questa presunzione è stata ritenuta, in generale, indimostrata ed anzi contraddetta nel processo, sicché non occorre aggiungere altro.

Per il diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena, la sentenza impugnata ha formulato una stringata motivazione che, integrandosi con i rilievi di carattere comune già visti, ha dato conto delle statuizioni adottate, ritenute proporzionate al livello di responsabilità accertata, anche in riferimento alla pena determinata, che è scaturita - fissata quella base - dal meccanismo degli aumenti per le aggravanti

*M. Cristaldi*

(pagg. 2405 - 2406).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Relativamente all'imputato CRISTALDI VENERANDO, già si è constatata, nella parte iniziale della presente motivazione, l'inammissibilità del proposto ricorso, per difetto di delega al difensore proponente, essendo l'imputato rimasto contumace nel giudizio di appello e mancando impugnazione personale.

Questa conclusione non è scalfita dalla memoria prodotta nel corso del dibattimento, con la quale il ricorrente ha rammentato di aver rilasciato, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'appello, una dichiarazione di nomina del difensore nella persona dell'avv. ALESSANDRO ATTANASIO, per l'espletando giudizio di primo grado e per quelli eventualmente successivi. Infatti, vera o no, la circostanza (e non v'è motivo di dubitare della sua fondatezza), è irrilevante ai fini che qui interessano, postoché la nomina succitata non può confondersi con il mandato speciale occorrente al difensore per proporre

*M. S. M. S.*

impugnazione avverso una sentenza contumaciale.

CUCINA LUIGI ANTONIO.

Condannato per il delitto di favoreggiamento di cui al capo 431, ha proposto ricorso con un doppio ordine di motivi. Ha dedotto il difetto di motivazione sulla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento, sulla ritenuta responsabilità per favoreggiamento in favore di CUSIMANO GIOVANNI, sul diniego delle attenuanti generiche, invece concesse al coimputato MESSINA PIETRO e sulla misura della pena, inflitta in misura maggiore di quella irrogata allo stesso complice. Sul piano più specificamente di diritto, il ricorrente ha assunto la violazione della legge penale, per l'esclusa configurabilità, nella fattispecie, dell'ipotesi del delitto tentato, anziché consumato.

Il ricorso non è fondato.

Come risulta dagli stessi motivi del ricorso, l'imputazione è comune a MESSINA PIETRO (la cui impugnazione è stata già dichiarata inammissibile), e riguarda la condotta ritenuta di favoreggiamento

*Manlio*

nei confronti del latitante CUSIMANO GIOVANNI, imputato di vari reati, la cui posizione sarà oggetto di esame successivo.

In punto di fatto, la Corte territoriale, confermando l'avviso del primo giudice, ha stabilito che il CUCINA, in compagnia del MESSINA, si era incontrato il 20.8.84 con il CUSIMANO, ricercato perché colpito da provvedimento restrittivo, nelle campagne di Partanna Mondello, in una località raggiunta con l'uso di un automezzo. Disattendendo le divergenti spiegazioni offerte dagli imputati sul fatto (da loro descritto come puramente casuale) ed anzi facendo leva, fra l'altro, proprio su tali difformità, la Corte dell'appello ha ritenuto che l'incontro fosse stato concordato e che scopo precipuo ne fosse l'aiuto al latitante.

In punto di diritto, il secondo giudice ha disatteso le ragioni miranti alla derubricazione nell'ipotesi del semplice tentativo, ritenendo invece il reato consumato senza necessità di ulteriori contributi, in base allo stabilito

*M. M. M.*

collegamento logistico, in grado di rafforzare la perdurante sottrazione del favorito alle ricerche di polizia.

I motivi di ricorso sono palesemente inconsistenti per quanto concerne l'accertamento dei fatti, che la Corte territoriale ha fissato, sulla base di un rapporto di polizia (gli agenti avevano pedinato i due, osservando direttamente le modalità dell'incontro con il CUSIMANO) e di altre circostanze, tra cui le ricordate difformità, con apprezzamento attendibile e realistico, basato su regole logiche di indubbia esattezza.

Infondata è pure la tesi in diritto, secondo cui in quell'abboccamento non sarebbe ravvisabile un aiuto diretto ad eludere le investigazioni o le ricerche dell'autorità e, semmai, l'azione sarebbe rimasta al solo livello del tentativo: che, peraltro, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non è configurabile per l'ipotesi criminosa in parola.

Trattandosi di un incontro certamente concordato, ne è agevole comunque, la collocabilità nell'ambito

*M. M. M. M.*

dei già stabiliti rapporti con il latitante; sicché la disponibilità manifestata all'ulteriore collaborazione, chiaramente finalizzata almeno alla protrazione della latitanza, anche nella inevitabile funzione di appoggio logistico, già concretizzava una forma di aiuto, inquadrabile nella latissima accezione che ha il termine "aiuto" e che ricomprende ogni atteggiamento diretto allo scopo di favorire un'altra persona. Ma una volta stabilito in fatto, come si è detto, che la finalità dell'abboccamento era l'aiuto addirittura concordato, si trattava solo di dare svolgimento per precisare i particolari logistici o fornire le ulteriori eventuali notizie utili al latitante. L'evento favoreggiamento, dunque, correttamente doveva già ritenersi realizzato compiutamente. Anche per questo profilo, perciò, la sentenza impugnata merita approvazione. Manifestamente infondata è poi la censura concernente la pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente ed il MESSINA in punto di concessione delle attenuanti generiche e di misura della pena,

quelle essendo state negate ad entrambi e questa risultando fissata pure in eguale misura (due anni, condonati).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CUCUZZA SALVATORE.

E' stato condannato, oltre che per il tentato omicidio in danno del CONTORNO e del FOGLIETTA (ed i motivi di ricorso che riguardano questo fatto sono già stati esaminati), anche per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1); è stato, poi, assolto da altri reati.

Nei motivi di ricorso riguardanti il reato associativo di tipo mafioso, ha dedotto il vizio riassunto nella locuzione della circolarità della prova, sul rilievo che essa sarebbe stata antigiuridicamente desunta non da fonti autonome, ma dalla ritenuta partecipazione all'attentato, a sua volta fondata sulla creduta affiliazione alla cosca mafiosa. Si è pure doluto della pretermessa considerazione degli elementi scagionanti, quali la dimostrazione della lecita derivazione dei beni acquistati, (invece già ritenuti di formazione

criminosa), attestata dal Tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione. Con altro mezzo, ha lamentato il difetto di motivazione sulla aggravante di cui al comma secondo dell'art. 416 bis.

Il ricorso è infondato anche per questa parte. L'assunto della circolarità della prova è pienamente smentito dalle indicazioni delle plurime fonti accusatorie raccolte in ordine alla fattispecie associativa, per la quale l'accertata partecipazione al delitto di tentato omicidio ha costituito bensì un importante ed ineliminabile riferimento, per i risvolti implicativi di solare rilievo, ma non un solitario puntello. Infatti il giudice del secondo grado ha contestualmente utilizzato le dichiarazioni concordanti del BUSCETTA, dello stesso CONTORNO ed infine del MARINO MANNOIA, che sono state tutte coincidenti nell'attribuzione all'imputato della qualità di "reggente" della "famiglia" del Borgo subentrato nella carica, quale uomo particolarmente gradito ai corleonesi, a CANCELLIERE LEOPOLDO.

*510 Palermo*

A corredo e conferma di una valutazione largamente motivata, estesa a tutti gli aspetti del caso, il secondo giudice ha anche ricordato, qualificandoli come concorrenti indizi probatori, i fitti rapporti economici intrattenuti dal CUCUZZA con altri esponenti mafiosi ed il suo rapido arricchimento, in breve volgere di tempo.

A fronte di un accertamento in fatto di questo tipo, nessuna considerazione può essere data al richiamato provvedimento del Tribunale di Palermo, che sarebbe, in ogni caso, delimitato a uno solo dei vari profili probatori riguardati dalla Corte dell'appello.

Non sussiste neppure il dedotto difetto di motivazione sull'aggravante succitata, il cui fondamento si rinviene palesemente nella posizione di vertice accertata a carico del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Con l'opportuna avvertenza che nessuna eliminazione di pena deve essere disposta in relazione all'esclusa aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, non risultando che vi sia stata una aggiunta alla pena

*Sc. Palermo*

inflitta, per il reato associativo di cui sopra, in aumento per continuazione di quella base correlata al delitto contro la vita.

CUSIMANO GIOVANNI.

Già condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, è stato assolto nel giudizio di appello da quelli in materia di droga (capi 13 e 22) con conferma della sentenza impugnata relativamente al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ivi assorbito il capo 1.

Per il reato residuo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con motivi separati l'erronea valutazione del lecito impiego lavorativo alle dipendenze del RICCOBONO, da lui stimato come persona dabbene, e della partecipazione alla società "Calcestruzzi Arenella" amministrata da tale VITAMIA, cognato del RICCOBONO, che vi aveva anche lui rilevanti interessi. Ha lamentato, ancora, la violazione della legge processuale per l'attendibilità accordata, senza riscontri, al GASPARINI, che lo aveva definito autista del

RICCOBONO, e ha dedotto, infine, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo a ragionata rassegna delle risultanze concernenti l'imputato (pagg. 2429 segg.), il giudice dell'appello ha evidenziato una pluralità di elementi accusatori di diversa provenienza. Il primo ed anche il più significativo, è stato derivato dalle dichiarazioni del noto GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato l'autista - uomo di fiducia del RICCOBONO, da lui visto durante un incontro nell'appartamento di MUTOLO GASPARE (cui avevano preso parte il RICCOBONO stesso, il SANTAPAOLA e KOH BAK KIN) ed al quale nella specifica circostanza, era stato affidato il compito di sorvegliare la zona, anche con l'impiego di altri uomini a lui palesemente subordinati. Tale dato probatorio, di per sé esauriente sul punto della vera natura del rapporto tra il CUSIMANO ed il RICCOBONO, è stato ritenuto riscontrato da una serie di elementi compresi in

una vasta gamma indiziaria di convergente portata, non escluse le stesse ammissioni dell'imputato, che ha - in definitiva - riconosciuto la materialità dei fatti accertati, pur pretendendo, con assunto ritenuto realisticamente incredibile, di assegnarli alla sfera di un lecito (ed ignaro) rapporto di lavoro alle dipendenze del RICCOBONO o delle aggregazioni societarie e personali a questi facenti capo.

E che si sia trattato, appunto, di affermazioni del tutto inverosimile è stato desunto dalla Corte di secondo grado sulla base, tra l'altro, della circostanza accertata direttamente dalla polizia, allorché, procedendosi ad indagini in ordine ai traffici del gruppo MUTOLO - RICCOBONO, il CUSIMANO era stato fermato a Catania (febbraio 1982) assieme allo stesso MUTOLO, a PEDONE MICHELANGELO ed a CONDORELLI DOMENICO, nella cui abitazione era stato poi trovato DE CARO CARLO, nipote del MUTOLO, il quale aveva poi confermato che i primi due e lui stesso, erano giunti a Catania per incontrarsi con il CONDORELLI, per scopi agevolmente intuibili.

Ponendo in logica correlazione le circostanze emerse, la Corte territoriale ha tratto la prova piena della responsabilità, per i numerosi riscontri alle fondamentali dichiarazioni del GASPARINI e per l'evidente inattendibilità, a dir poco, della giustificazione alternativa offerta dall'imputato, incompatibile con le funzioni di evidente delicatezza - nell'ottica criminale - a lui assegnate.

La valutazione così espletata, del tutto legittimata dalle risultanze e rispettosa del disposto di legge (art. 192 terzo comma N.C.P.P.), è stata completata dall'esame, e dal conseguente rigetto, delle proposizioni difensive già affacciate nei motivi di appello ed ora riprodotte, benché in altra veste formale, nel presente ricorso. E' stato ritenuto irrilevante, perciò, che il CUSIMANO non mostrasse i segni del rapido arricchimento (e, difatti, dai reati riguardanti gli stupefacenti è stato assolto) o che il MARINO MANNOIA ne abbia escluso la qualità di "uomo d'onore". Questa risultanza, ampiamente valorizzata

*M. Manca*

dal ricorrente, è stata al contrario correttamente vista dal giudice alla stregua di una "vicinanza" (secondo le parole dello stesso collaborante) al RICCOBONO, in concreto tradottasi in una accertata partecipazione alla cosca, pur senza il previo e formale rituale dell'affiliazione, in correlazione alle limitate funzioni assegnate, non esulanti dal compito di "guarda-spalle".

La completezza della motivazione è, dunque, evidente e la stesa misura della pena ha risentito, per espressa attestazione della sentenza impugnata (pag. 2433), del ruolo meramente subordinato svolto dall'imputato e ciò, ancora, porta ad escludere che al riguardo vi sia stato difetto di motivazione, che non è ravvisabile, peraltro, neppure per le negate attenuanti generiche, essendo le ragioni di tale diniego esplicitamente legate al difetto di particolari ragioni per la concessione.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

DAINOTTI GIUSEPPE.

E' stato condannato, in primo grado, per i reati di cui ai capi 13 e 22, in continuazione tra loro, ed

assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10. Nel giudizio di appello, ferme tali statuizioni, è stata ridotta la pena inflitta.

Ha proposto ricorso, denunciando il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, per essere stata la prova basata sul solo fermo effettuato nei suoi confronti il 14.1.83, allorché era stato sorpreso in compagnia di DI GIACOMO GIOVANNI a bordo di autovettura, in possesso di denaro e di oggetti sospetti, al più costituenti indizi di significato equivoco e polivalente, tanto più che il CONIGLIO ed il MANNOIA lo avevano scagionato, escludendone l'affiliazione a cosche mafiose.

Con ulteriore mezzo, l'imputato ha censurato la sentenza, per la ritenuta sussistenza, senza adeguata motivazione, dell'aggravante di cui all'art. 74 secondo comma legge 685/75.

Nella discussione orale la difesa ha sostenuto, ancora, l'insufficienza delle risultanze almeno ai fini del reato associativo (capo 13), a nulla significando, a suo avviso, l'accertata vicinanza

*Malle*

al DI GIACOMO, già condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma nel diverso ambito del processo c.d. di "nonna eroina", e non in quello di cui al presente procedimento, facente capo alla diversa associazione "cosa nostra".

Il ricorso non ha fondamento.

L'episodio del 14.1.83 (il DAINOTTI fu sorpreso in compagnia del DI GIACOMO, mentre era alla guida di una autovettura nella quale erano rinvenuti un crivello, due provette di cristallo, sedici mascherine del tipo usato nei laboratori chimici, oltre ad una ingente somma di denaro, ed altra forte somma era poi trovata in casa sua) ha costituito certamente il sostegno principale della condanna per il doppio reato, avendo il giudice di merito collegato il possesso delle predette cose, ed anche delle rilevantissime somme di denaro, ai procedimenti di raffinazione in corso in laboratori non identificati, con l'attiva partecipazione dell'imputato. Tale deduzione, è di un ovvio rigore logico, per l'evidenza folgorante dei reperti,

univocamente deponenti in tal senso (dove la manifesta infondatezza della pretesa equivocità) anche nel difetto assoluto di spiegazioni alternative di una qualche attendibilità.

E lo stesso CONIGLIO, invocato nei motivi di ricorso come fonte a discarico, aveva invece indicato il DAINOTTI come contiguo ai fratelli CILLARI, a loro volta coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, unitamente al DI GIACOMO: tanto che il secondo giudice si è riferito a lui (pagg. 2437 - 2438) come all'elemento di prova in grado di dare conferma e spiegazione di quelli, obiettivi, ricavati direttamente dall'operazione di polizia.

Né la Corte territoriale ha mancato, rispondendo a specifici motivi di appello, di cui quelli del presente ricorso non sono che ripetizione, di giustificare l'utilizzazione degli acquisiti elementi in doppia direzione per l'associazione, cioè, e per i traffici di stupefacenti, data la loro valenza complessiva, desumibile tanto dalla quantità dei reperti acquisiti (le ingenti somme di

denaro) che dalla destinazione specifica (le altre cose), esattamente adattabili, nell'insieme coordinato, alla duplice ipotesi di reato.

Né giova al ricorrente, per la dedotta censura sul reato associativo, il rilievo che il DI GIACOMO fosse condannato per l'associazione individuata nel procedimento di "nonna eroina" e non per quella oggetto del presente processo, per lui concluso con declaratoria di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930). Innanzi tutto, il collegamento allo stesso DI GIACOMO è stato qui visto a carico dell'imputato soprattutto sul piano probatorio, e non su quello delimitativo del ritenuto vincolo associativo che, giusta la rubrica dell'imputazione, riguarda invece il collegamento generale con l'associazione denominata "cosa nostra". Va poi osservato che nel precedente procedimento l'accusa di associazione per il traffico di stupefacente fu circoscritta a un più modesto ambito, peraltro non incompatibile con quello più vasto qui in discorso, essendo questo non noto allora, agli inquirenti. E, comunque, non è dubbio trattarsi, al più, di una o

*man  
3*

più associazioni non facilmente definibili nelle composizioni soggettive, ma tutte riferibili, con certezza, al fenomeno del traffico della droga, sorto nell'alveo mafioso.

Infine, risulta del tutto superfluo il richiamo alle parole del MARINO MANNOIA che ha escluso l'appartenenza del ricorrente a una cosca mafiosa, dal momento che per il corrispondente reato associativo si è registrata l'assoluzione sin dal primo grado.

In ordine al motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 74 summenzionato ed al diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di una espressa motivazione in sentenza non legittima la censura proposta, perché il fondamento della prima si desume dallo stesso importo, cospicuo, delle somme trovate in possesso dell'imputato e la rifiutata concessione della seconda ha trovato giustificazione nelle considerazioni d'ordine generale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Della inammissibilità dei ricorsi di DATTILO

SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO e GAMMINO GIOACCHINO già  
si è detto nella parte iniziale della motivazione.  
E così pure di quelli di GIUSTOLISI ANTONIETTA e di  
D'ANGELO MARIO.

D'ANGELO GIUSEPPE.

In appello è stata confermata la condanna per il  
capo 10 (art. 416 bis C.P.) in esso assorbito il  
capo 1 (art. 416 C.P.).

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è  
già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo: a) mancanza e  
contraddittorietà della motivazione sotto il  
profilo che la Corte del merito si è basata su  
generiche affermazioni del coimputato CONTORNO. Non  
sarebbe sfuggito alla stessa Corte di secondo grado  
l'inconsistenza delle dichiarazioni del CALZETTA  
che ha parlato di legami, con il cugino Luca,  
stretti per il tramite di certo SCALEA; b) vizi di  
motivazione in ordine al permanere del vincolo dopo  
il settembre del 1982 e c) omessa motivazione sul  
diniego delle attenuanti generiche e sulla  
sussistenza delle aggravanti.

Le censure non sono fondate.

Quanto alla prima basta scorrere le motivazioni della sentenza impugnata per rilevare che la Corte del merito, in applicazione dei criteri interpretativi dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. condivisi anche da questa Corte regolatrice, ha confrontato le dichiarazioni di cinque accusatori, dalle quali emergeva che l'imputato faceva parte del gruppo mafioso degli ZANCA di cui era parente e per conto dei quali andava a riscuotere i frutti della intimidazione. Questi legami trovavano conferma nel particolare, segnalato da ANTONINO FEDERICI, che un fratello di costui si era rivolto proprio all'imputato perché intervenisse presso un'altro mafioso che l'aveva minacciato, nonché nella circostanza che l'imputato era stato visto girare armato e inoltre teneva rapporti di affari con un ben nutrito stuolo di noti capi mafiosi.

Si tratta, come si vede, di una motivazione coerente, analitica e persuasiva sicché non basta sostenere, per inficiarla dal punto di vista logico e giuridico, che i pentiti avevano fatto

affermazioni generiche e che la Corte del merito non aveva creduto al CALZETTA. Proprio questo particolare, anzi, dimostra come la Corte del merito abbia attentamente vagliato le fonti di accusa e le abbia soppesate in maniera corretta e convincente.

Non reggono neppure le altre due censure perché, in conformità alle osservazioni iniziali generali, le ragioni sottese alla permanenza del vincolo anche dopo il settembre 1982 e le motivazioni sulla pericolosità dell'imputato, risultano per collegamento con i punti argomentativi sulla colpa, nei quali sono stati evidenziati la natura e la gravità dei rapporti tenuti dall'imputato e del ruolo svolto dal medesimo.

DAVI' SALVATORE.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso (capo 10), assorbita la contestazione di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo vizio di

motivazione sotto il profilo che le dichiarazioni dei pentiti costituivano la sola fonte di accusa e che il loro contenuto non aveva alcun valore probatorio. CALDERONE non aveva potuto conoscere l'imputato che era in carcere, all'epoca, per altri fatti di omicidio. Lamenta, poi, l'incertezza assoluta relativamente alla permanenza nell'associazione dopo la fine del 1982 nonché l'omessa motivazione in ordine alle attenuanti generiche, alle aggravanti e alla misura della pena.

Le censure non possono essere accolte perché sul tema della responsabilità la sentenza impugnata ha fatto una accurata analisi delle dichiarazioni di cinque pentiti, desumendone la sostanziale convergenza sul fatto che l'imputato aveva legami mafiosi e faceva parte della famiglia di Partanna. Il ricorrente non evidenzia alcun vizio logico perché anche il rilievo concernente il suo stato carcerario al tempo in cui CALDERONE lo avrebbe conosciuto non esclude che la conoscenza fosse effettiva alla luce del quadro complessivo che non

fa dubitare del ruolo dell'imputato.

Non costituisce poi vizio di diritto l'aver dato credito alle chiamate in correità giacché, al riguardo, la Corte del merito si è attenuta a corretti principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P..

L'analisi ricostruttiva dei legami tenuti dall'imputato e del ruolo da lui svolto nella organizzazione mafiosa evidenzia anche il percorso che la Corte del merito ha seguito in ordine all'attualità del vincolo mafioso, alla personalità del condannato e alle conseguenze quoad poenam.

L'infondatezza del ricorso, tuttavia, rimane assorbita in parte dal fatto che di ufficio è stata già disposta, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione e l'annullamento senza rinvio, solo su tale punto, della sentenza impugnata.

DI CARLO ANDREA e DI CARLO GIULIO.

In appello sono stati entrambi condannati per associazione di stampo mafioso, assorbita la

contestazione separata dell'associazione semplice.  
Nello esaminare la posizione dei DI CARLO, la sentenza impugnata prende le mosse dai fatti relativi al processo instaurato in seguito al rinvenimento, nel covo di via Pecori Giraldi, di armi, munizioni e di Kg. 4 di eroina, nonché di una vasta documentazione attestante il collegamento dei fratelli DI CARLO, appartenenti alla famiglia di ALTOFONTE, con i corleonesi.

In quel contesto vennero accertati i rapporti con T. CANNELLO e i rapporti di confidenza con LEGGIO, RIINA, L. NUVOLETTA e LEOLUCA BAGARELLA.

Il procedimento si chiuse con sentenza assolutoria. La sentenza impugnata dopo aver richiamato tali fatti e rilevato che il precedente accertamento era limitato al 1980, chiarisce che il fatto addebitato si riferisce invece ad un periodo successivo e che riguarda un contesto più ampio.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni di BUSCETTA (secondo il quale i fratelli DI CARLO erano affiliati alla famiglia di ALTOFONTE legata ai corleonesi), CONTORNO (a sentire il quale Andrea

aveva sostituito il fratello Francesco quale componente della commissione), CONIGLIO (che aveva deposto in senso conforme), BONO BENEDETTA la quale aveva dichiarato che COLLETTI era legato ai DI CARLO.

Dalle dichiarazioni inoltre della BONO e da quelle di CALDERONE e M. MANNOIA, la sentenza ricava in fatto anche la persistenza della ulteriore affiliazione dei due ricorrenti in epoca successiva alla prima sentenza, considerando che i suddetti dichiaranti avevano affermato altresì che ANDREA DI CARLO era rappresentante della "cupola" mentre Giulio era solo componente della famiglia.

Ricorre il P.G. deducendo vizi di motivazione in ordine all'assoluzione per i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ricorrono anche gli imputati deducendo:

1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P. quanto alla chiamata di correo, vizi di motivazione in ordine alla esistenza della "cupola", con conseguente illogicità ed arbitrarietà quanto alle posizioni individuali e vizi di motivazione anche

sull'utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti,  
2) altro vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità,  
3) violazione del divieto della reformatio in peius sotto il profilo che in motivazione è stata irrogata una pena maggiore di quella indicata nel dispositivo.

Con motivi aggiunti i due imputati eccepiscono anche la violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Tutti i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello del P.G. si osserva, che persuasivamente e con analisi completa di tutti i dati, è stata svolta una motivazione in fatto che esclude la sussistenza di prove certe dello inserimento dei due prevenuti nel traffico e nella associazione per droga. La sentenza impugnata ha considerato che in atti esistono solo vecchi e generici indizi sul punto.

Quanto al ricorso degli imputati si può replicare che non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. posto che gli accertamenti espletati dai giudici di merito in fatto forniscono la prova,

ritenuta certa ed inoppugnabile, della partecipazione dei due ricorrenti alla associazione in epoca posteriore alla prima sentenza, come si evince dalle concordi dichiarazioni di tutti i pentiti e particolarmente, della BONO, di MARINO MANNOIA e del CALDERONE.

Per quanto concerne la pretesa "reformatio in peius", per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo essa non esiste, in quanto prevale in concreto la minore pena indicata nel dispositivo.

Per quanto poi riguarda la doglianza relativa alla entità della pena, aumentata rispetto a quella irrogata in primo grado come pena base, si osserva che l'aumento è stato conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.M. sul punto.

Tutte le altre contestazioni attengono a censure che ripropongono solo una diversa interpretazione del fatto.

L'infondatezza che segue a tali osservazioni rimane tuttavia assorbita parzialmente dal rilievo di ufficio della dovuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, in base alla

quale è stato già disposto, all'inizio, l'annullamento limitato senza rinvio della sentenza impugnata con coeva eliminazione del relativo aumento di pena per ciascuno dei ricorrenti.

DI FRESCO ONOFRIO.

E' stato condannato in appello per il capo 13 della rubrica (art. 75 della legge sugli stupefacenti).

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già fatto cenno nella parte iniziale.

Ricorre anche il P.G. dolendosi che la sentenza impugnata non abbia valutato correttamente gli elementi probatori acquisiti i quali deponevano, senza alcun dubbio, per la colpevolezza dell'imputato in ordine anche ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ma il ricorso non ha fondamento perché mira a una rivalutazione in senso opposto degli elementi di accusa, che la Corte del merito ha valutato indicando persuasivamente le ragioni che inducevano a non credere alle provalazioni del CALZETTA rimaste isolate e non altrimenti confermate.

La sentenza impugnata ha peraltro correttamente

ritenuto che la latitanza dell'imputato insieme ad altri mafiosi del gruppo VERNENGO era utilizzabile, come elemento probante, solo ai fini del reato di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

DI GAETANO GIOVANNI.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione di quella semplice.

La sentenza impugnata ha considerato: le dichiarazioni accusatorie del CALZETTA che lo aveva riconosciuto in fotografia e aveva riferito, per di più, che il DI GAETANO era un macellaio soprannominato "u parrineddu" e uno dei più assidui partecipi alle gesta criminali dei GRAVIANO. Ha valorizzato anche le accuse di SINAGRA e CONTORNO, che avevano dichiarato di essere a conoscenza della affiliazione dell'imputato nel clan dei GRAVIANO e di aver visto lo stesso DI GAETANO spesso in compagnia di altri affiliati; ancora quelle di MARINO MANNOIA: secondo cui l'imputato è "uomo d'onore" ed altresì "parente di sua madre", cioè persona sicuramente conosciuta ed indicata, come

*Sc. Mannoia*

affiliato alle cosche secondo il gergo mafioso. Altri riscontri obiettivi sono stati ravvisati nel fatto che l'imputato venne arrestato il 21.8.85, in possesso di denaro, armi e munizioni, mentre si trovava in compagnia di FILIPPO GRAVIANO, ed era stato poi rinviato a giudizio quale esecutore dell'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto in carcere.

Quanto alla pena la sentenza impugnata motiva nel senso che quella irrogata è proporzionata e correlata al sodalizio ed alla attività e personalità del soggetto. E per gli stessi motivi ha negato la concessione delle attenuanti generiche.

Del ricorso del P.G. si è già dato conto all'inizio.

L'imputato invece lamenta:

- 1) il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 2) il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e circa l'affermazione della

sussistenza delle aggravanti;

3) la violazione dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663 per aver mantenuto la misura di sicurezza, applicata in primo grado nonostante l'abolizione dell'art. 204 C.P..

La difesa in udienza ha sostenuto che i chiamanti in correità non hanno detto di essere certi circa l'inserimento dell'imputato in una determinata famiglia e che esistono contraddizioni circa la qualità di "uomo d'onore".

Le censure su esposte non sono fondate.

La sentenza impugnata risulta avere confrontato correttamente numerose e precise chiamate in correità (tutte concordi nello indicare l'imputato quale uomo dei GRAVIANO). E ha ravvisato che vi era una diretta conferma nelle circostanze dell'arresto sopra descritto e dell'omicidio in carcere del PUCCIO. La motivazione dunque appare rispettosa dei criteri dettati nell'art. 192 N.C.P.P. e precisati nella parte generale e non presenta vuoti o salti logici nell'esame dei vari elementi probatori.

DI GIACOMO GIOVANNI.

La sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 per precedente giudicato (sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo) unificando, per la continuazione a detto reato, anche quello di cui al capo 37 (altro traffico di droga) e ha confermato la condanna per l'associazione di stampo mafioso e semplice (capi 1 e 10) riducendo sensibilmente la pena inflitta in primo grado.

La Corte del merito quanto al delitto di associazione mafiosa e semplice ha posto a base della condanna i seguenti elementi probatori: la dichiarazione di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato era uomo d'onore e capo-decina della famiglia di Porta Nuova; quella conforme di SALVATORE CONTORNO il quale ha aggiunto che il DI GIACOMO era inserito nel traffico degli stupefacenti con i fratelli CILLARI e ancora quella di S. CONIGLIO che più volte si era rifornito di eroina in Palermo dal DI GIACOMO insieme al BRUNO e una volta da solo per 280 grammi di cocaina. Ha ravvisato conferma nelle accuse di BRUNO FELICE e

GASPARINI FRANCESCO a sentire i quali il DI GIACOMO frequentava l'esercizio di barbiere di LUIGI GATTO, luogo abitualmente e notoriamente frequentato da personaggi di cosa nostra. Ha ricordato anche che secondo MELLUSO GIOVANNI l'imputato era vicino ai fratelli FIDANZATI ed agiva anche nella "piazza" di Milano (confermando le dichiarazioni di CONIGLIO). E ha ancora considerato che l'imputato secondo MARINO MANNOIA era capo-decina della famiglia di Porta Nuova, con affiliazione formale, e aveva continuato a svolgere l'attività mafiosa anche in carcere, come era dimostrato dai numerosi rapporti mantenuti con altri detenuti e dalla mediazione pacificatrice svolta tra gli altri associati detenuti, laddove aveva impegnato il prestigio e l'autorità derivantegli dalla carica.

La sentenza ha apprezzato anche altri fatti obiettivi e cioè che il 14.5.81, durante una perquisizione in casa dell'imputato, era stata rinvenuta una carta d'identità recante la sua foto, ma in realtà rilasciata a MARIO GRIFO', imparentato con i MICALIZZI, uno dei quali era genero di

*Se-Melluso*

ROSARIO RICCOBONO; che il 16.11.81 l'imputato era stato arrestato mentre si trovava alla guida di una vettura acquistata da LAURICELLA SALVATORE, genero del RICCOBONO e infine che il 14.1.83 l'imputato venne fermato a bordo di una vettura pilotata da DAINOTTI GIUSEPPE, all'interno della quale vennero rinvenute banconote per Lit. 67.500.000 e materiale vario per la trasformazione chimica dell'eroina. E' stato anche messo in evidenza che uno degli oggetti suddetti, il crivello, era avvolto in un giornale dello stesso giorno, trovando così smentita la prima versione secondo la quale gli oggetti erano stati rinvenuti abbandonati in strada alcuni giorni prima e dimenticati nella vettura.

I giudici di secondo grado hanno poi ritenuto che i fatti di traffico di droga di cui al capo 37 sono diversi da quelli in precedenza presi in esame dalla predetta sentenza, onde la sola applicazione della continuazione.

L'imputato lamenta:

1) la violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 416 bis C.P., ritenuta, a

suo avviso, sulla base della sola parola dei pentiti senza elementi di riscontro obiettivo e, quindi, in violazione dell'art. 192 N.C.P.P..

Assume che la sentenza impugnata è stata immemore del fatto che il GRIFO' era stato prosciolto dall'accusa di favoreggiamento. Non aveva rilevanza dunque la carta di identità del GRIFO' e comunque vi era contraddizione tra la parte motiva, in cui erano condivisi alcuni dubbi della difesa, e l'affermazione di responsabilità. 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. L'episodio del 14.1.83 sarebbe stato già esaminato nelle precedente sentenza. Lo stesso dovrebbe dirsi per la consegna di gr. 200 di eroina fatta assieme ai CILLARI;

3) la violazione di legge per essere state le aggravanti ritenute sussistenti in violazione del nuovo testo dell'art. 118 C.P..

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra

*Le P. Malum*

l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti.

Entrambi i ricorsi non forniscono argomenti dai quali si possano rilevare i dedotti vizi di contraddizione o di vuoti logici.

Per quanto concerne le doglianze del P.G. esse si basano sul fatto che vi è diversità di natura tra l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti, ma ciò è irrilevante, come si è chiarito in via generale, ai fini dello accertamento del medesimo disegno criminoso.

In ordine alle censure dell'imputato basta rilevare che esse nella sostanza riesaminano di nuovo e funditus il valore degli elementi probatori. E per quanto concerne la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. esse cadono di fronte al rilievo che la prova della responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base delle numerose e concordi chiamate in correità, nonché sulla base di numerosi elementi obiettivi (episodi del 14.5.81, 16.11.81 e 14.1.83). Ed a nulla rileva l'assoluzione del GRIFO' dal reato di favoreggiamento, essendo il

*M. P. M.*

fatto pacifico.

Quanto alla eccezione di cui al secondo motivo, l'impugnata sentenza ha preso in esame numerosi episodi di spaccio, quali risultano dalle concordi dichiarazioni dei pentiti i quali parlano di sistematicità nel traffico e non dei soli episodi riferiti dalla difesa. Per cui, anche se taluni episodi dovevano essere ritenuti compresi nella precedente sentenza, la decisione non potrebbe mutare.

DI LEO VINCENZO.

Ricorre avverso la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capo 31). Deduce violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e difetto di motivazione, assumendo che non sono stati rilevati effettivi riscontri esterni e che i pentiti che lo avevano accusato avevano sollevato solo dei sospetti e congetture mentre egli non poteva essere confuso con quel "Billy" con il quale la sentenza lo aveva identificato. Aggiunge che nulla la sentenza impugnata aveva detto in ordine alla ritenuta

*M. V. L.*

sussistenza delle aggravanti contestate.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto molto dettagliata e precisa la narrazione accusatoria del pentito CONIGLIO e, in base ai particolari riferiti, ha ritenuto che non vi fosse dubbio che il "Billy", al quale il CONIGLIO e un altro accusatore si erano riferiti, fosse l'attuale ricorrente. L'altra censura, poi, non tiene conto che la Corte del merito è partita dal minimo edittale nella determinazione della pena per la rapina ritenuta più grave.

La conseguente inammissibilità del ricorso non è di ostacolo ovviamente all'applicazione di ufficio dell'amnistia per i reati di cui ai tre furti contestati ai capi 330, 347 e 351. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai tre reati ora detti, con eliminazione della pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa.

DI PACE GIUSEPPE.

In appello gli è stata confermata la condanna per

*De Maller*

ricettazione continuata (capo 381 della rubrica),  
concesse le attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha posto a base della  
decisione le seguenti considerazioni. Era rimasto  
accertato il fatto che il DI PACE, dipendente del  
Banco di Roma, aveva negoziato 13 vaglia per Lit.  
130.000.000, facenti parte di uno stock di titoli  
tutti diretti a soggetti mafiosi e richiesti da un  
cognato di TOMMASO SPADARO. Gli assegni erano  
stati dal DI PACE cambiati e le somme versate in un  
libretto al portatore, intestato ad altro parente  
dello SPADARO e contenente le somme provenienti da  
altri libretti al portatore intestati a nomi di  
fantasia. Tutte le operazioni venivano eseguite dal  
DI PACE, come risultava dalle annotazioni e dalla  
scrittura dallo stesso apposte sulle schede.

Le giustificazioni erano state varie ma  
incredibili. L'imputato aveva dapprima parlato di  
una donna sconosciuta presentatasi con una borsa  
contenente del denaro, e poi di averla aiutata a  
compiere l'operazione dei 130 milioni. Sosteneva di  
non conoscere nessuno delle persone cui i conti si

riferivano ma veniva accertato che in precedenza aveva compiuto altre analoghe operazioni, sempre per somme rilevanti (170.000.000, 200.000.000, 78.500.000) apponendo anche firme false e aveva anche ammesso di aver compiuto altre operazioni per conto di GIROLAMO TERESI, EMANUELE TERESI, LUIGI GATTO (il barbiere). Anche il M. MANNOIA aveva raccontato che il DI PACE si prestava a compiere operazioni di riciclaggio ed era risultato, infine, che il DI PACE era stato in precedenza dipendente di GIROLAMO TERESI.

Sulla base di tutto ciò la sentenza impugnata ha potuto riassuntivamente concludere che tutte le operazioni venivano effettuate dallo imputato in modo da far restare segreto il dominio dell'operazione stessa. Con ciò rimanendo dimostrato, in modo inequivoco, la conoscenza dell'illecita provenienza delle somme.

L'imputato lamenta con il ricorso:

1) il vizio di motivazione sulla responsabilità. In particolare quanto al dolo sostiene che nulla la sentenza ha detto circa la consapevolezza della

provenienza illecita del danaro e dei titoli e circa l'occultamento delle somme stesse. Assume che vi è stato anche travisamento del fatto perché le operazioni con TERESI non destavano sospetti in quanto costui era un imprenditore onesto;

2) il vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto che dovrebbe integrare gli estremi del favoreggiamento (art. 379 C.P.);

3) la violazione dell'art. 445 V.C.P.P. per avere ritenuto l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 11 C.P. che, invece, non era stata contestata (originariamente era stata contestata l'aggravante ex art. 61 nr. 9 C.P.).

Ricorre anche il P.G. denunciando che non potevano essere concesse le attenuanti generiche data la ritenuta gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Il ricorso del P.G. non è fondato giacché le attenuanti sono state concesse essendosi privilegiata la incensuratezza del DI. PACE.

Infondato è anche il ricorso dell'imputato. Infatti la prova del dolo risulta dal collegamento che la sentenza ha accertato tra le varie operazioni poste

in essere sempre con le medesime modalità. Nel resto la censura si riduce a una ripetizione della diversa visione che il ricorrente ritiene si debba avere delle sue azioni.

Quanto al secondo motivo la scelta della figura della ricettazione è corretta. Tutte le acquisizioni probatorie infatti collimano nel senso che l'imputato acquistava la piena disponibilità delle provviste finanziarie sia pure allo scopo provato di riciclare il danaro che gli veniva trasmesso dai mafiosi. E ciò è sufficiente sia a integrare l'elemento materiale della ricezione e dell'occultamento sia a rivelare la conoscenza della provenienza illecita delle provviste stesse, mentre è risaputo che non occorre che vi sia profitto personale.

Quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto della contestazione si può replicare che tale difetto va escluso in radice quando, senza introdurre modifiche negli elementi materiali riportati nella rubrica, il giudice attribuisce al fatto contestato una diversa

qualificazione. E la qualificazione della specie non è viziata in diritto perché, fin dall'origine erano entrate in discussione sia la qualità di dipendente della banca sia la commissione dei fatti contestati nell'esercizio delle relative attività, donde la giusta correzione in appello della formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 9 C.P. con quella più corretta di cui all'art. 61 nr. 11 C.P..

L'infondatezza del ricorso non può peraltro impedire che sia di ufficio riparato l'errore relativo al mancato condono anche della pena della multa. Limitatamente a tale punto quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, previa estensione del condono nei termini suindicati.

DI PASQUALE GIOVANNI.

In appello è stata assorbita la contestazione separata dell'associazione semplice (capo 1) in quella dell'associazione di stampo mafioso, con relativa riduzione della pena.

Per la conferma della ritenuta responsabilità la

sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni del CALZETTA secondo il quale l'imputato era stretto collaboratore di PIETRO LO IACONO e frequentatore della sala da barba di LUIGI GATTO, noto luogo di raccolta di soggetti mafiosi; il ritrovamento di un assegno emesso dal DI PASQUALE in favore del GATTO; le dichiarazioni rese da FELICE BRUNO analoghe a quelle del CALZETTA e quelle del CONTORNO, a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di Palermo centro; quelle del CALDERONE che ha anche aggregato l'imputato al gruppo di S. BONTATE, e quelle di M. MANNOIA che ha collocato invece l'imputato nella famiglia di S. Maria di Gesù.

Si è già detto della inammissibilità del ricorso del P.G..

L'imputato invece lamenta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il vizio di motivazione quanto alla credibilità del dichiarante CALZETTA, soggetto psichicamente debole, nonché la mancanza di riscontri quanto alle altre dichiarazioni di pentiti.

*M. Mannoia*

Le censure sono infondate perché in effetti ripropongono gli argomenti di fatto che l'imputato ebbe a svolgere in sede di appello. Esse non fanno emergere alcun vizio logico o vuoti di ragionamento.

Né sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P..

Basti in proposito osservare che, secondo la riportata motivazione della sentenza impugnata, le dichiarazioni del CALZETTA hanno trovato riscontro nelle altre dichiarazioni di altri "pentiti" e, altresì, nelle ammissioni dello stesso DI PASQUALE il quale ha riconosciuto i suoi rapporti con il GATTO e con il LO IACONO.

Quanto alle divergenze in ordine alla collocazione mafiosa dell'imputato, la sentenza evidenzia che il CONTORNO aveva parlato di famiglia di Palermo centro solo in modo ipotetico; ma che tutti i dichiaranti avevano espresso la certezza in ordine alla qualità di uomo d'onore del DI PASQUALE. E tanto è sufficiente a sorreggere l'essenzialità del quadro generale. Infatti, non occorre la prova specifica che, da parte di ciascun membro, siano

*Di Pasquale*

state consumate azioni determinate di intimidazione essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Tale condotta individuale costituisce l'elemento strutturale tipico e sufficiente del reato come si è già rilevato in via generale, giacché è la stessa compartecipazione al sodalizio fattore e strumento di forza di cui si avvale ogni associato, e tra questi anche quelli sorpresi nell'atto del compimento del fatto violento.

DI PIERI PIETRO.

E' stato ritenuto in appello colpevole di associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione separata di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già dato cenno nella parte iniziale.

L'imputato deduce: violazione dell'art. 192

N.C.P.P. sotto il profilo che sono state usate tecniche abnormi nella valutazione delle chiamate in correatà; violazione dell'art. 416 bis C.P. in quanto non è stato dimostrato alcuna azione concreta di tipo mafioso né si è motivato in ordine

alla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982; vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui al nr. 6 della norma citata, e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al minimo della pena e alla misura di sicurezza.

Le censure quanto alla valutazione delle prove non sono in grado di scalfire la sentenza impugnata, tenuto conto che questa ha utilizzato correttamente le chiamate intrecciate in correità, attenendosi ai criteri giuridici fatti propri anche da questa Corte regolatrice. L'apprezzamento in concreto, poi, di quelle risultanze è coerente, completo e persuasivo, considerato che le deposizioni del CONTORNO sono state riscontrate con quelle concordanti del CALDERONE e del MARINO MANNOIA e hanno trovato conferma obiettiva anche nel fatto che l'imputato era risultato coinvolto in numerose vicende di contrabbando insieme al mafioso SAVOCA e aveva presenziato al matrimonio della figlia di costui.

Tutto ciò è sufficiente a reggere l'accusa posto che la fattispecie dell'associazione di stampo

mafioso, alla luce dei principi richiamati poco prima, non richiede necessariamente che l'imputato sia colto nell'atto di commettere specifici fatti di intimidazione.

Quanto alla persistenza del vincolo dopo il 1982 il pensiero della Corte del merito, in conformità anche qui alle osservazioni generali iniziali, emerge per collegamento con la ricostruzione dei fatti e del ruolo rivestito dal DI PIERI. E lo stesso va detto a proposito dei capi accessori della decisione relativa al ricorrente.

Anche la inammissibilità del ricorso di DI SALVO NICOLA è stata considerata nella parte iniziale.

Infondato è invece il ricorso del P.G. come ha rilevato anche il P.G. in udienza, perché nelle doglianze relative alla ritenuta applicazione del vincolo della continuazione tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati specifici di traffico non appare alcun valido elemento che possa inficiare l'accertamento di una stessa matrice programmatica, persuasivamente fatto

*Amber*

dalla sentenza impugnata.

DI TRAPANI DIEGO.

E' stato in appello ritenuto colpevole della sola associazione di stampo mafioso (art. 415 bis C.P.) assorbita la contestazione di quella semplice.

Nella parte iniziale è stata già rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Il ricorso dell'imputato, invece è infondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata ha posto a base della decisione i seguenti elementi rappresentati dalle dichiarazioni di BUSCETTA che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana e S. Lorenzo aggiungendo di averlo conosciuto in carcere perché imputato nel processo dei 114; da quelle similari del MARINO MANNOIA e da quelle di CONTORNO a sentire il quale l'imputato gli era stato presentato nelle stesse vesti da GIROLAMO TERESI; da quelle di NANNINI che vide l'imputato a Milano in compagnia di LUCIANO LEGGIÒ e ANTONIO QUARTARARO; da quelle di CALDERONE che vide l'imputato in compagnia di BADALAMENTI. Altro riscontro è stato ravvisato nella

negoziazione con personaggi sospetti: di un assegno di 40 milioni di lire.

La sentenza ha poi ritenuto proporzionata alla personalità del reo la pena irrogata e non ha rinvenuto motivi per concedere le attenuanti generiche.

Di fronte a questo ampio e completo raffronto critico delle risultanze processuali non sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. posto che, come si è chiarito nella parte generale, le chiamate in correità possono ben costituire riscontro della prima di esse. Non sussiste il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità perché il ragionamento della Corte di merito è coerente e persuasivo. Non è fondato neppure il motivo aggiunto, perché la permanenza del vincolo risulta dalla misura di prevenzione nei confronti del ricorrente adottata ai sensi della legge 646/82.

La sentenza impugnata ha espresso chiaramente il proprio pensiero anche in merito alla misura della pena ed al diniego delle generiche con il richiamo

alla gravità dei fatti e, in premessa, alla personalità del colpevole.

Contro la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, ricorre ENNA VITTORIO deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine all'affermazione di responsabilità e la carenza di motivazione a riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Il ricorso è infondato.

La Corte del merito, in conformità ai principi e criteri di diritto enunciati da questa Corte regolatrice nella parte dedicata alle questioni generali, ha ritenuto che si integrassero logicamente e coerentemente le chiamate in correità fatte dall'ANSELMO, dal CONIGLIO e dal MARINO MANNOIA. Altra conferma dell'accusa ha ravvisato nelle stesse ammissioni dell'imputato.

Le censure del ricorrente si riducono a contestare la interpretazione data dalla sentenza impugnata ai

fatti riferiti dai pentiti e alle ammissioni dell'imputato. Ma è evidente che così si ripropone un nuovo riesame del fatto, come parimenti, rimane una pura e semplice diversa interpretazione l'assunto che la credibilità dei pentiti doveva essere esclusa in base ai giudizi severi di manipolazioni dei pentiti che erano stati espressi in altra sede da un magistrato dello stesso foro palermitano.

Per quanto riguarda la questione delle attenuanti generiche e della misura della pena basta ricordare, anche qui, che il pensiero della Corte del merito viene in emersione per collegamento con i puntuali riferimenti fatti nella analisi ricostruttiva del coinvolgimento dell'imputato e nei giudizi ivi espressi circa la sua pericolosità.

Il ricorso di FALDETTA LUIGI avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati i capi 1 e 10 è anch'esso infondato.

Non è esatto, infatti, dire che è stato dilatato oltre i limiti consentiti l'uso del libero convincimento del giudice, se si considera che la

sentenza impugnata ha confrontato tra loro tutti gli elementi acquisiti e li ha ritenuti convergenti verso la certezza che l'imputato fosse lo strumento per il riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione mafiosa.

La Corte di secondo grado ha elencato la negoziazione di cinque assegni di ingente valore, ha accertato che lo stesso FALDETTA compariva come socio in diverse imprese create dal CALO' e aveva anche effettuato delle costruzioni su terreni intestati a società fittizie create da costui.

Del pari non è corretto assumere che manca la motivazione in ordine al dolo della ricettazione perché il pensiero della Corte del merito, sul punto, emerge chiaramente dalla stessa approfondita analisi di tutto il particolare comportamento tenuto dal ricorrente per un arco di tempo molto esteso e con un costante riferimento e una medesima fonte di raccolta dei proventi.

Quanto poi alle censure volte contro la decisione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena vanno richiamati i criteri enunciati

nella trattazione delle questioni generali.

Si rinvia alla parte iniziale per la dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso di FAIA SALVATORE e di quello contrapposto del P.G..

Per FARAONE NICOLA la Corte di Appello nel ritenere unificata, in continuazione con i reati accertati con la sentenza del 26.2.88 della Corte di Appello di Torino, la contestazione dell'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti di cui al capo 22, ha considerato a sostegno della ritenuta responsabilità per i fatti nuovi le dichiarazioni del pentito FRAGOMENI il quale aveva indicato il FARAONE quale trafficante di droga, legato a BUSCETTA ed a GERLANDO ALBERTI, e aveva aggiunto che tale ANTONIO VESSICHELLI gli aveva presentato il BUSCETTA ed il FARAONE quali venditori di sostanze stupefacenti ed in particolare dal secondo aveva acquistato varie partite di droga che aveva rivenduto a Torino e Brescia, riferendo ancora di un viaggio compiuto nell'agosto 1980 a Palermo in un villino di Carini (posto della raffineria di G. ALBERTI).

*Waller*

*g*

Le indicazioni relative al luogo, alle persone (PROCIDA, G. ALBERTI, FARAONE e ANNA COLIZZI), alla vettura usata (volkswagen maggiolino di colore verde), tutte riscontrate, sono state ritenute prove della veridicità del racconto. Altra conferma è stata rinvenuta nel fatto che alla COLIZZI, convivente del FARAONE, venne sequestrato un block notes in cui erano segnati i nomi di "Roberto" (pseudonimo del BUSCETTA) nonché del suocero di costui (GUIMORES).

Nella parte iniziale della presente motivazione è già stata rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Nel censurare la motivazione sopra riportata, invece, l'imputato sostiene che il FRAGOMENI era inaffidabile, che è stato dato troppo peso all'agenda del FARAONE e che le dichiarazioni circa l'incontro a Palermo erano venute fuori a distanza di quattro nomi e che non erano prova significativa i riferimenti alle altre circostanze narrate dai vari pentiti. Ma è evidente che in tal modo il ricorrente ripete la sua interpretazione negativa

*Ames*

degli elementi probatori ma non indica vuoti logici o incompletezza di analisi. E ciò tanto più che la sentenza impugnata ha spiegato che non ci si poteva attendere una conferma da parte del BUSCETTA posto che costui ha sempre tentato di allontanare il sospetto relativo al suo inserimento nel traffico di droga e che le divergenze nei vari racconti del chiamante, ampliate dalla difesa, attengono a particolari non rilevanti che nulla tolgono alla veridicità del racconto.

Quanto poi alla censura di omessa motivazione in ordine alla misura della pena essa rimane priva di valore di fronte al collegamento che la sentenza impugnata fa emergere con i rilievi concernenti la ricostruzione del fatto.

FASCELLA FRANCESCO.

In appello gli è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i capi 1 e 10 ed è stata ritenuta la continuazione con la rapina di cui ai capi 313 e 316 in danno di BATTAGLIA e altri.

Il P.G. lamenta l'erronea applicazione della continuazione ma, come ha rilevato anche il P.G. in

*Morici*

udienza, la censura non ha fondamento posto che si basa solo sulla diversa natura giuridica dei reati accertati.

Quanto al ricorso dell'imputato occorre premettere che la sentenza impugnata ha basato l'affermazione di responsabilità per l'associazione a delinquere sulle dichiarazioni di S. CALZETTA secondo il quale i FASCELLA avevano una porcaiaia nella zona di Gibilrone e l'imputato era affiliato alla cosca dei fratelli PULLARA'; di SINAGRA che indica l'imputato come membro della nuova famiglia di GIUSEPPE TINNIRELLO; di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesù ed aveva rapporti, quanto alla droga, con gli ADELFO ed i PULLARA'; di quelle di M. MANNOIA che ha anch'egli assegnato l'imputato alla cosca di S. Maria di Gesù.

Circa le discordanze in ordine alla cosca di appartenenza, la sentenza impugnata le ha considerate irrilevanti dato che i gruppi territoriali di Corso dei Mille e S. Maria del Gesù sono contigui e tra gli stessi esiste un'alleanza

operativa.

Per quanto attiene ai dubbi circa l'esistenza di un negozio gestito dai FASCELLA la sentenza impugnata li ha fugati, ricordando che nel rapporto della polizia del 5.4.89 era riferito che i predetti collaboravano con un loro parente nella gestione di un esercizio commerciale di articoli casalinghi. Quanto alla rapina in danno della Sicilpierre e di MURABITO, le dichiarazioni del SINAGRA, ad avviso della Corte di merito, concordano con quelle del DI MARCO, il quale aveva precisato che la merce rubata venne custodita in un magazzino dei FASCELLA. Il primo (SINAGRA) aveva anche attestato la presenza dell'imputato che assicurò preventivamente la disponibilità del locale mediante compenso. E le discordanze tra i due pentiti sono state superate con il rilievo che il DI MARCO aveva avuto nella vicenda un ruolo del tutto secondario e poteva non conoscere i minuti particolari del suo svolgimento. Di fronte a tale discorso che mostra una analisi approfondita e coordinata dei vari elementi probatori, la minuziosa critica che è svolta, con

il primo motivo, in ordine a ciascuno degli argomenti esposti dalla udienza impugnata si risolve in un rifacimento del giudizio di fatto ma non offre alcuna indicazione che riveli la mera apparenza della motivazione.

Del pari non trova credito il secondo motivo che addebita alla sentenza impugnata di avere ignorato il problema della permanenza del vincolo dopo l'avvenuto arresto di esso ricorrente nel luglio del 1981 e la conseguente ininterrotta sua detenzione. La censura è confutata in base al richiamo del principio di diritto seguito in via generale dalla Corte di merito che ha ritenuto necessaria la prova positiva che la detenzione sia stata capace di troncare il legame assicurativo del detenuto.

E la censura non offre alcun elemento di critica in questa direzione neppure nel motivo aggiunto, dedicato a questo specifico capo.

Contengono una sostanziale diversa interpretazione dei fatti anche le censure relative all'accertamento della rapina. Eventuali

discordanze nelle varie versioni sono state ritenute fisiologiche ed i giudici del merito hanno sul punto fornito logica spiegazione. In particolare per quanto riguarda il magazzino della GUDOGNA la sentenza ha osservato che non è stato dagli accusatori detto che il locale era di proprietà dei FASCELLA ma solo che costoro avevano messo a disposizione un magazzino.

Riguardo infine alla censura relativa alle attenuanti generiche e alle aggravanti dei nr. 4 e 6 dell'art. 416 bis la motivazione del rigetto della stessa si ricava dall'esame che i giudici di secondo grado hanno svolto in ordine alla personalità dell'imputato ed al giudizio negativo espresso in merito.

Anche per FASCELLA PIETRO è stato già rilevato all'inizio la inammissibilità del suo ricorso e di quello contrapposto del P.G.

FAZIO SALVATORE.

E' stato ritenuto colpevole di ricettazione continuata così modificati i capi 1 e 10 della rubrica.

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di SINAGRA e ANSELMO, secondo i quali il FAZIO, in carcere, era circondato da molta considerazione da parte di esponenti mafiosi; ha valutato quelle di M. MANNOIA che aveva escluso l'associazione del FAZIO, avendo considerato che era stato accertato, in contrario, che l'imputato era socio della società "La Siciliana" con GIOVAN BATTISTA INCHIAPPA, arrestato con GIUSEPPE MARCHESE e con FRANCESCO SPADARO, nipote di TOMMASO SPADARO. La stessa sentenza ha poi osservato che lo imputato aveva emesso numerosi assegni, anche per somme rilevanti, in favore di FILIPPO MARCHESE, GREGORIO TINNIRELLO, GIUSEPPE ABATE, FILIPPO ARGANO ed altri. E ha anche ricordato che la polizia, in un rapporto del 25.1.82, lo indicò come facente parte del clan di FILIPPO MARCHESE e riferì che nel 1974 accompagnò a Gaeta FILIPPO e PIETRO MARCHESE per trovare GIUSEPPE MARCHESE che ivi si trovava in soggiorno obbligato (il FAZIO ha negato di conoscere i MARCHESE). Altro riscontro è stato ravvisato nel

fatto che il FAZIO si era improvvisamente arricchito, pur essendo un semplice dipendente della Coca Cola ed aveva acquistato immobili per somme rilevanti. E' stato così escluso ogni ragionevole dubbio che il soggetto era inserito nel circuito di riciclaggio allo scopo di offrire la necessaria copertura ai traffici illeciti.

L'imputato denuncia:

- 1) violazione dell'art. 477 V.C.P.P. per aver ritenuto la sua responsabilità in ordine ad un fatto mai contestato;
- 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione;
- 3) la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità;
- 4) vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre anche il P.G. in ordine alla mutata qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che il tipo di attività svolta (sistematico riciclaggio e copertura della attività illecita) rivelava la specifica volontà di arrecare un contributo

costante alla vita della associazione, integrando quindi, chiaramente gli estremi del reato ex art. 416 bis C.P..

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello dell'imputato in ordine alla censura sub 1), basta osservare che la Corte del merito ha valutato il fatto descritto nella contestazione senza introdurre alcuna circostanza nuova o diversa. Quanto all'elemento psicologico, la sentenza ha persuasivamente messo in evidenza come il FAZIO, totalmente inesperto di problemi elettrici, era diventato, tuttavia, contitolare di una società che lavorava proprio in tale campo e che, in concreto, operava solo con altre società di noti esponenti mafiosi. Inoltre, si è trovata conferma del dolo di ricettare nel fatto che nonostante l'esiguo capitale sociale, la società realizzava notevoli volumi di affari ed il FAZIO aveva iniziato ad acquistare immobili, anche per somme rilevanti (un fondo rustico acquistato per Lit. 490.000.000). Senza dire che tutti questi immobili erano stati confiscati in sede di giudizio

di prevenzione.

A sostegno dell'accertato dolo sono stati richiamati anche i vincoli con FILIPPO MARCHESE (il MANNOIA sostiene che il FAZIO era succubo del FILIPPO MARCHESE) e la continuità, nel tempo, del mantenimento dei rapporti con persone notoriamente mafiose; circostanze tutte significative in ordine alla piena conoscenza della fonte di provenienza del denaro avuto tra le mani.

Il motivo sub 3) è manifestamente infondato in considerazione del rilevante importo delle attività eseguite (basti ricordare che nel solo 1982 la società La Siciliana ha realizzato - stando alle scritture contabili - una attività di oltre 600.000.000).

Infondato è anche il motivo del ricorso del P.G. del resto disatteso anche dal P.G. di udienza. Infatti i giudici del merito hanno eseguito un accertamento in fatto all'esito del quale, con motivazione incensurabile, sono giunti alla conclusione che non si può parlare di partecipazione alla associazione, difettandone i

presupposti, bensì di sola attività collaterale esterna, dedita al riciclaggio.

Tale conclusione, coerente e persuasiva non si può ritenere viziata in base alla sola rivisitazione dei fatti.

FEDERICO DOMENICO.

Ha avuto confermata in appello l'affermazione di responsabilità per associazione di stampo mafioso, assorbita la separata contestazione di quelle a carattere semplice.

Secondo la Corte del merito tale convincimento trovava fondamento: nelle dichiarazioni di CALZETTA secondo il quale il FEDERICO, in poco tempo era divenuto molto rispettato nel giro mafioso perché aveva costruito molti edifici come prestanome di mafiosi della zona di Corso dei Mille ed era stato visto spesso in compagnia dei fratelli ARGANO, dei TINNIRELLO, dei BISCONTI e di MARIO PRESTIFILIPPO; in quelle di CONTORNO per il quale il FEDERICO era uomo d'onore e socio di GIOVANNI PRESTIFILIPPO, padre di Mario; nelle altre di CALDERONE che incontrò l'imputato nell'ambiente mafioso di S.

Erasmus e pure in quelle di M. MANNOIA a sentire il quale l'imputato non era "uomo d'onore" ma era in società con diversi mafiosi.

La sentenza impugnata ha confutato tutti gli argomenti difensivi ritenendo priva di valore la tesi che l'imputato all'attività di impresa fosse stato spinto, senza alcuna mira sottesa, da GIOVANNI BONTATE, che aveva conosciuto occasionalmente, e che aveva progredito utilizzando i soli crediti bancari. E sempre nella stessa direzione la sentenza impugnata ha messo in evidenza che il FEDERICO era socio di almeno cinque società (tutte elencate) nelle quali operavano esponenti mafiosi. La crescita della situazione finanziaria del FEDERICO rimaneva sotto l'ombrello di cosa nostra che ne era la garante, come era dimostrato dalla complessa situazione finanziaria e bancaria che ruotava nello stesso circuito di negoziazione di titoli rilasciati sempre da BUFFA, BISCONTI e PRESTIFILIPPO).

La sentenza ha infine valorizzato anche la disponibilità totale ed esclusiva della attività

del FEDERICO in favore della associazione mafiosa genericamente considerata.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile nella parte iniziale.

L'imputato denuncia invece: violazione di legge (artt. 416 bis C.P. e 192 N.C.P.P.) e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, assumendo che, al più, doveva essere ravvisata nei fatti contestati, la figura del favoreggiamento, in quanto mancava quel quid pluris necessario alla fattispecie associativa. A integrare tale dippiù non valeva la conoscenza dei mafiosi, che egli non ha negato e che non rivela alcunché nel senso della partecipazione, visto che all'epoca gli stessi erano incensurati. Doveva essere provato che gli apporti erano stati ottenuti con azioni mafiose e che vi era stata l'iniziazione.

Il ricorso suesposto non risulta fondato.

La qualificazione giuridica accolta dalla Corte di merito è corretta perché la sentenza impugnata ha raggiunto la certezza che il FEDERICO ha dedicato tutta la sua attività in favore della associazione

(e non di singoli) e per la finalità della associazione stessa.

Quanto poi alle censure relative all'apprezzamento degli elementi probatori è agevole il rilievo che costituisce una mera visione unilaterale il voler sminuire il significato della conoscenza e dei rapporti di affari con gli innumerevoli soggetti mafiosi sol perché costoro non erano imputati, quasi che la qualità di mafioso possa essere conosciuta solo quando essa viene scoperta dagli inquirenti. E del pari è inconsistente la pretesa di una dimostrazione diretta della acquisizione degli appalti mercé l'intimidazione e la prevaricazione.

La sentenza impugnata ha seguito un criterio corretto, condiviso anche da questa Corte regolatrice, quando ha ritenuto non necessario per l'associazione il fatto della iniziazione.

I rilievi infine che sono stati sollevati nella discussione orale e che mirano ad attribuire al ricorrente la sola partecipazione esterna, come tale non sufficiente a realizzare l'associazione,

*Arslan*

rimangono confutati per effetto del richiamo ai principi in contrario esposti nella parte generale.

FERRERA ANTONINO.

In appello è stata confermata la condanna per associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1, 9 e 10), e per quello finalizzato al traffico di droga (capi 13 e 20) e infine per alcuni episodi di traffico di tale merce (capo 22).

Valutando la posizione dei fratelli FERRERA (Giuseppe, Federico e Antonino), la sentenza impugnata li ritiene ampiamente inseriti nel traffico anche internazionale di droga, con i CANNIZZARO, alle dipendenze di SANTAPAOLA.

In particolare, per Antonino, la sentenza richiama la testimonianza di SALVATORE PARISI (ANTONINO e FEDERICO FERRERA erano uomini d'onore della famiglia di Catania e del clan di SANTAPAOLA) e del DATTILO (ANTONINO FERRERA si era occupato della visita alla motonave Dusk. Inoltre Antonino, con ANTONIO SAVOCA, nel maggio del 1983, si recò nelle vicinanze di Atene, proprio nel periodo del fermo della motonave Alexandros, carica di droga. In

*di Valeri*

quella occasione i due incontrarono in Grecia il DATTILO). Il pretesto di assistere alla partita non è stato creduto, anche perché lo stesso ricorrente ammette di aver visto lo spettacolo al televisore.

La sentenza ha ricordato pure le dichiarazioni di SALVATORE MALTESE e PASQUALE D'AMICO i quali riferirono che entrambi i fratelli "cavaduzzu" erano affiliati a SANTAPAOLA.

Anche la successiva ritrattazione del DATTILO è stata dalla sentenza ritenuta non veritiera; e notevole peso è stato dato al rapporto della Guardia di Finanza del 17.11.83 per quanto riguarda il traffico internazionale di droga ad opera dei CANNIZZARO, dei FERRERA, di GASPARE MUTOLO in unione con SANTAPAOLA.

L'imputato con due ordini di motivi, separatamente redatti, lamenta: a) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati associativi. La sentenza impugnata, a suo avviso, si sarebbe basata sui rapporti familiari ma non avrebbe dimostrato né

azioni intimidatorie né quelle di controllo delle attività economiche della zona. Non avrebbe tenuto conto che era stato annullato il mandato di cattura e che altra sentenza del Tribunale di Roma lo aveva assolto da una analoga contestazione. Neppure avrebbe risposto ai rilievi difensivi con i quali si era dedotto che né lui né il fratello erano sulla motonave abbordata dalla Guardia di Finanza, che il capitano DATTILO aveva ritrattato le accuse e che il viaggio ad Atene era stato fatto proprio per vedere la partita di calcio. L'imputato indugia pure su altri particolari, i quali dovrebbero dimostrare che la Corte del merito si è fermata solo a delle congetture;

b) altra violazione di legge per aver la sentenza impugnata confuso il concorso di persone in singoli reati con le due fattispecie di associazione per delinquere, senza alcuna prova che i singoli reati fossero stati preceduti dall'accordo associativo; e per di più ha dedotto erroneamente da fatti singoli di traffico gli estremi dell'associazione. A parte ciò ha comunque ritenuto altrettanto erroneamente

di poter tenere distinte l'associazione mafiosa e quella in tema di stupefacenti quando, invece, i requisiti costitutivi sono normativamente identici. Di qui l'errore di aver negato l'assorbimento in una sola fattispecie associativa anche degli episodi del traffico di stupefacenti quali reati scopo;

c) vizio di motivazione sulla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982, sotto il profilo che tale persistenza si poneva in contraddizione con l'assoluzione di altri coimputati dello stesso reato per il medesimo periodo di tempo;

d) altro vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena e alle aggravanti per i reati di droga.

Ricorre peraltro anche il P.G. che lamenta l'erronea concessione della continuazione tra i reati associativi di mafia e quelli diretti al traffico di droga e assume che la Corte del merito non ha approfondito l'analisi degli elementi a



disposizione, che andavano tutti nella direzione di una completa separazione ideativa tra i due gruppi di reati.

Nella discussione orale l'imputato ha lamentato anche il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovare il dibattimento ma tale doglianza non attiene a nessuno dei capi impugnati con i motivi principali ed è precluso a norma dell'art. 529 in relazione all'art. 533 del codice di rito abrogato.

Tutte le altre esposte censure non sono fondate.

Quanto a quelle dell'imputato, è sufficiente richiamare le considerazioni generali fatte nella parte iniziale della presente motivazione sia a riguardo del corretto assorbimento, per gli aggruppamenti mafiosi coinvolti in questo processo, della fattispecie di cui all'art. 416 C.P. in quella individuata con l'art. 416 bis sia a riguardo della possibile coesistenza, in concorso reale, dei reati associativi a delinquere e di quelli associativi e di traffico di stupefacenti.

Le altre censure che ruotano attorno alla tesi che



a base dell'affermazione di responsabilità è stata, in effetti, posta la condizione di membri della famiglia FERRERA ma non una convincente dimostrazione del fatto che anche Antonino e Francesco avessero tenuto la condotta richiesta della norma incriminatrice, si rivelano per una pura e semplice affermazione a confronto delle minute analisi che la sentenza impugnata ha svolto proprio in ordine a singoli fatti di traffico di stupefacenti e del collegamento razionale che si poneva tra questi fatti e gli altri elementi probatori che deponevano anche per la partecipazione alle associazioni a delinquere. Le censure, infine, che conducono una serrata critica della sentenza impugnata e delle singole affermazioni in essa svolte su ognuno degli elementi probatori acquisiti e, in ispecie, sulle accuse testimoniali, sulle ritrattazioni, sui tempi della carcerazione e sulla assoluzione in altre vicende processuali, appaiono essere sostanzialmente una vera e propria rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

*Amle*

Dalla minuta ricostruzione che la sentenza impugnata ha fatto dei numerosi episodi delittuosi accertati a carico dell'imputato, nonché del ruolo preminente da lui assunto in due degli aggruppamenti illegali, emerge anche il percorso logico argomentativo che la Corte del merito ha seguito per fissare la pena, tenere ferme le aggravanti degli stupefacenti e per negare le attenuanti generiche.

Quanto alla considerazione con la quale il P.G. ha mirato a dimostrare che a riguardo della ritenuta continuazione tra tutti i reati ascritti non appariva una coerente motivazione della sentenza impugnata e il suo sostanziale distacco dalla verità processuale, basta osservare che si tratta di un vero e proprio apprezzamento di fatto diverso da quello seguito dalla Corte del merito. E che non sia in effetti indicato alcun vizio o vuoto logico emerge chiaramente dallo stretto collegamento cronologico e territoriale dei vari episodi criminosi che la sentenza impugnata ha puntigliosamente registrato.

FERRERA FRANCESCO.

In appello si è visto confermare anche lui, come il fratello Antonino, la condanna in primo grado per i reati continuati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20 della rubrica originaria.

Contro la sentenza di appello ha ricorso il P.G. deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta continuazione tra i reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso e quelli in materia di droga. Ma nessun vizio logico viene effettivamente indicato né viene evidenziata una mancanza di aderenza alla realtà processuale. Trattasi di un diverso apprezzamento dei fatti, che oltretutto non tiene conto della corretta valutazione che la sentenza impugnata ha fatto della stretta connessione temporale ambientale e operativa delle varie circostanze delittuose descritte.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale. Né può giovargli il richiamo, che il difensore ha svolto nella discussione orale, all'effetto estensivo della

impugnazione del fratello Antonino, tempestiva e cadente su motivi comuni anche alla posizione dell'imputato ora in esame, giacché tale ricorso è stato, come si è visto, respinto nella sua totalità.

FIDANZATI ANTONIO.

E' stato in appello ritenuto colpevole di associazione in materia di droga e di episodi di traffico (capi 13 e 22).

FIDANZATI GAETANO.

Si è visto unificare i capi 13, 19 e 22 ai reati già giudicati con sentenza del 13.11.85 della Corte di Appello di Torino e confermare la condanna per il capi 10 (assorbita la contestazione separata dal capo 1).

FIDANZATI GIUSEPPE.

E' stato condannato dalla sentenza di secondo grado per i reati continuati in materia di droga (81 cpv C.P. e capi 13 e 22).

FIDANZATI STEFANO.

E' stato ritenuto colpevole in appello per tutti i reati contestati di cui ai capi 1 e 10 e 13 e 22,

con la continuazione tra tutti.

La sentenza di appello, in modo unitario per tutti e quattro i fratelli sopra indicati, ha considerato che dagli elementi acquisiti era risultato che gli stessi frequentavano abitualmente a Milano i locali di due società: Datra s.r.l. e Mapriol, site in via Largo 13, le quali erano gestite e frequentate da noti personaggi mafiosi quali GERLANDO ALBERTI, ENEA ANTONINO, GIUSEPPE e ALFREDO BONO, MARTELLO UGO, tutti dediti al traffico degli stupefacenti.

Ha quindi richiamato le dichiarazioni di ALFONSO PASTURA: secondo il quale tutti i fratelli FIDANZATI costituivano in Milano un sicuro riferimento per i traffici di stupefacenti; le risultanze emerse nel processo c.d. di nonna eroina, dal quale gli stessi fratelli uscirono condannati sul rilievo che essi erano stabilmente dediti al traffico di stupefacenti; le dichiarazioni di GENNARO TOTTA: a sentire il quale ai FIDANZATI tutti venne impartito l'ordine di eliminare CONTORNO; la dichiarazione di BUSCETTA: che aveva ripetuto che i quattro imputati facevano

*Handwritten signature*

parte della famiglia di BOLOGNETTA; ancora gli altri elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche sulla utenza di ALFREDO BONO, capo della famiglia di BOLOGNETTA, dalle quali si ricavava il coinvolgimento di tutti i FIDANZATI in traffici illeciti; ancora la dichiarazione di S. CONTORNO che sapeva che i fratelli in esame erano componenti della famiglia di BOLOGNETTA, vicina ai corleonesi, e si occupavano dello smercio dell'eroina, prodotta in Sicilia, sulla piazza di Milano; le dichiarazioni analoghe di A. EPAMINONDA per il quale gli stessi imputati detenevano il monopolio del traffico di cocaina nel nord Italia ed erano in grado di effettuare grosse importazioni dalla Bolivia, e infine le accuse di S. CONIGLIO secondo cui tutti i fratelli FIDANZATI notoriamente operavano nel giro degli stupefacenti.

Scendendo alle singole posizioni, poi, la sentenza impugnata ha considerato a carico specifico di FIDANZATI ANTONIO le accuse di G. MELLUSO che in carcere aveva appreso da FIDANZATI GAETANO che anche il fratello Antonio era coinvolto nel

traffico degli stupefacenti; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che conosceva bene l'imputato per aver avuto con costui rapporti in occasione di consegne di partite di stupefacenti; i riscontri di A. EPAMINONDA il quale conobbe l'imputato mentre era in compagnia con il fratello Gaetano.

Quanto ai reati 1 e 10 del capo di imputazione, le dichiarazioni dei pentiti non erano state univoche.

L'imputato lamenta con il ricorso:

- 1) la sentenza non ha individuato specifiche condotte da contestare all'imputato. E tanto appariva necessario proprio in considerazione della natura del reato associativo;
- 2) nessun elemento a carico può essere ricavato dalla frequentazione della società Datra e Mapriol;
- 3) sussiste il vizio di motivazione in ordine alla chiamata in correità di S. CONIGLIO che è generica e di cui lo stesso chiamante fornisce lecite spiegazioni;
- 4) lo stesso vizio esiste per le dichiarazioni di S. MELLUSO, EPAMINONDA e PASTURA;
- 5) non manca neppure il vizio di motivazione in

ordine alla valutazione dei riscontri che non avrebbero i requisiti richiesti per gli indizi;

6) e così ricorre pure vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sulla sussistenza dell'aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti.

Ha proposto ricorso anche il P.G. denunciando violazione di legge per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 da un lato e 71 e 74 dall'altro, della legge citata.

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Quello del P.G. ripropone all'evidenza una diversa valutazione dei fatti come ha riconosciuto lo stesso P.G. in udienza.

Quanto al ricorso dell'imputato si osserva che tutti gli elementi esposti nella sentenza impugnata forniscono la prova della partecipazione dell'imputato alla associazione e al traffico degli stupefacenti. La valutazione di tutte le fonti accusatorie è coerente, corretta e persuasiva. Ed è da respingere la tecnica difensiva volta a

*G. M. M. M.*

scomporre tutti gli elementi per demolirli singolarmente perché tale manovra contrasta con i criteri generali di valutazione degli elementi probatori non senza aggiungere che per la valutazione dei riscontri non valgono le regole dettate in materia indiziaria.

Anche per le restanti doglianze valgono le considerazioni di carattere generale.

Specificatamente per FIDANZATI GAETANO la sentenza impugnata ha tenuto presente il fatto che già nel 1970, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, a Milano, vennero fermati TOMMASO BUSCETTA, SALVATORE GRECO, GERLANDO ALBERTI, GAETANO BADALAMENTI, GIUSEPPE CALDERONE; le accuse di BUSCETTA a sentire il quale GAETANO FIDANZATI, conosciuto in carcere a Palermo, era personaggio mafioso vicino a GIUSEPPE BONO; quelle si S. CONTORNO, al quale l'imputato aveva raccontato di aver invitato ANTONINO GRADO a presentarsi a Palermo durante la guerra di mafia, la propalazione di S. CALZETTA secondo il quale l'imputato era mafioso di rispetto; il racconto di A. FRAGOMENI che aveva riferito come nel 1979, in

*Palermo*

un ristorante nel centro di Milano aveva acquistato dall'imputato 3 Kg. di eroina e 2 di cocaina; la deposizione di G. MELLUSO che aveva conosciuto in carcere l'imputato ed apprese da lui la partecipazione al gruppo mafioso allora dominante a Palermo; quelle di A. EPAMINONDA che aveva appreso da NELLO PERNICE che l'imputato era uomo d'onore e aveva partecipato sia ad una riunione, nel corso della quale si parlò, di problemi di organizzazione mafiosa, e poi ancora alla festa di battesimo del figlio di FRANCO TURATELLO cui erano stati invitati solo uomini d'onore ed esponenti della malavita; l'accusa di P. D'AMICO secondo cui l'imputato era addetto ai rapporti tra mafia e camorra; quelle di M. INCARNATO che conobbe l'imputato nel 1980 in occasione di una riunione tenutasi a Marano di Napoli nella villa dei NUVOLETTA; le dichiarazioni di M. MANNOIA che aveva indicato nell'imputato un esponente della famiglia di BOLOGNETTA.

In aggiunta a tutto ciò anche gli episodi di traffico di cui alla sentenza 13.11.85 nella Corte di Appello di Torino, sono stati ritenuti fatti

specifici rispetto alle presenti imputazioni che riguardano il collegamento tra le cosche della Sicilia e quelle della Lombardia e denotano che la condotta dell'imputato aveva un raggio d'azione più vasto di ciascuna delle singole associazioni.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) violazione dell'art. 416 bis C.P., in particolare circa la sussistenza degli elementi essenziali nel reato; mancanza di prova circa la condotta tipica e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; si sostiene che i riscontri che non abbiano le caratteristiche di cui alla norma citata non possono essere ritenuti validi;
- 2) vizio della motivazione sulla permanenza vincolo;
- 3) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità;
- 4) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.11.85.

Ricorre anche il P.G. deducendo la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto in via

automatica la continuazione tra il reato di cui all'art. 416 C.P. e quello di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questo ricorso del P.G. è infondato perché, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, propone solo questioni di fatto.

Infondato, è, però, anche il ricorso dell'imputato. Quanto al motivo sub 4, la Corte del merito, con coerente accertamento di fatto, ha ritenuto che le imputazioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino 13.11.85 attenevano ad episodi specifici limitati nel tempo e nello spazio, mentre la contestazione attuale riguarda un più vasto traffico che trae origine dal trasferimento degli stupefacenti dalla Sicilia e dalla conclamata situazione di predominio nella vendita di stupefacenti in Lombardia ed in genere nel nord Italia.


Per il resto, valgono le considerazioni che attengono a questioni di carattere generale; non senza ricordare che la responsabilità del ricorrente nella commissione dei reati addebitati

risulta ampiamente provata dalle numerose chiamate in correità e da altri elementi ritenuti, con accertamento di fatto, altamente significativi.

A carico specifico di FIDANZATI GIUSEPPE la sentenza impugnata ha ritenuto pieni di significato oltre gli elementi comuni, le dichiarazioni di G. MELLUSO che apprese in carcere da GAETANO FIDANZATI che anche il fratello Giuseppe era coinvolto nel traffico della droga; il fatto che era stata, poi, intercettata una telefonata tra BONO ALFREDO e CAMERANO GIORGIO dalla quale si ricavava che anche l'imputato era dedito al traffico della droga e le accuse di A. EPAMINONDA che ricorda di avere incontrato l'imputato, che era in compagnia del fratello Gaetano, in una riunione riguardante affari di crimine.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione sulla responsabilità, in particolare in ordine alla esistenza del vincolo associativo sul rilievo che sarebbe stata ritenuta una sorta di responsabilità familiare mentre non si è esaminata l'attendibilità dei vari pentiti;



2) violazione di legge circa la sussistenza delle aggravanti oggettivamente ritenute.

3) vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e alla misura di sicurezza.

Ricorre pure il P.G. che denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per avere ritenuto la sentenza impugnata la continuazione tra i vari reati in materia di droga.

Quest'ultimo ricorso propone palesemente questioni di fatto ed è perciò infondato, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

E' infondato anche il ricorso dell'imputato. La prova della esistenza del vincolo associativo risulta sia dalla dimostrata esistenza del vincolo familiare associativo che, come tale, appare ancora più pericoloso, sia dalle acquisizioni processuali relative al tipo e alla natura dell'attività esercitata dall'imputato (importazione, trasformazione, trasporto, esclusiva della vendita di droga in alcune zone).

La responsabilità dell'imputato, inoltre, non viene

afferzata solo in base al vincolo familiare, posto che la sentenza si preoccupa non tanto di indicare la responsabilità del clan FIDANZATI, ma puntigliosamente di individuare i singoli elementi di responsabilità individuale.

Per le restanti doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

A carico specifico di FIDANZATI STEFANO la sentenza ha considerato oltre gli elementi comuni, il fatto che il 26.7.82 l'imputato venne arrestato a Palermo mentre si trovava in compagnia di BIAGIO MARTELLO, ANTONINO ENEA e GIUSEPPE BONO (l'imputato era alla guida di una vettura di proprietà dell'ENEA); le accuse di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato, a differenza dei fratelli, apparteneva alla famiglia di S. Giuseppe Jato; le dichiarazioni di ANTONINO FEDERICO che ha parlato del carisma notevole che l'imputato esercitava in carcere; quelle di A. EPAMINONDA che conosceva l'imputato quale uno dei capi del traffico di stupefacenti a Milano, e, infine, quelle di M. MANNOIA a sentire il quale Stefano era uomo d'onore come Gaetano.

L'imputato con il presente ricorso denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, ritenuta sulla base di considerazioni generiche attinenti all'intera famiglia e senza tener conto che il procedimento penale relativo all'arresto del 26.7.82 si concluse con l'assoluzione piena innanzi all'A.G. di Torino che l'aveva accusato di traffico di stupefacenti;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti affermata senza prove dirette;
- 3) vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P. affermato senza prove specifiche ma sulla base della sola presunzione di continuazione nella condotta associativa;
- 4) vizio di motivazione circa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis C.P.;
- 5) vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione tra tutti i reati;
- 6) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.



Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. perché non era applicabile, a suo avviso, la continuazione fra tutti i reati. Ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il P.G. ricorrente ha proposto solo questioni di fatto onde il ricorso deve essere respinto.

Per lo stesso motivo va respinto anche il ricorso dell'imputato.

E' stata fornita la prova della comunione di vita dell'imputato con molti soggetti mafiosi e l'assoluzione nell'altro processo non smentisce siffatta circostanza.

Nel resto, la prima chiamata in correità, corredata dai riscontri obiettivi e da altre chiamate, fornisce la prova della sussistenza dei veri reati.

Per la doglianza di cui al motivo sub 5 non risulta dalla sentenza che la relativa questione sia stata proposta in appello.

Per tutte le altre censure valgono le considerazioni di ordine generale.

FINAZZO EMANUELE.

Condannato anche lui per ricettazione continuata, così modificato il capo 10, ricorre deducendo che mancava qualsiasi correlazione tra il reato associativo contestato in origine e la ipotesi della ricettazione già ritenuta in primo grado, e che non era, comunque, evidente il dolo richiesto. Altro vizio della sentenza impugnata viene indicato nella contraddizione che emergeva nell'analisi delle acquisizioni istruttorie relative alla disponibilità di danaro e al riconoscimento effettuato dal GASPARINI.

Il ricorso è infondato.

I rilievi svolti dal ricorrente circa la incensuratezza dei figli del BADALAMENTI, ai quali era solito accompagnarsi, e circa la mancanza di una prova certa sul maneggio di somme di provenienza illegittima, non fa individuare alcun vizio logico o giuridico della motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ha ricavato la certezza che l'imputato fosse lo strumento per la "ripulitura" dei ricavi dell'organizzazione mafiosa, dal collegamento di molteplici elementi

*Male*

dal significato illuminante. L'imputato era socio in diverse imprese, non aveva alcuna attività lavorativa seria eppure risultava avere effettuato rilevanti impieghi di somme per centinaia di milioni, lo stesso FINAZZO aveva ammesso di essere solo camionista, di non capire nulla di finanza e di società e di avere acquistato un terreno senza nulla aver pagato, altri soci erano appunto i figli del BADALAMENTI e l'amministratore della Sifac era un commercialista ritenuto al servizio dei corleonesi.

Trattasi, come appare evidente, di un ragionamento coerente e corretto e soprattutto privo di dimenticanze o di salti logici.

Di fronte a ciò i rilievi del ricorrente propongono chiaramente solo una diversa interpretazione delle singole circostanze di fatto.

FIorenza Vincenzo.

Condannato in grado di appello solo per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti ricorre deducendo violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il profilo che non doveva essere

data credibilità alla chiamata in correità dei pentiti ANSELMO e CONIGLIO, e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure non possono trovare accoglimento.

Quanto alla prima occorre sottolineare che essa rimane confutata in base alle considerazioni relative alla effettiva portata del comma 3 dell'art. 192 citato, svolte nella parte dedicata alle questioni generali.

La norma non risulta violata neppure in sede di valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ed infatti la Corte del merito ha ricavato il convincimento della responsabilità del ricorrente non solo dalla convergenza sostanziale delle dichiarazioni dei due pentiti ma altresì da altri elementi significativi quali il versamento di somme rilevantissime (80 milioni di lire) al LUCCHESI e l'incarico di corriere affidato all'imputato. La Corte del merito ha anche chiarito punto per punto tutti i dubbi manifestati dalla difesa circa la esatta identificazione dell'imputato e circa il



versamento effettivo delle somme al LUCCHESE.

La motivazione ora riassunta appare completa, logica e coerente.

Quanto alla seconda censura basta osservare che la Corte del merito ha espressamente considerato che non emergevano elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, così collegandosi chiaramente alla ricostruzione del ruolo del FIORENZA fatta in punto responsabilità.

A GAETA GIUSEPPE è stata confermata in appello la condanna per il reato continuato di associazione a delinquere (artt. 416 e 416 bis C.P.) con l'aggravante del nr. 2 della seconda disposizione.

La sentenza impugnata pone a base della ritenuta responsabilità le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE, M. MANNOIA i quali riferiscono che l'imputato era il capo della famiglia di Termini Imerese.

In particolare ha dato rilevanza a quelle di BUSCETTA che in occasione del furto di un autocarro, subito dai suoi nipoti, e, su sollecitazione di costoro, si era rivolto, a mezzo

di una terza persona, al GAETA, proprio allo scopo di ottenere la restituzione della refurtiva. Il GAETA gli aveva fatto sapere di non poter accogliere la sollecitazione perché i nipoti si erano rivolti anche alla polizia. La sentenza ha pure posto in evidenza particolare il racconto di CALDERONE laddove ha aggiunto che l'imputato era beneficiario di un "pizzo" pagato dai COSTANZO per dei lavori sempre in Termini Imerese.

Ricorre l'imputato denunciando:

- 1) vizio di motivazione sull'attendibilità pentiti e sull'affermazione di responsabilità, posto che non è provata la esistenza di una famiglia di Termini Imerese;
- 2) vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 416 bis C.P.;
- 3) vizio di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo l'entrata in vigore della legge 646/82;
- 4) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre pure il P.G. denunciando all'opposto vizio

di motivazione in ordine alla quantità minima della pena irrogata, ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il discorso della Corte di merito al riguardo è privo di vizi logici o giuridici.

Del pari però deve essere respinto il ricorso dell'imputato.

Esistono precise e ripetute chiamate di correo che tutte identificano l'imputato nel capo della famiglia di Termini Imerese. Sintomatica è la vicenda raccontata dal BUSCETTA dalla quale implicitamente risulta la detta la qualifica del GAETA. La sentenza ha motivato anche circa le riserve ed i tentativi di ritrattazione dei testi sul punto.

Viene altresì persuasivamente spiegata dalla sentenza impugnata la ragione per la quale i COSTANZO avrebbero pagato il "pizzo" all'imputato anche dopo la morte di CALDERONE. E, a comprova, sono stati evidenziati i rapporti di affari con il CALO' ed il TOMMASO SPADARO, come risultava dai titoli rinvenuti ed intestati a persone di fiducia dei predetti. Lo stesso GAETA figurava beneficiario

di alcuni assegni di taglio fisso (da Lit. 5.000.000 cadauno), richiesti da SALVATORE MARSALONE e negoziati da vari esponenti mafiosi.

Quanto alla permanenza del vincolo basta richiamare le osservazioni generali iniziali e rilevare che nel ricorso non viene allegato alcun dato o circostanza che provi in modo inequivoco l'esistenza di un fatto positivo significativo del distacco deciso e volontario dell'associazione.

GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE.

In appello è stata ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22 (assorbito il capo 38).

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di GIUSEPPE DI CRISTINA secondo il quale l'imputato rappresentava una vera e propria base logistica di LEGGIO LUCIANO in Sicilia (DI CRISTINA si riferiva proprio all'imputato avendo fornito all'uopo inequivoche indicazioni); il fatto che il ricorrente era intervenuto al matrimonio di un nipote di SALVATORE RIINA e inoltre risultava l'intestatario del



contratto di fornitura di energia elettrica di un appartamento ove venne arrestato il latitante LEOLUCA BAGARELLA; l'altro fatto che un autocarro della soc. MAFEDI facente capo al clan MADONIA; e poi le dichiarazioni di LEONARDO VITALE secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di S. Lorenzo; le accuse di BUSCETTA che apprese da BONTATE e BADALAMENTI che l'imputato era un pericoloso uomo d'azione della famiglia di RESUTTANA; quelle di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di S. Lorenzo ed anzi, per un certo periodo, ne era stato il capo; le ulteriori dichiarazioni di S. ANSELMO che ebbe a riferire che l'imputato faceva parte della famiglia S. LORENZO - RESUTTANA dei MADONIA e che più volte lo aveva visto con il fratello VINCENZO ANSELMO, con GIUSEPPE SPINA e con SALVATORE CONIGLIO in occasione di ordinazioni di partite di droga che il GAMBINO era in grado di fornire in breve tempo; ancora i riferimenti di CALDERONE che accusava l'imputato essere l'ombra di S. RIINA anche nei traffici di droga e infine le

accuse M. MANNOIA che ha posto in evidenza il notevole spessore criminale del soggetto.

Il ricorso dell'imputato denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata sulla base di elementi illogici, privi di valore e contraddittori;
- 2) violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena.

Con i motivi aggiunti ha lamentato il totale difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982, e in ordine alle attenuanti generiche e alle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P.

Anche il P.G. denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati associativi e quelli in tema di droga, ma lo stesso P.G. di udienza ha dovuto ammettere che sotto tale profilo la sentenza non presenta vizi logici o giuridici.

Va respinto peraltro anche il ricorso dell'imputato.

Le molteplici e precise chiamate di correo risultano tra loro convalidate e confortate altresì da indizi significativi, quali la proprietà dell'autocarro usato dalla MAFEDI e l'intestazione del contratto di fornitura della energia elettrica, già ricordato. Anche l'aver partecipato al matrimonio di un nipote del RIINA sta a significare la considerazione che costui aveva nei confronti del GAMBINO e giustifica l'affermazione del CALDERONE.

Quanto alla pena, la sentenza, anche se succintamente, ne ha indicato la conformità e la proporzione in relazione al fatto associativo ed alla consistenza del sodalizio.

Quanto ai motivi aggiunti la parte attinente alla persistenza del vincolo rimane confutata in base al richiamo alle considerazioni di carattere generale iniziali le quali hanno condiviso il principio accolto dalla Corte di secondo grado secondo cui la permanenza è interrotta solo dalla emergenza di un fatto positivo e di inequivoca significato che provi il ritiro del consenso all'associazione. E di



tale fatto positivo nessuna allegazione è fatta dal  
ricorrente.

Anche per la parte che concerne le attenuanti  
generiche e le aggravanti è sufficiente richiamarsi  
alle suddette considerazioni di carattere generale  
e rilevare, in conseguenza, che il percorso logico  
seguito dalla Corte del merito emerge per  
collegamento alla minuta ricostruzione del fatto e  
del ruolo svolto dal ricorrente.

Per GAMBINO GIUSEPPE la Corte di secondo grado ha  
unificato per la continuazione il capo 10  
(assorbendo il capo 1) ai reati già giudicati con  
sentenza del 3.5.85 della Corte di Appello di  
Palermo.

La sentenza impugnata ha considerato che la  
sussistenza del vincolo associativo con i fatti  
giudicati con la sentenza sopra richiamata era  
desumibile dalla accertata partecipazione del  
ricorrente nell'omicidio di PIETRO MARCHESE,  
delitto di sicura matrice mafiosa. A conferma di  
tale certezza ha poi osservato che M. MANNOIA aveva  
riferito che gli esecutori di tale omicidio avevano

avuto solenne investitura in carcere.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e violazione dell'art. 90 V.C.P.P.; si sostiene che la partecipazione al delitto MARCHESE non può fornire la prova della sussistenza del vincolo associativo anche perché, sul punto, le dichiarazioni dei pentiti non sono credibili;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre anche il P.G. deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione; ma lo stesso P.G. di udienza ha rilevato che anche per tale punto la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico.

Del pari vanno peraltro respinte anche le censure dell'imputato. Esse così come sono articolate, rappresentano solo una contestazione di fatto, in contrasto con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Inoltre, non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. essendo stata

dimostrata la persistenza del vincolo associativo fin dopo la data della prima sentenza.

La unicità del disegno criminoso è stato, anche se sommariamente, motivata in modo persuasivo.

GELARDI MARIO.

Ricorre per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati, già in primo grado, i capi 1 e 10 della rubrica.

Deduce motivazione apparente in ordine all'affermazione di responsabilità e in punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata ha dedotto il fatto della ricettazione e la consapevolezza illecita delle cose ricevute, da tutta una serie di elementi aventi un preciso significato accusatorio, quali l'improvviso arricchimento, ammesso dallo stesso imputato e che non si conciliava con il modesto giro di affari e con il limitato numero di clienti della società Mafedi, la negoziazione di numerosi assegni provenienti da soggetti mafiosi e l'esborso di tasca propria del prezzo di un terreno

*Scrittura manoscritta*

acquistato da un figlio di FRANCESCO MADONIA.

La rivisitazione sottile e minuziosa di tutti i particolari di fatto, tenuti presenti dalla Corte del merito, al fine di dimostrare che non era stata adeguatamente motivata la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali di cui innanzi, significa solo un rifacimento del giudizio di fatto ma non indica alcun vizio logico o una qualche incompletezza o contraddizione della motivazione.

Quanto alla motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche basta richiamare, ancora una volta, il collegamento ovvio con gli elementi di pesante responsabilità e pericolosità evidenziati nella ricostruzione del fatto.

GERACI ANTONINO (detto Nenè).

E' stato condannato, in esito al giudizio di appello, per il solo reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito in esso il capo 1), rimanendo assolto da ogni altra imputazione.

Ha proposto ricorso, con motivi separatamente redatti e con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e l'erronea



valutazione dei collaboranti BUSCETTA, MASALA, CALDERONE, MARINO MANNOIA, nonché di DI CRISTINA, in realtà inattendibili per interne insufficienze e contraddizioni, per la natura "de relato" e per il difetto di riscontri; il difetto di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, sulle ritenute circostanze aggravanti, sul diniego alle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Nei confronti dell'imputato ha proposto ricorso il P.G. di Palermo, per difetto di motivazione, oltre che in ordine alla esclusa partecipazione all'omicidio del DI GIULIANO (motivo già esaminato precedentemente da questa Corte regolatrice), altresì per la misura della pena inflitta in ordine al reato residuo.

I ricorsi non hanno fondamento.

Le doglianze dell'imputato, riproposte in analoghi termini nella discussione orale, si sono incentrate, come si è detto, sulla violazione della succitata norma processuale e, sotto un secondo e consequenziale profilo, sulla divaricazione, in

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'G. M. M. M.' or similar, with a large initial 'G' at the top and several loops below.

ogni caso, tra i principi fissati dallo stesso giudice del merito in punto di metodologia della prova, per la parte inerente alle dichiarazioni dei collaboranti, e l'applicazione fattane in concreto.

Ora, per quanto riguarda la varia problematica sorta nel procedimento attorno alla norma suddetta, non può che farsi rinvio alle osservazioni formulate da questa Corte in termini generali, che hanno già chiarito la legittimità delle risoluzioni del giudice d'appello.

Per quanto attiene all'altro profilo, riguardante il concreto apprezzamento delle fonti della prova, si rileva che la sentenza impugnata ha utilizzato una pluralità di indicazioni di autonome provenienze, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di cariche elevate non soltanto nell'ambito locale (la "famiglia" di Partinico, di cui era capo), ma a più alto livello, rivestendo egli, secondo gli assunti, la posizione di componente della "commissione". I dichiaranti hanno riconosciuto l'immagine fotografica di GERACI, così



eliminando qualsiasi possibilità di dubbio sull'identità della persona da essi conosciuta o vista in particolari circostanze. E l'appartenenza, da molti anni, dell'imputato al mondo mafioso è stata riscontrata anche sulla base di remote notizie di polizia, da cui è risultato che il 6.2.62 egli era stato identificato in Roma, presso l'hotel Cesari, assieme a COPPOLA DOMENICO (nipote del famoso FRANK COPPOLA, è indiziato come appartenente alla cosca di Partinico) ed a GAETANO BADALAMENTI, e che il giorno seguente era giunto nello stesso albergo il BUSCETTA: circostanza, quest'ultima, ritenuta giustamente riscontrante l'affermazione del collaborante (tra le altre da lui provenienti, di diverso tenore, assunte in ricorso a comprova della sua inattendibilità) di aver personalmente conosciuto l'imputato.

Altro ed indiretto riscontro è derivato dalle parole della nota BONO BENEDETTA, già amante del mafioso agrigentino COLLETTI CARMELO, che ha posto in evidenza l'influenza esercitata dal GERACI in certi ambienti, e che lo rendevano destinatario di

"raccomandazioni" di vario genere.

Il materiale accusatorio, è stato censurato dal ricorrente che, con accurata analisi tesa a frantumare e a isolare ogni circostanza, ha inteso dimostrare l'inattendibilità di ciascuna voce accusatoria, denunciandone intrinseche debolezze, sotto l'aspetto - come si è detto - della mancanza di certezza rappresentativa o della presenza di contraddizioni tra le singole parti di ciascuna deposizione.

Ma, senza necessità di più dettagliato esame, che rischierebbe di tramutarsi in un ammissibile confronto sul merito, si può dire che la critica è inficiata in radice dal suo stesso criterio disaggregante, né, infatti, essa riesce a travolgere il fatto che dati provenienti da fonti disparate e raccolti in momenti diversi, abbiano finito con il mostrare una illuminante coincidenza nella indicazione del ruolo rilevante rivestito dal GERACI nella consorceria mafiosa, riconfermando, così, per linea autonoma, la proiezione probatoria che già si poteva intuire sulla base di quelle non

recenti notizie di polizia.

Ammesso pure che, nel contesto delle narrazioni dei collaboranti ed anche all'interno di esse, si possano indicare smagliature e discrasie di un qualche peso, la prova della loro sostanziale affidabilità è stata correttamente derivata dalla complessiva convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali che, nell'omogeneo risultato d'insieme, inducono a fare superare le eventuali dissonanze superficiali, la cui origine accidentale ed involontaria ne resterebbe parimenti dimostrata. Né il ricorso, comunque, ha dato smentita di quella vicinanza, facilmente interpretabile anche quale comunanza almeno di milizia delittuosa, che il ricordato accertamento di polizia pone indubbiamente in luce, menzionando anche la partecipazione del BUSCETTA, che è stata poi valorizzata logicamente, come garanzia di effettiva conoscenza delle cose dette.

Sono sufficienti questi rilievi per il rigetto delle doglianze, che va esteso anche alla censurata appartenenza del ricorrente all'associazione

mafiosa dopo la data suindicata; ed al riguardo va qui ribadito che, nel difetto di argomenti conducenti almeno a un indizio di rescissione effettiva e definitiva del vincolo, non era necessario che la sentenza indugiasse al riguardo, bastando per tutti ed anche per il GERACI, il riferimento alle esposizioni di generale riferimento, collocate nella parte generale.

Altrettanto deve dirsi quanto alle ritenute aggravanti, la cui sussistenza nel caso specifico la Corte ha indirettamente dimostrato con l'accertamento della funzione direttiva ascritta all'imputato.

Quanto al ricorso del P.G., l'infondatezza ne è palese, poiché la Corte nel rideterminare la pena relativamente al residuo reato, ha mostrato di raccordarla anche all'alleggerita posizione dell'imputato e alla importanza decrescente della sua partecipazione mafiosa.

Per GRADO GAETANO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per tutti i reati contestati ai capi 1,10, 13 e 22 già unificati nel vincolo

della continuazione, in primo grado.

La stessa conferma per i soli capi 13 e 22, sempre con la continuazione, è stata pronunciata per GRADO GIACOMO.

Per GRADO SALVATORE, invece, la Corte di secondo grado ha assorbito il capo 1 nel capo 10 e ha unificato i capi 13 e 22 in continuazione ai reati già giudicati con sentenza del 19.2.86 della Corte di Appello di Venezia.

In continuazione alla stessa sentenza sono stati unificati i capi 13 e 22 per GRADO VINCENZO.

Le posizioni dei quattro sunnominati fratelli vengono esaminate congiuntamente solo per la parte dei rispettivi ricorsi che propongono una eccezione comune a tutti.

Si assume in maniera conforme che doveva essere ritenuta in appello l'avvenuta loro dissociazione dall'attività di stampo mafioso e, per conseguenza l'avvenuta cessazione del vincolo associativa a loro carico, una volta che agli atti era stato acquisito, come dato certo, che essi erano stati costretti, per sfuggire alla caccia spietata della



fazione dei vincenti, a trasferirsi precipitosamente e di nascosto in Spagna. L'uscita dal territorio di azione dei consoci dimostrava, in modo inequivoco, che non poteva più sussistere, da quel momento, la volontà di rimanere e di agire nell'associazione.

Ad avviso di questa Corte regolatrice la questione appare preclusa perché, per quanto è dato ricavare dagli atti, la relativa doglianza non risulta proposta con i motivi di appello.

Comunque, la sentenza impugnata, ha preso in esame la questione e, con accertamento di fatto, ha escluso la sussistenza della dissociazione sostenendo che i GRADO ripararono all'estero per motivi precauzionali e non già per dissociarsi.

La desistenza, allora, non può dirsi volontaria: perché tale è solo quella in cui la condotta dell'agente si determini autonomamente al di fuori di cause esterne che ne vincolino la libertà. E' vero che la desistenza non deve essere spontanea né determinata da motivi morali, ma certo deve essere volontaria, donde la irrilevanza di un

*M. M. M.*

accantonamento forzato causato da persecuzioni interne.

A dimostrazione della mancanza di tale distacco volontario basta, peraltro, ricordare, che la sentenza ha accertato che, anche dopo il trasferimento in Spagna, i ricorrenti ebbero a tenere riunioni di indubbio significato mafioso e continuarono a intrattenere rapporti con altri imputati.

Col che rimane superata anche la questione relativa alla permanenza del vincolo.

Per quanto riguarda i motivi particolari a ciascuno degli imputati si osserva quanto a GRADO GAETANO che la sentenza impugnata ha considerato che RODOLFO AZZOLI, trafficante internazionale di stupefacenti, riferisce che la famiglia GRADO, imparentata con CONTORNO, gestiva il traffico a Milano ed ebbe rapporti anche con GAETANO GRADO, conosciuto attraverso il fratello Antonino.

La sentenza poi ha valorizzato le accuse di SALEH SAMI che conobbe l'imputato quale trafficante di droga sulla piazza di Milano e ha ricordato che i

GRADO erano in contatto con elementi della malavita turca e, in particolare, con WAKKAS. Ha menzionato anche le accuse di BUSCETTA che conobbe l'imputato in carcere e lo ricorda come uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE. La sentenza ha poi fatto affidamento sulle dichiarazioni di CONTORNO il quale riferì che l'imputato, suo parente, era uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE; su quelle di CALDERONE che ebbe anche lui a conoscere l'imputato incontrato in ogni occasione relativa a riunioni di mafia e di traffici e cita in particolare l'episodio della consegna di 1 Kg. di cocaina da tal BONSIGNORE ai GRADO, presente anche l'imputato e infine sulle ulteriori accuse di M. MANNOIA che ricorda il notevole spessore criminale di tutti i fratelli GRADO.

L'imputato lamenta:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto nessuno dei chiamanti parla di Gaetano, e violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle accuse;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla denegata



desistenza dall'associazione;

3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena e alla mancata revoca delle misure patrimoniali.

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso lo stesso P.G. di udienza la sentenza impugnata non presenta sul punto alcun vizio logico o giuridico.

Del pari però non risultano fondate le censure dell'imputato.

Per quanto riguarda le singole dichiarazioni dei chiamanti, la sentenza ha risposto e motivato in modo completo, coerente e persuasivo, per cui non può parlarsi di vizio di motivazione e, tanto meno, di travisamento del fatto.

Inoltre la stessa sentenza non accomuna tutti i GRADO in unica motivazione, ma per ciascun ricorrente indica partitamente gli elementi a carico ritenuti significativi e probatori.

Quanto alla doglianza relativa alla continuazione

si ricorda che il beneficio è stato concesso, tanto che sul punto ha proposto ricorso il P.G..

In ordine alle questioni accessorie il pensiero della Corte dell'appello va individuato, per collegamento, secondo il criterio affermato nella parte generale, con le minuziose correlazioni che sono state evidenziate nella ricostruzione del fatto.

L'infondatezza del ricorso tuttavia non preclude l'esclusione d'ufficio già rilevata della aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 con la conseguente eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione.

La sentenza impugnata va, quindi, per questa sola ragione, annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

Per GRADO GIACOMO la sentenza di appello evidenzia che, attraverso gli accertamenti bancari, è emerso che l'imputato era colui che gestiva il movimento finanziario relativo ai traffici di droga dell'organizzazione di appartenenza. Infatti era l'autore di tutte le operazioni effettuate su un



conto corrente presso una banca di Palermo, fittiziamente intestato alla madre. Inoltre su detto conto risultavano essere affluite dall'Italia settentrionale somme per importi ingenti ed altri titoli. Tali provviste erano state poi utilizzate per acquistare immobili e per finanziare imprese edili. L'imputato è stato, quindi, ritenuto il consulente finanziario del gruppo.

Inoltre, valutati tutti gli elementi, è stato escluso che potesse parlarsi di una semplice ricettazione, essendo emersa una attività non occasionale, ma sistematica, di supporto finanziario secondo un preciso piano di investimento.

Insorge l'imputato denunciando:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, affermata solo sulla base della presunta associazione con i fratelli;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 75

della citata legge, dovendosi al più ravvisare i delitti di ricettazione e riciclaggio;

3) vizio di motivazione quanto alle ritenute aggravanti di cui ai nn. 2 dell'art. 74 e 4 e 5 dell'art. 75 della citata legge;

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena;

5) errore materiale giacché solo in motivazione si parla di casa di lavoro, e violazione di legge in quanto la libertà vigilata andava limitata ad un anno e mezzo e non fissata in 3 anni come, invece, era avvenuto.

Anche il P.G. lamenta la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della citata legge sugli stupefacenti. Ma in conformità a quanto osservato dal P.G. di udienza si deve rilevare che la sentenza è immune sul punto da vizi logici e giuridici.

Del pari non si possono accogliere le censure dell'imputato. Correttamente è stato ritenuto il

concorso nella associazione mafiosa (con esclusione della ipotesi della ricettazione e, implicitamente, di quella di riciclaggio) posto che la accertata e completa disponibilità verso l'associazione illegale è stata valutata quale contributo cosciente e volontario e causale determinante su cui tutti gli altri soci potevano contare. L'imputato, quindi, "partecipava" all'associazione secondo le proprie capacità e secondo il ruolo che gli era stato assegnato.

Per gli stessi motivi si giustifica la condanna per i reati di spaccio degli stupefacenti; poiché l'imputato si dedicava alle operazioni finanziarie del traffico e, quindi, necessariamente curava rapporti di scambio con i fornitori stranieri della droga e con gli acquirenti. E poiché tale cura si svolgeva sistematicamente; esattamente l'accusa non poteva essere ridotta al solo profilo del maneggio di danaro "sporco".

Per ciò che attiene ai pretesi errori materiali, basta rilevare che in concreto non poteva essere applicata la misura dell'assegnazione alla casa di



lavoro perché il dispositivo della sentenza impugnata non ne fa menzione, onde la inammissibilità della doglianza. E, al riguardo della libertà vigilata, occorre dire che, a norma degli artt. 229 e 230 C.P., la durata minima non può essere inferiore a tre anni quando vi è stata condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a dieci anni, ma non è stabilita la misura massima né in questo né in altre ipotesi.

Per le altre doglianze valgono le considerazioni di ordine generale.

Per GRADO SALVATORE la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di WAKKAS che ha avuto contatti con l'imputato ( e con GIOVANNI ZARCONI) allo scopo di concordare varie consegne di droga e dei relativi pagamenti; quelle di ASAM AKKAYE che partecipò ad una riunione tra l'imputato e il turco IVAN GOLIC avente ad oggetto l'acquisto di una partita di morfina; le altre di AZZOLI, a sentire il quale i GRADO effettuarono svariati investimenti in Spagna con i proventi dell'attività del traffico



e aprirono perfino un conto bancario intestato proprio all'AZZOLI ma sul quale operava liberamente SALVATORE GRECO; le accuse di TOTTA GENNARO secondo il quale l'imputato era un grosso trafficante sulla piazza di Milano e nel 1979 aveva partecipato con i fratelli ad una riunione con i trafficanti turchi in un albergo di Milano; quelle di S. CONIGLIO che ebbe a rifornirsi di droga presso SALVATORE GRECO; quelle ancora di A. PASTURA che ha riferito che l'imputato era titolare di un laboratorio in Sicilia ove avveniva la trasformazione della morfina in eroina.

La Corte dell'appello non ha mancato di notare che il BUSCETTA era stato alquanto titubante ma ha superato l'apparente intoppo osservando che lo stesso non aveva interesse a coinvolgere l'amico BONTATE nei traffici di droga, corroborando la deduzione con la parola del MANNOIA il quale aveva precisato che nel 1979 l'imputato venne affiliato, anzi "iniziato" presso la cosca di S. Maria di Gesù con una cerimonia tenuta nel fondo MOGLIANO e padrino era stato proprio S. BONTATE.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ex art. 416 bis C.P.;

2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;

3) vizio di motivazione quanto alla denegata dissociazione dopo il settembre 1982;

4) vizio di motivazione per quanto concerne la denegata continuazione;

5) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte Appello di Venezia;

6) vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e alla irrogazione delle misure patrimoniali.

Anche il P.G. ha denunciato la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Quello del P.G. fa solo questioni di fatto ma non indica alcun vizio logico o giuridico, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

In ordine al ricorso dell'imputato si osserva



quanto alla prima doglianza, che la chiamata in correità di M. MANNOIA ha trovato esatta conferma nel fatto che, scoppiata la guerra di mafia, l'imputato fu costretto a riparare precipitosamente all'estero onde non fare la fine del fratello. Il che dimostra logicamente il coinvolgimento nella associazione mafiosa e lo spessore del personaggio. La sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16.2.86 (divenuta ineccepibile in data 28.1.87) attiene ad un solo episodio, e cioè alla vendita di 1 Kg. di morfina avvenuta nel 1979, né v'è motivo di doglianza quanto alla continuazione con i fatti giudicati con la suddetta sentenza giacché il vincolo è stato riconosciuto.

Per le altre doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

Anche per GRADO VINCENZO, la sentenza pone a base della decisione le dichiarazioni di WAKKAS secondo il quale i fornitori turchi di stupefacenti rifornivano unicamente la famiglia GRADO; quelle di SALAH SAMI che ebbe a riferire che GRADO VINCENZO aveva intrattenuto stretti rapporti con i

trafficcanti turchi e siriani e gli incontri avvenivano in un bar di corso Vercelli, aggiungendo che una volta aveva assistito personalmente alle trattative per la vendita di 11 o 12 Kg. di morfina (nel 1979); le accuse di G. TOTTA che, stretto collaboratore dei GRADO, proprio dall'imputato aveva appreso i particolari relativi agli affari di mafia e droga e anch'egli aveva assistito ad alcune trattative tra i GRADO ed i fornitori turchi che consegnavano partite di centinaia di chilogrammi trasportate a mezzo di TIR e trasferite nei laboratori siciliani e vendute a Milano; sicché con piena cognizione di causa aveva potuto constatare che la villa dei GRADO, in Porto Ceresio, dopo la morte di Antonino divenne il punto di incontro dei mafiosi in fuga; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che si era rifornito, nel 1980, di eroina e cocaina da VINCENZO e SALVATORE GRADO; e quelle infine di A. PASTURA che conobbe in carcere a Trento VINCENZO GRADO e da costui seppe che tutti i tre fratelli GRADO avevano contatti con i fornitori della droga. L'imputato ricorre deducendo:

*mea*

1) vizio di motivazione in ordine all'entità della pena;

2) vizio di motivazione sul diniego della revoca delle misure patrimoniali;

3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. perché era stato condannato per lo stesso fatto dalla Corte di Appello di Venezia.

Anche il P.G. ricorre denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso anche il P.G. di udienza la sentenza sul punto è immune da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Anche le censure dell'imputato vanno respinte considerando che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 19.2.86, ha dichiarato l'imputato colpevole solo del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti sino al gennaio 1981, mentre il presente procedimento, oltre a riguardare un traffico molto più vasto ed esteso nel tempo, attiene anche al reato associativo.

Non si può parlare, pertanto, di identità del fatto.

Vanno considerate congiuntamente anche le posizioni di GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO e GRAVIANO GIUSEPPE tutti ritenuti in appello colpevoli solo del capo 10 in esso assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata con motivazione unica ha considerato essere elementi di responsabilità per tutti e tre gli imputati le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale i tre GRAVIANO (figli di MICHELE GRAVIANO, ucciso nella lotta di mafia ad opera dei perdenti) erano tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di BRANCACCIO; quelle di S. CALZETTA a sentire il quale i tre fratelli GRAVIANO erano affiliati alle cosche capeggiate dai SAVOCA e dagli SPADARO, frequentavano i "Bagni Virzi" unitamente ad altri affiliati e, in particolare, a GIUSEPPE BATTAGLIA, guardaspalle degli stessi GRAVIANO, ed a GIOVANNI DI GENNARO, membro del clan; le accuse di SINAGRA il quale riferì che i GRAVIANO erano legati ai SAVOCA e al DI GENNARO e che MICHELE GRAVIANO era stato ucciso dai

pendenti, per averlo appreso da CARMELO ZANCA; le concordanti rivelazioni di CALZETTA secondo cui i GRAVIANO erano molto legati a PIETRO VERNENGO che aveva molto imprecato quando apprese della morte di MICHELE GRAVIANO; quelle di M. MANNOIA secondo il quale tutti e tre i fratelli GRAVIANO, da lui personalmente conosciuti, erano uomini d'onore e che ha pure ricordato gli assetti carcerari, dimostrando che il vincolo era continuato anche durante la detenzione.

La sentenza evidenzia, inoltre, ad ulteriore riscontro, il fatto che DI GAETANO e SAVOCA erano stati sorpresi dalla polizia a bordo di una vettura di proprietà di BENEDETTO GRAVIANO e guidata da FILIPPO GRAVIANO, l'altro fatto che il 20.9.84 BENEDETTO GRAVIANO venne arrestato in un appartamento di Via Bandita ove erano nascosti preziosi di provenienza furtiva, ricavandosi da ciò la conferma delle frequentazioni continuate con altri personaggi di mafia, e infine il fatto che il 21.8.85 FILIPPO GRAVIANO venne arrestato in agro di CASTELDACCIA, nascosto in un casolare insieme a

GIOVANNI DI GAETANO.

Con motivi, anch'essi comuni, gli imputati deducono:


1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendosi a censura che i pentiti costituiscono fonti inattendibili e inquinate e non controllate, che le accuse sono state rivolte genericamente ai GRAVIANO né vi è stato un esame dalle posizioni singole, che le posizioni di ciascuno dei fratelli sono state erroneamente mescolate fra loro; che manca la prova della condotta tipica di partecipazione giacché non è dimostrato il contributo, anche se minimo, apportato alla associazione e manca altresì la dimostrazione circa la struttura unitaria delle condotte dei tre imputati, che erroneamente ha considerato la sentenza impugnata quali "altri elementi di prova" le ulteriori chiamate in correità.

2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che dovrebbe integrare solo gli estremi dell'art. 416 C.P..

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e all'applicazione della misura di sicurezza.

Ricorre anche il P.G. deducendo il vizio di motivazione in ordine all'intervenuta assoluzione dai reati in materia di stupefacenti, ma al riguardo è sufficiente replicare che la impugnata sentenza, con motivazione coerente, ha ritenuto non del tutto provata l'accusa circa il traffico degli stupefacenti e, in particolare, circa la esatta individuazione di chi, dei tre fratelli, si dedicasse a tale traffico.

Anche le censure degli imputati appaiono prive di fondamento. Ad esse si può brevemente rispondere considerando che la prova della partecipazione alla associazione è fornita dalle concordi parole di tutti i pentiti i quali sono stati precisi nell'individuare tutti e tre i fratelli quali associati e, inoltre, che la fattispecie di cui all'art. 416 bis è stata, in sostanza, normativamente costruita sulla falsariga di quella



di cui all'art. 1 della prima legge sulle misure di prevenzione risalente al 1965. La differenza sta tutta nella consistenza della prova, posto che la norma, più che descrivere fatti, elenca atteggiamenti e comportamenti ritenuti riprovevoli. La descrizione della associazione mafiosa, degli scopi e delle sue finalità esaurisce tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P..

Del pari, come ripetutamente si è rilevato, non occorre la prova specifica che da parte di ciascun membro si sia fatto ricorso al metodo mafioso (che non costituisce modalità di realizzazione della condotta tipica), essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Circa la permanenza nel vincolo, la Corte dell'appello ha valorizzato correttamente la dichiarazione di MARINO MANNOIA e ha pure ricordato che FILIPPO GRAVIANO era stato arrestato in latitanza il 21.8.85 e il fratello Benedetto il 20.9.84.

Le altre doglianze investono problemi di carattere generale.

La difesa ha eccepito numerosi travisamenti di fatto, ma la eventuale correttezza di alcuni dei rilievi svolti e relativi ad alcuni particolari, nulla toglie alla prova complessivamente inequivoca della responsabilità degli imputati che risulta dalla sentenza chiaramente dimostrata attraverso la valutazione di tutte le altre risultanze.

Anche GRAZIANO SALVATORE, ricorrendo avverso la conferma della modifica nel reato di estorsione delle contestazioni di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, deduce motivazione apparente per omessa considerazione di argomenti decisivi che escludevano la responsabilità e omissione della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

In contrario, però, si osserva che la sentenza impugnata si è basata sul racconto del VITALE GIOVANNI che aveva ottenuto, servendosi proprio delle pressioni costanti fatte dall'imputato, la vendita dal principe LANZA DI SCALIA della zona di terreno già condotta in affitto e, poi, ha ammesso di essere stato costretto, a sua volta, a vendere

*S. Salvatore*

al GRAZIANO a seguito della astuta ma anche minacciosa comparsa di costui al momento giusto (dopo i sistematici scarichi di rifiuti attuati da alcuni camionisti), nelle vesti di "portavoce" di amici. La Corte del merito ha considerato che il prezzo corrisposto al VITALE di Lit. 30.000 al mq. era del tutto irrisorio (quasi la metà di quello effettivo).

Contro questa ricostruzione coerente e appoggiata a circostanze storiche non dubitabili, perché fissate anche in un formale atto notarile, le censure invano credono di poter minare il filo logico della motivazione osservando che se VITALE era riuscito a ottenere per primo, in modo capzioso, il fondo del principe, era illogico, poi, ritenere che un estortore potesse diventare a sua volta destinatario della estorsione dell'imputato. Ma, come appare evidente, questa è una osservazione che rimane tale in quanto dall'azione, anch'essa subdola e illegittima, del primo acquirente non deriva affatto la necessaria esclusione di un'azione intimidatrice più forte posta in essere

successivamente a suo danno dal prevaricatore di più elevato livello che prima si era messo al suo servizio.

Del pari non indicano alcun vuoto logico i successivi rilievi che la deposizione dell'avvocato Noto divergesse dalla testimonianza di tale LO PICCOLI in ordine alla promessa del GRAZIANO della corresponsione di interessi oltre al prezzo, e che della pressione del GRAZIANO nulla il VITALE aveva riferito allo stesso professionista. Ed invero non esiste preclusione alcuna alla scelta di una delle due versioni mentre nessuna rilevanza ha il fatto che il cliente non si sia confidato in tutto con il proprio difensore. E ancora non ha valore decisivo che sia stata esclusa la partecipazione mafiosa del VITALE perché ciò non ha alcuna idoneità a escludere l'azione intimidatrice del GRAZIANO, mentre costituiscono solo un diverso apprezzamento del fatto l'affermazione, in censura, che non aveva alcun valore la ritrattazione del VITALE, e il rilascio di alcuni assegni a favore del GRAZIANO stesso.

Pervenuti al rigetto del ricorso deve, tuttavia, ricordarsi che di ufficio è stata rilevata la illegittimità della applicazione della interdizione legale perpetua che deve, invece, rimanere limitata alla durata di anni cinque. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

GRAZIOLI SERGIO.

In appello è stato ritenuto colpevole dei reati di cui al capo 20 (art. 75 della legge sugli stupefacenti) e al capo 51 (traffico di droga).

La sentenza impugnata in ordine alla eccezione di cui all'art. 90 V.C.P.P. (sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27.10.88) con la quale il GRAZIOLI è stato assolto dalla imputazione, ivi contestata, di traffico di stupefacenti, spiega le ragioni della diversità delle fattispecie. Nella contestazione del presente processo trattasi della cessione di 1 kg. di cocaina di cui al capo 51 della rubrica, mentre i fatti presi in esame dalla sentenza della Corte di Roma attengono a cessioni di eroina ovvero di diversi quantitativi di cocaina

*S. Grazioli*

risalenti ad epoche diverse.

Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio, la sentenza impugnata pone in evidenza le ragioni di connessione soggettivo e probatoria rispetto al procedimento che vedeva imputati, con il GRAZIOLI, GASPARE MUTOLO, FRANCESCO CANNIZZARO e GIUSEPPE FERRERA.

Del resto, proposto a suo tempo conflitto di competenza da parte della difesa, la Corte di Cassazione ebbe ad affermare senza tentennamenti la competenza di Palermo.

Quanto alla affermazione di responsabilità, la Corte del merito ha ritenuto fondate e credibili, con accertamento persuasivo, le dichiarazioni di MENDOZA, CASTILLO, DE RIZ e THOMAS, ponendo in rilievo la circostanza che il CASTILLO ed il MENDOZA avevano venduto al GRAZIOLI il chilogrammo di cocaina.

Circa le aggravanti, risulta, di fatto che l'associazione era formata da più di 10 persone e la rilevante quantità era in re ipsa.

Con il ricorso l'imputato ripropone la questione di

competenza e deduce inoltre:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità;
- 2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle contestate aggravanti;
- 3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione e alla misura della pena è stato riconosciuto infondato anche dal P.G. di udienza e la conclusione va condivisa perché la sentenza è del tutto corretta sul punto.

Del pari va respinto il ricorso dell'imputato. Sono infatti completamente coerenti e persuasive le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sia in ordine all'eccezione di incompetenza che quanto alla negata applicazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Nel resto trattasi di valutazioni in fatto non censurabili in questa sede perché adeguatamente motivate.

Dell'inammissibilità del ricorso di GRECO GIOVANNI si è già detto all'inizio della motivazione.

GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1954, si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di BUSCETTA che apprese da GAETANO BADALAMENTI che l'imputato era "combinato", aveva cioè prestato il rituale giuramento; quelle di CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di Ciaculli e si accompagnava ad altri mafiosi quali l'altro GIUSEPPE GRECO ed i PRESTIFILIPPO; le altre di CALDERONE a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore e ciò era avvenuto su richiesta del padre.

La sentenza evidenzia che in realtà, l'imputato viveva nell'ambito della criminalità organizzata all'ombra del genitore e si dedicava ad attività pseudo-artistiche.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio della motivazione.

Il ricorso dell'imputato denuncia genericamente un difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che, a suo avviso, sarebbe stata fatta senza offrire alcun valido aggancio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Calderone', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of the second paragraph.

Ed invero la sentenza impugnata, pur evidenziando il ruolo secondario svolto dall'imputato, non poteva non pervenire alla affermazione di responsabilità stanti le concordi dichiarazioni di tutti i chiamanti i quali ammettono che l'imputato venne, sì, coinvolto per volontà e desiderio del padre, ma in realtà fece effettivamente parte della associazione.

Si contesta, e' vero, la generica attendibilità dei pentiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nei confronti dell'imputato. Ma in contrario va rilevato che la valutazione della sentenza impugnata è conforme ai criteri accolti anche da questa Corte di legittimità nella parte generale.

GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1958, è stato anch'egli in appello ritenuto colpevole solo del capo 10 assorbito il capo. 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato anche per costui le numerose chiamate in correità. Ha ricordato le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di

*S. Valle*

Ciaculli e unitamente a VINCENZO BUFFA ed altri gli aveva fatto rituali presentazioni; le rivelazioni di CALDERONE che ha riconosciuto in fotografia l'imputato come colui che gli fu presentato proprio da MICHELE GRECO nella tenuta di FAVARELLA, aggiungendo che in quella occasione il MICHELE GRECO dichiarò di essere orgoglioso per l'applicazione di due giovani e cioè il proprio figlio e l'altro GRECO GIUSEPPE, suo nipote nato nel 1958 di cui è stato esaminato poc'anzi il proprio ricorso; le accuse di M. MANNOIA a sentire il quale è confermato che l'imputato era uomo d'onore affiliato alla cosca di Ciaculli.

A riscontro ulteriore la sentenza impugnata ha ricordato che nel febbraio del 1982 l'imputato era stato fermato a bordo di una macchina guidata da GIUSEPPE PRESTIFILIPPO, sulla quale viaggiava altra persona che si nascose il volto. La persona non venne identificata perché la macchina si dileguò. E nel maggio 1982 sempre l'imputato venne ancora fermato a bordo di una vettura pilotata da LORENZO TINNIRELLO e seguita da altra macchina nella quale

viaggiavano GIUSEPPE ZAZA e GIUSEPPE PRESTIFILIPPO.

L'imputato insorge denunciando:

- 1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P., sotto il profilo che mancano riscontri obiettivi;
- 2) violazione dell'art. 416 bis C.P. sotto il profilo della mancanza di prove circa la sussistenza di tale reato e vizi di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982;
- 3) vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

Le censure dell'imputato quanto alla questione della natura dei riscontri imposti dall'art. 192 N.C.P.P. sono in contrasto con i principi al riguardo accolti anche da questa corte regolatrice nella parte generale.

Quanto alle critiche rivolte alla motivazione della sentenza impugnata si osserva che esse non

*SAVARE*

forniscono validi agganci per ritenere l'esistenza dei vizi denunciati.

La chiamata di correo del CONTORNO è stata confermata da altre successive chiamate dello stesso tenore e da elementi obiettivi sintomatici. Inoltre, la stessa condotta, che per il suo contenuto integra tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P. rimane assoggettata sempre, sino al settembre del 1982, alla norma incriminatrice dell'art. 416 C.P.. Non regge poi la denuncia di omessa motivazione in ordine alla conferma delle misure patrimoniali perché la decisione è chiaramente collegata all'accertamento della responsabilità per associazione mafiosa.

E del pari ingiustificatamente si sostiene dall'imputato che le frequentazioni intercorrenti con parenti o amici, per il motivo che le reggeva, non erano significative della sua associazione, giacché il giudice del merito ha valutato l'elemento in maniera difforme in armonia con il contenuto chiaro e preciso delle numerose chiamate di correo.

In ordine, poi, ai motivi aggiunti nei quali si denuncia l'assenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di eliminazione delle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P. e in merito altresì alla permanenza del vincolo associativo, vanno ricordate, in contrario, le osservazioni generali iniziali, secondo le quali il pensiero della Corte del merito sul primo punto ben può emergere per collegamento con le puntualizzazioni svolte quando viene ricostruito il fatto, e, sul secondo punto, è ispirata correttamente al principio secondo il quale per la rottura del vincolo occorre la prova di un fatto positivo e inequivoco che attesti il ritiro di fatto ed effettivo del prestato consenso all'associazione, del che non vi è alcuna allegazione neppure nelle censure aggiunte.

Nonostante il rigetto del ricorso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge 525/65 che già di ufficio è stata esclusa per

le ragioni anch'esse svolte all'inizio, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione.

Per GRECO IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato il fatto che in data 19.8.83 l'imputato venne arrestato perché deteneva armi e munizioni. E poi ha considerato che secondo SINAGRA VINCENZO, l'imputato era affiliato alla cosca di Corso dei Mille ed intimo di FILIPPO MARCHESE cui aveva messo a disposizione, durante la latitanza, la propria abitazione. La stessa sentenza ha poi ricordato che il SINAGRA racconta di aver notato l'imputato partecipare alle riunioni di mafia in vari luoghi (nella propria villa e in una fabbrica di mattoni ben individuata) e di aver sentito ANGELO BAIAMONTE chiamare l'imputato con l'appellativo di "compare". E' pure ricordato che la polizia notò, presso il carcere di Palermo, la moglie di MICHELE GRECO parlare con alcune persone che si trovavano a bordo della macchina

dell'imputato.

Dal rinvenimento di 2 assegni bancari, inoltre, si è ricavato la dimostrazione dell'esistenza di rapporti dell'imputato con MICHELE GRECO. E non erano state trascurate le altre circostanze che in occasione di un sopralluogo effettuato con il SINAGRA, costui aveva riconosciuto due caseggiati in base a numerosi particolari, indicandoli come i luoghi ove erano stati uccisi LO IACONO CARMELO e MIGLIORE ANTONINO, che tali edifici era risultati di proprietà all'imputato e che all'esterno di uno di essi vennero rinvenuti dei fori prodotti da colpi di arma da fuoco.

Ricorre l'imputato deducendo

- 1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. che vieterebbe di utilizzare le dichiarazioni dei pentiti non riscontrate da fatti esterni;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982 e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.